DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

AL

PARLAMENTO ITALIANO

Volume I.

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1868

DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

VOLUME I.

DISCORSI

DEL

BARONE D'ONDES REGGIO

AL

PARLAMENTO ITALIANO

Volume I.

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1868

AVVERTENZA

Al primo Parlamento italiano convocato per il 18 febbraio 1861 fui eletto deputato dal collegio di Canicattì, provincia di Girgenti. Al secondo convocato per il 15 novembre 1865 fui eletto dal quarto collegio di Palermo. Ma professore di diritto costituzionale, ed internazionale all'Università di Genova fin dal 1854, ed il numero de' professori eletti a deputati avendo superato quello permesso dalla legge elettorale, la mia elezione per mezzo della sorte fu annullata. Rinunziai allora alla cattedra; e quel collegio mi elesse di nuovo; come mi ha eletto ancora al presente terzo Parlamento.

Questi discorsi, che ora pubblico, sono quelli da me pronunziati all'Assemblea dei deputati del regno

d'Italia estratti dai suoi atti e raccolti insieme. Se essi, come sono stati primamente ascoltati, o letti, hanno incontrato benevola accoglienza per le speciali condizioni degli animi ferventi nelle lotte delle opinioni, ora che tranquillamente si leggeranno, fa d'uopo che i lettori sieno discreti in giudicarli.

E quel, che specialmente voglio dire, è: che se in un'opera che sia d'un medesimo subbietto e da lunga mano elaborata, le proposizioni varie e sparse sono da considerarsi sempre insieme, e non separatamente, affine di non attribuirsi loro un senso che non fu quello dell'autore, ciò tanto più è di necessità che si faccia, trattandosi di discorsi pronunziati in un'Assemblea deliberativa nel corso di parecchi anni sopra svariatissime materie. Sovente in un discorso non è dato ad un oratore svolgere tutto il subbietto, sovente alcune proposizioni, o ragionamenti ne suppongono altri esposti in discorsi precedenti; e sovente fa d'uopo tacerne alcuni, o per non dar luogo ad obbiezioni che altrimenti sorgerebbero, o per riserbarli a confutare con maggiore opportunità, e forza obbiezioni, che si prevede saranno fatte. E se omai v'ha specie di bisogno in tutti i Parlamenti d'Europa che s'improvvisino discorsi, in quello d'Italia spesso succede, che si debbano improvvisare sopra obbietti, che affatto vengono inaspettati,

e di altissima importanza; onde torna assai facile che le ragioni sulla materia non si spieghino ampiamente, nè con intiera esattezza. E lo stesso oratore raramente, o non mai, ha abilità di parlare al cominciamento di cotesta sua vita nella stessa maniera risoluta, e direi potente, come nel seguito; poichè a ciò fa d'uopo d'autorità, che non si può acquistare, che col tempo provando la robustezza della sua ragione, la copia della sua dottrina, la costanza ed il coraggio suo nelle opinioni, che sostiene. A me poi sono toccate, come è universalmente noto, difficoltà non comuni e gravi, sendo stato in una continua lotta colla maggioranza della Assemblea, e non di raro nei più grandi obbietti io solo contro tutti.

Gennaro 1868.

PRIMO PARLAMENTO

dal 18 febbraio 1861 al 7 settembre 1865

(addimandato Legislatura VIII come continuazione dei precedenti Parlamenti del regno Sardo.)

SESSIONE PRIMA

PARTE PRIMA

Tornata 2 marzo 1861.

Sulla incapacità che alcuno ha d'essere deputato al Parlamento per cagione d'un impiego sebbene riunisca un altro impiego, che non apporti incapacità.

D'ONDES-REGGIO. Signori, mi studierò d'essere breve dopo una tanto lunga relazione.

Pure, innanzi tutto, ho bisogno di dichiarare che non conosco ancora il nome della persona che è stata eletta, anzi quasi nulla ho inteso di ciò che fu esposto dal relatore.

Dal poco che ho potuto raccogliere, mi pare che si tratti di un individuo che ha due impieghi, dei quali, secondo la legge, uno toglie, e l'altro no, la capacità di essere eletto a deputato; e si vuole sostenere che basta avere un impiego, il quale non tolga la capacità di essere deputato, perchè anche avendo un altro impiego che la tolga, la capacità che non viene meno col primo sani l'incapacità derivante dal secondo.

Non so, o signori, se ho colto nel segno; vi prego di correggermi.

Voci. Sì! sì! È così.

D'ONDES-REGGIO. Allora continuo.

Signori, tutti abbiamo, come cittadini, la capacità di essere deputati: quando poi si ha un impiego il quale non intacchi questa capacità, niente abbiamo di più di quello che avevamo; restiamo colla nostra capacità politica, e, come gl'Inglesi si piacciono di dire,

trattando dei diritti costituzionali, abbiamo questi diritti nostri naturali o politici. Un cotale impiego dunque, se non ci colpisce d'incapacità, pure nulla aggiunge alla nostra capacità, e restiamo nella nostra primitiva condizione naturale.

Come volete dunque, o signori, che vi sia un impiego il quale abbia virtù intrinseca di rendere capace di essere eletto colui che per un altro impiego è colpito d'incapacità? Io veramente non so capirlo.

Aggiungo che anche gl'impieghi, i quali non colpiscono d'incapacità d'essere deputato, pur nondimeno, eccetto alcuni supremi, portano con sè una certa magagna, ed è che, quando superano un dato numero, tutti che ne sono investiti, debbono andar a sorte finchè il numero sia ridotto, ondechè vi sono quelli che, quantunque avessero un impiego che di regola generale non porta incapacità, pur nondimeno possono essere privati dell'alto onore e dell'ufficio solenne di sedere in questa Camera rappresentanti della nazione.

Come dunque si vuole che per quest'impiego, che anche porta tale magagna, vada a sanare una incapacità apertissima stabilita per un altro impiego dalla legge? Riflettete, o signori, che ciò non solamente è una condiscendenza verso alcuno che sia incapace, senza nocumento altrui, ma anco con nocumento a tutti gli altri, perchè un cotale avendo un impiego, per cui è capace di essere deputato, uguale ad altri, se un dato numero di essi è oltrepassato, secondo la legge va a sorte cogli altri, e quindi costoro che hanno impiego per cui sono capaci, impiego indipendente dal Governo, possono essere esclusi da un tale che riunisce in sè un impiego che lo rende incapace, e lo tiene dipendente dal Governo. Io medesimo che sono professore di Università, come tutti sanno, lo dico io pria che forse lo

dica altri, che non ho altro impiego, che certamente sono indipendente dal Governo, posso essere a sorte escluso da un altro professore, il quale riunisca in sè un altro impiego, per cui è colpito d'incapacità, per cui è affatto dipendente dal Governo.

Signori, alla argomentazione logica e stretta che ho fatta io non ho altro da aggiungere, se non di pregare la Camera ad attenersi in questa faccenda alla giustizia, come non dubito che voglia sempre fare, e come è nostro dovere.

Se noi dalla giustizia ci scostiamo, saremo senza alcuna guida sicura, allora andremo da errore in errore, e falliremo al nostro ufficio.

Tornata 5 marzo 1861.

Sulla incapacità, che alcuno ha d'essere deputato per cagione di una commissione temporanea datagli dal Governo con indennità.

D'Ondes-Reggio. Signori, su di questa questione, per le sue conseguenze più grave di quel che per avventura alcuni si credono, non invocherò io il principio di assimilazioue, come si addimanda; l'ho rigettato quando si è allegato contro le opinioni mie; non l'abbraccierò quando esso torni favoreggiante alle mie opinioni. L'ho rigettato e lo rigetto, perchè cagioue di determinazioni incerte, arbitrarie, sovvertitrici della giustizia, ed io non voglio che giustizia.

Rifletto di più, o signori, che, mentre si è fatto assegno sul principio di assimilazione, vi si è poi appli-

cato un canone giuridico il quale pugna col principio medesimo, cioè *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.*

Imperocchè assimilazione o similitudine implica diversità; sono cose simili quelle le quali hanno delle qualità pari o identiche, e delle qualità diverse insieme, altrimenti non sarebbero simili, ma affatto identiche; quindi a queste non quel canone, bensì le norme analogiche svariate secondo i casi e ben conte a' giureconsulti, sono applicabili.

Pur nondimeno quel canone antico e perpetuo, imperocchè conforme a' perpetui dettati della logica umana e della natura delle cose, adduco nella presente momentosissima questione per propugnare le mie opinioni.

Comincio da ciò, da cui fa d'uopo cominciare per bene disputare su d'ogni materia, cioè da una definizione: che cosa importa un impiegato nel suo concetto generale?

Colui il quale esercita un pubblico impiego, o pubblico servizio, e ne ricava una rimunerazione, è un impiegato. Che poi quell'impiego sia temporaneo, o a vita, o anche ereditario, come in tempi andati; revocabile o no dal Governo; che quella rimunerazione porti il nome di stipendio, o d'indennità, o d'altro, cotali qualità sono secondarie; non cambiano l'essenza del concetto dell'impiego. Ciò a me pare cosa chiarissima e che non possa darsi altra definizione dell'impiegato.

Signori, il principio generale che informa la nostra legge elettorale è quello che gl'impiegati non debbano essere ammessi nella Camera legislativa, e solo vi ha delle eccezioni assai ristrette e specificate per alcuni impiegati di alto rilievo, e per essi stessi è stabilito che il numero non ecceda una data cifra; ed eccedendo, a sorte debbono ridursi al numero determinato.

Quale è dunque lo spirito, o, meglio, lo scopo della legge in siffatte disposizioni?

Evidentemente, egli è il sospetto che gl'impiegati non possano essere affatto indipendenti dal Governo, come si conviene ai rappresentanti e legislatori della nazione.

Ora io domando: colui il quale ha impiego e stipendio fisso, avvegnachè rivocabile dal Governo, sarà meno indipendente dal medesimo che un tale, che non si chiama impiegato, ma pure esercita un pubblico impiego non fisso, riceve una rimunerazione, ma che non si chiama stipendio, bensì indennità, e questa sovente maggiore di quella che hanno alti e stabili impiegati? A me pare evidente che allora non solo è applicabile il canone: *Ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio,* non solo applicabile per parità di ragioni, ma per argomento *a fortiori* ben noto a tutti, e specialmente ai giure periti.

Se gl'impiegati, secondo l'articolo 97 della legge elettorale sono come sospetti di manco d'indipendenza, che diremo di quelli i quali viemaggiormente dipendono dal Governo, perchè più esposti all'arbitrio di esso? Certamente vi dipendono più coloro i quali hanno una commissione temporanea, che uno stabile impiego.

Il Governo potrà essere intimato a rendere conto se mai privi d'impiego stabile alcuno, che per sua coscienza dà nei partiti il voto suo contro di esso: ma trattandosi d'impiego temporaneo, d'una commissione, qual è il caso presente, il Governo, allegando che non ce n'ha più di bisogno, potrà impunemente togliere commissione e retribuzione a chi docile non sia a' suoi voleri.

Qui, o signori, è veramente a dirsi che la lettera

uccide e lo spirito vivifica; che se si dovesse stare farisaicamente al testo della legge, ed allora il legislatore avrebbe potuto far di meno de' suoi sospetti e delle sue guarentie; la legge con facilità si sarebbe potuta frustrare, anzi schernire.

Si venne a dire che alle commissioni del Governo bisognano degl'intelligenti, che esso trova in quest'Assemblea, e quindi sta bene che le adoperi. A ciò ottimamente ha risposto il deputato Mellana; grande sventura e disdoro d'Italia sarebbe se altri intelligenti non fossero se non quelli che stanno in questo recinto; ricca è l'Italia d'iutelligenti, ne ha un numero abbondante oltre a quelli che sono in questo recinto. Anzi, siccome qualunque sia l'altezza delle menti umane, sono elleno per natura limitate, così giova che quelle che recano qui il tesoro delle loro dottrine non vengano distratte dall'attendere ad altre incombenze.

Il signor Mellana ha toccato una questione costituzionale, intorno alla quale mi farò a sottomettere alcune idee alla Camera.

Come ben sapete, signori, fondamento del regime costituzionale, che significa regime libero, è che le tre potestà, legislatrice esecutrice e giudiziaria, sieno tra di loro distinte e indipendenti l'una dall'altra. Senza di ciò non v'ha libertà. Pur non di meno nelle monarchie e non nelle repubbliche si è statuito, e credo ciò prestanza delle monarchie sulle repubbliche, che la potestà esecutrice partecipi alla potestà legislatrice per mezzo della regia sanzione, sotto la responsabilità de' Ministri; e ciò, signori, a fine che la potestà esecutrice non possa allegare che una legge provi male all'esecuzione, perchè allora si direbbe alla potestà esecutrice: perchè apponeste la vostra sanzione alla legge? Questo è il motivo di tale frammistione. Ma questa è

un'eccezione; questa frammistione della potestà esecutrice colla legislatrice non vuolsi estendere, debb'essere limitata, affinchè le leggi sieno bene eseguite, come ho già detto.

Ora, estendere oltre a quei limiti la frammistione della potestà esecutrice nella legislatrice, è fare che l'una eserciti sull'altra potenti influssi; è fare che la legislatrice dipenda assai dall'esecutrice, e così avviene apertamente quando membri di quest' Assemblea diventano per commissioni parte o impiegati della potestà esecutrice. Così, o signori, l' indipendenza e la separazione delle potestà, fulcro principale della libertà nei Governi monarchico-costituzionali, vengono a gran pezza ad essere violate. *(Bene! bene!)*

Passo, o signori, ad altre considerazioni, ma pur sempre fondate sulla giustizia; imperocchè altamente protesto che io non riconosco politica che non sia giustizia; per me una grande politica non è che una grande giustizia.

Ora che lo Stato è così ampliato, è quasi tutta Italia, il Governo sarà necessitato a stabilire varie Commissioni, perchè moltiplici, svariati, importantissimi subbietti si ha a discutere ed a deliberare, principalmente in tanta diversità di condizioni e d'interessi, in cui sono le parti, onde Italia si compone.

Ora, se mai ci ricuseremo alle inchieste del Governo, esso risponderà: non volete dare i mezzi onde potere presentare delle proposte ben ponderate; il paese gravissimo detrimento ne patirà.

Ma se ogni volta che si concederà una commissione al Governo, ne conseguiterà che esso acquisterà un numero d'impiegati, i quali seggano qui in questa legislatrice Assemblea, ed allora io non so se saremo inclinati a concederlo; io per fermo non lo sarò.

Niuno dubiterà che da principii di giustizia e non da altro siamo noi guidati. Ma gli uomini ai quali spetta il decidere di tante straordinarie e momentosissime bisogne, non solamente devono essere giusti e indipendenti, ma debbono ancora comparire giusti ed indipendenti. *(Bravo! Bene!)*

Noi, nelle nostre deliberazioni, che offenderanno necessariamente tanti interessi d'ogni maniera, abbiamo bisogno del sostegno della pubblica opinione; ora la pubblica opinione, quando si tratta di Assemblee legislatrici, guarda con sospetto quelli che in qualche modo possono dipendere dal Governo.

Non crediate, o signori, che io consenta a chiamare regina del mondo la pubblica opinione; sovente la vedo tiranna, ed allora la sdegno; ma quando l'opinione pubblica meravigliosamente concorda colla verità e colla giustizia, allora io accolgo con plauso e con gioia questo potentissimo ausiliare della verità e della giustizia. *(Bravo!)*

No, non vi parlo, che a nome della giustizia, persuaso come sono che per noi e per l'intera nazione essa è lo scudo d'Achille, *et decus et tutamen*. *(Bravo! Bene!)*

Tornata 15 marzo 1861.

Si oppone alla dimanda del ministro di giustizia, che la Camera elegga una Commissione per proporre insieme a lui un Codice civile per tutta Italia.

D'ONDES-REGGIO. Signori, a me la proposta del ministro sembra cosa gravissima. Io veramente non comprendo come si cerchi, che tutti i casi vengano preve-

duti o dallo Statuto o dal regolamento. Vi sono delle cose le quali nascono dalla natura stessa dello Statuto. In altra discussione io sottoposi alla Camera, e la Camera parve che benignamente accogliesse la sentenza mia d'una distinzione che sempre si deve gelosamente custodire tra la potestà esecutrice e la potestà legislatrice. Qui viene proprio negli stessi termini la medesima questione; imperciocchè qui si tratta di una Commissione la quale si frammescoli colla potestà esecutrice e si acconci alle sue opinioni, poi venga alla Camera, di cui è parte, ed eserciti la potestà legislatrice.

Signori, come le leggi si debbano proporre, discutere, deliberare, nasce dalla natura stessa del politico reggimento. Questa proposta del signor ministro è contraria appunto alla legge nostra fondamentale, perchè contraria alla distinzione dei tre poteri.

Il ministro vuole dei lumi dalla Camera? Ebbene, chiami quanti crede de' suoi membri; potrà anzi avere non una, ma due, tre Commissioni di persone di sua scelta; non ha bisogno che queste persone gli sieno designate dalla Camera.

La Camera, quando elegge Commissioni, lo fa pei casi preveduti dallo Statuto; e tra quei casi non è al certo da noverarsi questo per cui la chiede il guardasigilli; se col ministro consentissimo, violeremmo lo Statuto.

Convengo col guardasigilli che di tutte le leggi civili fondamento sia il diritto romano; ma quando io rifletto sul diritto medio vario tra vari Stati, cioè sulle leggi che sono state tra le romane e le attuali, dico il vero, io rifuggo dal fare con precipitazione una legge civile generale per tutta Italia.

Se solo consideriamo le leggi ipotecarie, noi vediamo

che una legge nuova renduta immediatamente comune a tutta Italia può attaccare tutte le proprietà italiane. Gl'interessi sono gravissimi, sono vitali, ed assai diversamente impegnati: quale urgenza di uguagliarli?

Rammentiamo lo stato che tenne dietro ad una rivoluzione che tutto aveva distrutto, tutto uguagliato in Francia: nondimeno quanto si è studiato ed aspettato prima di comporre un Codice civile? Nel fare un Codice civile uno e presto, necessariamente si colpiranno col principio d'uguaglianza interessi del più alto momento, tutte le proprietà, tutto il suolo d'Italia.

Queste, o signori, non sono cose d'urgenza, queste sono cose che si debbono assai ponderatamente discutere e debbono maturarsi lungamente, debbono sapientemente deliberarsi.

Ondechè io consentendo coll'onorevole Mellana, conchiudo che nè la Commissione possiamo al ministro concedere, nè di urgenza possiamo parlare, trattandosi di un generale Codice civile per tutta Italia.

Ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per dichiarare che il progetto è lo stesso che io presentai stampato, e che ora comunicherò egualmente stampato. È lo stesso senza veruna differenza. Mi permetto adunque di escludere il supposto fatto dall'onorevole Mellana.

Mellana. Allora era dato per ultimarlo.

Ministro di grazia e giustizia. È lo stesso che molti dei deputati hanno fra le mani.

Presidente. Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, da queste ultime parole che ha detto il signor ministro risulta, che gli studi sulla legge a proporre sono già compiuti. Onde farò notare che per dieci milioni d'anime, vale a dire per Napoli e Sicilia, tutti questi studi non si sono fatti per nulla. Napoli e Sicilia non erano annessi, e certamente nel breve spazio di tempo trascorso dal giorno del-

l'annessione fin ora, degli altri studi accurati per quelli non hanno potuto aver luogo. Ora le proprietà di Napoli e Sicilia sono cosa di sommo rilievo; il nostro diritto intermedio è importantissimo e diversissimo di quello degli altri paesi d'Italia; aggiungo diversissimo anche quello tra Napoli e Sicilia.

Il Governo adunque chiami chi vuole in questa Camera ad un tal uopo; se non bastano dieci, chiami cinquanta deputati; si serva dei loro studi e dell'opera loro; ma, ripeto, non pretenda che noi facciamo ciò che alla costituzione è contrario, che la Camera stessa elegga la Commissione.

Mi adduca il signor ministro un esempio simile, sia di Francia, sia del Belgio, sia dell'Inghilterra, sia d'altri paesi, ed io allora dirò che mal comprendo il nostro Statuto, e consentirò alla sua dimanda.

Ministro di grazia e giustizia. L'onorevole D'Ondes-Reggio parla di Napoli e Sicilia, e dice che dieci milioni d' Italiani non intervennero e non presero parte alla compilazione di questo progetto. Io torno da capo, torno, dirò così, all'origine del progetto medesimo, e ripeto quanto già dissi, che cioè fu elaborato da giureconsulti di tutte le parti d'Italia...

D'ONDES-REGGIO. Scusi, elaborato da giureconsulti, i quali certamente non si potevano allora occupare di Napoli e di Sicilia.

Presidente. La prego di non interrompere l'oratore. Parlerà dopo.

Ministro di grazia e giustizia. Io ripeto, o signori, che, quando già il mio onorevole antecessore Rattazzi nominava questa Commissione (ed era il 24 dicembre 1859), egli dava opera a che essa fosse composta di giureconsulti di molte provincie che allora costituivano il regno...

Massari. C'erano anche Napoletani.

Ministro di grazia e giustizia. Appunto vi erano dei Napoletani...

D'Ondes-Reggio. Non c'erano Siciliani.

Ministro di grazia e giustizia. Non c'erano Siciliani, ma eranvi rappresentanti dei Codici di tutte le parti d'Italia.

Io prego l'onorevole D'Ondes, che parlò di Napoli e di Sicilia, di por mente a quello che scriveva il Colletta intorno al Codice Napoleone pubblicato a Napoli nel 1808, come cioè questo Codice derivasse la sua esistenza, la sua dottrina dall'antica legislazione greca e romana, e come fosse il Codice dell'intiera Italia.

Io ricorro a ciò per far pago e contento l'onorevole D'Ondes, onde si persuada che non si tratta qui di un progetto di Codice, il quale sia proposto secondo la condizione di questo o quell'altro paese, ma al quale concorse il senno dei giureconsulti italiani di ogni parte, e di tutti coloro i quali erano governati dal Codice di cui il presente non è che un'emanazione.

Quindi pare a me, che non regga il dire che quel progetto di Codice non sia emanato per nulla dalle menti dei popoli dell'Italia meridionale, imperciocchè i giureconsulti dell'Italia meridionale vi ebbero parte. Checchè poi ne sia, o signori, è un progetto che è stato elaborato da una Commissione, e che ora sarà riveduto maturamente dai deputati di tutte le italiane provincie.

Or dunque, qual risultato pratico si otterrebbe tuttavolta che giureconsulti napoletani e siciliani, come giureconsulti di tutte le altre parti, fossero chiamati a rivedere questo Codice e ad esprimere in proposito la loro opinione?

Il signor D'Ondes, quando debba deliberare sopra una disposizione di legge o sopra un principio, cercherà egli se questo principio emani da un napoletano, da un siciliano, o da altri, o non piuttosto se sia un principio giusto, esatto, conveniente?

Questo egli cercherà certamente anzitutto. Tuttavolta, poichè i giureconsulti dell'intiera Italia fortunatamente sono chiamati ad emettere in proposito il loro voto, pare a me che la osservazione dell'onorevole D'Ondes, per quanto ingegnosa, non sia tale da poter far mutare l'opinione di coloro i quali assentono, come spero, alla mia proposta.

Giorgini. Domando facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. Essa tocca a me.

Presidente. Spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'Ondes-Reggio. Il signor Colletta può aver avuta quella sua opinione, che certamente non è di molta autorità; ma il Colletta non sapeva, od almeno non volle sapere, che il Codice del 1808 non aveva che fare colla Sicilia, perchè allora la Sicilia non era unita a Napoli. Oltre che il Codice, che or vige in Sicilia ed in Napoli non è quello del 1808, ma quello del 1819, che assai mutazioni contiene. Non ostante che lo stesso Codice sia per Napoli e Sicilia, pure assai leggi speciali sono nell'una e nell'altra diverse, ed il diritto medio essendo stato diversissimo, nella somma le condizioni giuridiche delle proprietà territoriali di Napoli e di Sicilia diversissime sono. Se il signor guardasigilli se ne vuole accertare, ne interroghi pregiatissimi antichi magistrati napoletani sedenti in questa e nell'altra Camera legislatrice, i quali andarono ad amministrare giustizia in Sicilia.

Quindi era di necessità che anche i siciliani giureconsulti fossero intesi; non già, o signori, per avere il piacere o l'onore di far parte di cotesta Commissione stabilita dal Governo, ma perchè realmente vi sono degl'interessi grandissimi da tutelare in Sicilia, degli interessi che, se non si tengano in ispeciale considerazione, possono essere enormemente lesi.

Dunque, o signori, gli studi per tale importante subbietto non si trovano fatti per tutte le parti d'Italia; ma fatti o non fatti, io non consentirò mai alla domanda della Commissione. Nè credo che il guardasigilli vorrà di nuovo dirmi che chiede persone che rappresentino le varie provincie, poichè di nuovo gli risponderò: se le scelga da sè quante più ne desidera, ma a noi non le chiegga; chè la costituzione, il libero reggimento c'impedisce di dargliele.

Tornata 27 marzo 1861.

In essa pronunziai un discorso contro la proposta di dichiarare Roma capitale d'Italia. Il mio discorso fu l'unico nell'Assemblea contro di quella proposta, la quale alla quasi unanimità fu quinci approvata; e fu il primo con cui io cominciai ad adempiere il sacro dovere di difendere la santa Chiesa cattolica.

Non pertanto oramai, seguendo grandi esempi antichi e moderni, io disapprovo alcune proposizioni di quel discorso e lo sopprimo, e dichiaro di conformare affatto i sentimenti miei alla decisione concorde del sommo pontefice e di tutto l'episcopato cattolico intorno al civile principato della santa sede. La quale decisione è in questi termini:

Civilem Sanctæ Sedis principatum ceu quiddam necessarium ac providente Deo manifeste institutum agnoscimus, nec declarare dubitamus in præsenti rerum humanarum statu ipsum hunc principatum civilem pro bono ac libero Ecclesiæ animarumque regimine omnino requiri. (CONCIST. 9 giugno 1862.)

Tornata 16 aprile 1861.

Discorso sulla legge per l'intitolazione degli atti pubblici, e specialmente intorno alle parole: *per la grazia di Dio*, ed alle altre: *Vittorio Emanuele II* o *I*.

D'ONDES-REGGIO. Se da un canto oppugno la prima parte della formola, come ha fatto l'onorevole Ferrari, da un altro sostengo il resto della formola contro le opinioni accennate e non isviluppate dallo stesso Ferrari, senza tema di restringermi nella bolgia dell'antichità, ma anzi sicuro e lieto di camminare nella via diritta della civiltà segnata dai secoli.

Solitamente gli atti s'intestano col nome del Re, nei paesi non liberi, perchè il Re ha in essi la potestà legislatrice e la potestà esecutrice insieme; nei paesi liberi come il nostro, perchè il Re ha a sè solo la potestà esecutrice, mentre la potestà legislatrice esercita pure, sebbene indivisa, coi rappresentanti della nazione e con un'altra Assemblea, la quale, secondo le varie condizioni dei popoli, è di varia indole.

La formola dunque dell'intestazione degli atti fa d'uopo, e non altro, che contenga il nome del Re. Intanto avvenendo, colla successione dei Re, che sovente alcuno abbia il nome stesso d'uno dei suoi predecessori, per distinguere l'uno dall'altro e non recare confusione negli atti, al nome del Re si aggiunge la numerazione, la quale diventa necessaria tosto che vi sia un secondo dello stesso nome. Imperocchè un primo può aggiungere questo numero primo, ma è piuttosto superfluità che no; può tralasciarlo, ed è meglio che lo tralasci. I

fondatori di grandi imperi l'hanno sempre tralasciato. (*Benissimo!*) È la storia che poscia li addimanda primi, onde vadano distinti da un secondo, che porti per avventura il loro medesimo nome.

Signori, non v'ha dubbio che varie volte fu un regno d'Italia, come diceva bene il signor Ferrari, pure non credo fosse stato regno che, come questo, abbracciasse presso a poco quasi tutta la distesa d'Italia, se non se una volta sola sotto Teodorico.

Ma omai sono scorsi parecchi secoli che più non esistono vestigia d'un italico regno. I popoli italiani sono vissuti divisi in vari Stati; tempo fa alcuni retti a republica, altri sotto a principi, e tutti da alcun tempo in qua sotto a principi. Ed è ora che si ha, o signori, un nuovo regno italico, formato dalla libera volontà dei vari popoli, e dalla loro libera volontà al regno nuovo è stato eletto Re Vittorio Emanuele, che prima era Re di Sardegna. E come dunque si debbe chiamare questo primo Re d'Italia? Vittorio Emanuele, senza alcuna numerazione, perchè appunto è il primo, ad esempio di tutti i fondatori di grandi imperi. Come dunque si propone di addimandarsi secondo? Una cosa nuova si può mai addimandare seconda? Il primo Re di un nuovo regno, invece di chiamarsi primo o semplicemente col suo nome, si chiama secondo; dunque si ha una cosa che principia col numero secondo e non col numero primo. (*Movimento*)

Signori, mi pare ciò sia evidentemente contrario alla logica umana. Ma ciò, se è contrario alla logica umana, è contrario altresì a' grandi documenti della storia.

Veramente mi ha fatto sorpresa che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, trattandosi di cosa grande, come il nuovo regno d'Italia, invece d'invocare esempi grandi, abbia invocati esempi così piccoli, come

sono il regno di Würtemberg ed il ducato di Sassonia e simili; il nuovo regno d'Italia è ben altro; gli esempi che si possono addurre debbono essere tali che ben si convengano a tanto regno.

E molti esempi lascio di allegare, perchè sono stati allegati dall'onorevole Ferrari, e solo mi fo a rammentarne alcuni pochi perchè più d'avvicino si attengono all'Italia.

Federico lo Svevo si noverava II come imperatore germanico; ma, per la madre sicula, succedendo alla corona del regno di Sicilia, si noverò primo Re di Sicilia, perciocchè niuno degli avi suoi normanni aveva portato quel nome.

Carlo l'austro-spagnuolo si noverava V come imperatore germanico; come Re di Spagna e Re di Sicilia, si noverò I.

Per l'esempio poi di Casa Savoia, di Vittorio Amedeo II, non a medaglie nè a monete, come ha fatto il Ferrari, ma a documento più solenne voglio ricorrere, cioè al Parlamento tenutosi a Palermo il 1714. Il Parlamento lo riconobbe come Vittorio Amedeo Re di Sicilia, e non Vittorio Amedeo II. Il Parlamento siciliano non avrebbe ciò permesso, non avrebbe esso allora condisceso che il concetto del regno siculo menomasse, come ora i Siciliani hanno inteso d'ingrandirsi e non menomarsi con congiungersi agli altri Stati d'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele.

Non comprendo poi l'argomento dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, l'argomento dell'adozione.

Signori, quando si tratta di tanto importante questione, non istà questa picciola similitudine, cosa anche più piccola di quella del regno di Würtemberg e del ducato di Sassonia. Qui non abbiamo adozione;

qui abbiamo popoli liberi, i quali liberamente si sono uniti, i quali liberamente hanno proclamato Vittorio Emanuele a loro Re.

Ed aggiungo, o signori, che in Napoli ed in Sicilia gli atti attualmente si fanno in nome di Vittorio Emanuele, senza che sia aggiunto II. (*Sensazione*) Sarebbe ciò novità che sorprenderebbe.

Anco quanto alla tradizione, neppure comprendo l'argomentazione del ministro d'agricoltura e commercio.

La tradizione è certamente cosa rispettabile, e noi non offendiamo affatto la tradizione quando scegliamo Vittorio Emanuele; ma noi, volendo Vittorio Emanuele, lo vogliamo per le sue virtù, e non giammai perchè sia stato Re di Sardegna. (*Movimento a destra*) Noi lo vogliamo perchè egli è maggiore dei suoi avi ed è maggiore di tutti gli altri principi d'Italia, i quali non hanno saputo mantenere la fede data ai loro popoli, ed egli ha saputo mantenerla. Noi vogliamo Vittorio Emanuele perchè egli ha combattuto le battaglie della patria, ed è il propugnatore della libertà e dell'indipendenza d'Italia.

Per questi titoli e non altri sulla testa di Vittorio Emanuele si pone la più splendida, la più superba corona del mondo, corona formata di molteplici belle e gemmate corone in uno conserte. E come mai pretendere che essa non debba contare da sè il suo principio? Come pretendere che essa debba accettarlo da un'altra, che in sè medesima contiene come sua parte? Oh! cosa sì grande non s'impicciolisce. La proposta vostra, signori ministri, urta colla logica umana, rifiuta la storia, scema l'eccelsa dignità dell'italico regno, getta ombra sulla significazione della volontà nazionale.

Passo ora, o signori, a discorrere sull'altra parte

della formola; e lo fo perchè, quando già qui si trattò della dichiarazione di fatto del regno d'Italia, vi fu alcuno il quale volle rigettare le parole *per la grazia di Dio*, e perchè in alcun ufficio si è andato alla medesima opinione.

Per dieci secoli, o signori, non si è visto mai presso gente cristiana, che alcun principe si sia intitolato senza invocare il nome di Dio.

Quando, per una straordinarietà di eventi, un prefetto del palazzo de' Merovei diventò Re, confessò esserlo per grazia di Dio, e non per propria virtù; ed il figliuolo suo, che i secoli hanno sopranominato *Magno*, l'ultimo dei barbari che ogni altro barbaro invasore arrestò, e tentò di rifabbricare il crollato impero nostro sul mondo, disse sè essere Re de' Franchi ed imperatore romano per la grazia di Dio, anzi, per la sua misericordia. Quindi la storia va più in là del tempo, che parmi avere segnato l'onorevole Ferrari.

D'allora in poi ogni principe di piccolo o vasto Stato, debole o potentissimo, buono o reo, non si è più argomentato di dire, che tale sia se non per la grazia di Dio, cioè, per la volontà di Colui che è e che fa e disfà regni e Re, disperge popoli numerosi cenere al vento, da misera e selvaggia tribù fa sorgere popolo gigante.

Fu progresso quella confessione per l'uguaglianza e la libertà de' popoli, si negò la menzognera sovrumana natura dei potenti della terra, si condannò l'oscena idolatria di Roma pagana, di cui gl'imperatori, quasi sempre iniqui o dementi, osavano di chiamarsi divi, e divi li acclamava la turba vile degli adulatori, di cui non v'ha mai penuria nel mondo.

Quella formola dunque è tutto altro che la consacrazione del preteso diritto divino dei Re, non è la tra-

duzione di *omnis potestas a Deo* nel falso senso attribuito a queste parole. Imperocchè, anco queste parole veracemente non significano, che i Re vengano direttamente da Dio collocati sui troni, ma significano solo che Dio è la causa prima, infinita, eterna di tutte le create cose, ed il senso diverso è falso, è empio; imperocchè, se Dio concede a felicitare i popoli Marco Aurelio, la delizia del genere umano, e Luigi il Santo, lascia, quando negl'impenetrabili suoi arcani vuole terribilmente flagellare i popoli, che figliuolo di Marco Aurelio sia lo scellerato Commodo, che nipote di Luigi il Santo sia lo scellerato Luigi XI; lascia quel Marco Aurelio, ottenebrata la mente sotto il fantasma della ragione di Stato, si snaturi e crudele perseguiti i Battezzati e gli Unti.

Ma avete poi, o signori, considerato abbastanza quale sarebbe l'impressione, che cotesta novità di trasandare il nome temuto del Creatore potrebbe fare sui popoli italiani, cristiani tutti? Non potrebbe ingenerare in loro, per non dire altro, dolorosissime apprensioni?

Avete considerato abbastanza quale sarebbe l'impressione che questa novità potrebbe fare su dei popoli cristiani d'Europa, anzi del mondo? Signori, senza dubbio, noi popoli italiani abbiamo il diritto di determinare ed ora e sempre le sorti nostre; pure ingiustissimamente ci si è contrastato, nè si cessa ancora da alcuni di costrastarcelo. Il fiaccare la forza materiata di costoro, non è in noi; ma assai è in noi l'investire, lo scemare a gran pezza la forza morale a cui eglino anco ricorrono contro di noi; ma è in noi sempre non aumentare quella forza morale, la quale, alla fine, è la potentissima; è quella che conduce e doma la materiata, perchè i pensieri guidano le azioni, que-

sta è legge connaturata e felicissima degli umani. Quando non si sa essere giusti e veraci, si finisce con essere imprudenti. Mirabeau, certamente non sospetto di soverchia religione, a coloro, i quali nella Costituente francese volevano togliere alla intitolazione del Re le parole *per grazia di Dio*, rispondeva: queste parole *per la grazia di Dio* sono un omaggio alla religione, e questo omaggio è dovuto da tutti i popoli del mondo, questo è un disegno religioso senza alcun pericolo, e prezioso a conservare come punto di riunione tra gli uomini.

Signori, non saremo noi Italiani che spezzeremo questo punto di riunione tra gli uomini, anzi questo vincolo perpetuo della concordia e della carità degli uomini, genere medesimo di divina fattura comunque distinto in istirpi e genti. Non lo spezzeremo noi Italiani che siamo per misericordia divina i supremi depositarii della gran manifestazione divina.

Laonde, o signori, in nome della logica umana e della dignità dell'italico regno, vi chieggo che il primo Re d'Italia non si chiami II, si chiami *Vittorio Emanuele;* in nome della realtà dei fatti, vi chieggo che si chiami *Re per la volontà della nazione;* in nome della verità eterna, che Dio ha creato e governa il mondo, vi chieggo che si chiami *Re per la grazia di Dio.*

Tornata 26 aprile 1861.

Discorso contro la proposta di legge del deputato Musolino di levare a' privati la proprietà delle tonnare e darle ai comuni.

D'Ondes-Reggio. Io primieramente mi accordo a tutte le esatte osservazioni, che ha fatto il ministro di agricoltura e commercio intorno alle contraddizioni, in cui cade la proposta dell'onorevole Musolino. E poi aggiungo, che tutti i comuni di Sicilia e Napoli vorrebbero toccare la sventura di avere nella spiaggia loro alcuna tonnara; imperocchè per quelli comuni è una sorgente di ricchezza, invece di essere cagione di detrimento, come ha opinato l'onorevole deputato Musolino.

Egli è da sapere, infatti, che per *calare* una tonnara, come comunemente si dice, fa bisogno di tante spese, che negli anni più prosperi difficilmente quello, che resta di netto al proprietario, avanza il terzo di ciò che egli vi ha già speso. Per esempio, prossima a Palermo è una tonnara, la quale, per lo meno, abbisogna di 25,000 lire all'anno per essere *calata;* il proprietario, ove ne ricavi 40,000 lire, si chiama fortunatissimo di guadagnare 15,000 lire. Ma sovente ne ricava meno; non di rado appena quanto rimborsa le spese, alle volte ne perde porzione. Ondechè è di necessità che scorra almeno un decennio, affinchè nella somma si abbia qualche sicuro guadagno. Ma le spese, che il proprietario fa, sono sempre di certo guadagno pe' pescatori nativi di quel luogo, ed anco per altri che talvolta da altri luoghi vi accorrono al lavoro.

Quanto poi all'essere le tonnare un rimasuglio di feudalità, come asseriva il deputato Musolino, con facilità gli rispondo, che ciò certamente non può argomentarsi dall'essere le medesime esercitate con privativa. Imperocchè lo stesso Musolino confessava, che ciò deriva dalla natura stessa della pesca, non potendosi in luoghi vicini adoperare la stessa pesca, o altra specie di pesca, senza disturbare, anzi distruggere quella d'una data tonnara, con danno non solo del proprietario, bensì di tutti coloro, i quali in gran numero lavorano in quella.

E per fermo, o signori, quella privativa necessaria, naturale, non può mai confondersi con quelle che dalla feudalità provenivano. Le quali consistevano ne' molini, negli alberghi, nei forni, nella vendita di alcuni obbietti che costituivano i così detti diritti di *zagato*. Coteste erano realmente privative feudali ed indebite, importavano che non si potesse molire, albergare, cuocere il pane, che nei molini, negli alberghi, nei forni dei baroni; che niuno potesse vendere quegli obbietti, eccetto le persone cui eglino lo concedessero; coteste sì, privative feudali ed indebite erano, perchè non venivano dall'indole delle industrie, bensì dagli statuti e dagli usi feudali. Ma cotali privative abolite, tutte le proprietà ex-feudali sono da considerarsi come legittime, come legittime le allodiali, ove abbiano quei titoli che i Codici de' popoli civili omai riconoscono come abili ad acquistare e mantenere la proprietà; e titolo giustissimo e primordiale è da tenersi il possesso, quando altro titolo apertamente non dimostri quel possesso essere illegittimo. All'origine della proprietà de' beni per vederne la legittimità non può ricorrersi; se a cotale ricerca si volesse dare di piglio, legittimi proprietari più non sarebbero in Europa. Imperocchè,

se gli attuali proprietari per avventura fossero i successori de' conquistatori dell'evo medio (ed assai pochi vi sono di tali), e però proprietari illegittimi, domanderei come erano legittimi i proprietari precedenti, gli spogliati, i Romani. E come legittimi coloro, che dai Romani conquistatori furono spogliati, e come legittimi i predecessori di cotestoro, e così risalendo sempre in avanti. Ove troveremo noi i primi occupatori del suolo e quindi i loro successori, legittimi proprietari, perchè successori di coloro che ad altri non tolsero le terre? È necessario adunque, è giustizia, come ho premesso, che legittimi proprietari si tengano coloro, che in virtù di titoli stabiliti dai Codici o in virtù di possesso abbiano le terre.

Ma, signori, come è andata la faccenda della feudalità in Sicilia? Al 1812, è cosa nota, i baroni del regno di Sicilia, senza bisogno di rivoluzioni e spargimento di sangue come altrove, volontariamente dichiararono volere abolita la feudalità. Quindi si sciolsero i vincoli che legavano i baroni al sovrano, come i vincoli di sudditanza che legavano i vassalli ai baroni. Ondechè da un canto tutti i beni già feudali furono dichiarati beni allodiali, tali quali erano quelli che primamente erano stati allodiali, e da un altro si sancì, che agli ex-vassalli, o abitatori dei liberi comuni, si dessero dei compensi per quegli usi necessari alla loro sussistenza che esercitavano nelle terre già feudali, come pascere, legnare e simili. D'allora in poi varie leggi si promulgarono a quell'uopo, e precipuamente dopo il 1838 le leggi famose chiamate dello *scioglimento* della *promiscuità.* Le quali niuno certamente negherà, che miravano tutte a favoreggiare con esorbitanza, a dirla schiettamente, con ingiustizia i comuni a danno degli ex-feudatari, conciossiachè i Borboni non iscordarono

mai la massima di Tarquinio, di tagliare i più alti papaveri.

Si mandarono allora dal Governo dei Commissari speciali, i quali avevano per istruzione di levare agli ex-baroni quanto più fosse possibile, di menare buona quasi ogni pretensione dei comuni; questa era giustizia alla borbonica, ed i Commissari non mancarono di zelo nell'eseguirla. Ed allora si vide che i comuni domandarono de' compensi, perchè una volta erano andati al feudo a cogliere dell'erba selvaggia, perchè altra volta avevano preso delle pietre con cui fabbricarono una capanna, perchè solevano raccogliere delle lumache, perchè il proprietario aveva loro sempre permesso dietro la messe di spigolare. E molti altri usi allegarono, e compensi chiesero ed ottennero, ma non v'ha esempio, che alcun comune compenso alcuno avesse chiesto per le tonnare, nè che le tonnare avesse mai noverato tra le *angherie*, *perangherie*, o soprusi baronali di sorta alcuna.

Egli mi piace rammentare, che questa massima si ritenne, che bastava essere nell'ex-feudo una cosa, di cui l'uso potesse giovare ai comuni, affinchè i medesimi si avessero diritto a compenso. Or, come mai i comuni, se avessero potuto menomamente sostenere che le tonnare fossero residuo di feudalità, non avrebbero essi domandato o la loro abolizione o un compenso, mentre il Governo con tanta parzialità li favoreggiava?

Signori, io chieggo di non accogliersi la proposta del deputato Musolino, perchè è contraria alla giustizia.

E se tutte le riformazioni si debbono fare con giustizia e con prudenza, con ponderazione e maturità, maggiormente con giustizia, con prudenza, con pon-

derazione e con maturità si debbono fare quelle che riguardano la proprietà de' beni, imperciocchè attaccano interessi stabiliti in virtù della legge e della pubblica fede.

Ma v' ha di più. Chieggo che la proposta del deputato Musolino si rigetti assolutamente per questa grave considerazione.

Quando si propongono e si discutono delle riformazioni che non concernono alla proprietà, alcuno detrimento non s'ingenera; ma, trattandosi di proprietà, lo stesso questionarsi della riformazione apporta gran danno, posciachè ciascuno comincia a temere di poterla perdere; quindi vi adopera meno diligenza, vi spende meno tempo, v'impiega meno capitali.

Nel caso presente, o signori, si correrà il pericolo di vedere tosto abbandonate le tonnare con detrimento e de' proprietari e de' pescatori, de' comuni, verso cui tanto affezionato si mostra il deputato Musolino, specialmente che, come vi ho detto, se non si ha certezza di poter tenere la tonnara per un decennio, si ha assai probabilità di perdere, anzichè di guadagnare.

Signori, e per giustizia e per civile prudenza chieggo che la proposta, di che ci occupiamo, venga assolutamente rigettata. Fa d'uopo che apertamente noi dichiariamo, che vogliamo porre un termine a proposte che mirano a manomettere ora una specie di proprietà ed ora un'altra, ora sotto un aspetto e ora sotto un altro. Sì, assai sovente si fanno proposte contro la proprietà, la cui sicurezza ed inviolabilità è fulcro primario della civiltà d'un popolo. È giustizia, è prudenza civile, è nostro dovere levare via la spada di Damocle sulla proprietà.

Tornata 30 aprile 1861.

Contro la proposta di legge della Cassa degl'Invalidi della marina mercantile.

Presidente. La facoltà di parlare spetta al deputato D'Ondes-Reggio; lo avverto però di tenersi alla questione generale.

D'Ondes-Reggio. Appunto io voglio parlare sulla questione generale, e non entrerò nei particolari. Credo anzi che, se si venga ai particolari, non si possano, come disse benissimo il ministro per la marina, stabilire norme comuni per tutti i marinai dello Stato; perchè invero sono grandi differenze tra loro, sia per il clima, sia per la diversità di vita che menano, sia per le varie fortune che corrono secondo i commerci in mari lontani o vicini, sicuri o pericolosi; per fermo il marinaio di Genova versa in condizioni assai difformi dal marinaio di Taranto, di Trapani o di Capopassero.

Ma, o signori, v'ha una questione fondamentale e di altissima importanza. Con questa legge si vuole imporre ad un ceto d'uomini di mettere un certo limite alla loro consumazione, di fare dei risparmi, di non impiegarli come un capitale, secondo loro meglio attalenti, ma di porli in comune, per quinci averne, quando che sia, una parte.

Ma questo, parliamo chiaramente, è un attentato alla libertà degl'individui, alla libertà di disporre del prodotto della propria industria.

Negli uffici la questione si pose, e poi con facilità si abbandonò. Ma la Camera se ne debbe seriamente occupare.

Io non potrò mai consentire, che si dica al numeroso ceto dei marinai sparsi per tutta l'Italia: voi non siete padroni assoluti del frutto della vostra industria, piena di stenti e di pericoli; voi una porzione dovete metterla in comune, ed affinchè, quando lo Stato riputerà che i vostri anni invecchiati o la vostra salute inferma v'impediscano di più lavorare, abbiate donde sostentare la vita.

Forse un tale attentato alla libertà avrà giovato ai marinai della Liguria, io me ne congratulo; ma per me non v' ha utilità che compensi la mancanza di libertà. Attentato, o signori, è questo alla libertà, che il Parlamento non ha facoltà di commettere; ufficio suo è di tutelare, non di manomettere la libertà.

Cavour, *ministro per la marina*... Mi fo a rispondere all'onorevole D'Ondes.

Io riconosco che questa legge è un poco in contraddizione col principio della libertà assoluta dell'industria, lo riconosco; ma bisogna considerare che la classe della gente di mare è sottoposta a certe condizioni speciali, e gode altresì diritti e favori speciali; a cagion d'esempio, il Governo estende la sua tutela, la sua protezione sopra la classe marittima in tutti i paesi del mondo; gli agenti consolari, nella massima parte delle città, sono tutori delle persone di mare, fanno i loro affari, riscuotono i loro stipendi, fanno passare i loro fondi alle proprie famiglie, rendono loro dei servizi speciali.

La gente di mare è sottoposta a certe prescrizioni d'iscrizione, che da un lato la sottopongono ad un servizio speciale, al servizio di mare, dall'altro lato l'esonerano da qualsivoglia altro servizio dal lato di terra. Finalmente, stante i pericoli a cui va esposta la gente di mare, stante l'impossibilità di proseguire nella sua industria, oltre una certa età, per essa l' economia essendo una necessità maggiore che per un'altra classe, come, a cagion d'esempio, l'agricoltore, come gli industriali che possono guadagnare più o meno fino a vecchiezza inoltrata, per questo motivo, derogando ai principii generali, si è creduto poterli astringere ad una società di mutuo soccorso,

che, mentre sono giovani, toglie poco ai loro guadagni, e forse toglie qualche cosa a quanto sarebbe speso poco provvidamente; loro assicura però un pezzo di pane per la loro vecchiezza.

Queste considerazioni, mi pare, potranno indurre la Camera ad allontanarsi un poco dall'applicazione rigorosa del principio dell'assoluta libertà, che io rispetto quant'altri mai, e indurre anche il signor D'Ondes a fare questa piccola eccezione, giacchè le eccezioni confermano le regole.

D'ONDES-REGGIO. La risposta, che si poteva dare al mio ragionamento, era quella del presidente del Consiglio dei ministri, cioè che il principio da me allegato non era oppugnabile, che questa legge attenta alla libertà dell'industria; sul principio intiero accordo tra me e lui; nè egli quinci sapeva altrimenti propugnare la proposta legge se non dicendo, che fosse un' eccezione. Ed io, avvegnachè non potessi acconsentire a siffatta eccezione, pure aveva fatto proposito di non replicare. Ma ora ho chiesto di nuovo di parlare, imperocchè non posso affatto lasciar passare la proposizione dell'onorevole Broglio. E dirò brevi parole.

Come mai il signor Broglio mi vuole paragonare la industria di privati cittadini, il suo prodotto, co' servigi che prestano, e gli stipendi che ne ricavano gl'impiegati? Cotestoro esercitano le funzioni loro a patto di quegli stipendi, e di lasciarne una porzione per provvedere, dopo la scorsa di alquanti anni, e secondo talune condizioni, smesso l'esercizio delle loro funzioni, al loro sostentamento.

Ma chi esercita una propria industria, come i marinai ed ogni altro libero operaio, non ha stipendio dallo Stato, non ha pattuito col medesimo, sta a lui di praticare quella industria, o un'altra, o niuna; egli è affatto libero, come di disporre del suo lavoro, così del prodotto del medesimo; e lo Stato non ha diritto

di comandare a lui d'impiegare il prodotto in un modo piuttosto che in un altro. Se quel paragone stesse, la libertà di ogni maniera industrie potrebbe essere violata, non solo delle industrie manuali, ma anco delle intellettuali; ai medici, avvocati, letterati, artisti si potrebbe imporre di fare risparmi, metterli in comune, e quindi dalla provvidenza dello Stato attendersi ne' loro futuri bisogni dei soccorsi. Signori, opinione siffatta sente assai di certe dottrine di moderne scuole, le quali sono gravide di perniciosissimi effetti, sono distruggitrici della civiltà.

Tornata 1° maggio 1861.

Seguito della discussione della proposta di legge della Cassa degl'invalidi della marina mercantile.

Contro l'articolo 8 così concepito:

« Le condizioni necessarie per conseguire le pensioni ed i sussidi, la loro quota e le norme per la loro concessione, verranno stabilite dai Consigli elettivi per mezzo di regolamento da approvarsi con decreto reale. »

Amari. Domando semplicemente uno schiarimento.

Possono mutarsi questi regolamenti per decreto reale?

Ministro per la marina. Sempre col concorso dei Consigli, non per solo decreto reale.

Amari. Ora qui è la gran difficoltà.

Trattandosi di pensioni, bisogna che la sorte dei pensionati sia assicurata.

Questo dico, perchè intendo di proporre un emendamento, il quale credo possa metterci d'accordo anche coll'onorevole signor ministro.

Il senso del mio emendamento è che il decreto, che stabi-

lisce le norme e la quota, sia presentato al Parlamento per essere convertito in legge nella Sessione che succederà (*Segni di dissenso*) alla promulgazione dello stesso decreto, e ciò perchè siano in modo fisso assicurati questi diritti.

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. Signori, a quanto ha detto l'onorevole Musmeci riguardo al principio c'è poco da aggiungere.

Io credo, che il signor presidente del Consiglio non potrà negare, che è materia veramente di legge lo stabilire la quantità delle pensioni e le condizioni per ottenerle, come è materia propria di legge levare questo balzello.

Come mai statuire che un balzello sia imposto in virtù di una legge, e poi l'impiego da fare di questo balzello non sia in virtù di una legge, ma in virtù di un regolamento del ministro?

Non è tanto per il caso presente, quanto per il principio generale, che io non posso accomodarmi all'opinione del ministro.

I ministri cambiano; domani verrà un altro ministro e probabilmente vorrà fare un regolamento, il quale non piacerà non solo a noi, ma neanche all'egregio signor presidente del Consiglio.

Crede egli, che bene sia affidare una determinazione che per natura sua è veramente legislativa, e debb'essere stabile e sicura, alla volontà del ministro, che può mutare, e che ha per sua potestà eseguire, e non fare le leggi?

A me pare che quel che ha proposto il deputato Amari metta d'accordo il principio che io propugno, ed il divisamento del presidente del Consiglio. Imperocchè egli vuole che, non in virtù di legge, bensì di regolamenti ministeriali, le quantità e le condizioni

delle pensioni si definiscano, perchè vi sono certe diversità di circostanze, in cui si possono trovare i marinai di vari luoghi dello Stato, che diverse disposizioni richieggano, e non eguali, e quelle si possono avere con ministeriali regolamenti e non con una legge. Ora, abbracciandosi la proposta di Amari, il ministro della marina facendo i regolamenti opportuni, ed essi poi dal Parlamento convertendosi in legge, si avrà la diversità delle disposizioni, secondo il talento del ministro, e si avrà in uno la stabilità delle disposizioni medesime, si avrà inviolato il principio che io propugno.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva ieri, che assai sono gli affari di cui si debbe occupare il Parlamento; che quindi torna fastidioso e quasi impossibile, che esso attenda anco a materie come questa di che trattiamo, e che spediente è diminuire, non aumentare le incombenze sue.

Signori, io sono in ciò affatto d'accordo con lui; lo dico francamente: i miei principii d'opposizione si raccolgono in quest'uno, che a me pare che il Ministero ed il Parlamento vogliano fare tali e tante cose, che qualunque sia la loro capacità, solerzia, buona volontà, non è possibile che facciano bene; posciachè la mente umana ha dei limiti naturali e non superabili.

Io vorrei che così la potestà esecutrice, come la legislatrice, s'ingerissero quanto meno è possibile nelle faccende, che meglio, che ottimamente possono praticare i privati, e non essi.

Io vorrei che la potestà esecutrice e la legislatrice facessero quanto meno è possibile (*Ilarità*). Così, o signori, si compongono mirabilmente insieme la libertà dei singoli cittadini e la utilità di loro e dell'intiero consorzio.

Ma, quando si stabilisce che un obbietto vada noverato tra le incombenze delle pubbliche potestà, allora è di necessità che saldo si tenga il principio della distinzione delle potestà medesime; che la potestà legislatrice porti la legge, che l'esecutrice la esegua; non si può allora il principio violare, ed attribuire alla seconda ciò che è proprio della prima.

Per cotali massime, a mio avviso, non contestabili, io ieri portai sentenza che la presente proposta di legge era da rigettarsi. Ma una volta che essa è accolta, io prego il presidente del Consiglio ad accettare l'emendamento Amari, o qualche altra simile proposizione.

Ministro per la marina. L'emendamento proposto non ovvia alcuno degl'inconvenienti che io ho accennati. Il discutere prima è meglio ancora che il discutere dopo. Se si tratta di un argomento il quale debba essere deciso dal Parlamento, è molto più opportuno che, prima di applicarlo, di porlo in esecuzione, venga deliberato; dappoichè facilmente si comprenderà quali inconvenienti vi sarebbero, ove il Parlamento modificasse un regolamento che già fosse stato posto in attività dal potere esecutivo.

Tuttavia, se vi fosse lesione di principii, io esiterei molto ad insistere; ma io penso che l'onorevole D'Ondes abbia dato ai principii uno sviluppo ed un'ampliazione che non hanno. Egli disse che, ogniqualvolta il Parlamento stabilisce un'imposta, deve pure determinare l'uso che di essa si fa. Questo è contraddetto dalla pratica.

Il Parlamento autorizza i comuni a mettere delle imposte, come autorizza le provincie; le imposte dunque che mettono le provincie ed i comuni si riscuotono in virtù di una legge approvata dalle Camere; ma poi l'uso di tali imposte è lasciato ai comuni ed alle provincie sotto la sorveglianza più o meno stretta del Governo.

Vede dunque l'onorevole D'Ondes che il suo principio non regge; se si dovesse applicare, non vi sarebbe Governo possibile; bisognerebbe che il Parlamento sedesse 365 giorni dell'anno e 24 ore ogni giorno, ed ancora non giungerebbe a con-

trollare la metà delle spese che si fanno con un'autorizzazione indiretta.

Io credo che il Ministero e la Commissione, avendo acconsentito a che si stabilisse, che qnesti regolamenti venissero fatti col concorso di un corpo elettivo, il quale rappresenterà fedelmente i contribuenti alla Cassa, abbiano rispettato lo spirito della costituzione, la quale vuole che il danaro dei contribuenti non venga speso se non col concorso dei rappresentanti dei contribuenti stessi, e che il principio che si è applicato per le amministrazioni comunali e provinciali possa pure applicarsi per quelle delle Casse di risparmio.

D'ONDES-REGGIO. Ho chiesto di parlare per mostrare brevemente all'onorevole presidente del Consiglio, che le sue obbiezioni contro il principio da me propugnato, non hanno valore. Imperocchè le provincie ed i comuni sono quelli che deliberano i loro balzelli, e gli obbietti a cui si debbono impiegare, ed in quali modi; ed il Parlamento conosce di quei balzelli soltanto per opporvi ostacolo, se mai giudichi che comuni e provincie mirino a sciupii e spese dannose; non è mica che il Parlamento stabilisca quei balzelli, non è mica che le provincie ed i comuni altro non facciano che impiegare i medesimi. Il mio principio adunque non viene dall'esempio allegato dall'onorevole presidente nè punto nè poco infermato, anzi, se mal non mi appongo, maggiormente viene ad essere corroborato e chiarito.

Tornata 2 maggio 1862.

Sull'utilità delle strade ferrate in Sicilia. — Risposta al ministro dei lavori pubblici.

Ministro pei lavori pubblici... Quanto alla Sicilia se non vi han che progetti, debbo ripetere, come già dissi, che questi progetti saranno presto mutati in realtà, perchè per alcune di quelle linee gli studi sono già cominciati da vari mesi, e credo che nella presente campagna potremo dare principio ai lavori. Del rimanente, io credo che non bisogna esagerarsi l'importanza delle strade ferrate in Sicilia; esse saranno certamente utili in quest'isola, come in qualsivoglia altro luogo, ma la Sicilia ha più particolarmente bisogno, per ora, di buone comunicazioni per via di strade ordinarie, che non per via di strade ferrate. Con ciò non dico che queste non debbano essere fatte, ma credo che le strade ferrate non potranno probabilmente produrre in Sicilia tutti quegl'immensi vantaggi che i suoi abitanti, con immaginazione un poco troppo fervida, se ne ripromettono.

Presidente. La parola spetterebbe al deputato D'Ondes, ma debbo fargli osservare che non si potrebbe intavolare una discussione che si aggirasse su questi progetti, di cui non si è fatta finora che la presentazione.

D'ONDES-REGGIO. Permetta, io debbo dire poche parole in risposta a quel che ha detto il signor ministro.

Mi concederà il ministro dei lavori pubblici, che io conosco le condizioni della Sicilia per lo meno quanto lui.

Ministro pei lavori pubblici. Oh! Anche di più!

D'ONDES-REGGIO. Io non comprendo perchè le strade ferrate in Sicilia non debbano dare quei vantaggi, che l'immaginazione naturalmente un po' calda dei Sici-

liani si promette. Imperocchè la Sicilia ha un'estensione di territorio, per non citare altri paesi, maggiore del paese del signor ministro, la Toscana; ha una popolazione maggiore, ha un numero di prodotti maggiore, e niuno ha mai pensato, che in Toscana le strade ferrate non abbiano partoriti tutti quei vantaggi, che s'immaginava. (*Rumori*)

Abbiano un poco di pazienza, queste sono questioni non solo economiche, ma anco eminentemente politiche.

Presidente. Io credo che la questione debba limitarsi al progetto in discussione.

Ministro pei lavori pubblici. Siccome il Ministero ha l'intenzione di fare strade ferrate in Sicilia, l'onorevole D'Ondes intenderà, come egli desideri vivamente che queste strade siano pure profittevoli sia per l'utile indiretto che ne verrà al paese, sia per l'utile diretto che ne verrà al Governo per l'interesse del pubblico erario. Forse mi sono ingannato; solamente diceva che le strade ferrate sono, a senso mio, un complemento del sistema di comunicazione dei vari paesi, e che è mia opinione che in un paese il quale manca di strade ferrate e di strade rotabili, le rotabili abbiano un vantaggio immediato maggiore che le strade ferrate, appunto perchè esse s'infiltrano, per così dire, in tutti i pori del paese; con una spesa eguale noi possiamo colle strade rotabili vivificare tutti i punti del paese, laddove colle strade ferrate non si possono toccare che i principali centri, oppure quelle vallate, quei ripiani che la natura ha fatti, e dove non sempre sta il centro della prosperità del paese, dove questa prosperità può sorgere soltanto al seguito di un ben coordinato sistema di strade ferrate e di strade rotabili ordinarie.

Ma questa era una semplice osservazione illustrativa che io faceva, la quale non aveva nessuna importanza pratica, inquantochè fra pochi giorni avrò l'onore di presentare un progetto di legge per la rete ferroviaria della Sicilia; e quando il Ministero s'induce a consigliare al Parlamento d'imporre un onere alla finanza pubblica, quale si è quello delle strade ferrate, l'onorevole D'Ondes intenderà, che non domanda di meglio che d'ingannarsi quando fa queste sue apprezziazioni e le fa con

una certa riservatezza, non senza unire i suoi ai voti dell'onorevole D'Ondes, perche le strade ferrate abbiano in Sicilia immediatamente quel vantaggio, che di certo avranno nel seguito, quando tutto il sistema stradale di ferrovie e di strade ordinarie sarà sviluppato in quella bella parte d'Italia.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

D'ONDES-REGGIO. Io sono lietissimo delle rettificazioni fatte dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici. Io vorrei ch'egli pensasse seriamente alle strade ferrate, perchè veramente le altre strade, le rotabili, così in Sicilia, come nelle altre parti d'Italia, secondo le leggi di ordinamento amministrativo che si vanno probabilmente a stabilire, saranno opera delle provincie, dei circondari, dei comuni, ed incombenza del Governo sarà solamente quella di fare le strade ferrate, di cui bisogno urgente e massimo ha la Sicilia.

Tornata 3 maggio 1861.

Discorsi contro la proposta dei deputati Broglio e Gallenga per restringere il numero dei deputati necessario alla discussione e deliberazione delle leggi.

La proposta del deputato Broglio, per modificazioni al regolamento della Camera, è del seguente tenore:

« *Aggiunta all'articolo* 85 *del regolamento della Camera.* — Art. 85. — Nessun deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota in uno speciale registro dei congedi accordati. »

« *Aggiunta.* — I deputati in congedo non verranno computati per fissare il numero dei membri, la cui presenza è ne-

cessaria alla validità delle deliberazioni, secondo l'articolo 53 dello Statuto; così pure non verranno computati quei deputati, la cui elezione non sia stata regolarmente convalidata dalla Camera, e che non abbiano ancora prestato il giuramento. »

Gallenga *propone invece:* che la Presidenza nomini una Commissione composta di nove membri, incaricata di studiare quei mezzi per cui meglio si possa, entro i termini dello Statuto, sollecitare e regolarizzare il lavoro della Camera, tanto nelle pubbliche sedute, quanto negli uffizi e nelle Commissioni.

Broglio *osserva la proposta Gallenga non essere pregiudiziale alla sua.*

D'ONDES-REGGIO. Come ben osservava l'onorevole Broglio, non si può dire che la proposta del signor Gallenga sia di quelle che si addimandano questioni pregiudiciali, perchè, per essere tale, dovrebbe escludere necessariamente la proposta dell'onorevole Broglio.

Ora necessariamente non la esclude, imperocchè nonostante la proposta del deputato Gallenga, il deputato Broglio può svolgere la sua, e può essere dalla Camera accolta, ciò che spero nol sarà, ed allora la proposta del deputato Gallenga può essere discussa dalla Camera. Che se poi il deputato Broglio voglia ritirare la sua proposta per dare luogo a quella del deputato Gallenga, allora fa d'uopo che la medesima passi per quei procedimenti per cui debbono passare le simili proposte, per cui è passata quella del deputato Broglio, cioè primamente agli uffici per esserne autorizzata la lettura, e, se sì, deve essere portata alla Camera per essere presa in considerazione, e via discorrendo.

Insomma, signori, o il signor Broglio crede preferibile la proposta Gallenga, e vuole ritirare la sua, ed allora quella del Gallenga vada assoggettata a' procedimenti stabiliti; o il signor Broglio mantiene la sua,

ed allora la svolga, si faccia la discussione della medesima per la presa in considerazione, e dopo che ne sia portata decisione dalla Camera, si darà luogo alla proposta del Gallenga, la quale neanco si può ritenere come un emendamento a quella del Broglio, poichè evidentemente emendamento non è.

Broglio *svolge la sua proposta. Quindi*

D'ONDES-REGGIO. Signori, posso assicurare l'onorevole Broglio che tanto io, quanto i miei amici politici siamo animati dallo stesso spirito che anima lui e la maggioranza, del bene del paese e dell'esecuzione dello Statuto, che è il bene maggiore che possa avere il paese. Ma credo che il signor Broglio cogli amici suoi, affatto involontariamente, pur nondimeno faccia proposta tale che viola apertamente lo Statuto. Ora l'articolo 53 dello Statuto dice, che nè le sedute, nè le deliberazioni delle due Camere saranno valide e legali se non quando vi sia la metà più uno dei membri della Camera medesima.

Quest'articolo è chiaro; nondimeno il signor Broglio ha opinato, che possa andar soggetto ad interpretazione.

Questo, se si vuole, si conceda pure, ma le interpretazioni non debbono certamente essere arbitrarie; se tali fossero, tutte le leggi sarebbero inutili, sarebbero come se non esistessero. Or nel presente subbietto mi pare ci sia poco da interpretare. La metà di tutti i membri, più uno, sono parole che costituiscono una ben determinata regola generale, significano che, se i rappresentanti sono 443, allora 222 debbono essere i presenti per rendere legali e valide le sedute e le deliberazioni. Ma veramente essendo dei collegi vacanti per non avere eletto i loro rappresentanti, o sendo eletti non avendo ancora la Camera deliberato sovra

la loro validità, non può dirsi allora che il numero dei deputati sia di 443, e che perciò debbano essere la metà, 222 presenti nella Camera per le sue sedute e deliberazioni; allora sta bene che la metà si calcoli sul numero totale di quelli che sono eletti e riconosciuti dalla Camera, e così sinora si è praticato e si pratica.

Fuori di cotale esclusione, altra non se ne può fare senza violare apertamente l'articolo 53 dello Statuto. Infatti, signori, se mai così non fosse; se altra interpretazione in senso più largo si volesse dare a quell'articolo; se si volesse abbracciare l'idea dell'onorevole Broglio, che la Camera avrebbe la facoltà di determinare il numero con cui le sue sedute fossero legali e valide, allora potrebbe essa deliberare che bastano quaranta, che bastano venti, che bastano dieci, che bastano cinque; perchè, una volta che non si vuole stare all'articolo 53, e a quella sola interpretazione da me dichiarata, non vi è alcuna norma per fissare il numero piuttosto a quaranta, che a trenta, a venti, a dieci o a cinque. Io pregherei il signor Broglio o qualunque altro della Camera, che mi dicesse allora quale possa essere il criterio per istabilire cotesto numero.

Questa disposizione della legge è fondamentale, e non è, secondo me, che la conseguenza e l'esplicamento dell'articolo 2 dello Statuto stesso, in cui appunto si dice, che il reggimento politico nostro è una *monarchia rappresentativa*. La rappresentanza è parte integrale tanto quanto la monarchia; la Camera onorandissima del Senato appartiene ad un altro ordine di idee; parte integrale, dirò, ma non la parte viva: le parti vive sono la monarchia e la rappresentanza nazionale (*Mormorio*), e siccome la monarchia non può affatto derogare alle sue prerogative, come ha detto lo stesso onorevole Broglio, così neanche la rappresentanza na-

zionale può derogare alla sua formazione, perchè altrimenti non sarebbe più la rappresentanza nazionale, allora sarebbe piuttosto una finzione, che noi rappresentassimo la nazione, non sarebbe una realtà. La sua formazione, o signori, consiste nel numero dei suoi membri; questo numero, disposto dall'articolo 53, è parte essenziale del nostro politico reggimento.

Ed io, o signori, vado anche più avanti, perchè desidererei, che la deliberazione nostra di questa mane mettesse un termine a qualunque proposta, sotto qualunque aspetto, che potesse menomamente intaccare alcuna parte dello Statuto.

Signori, io credo che neanco in virtù di una legge si potrebbe fare la modificazione, ossia l'interpretazione che pretendono il signor Broglio ed i suoi onorevoli amici. Nel nostro Statuto non è preveduto affatto il caso di recargli la menoma modificazione; sarà forse perchè esso fu esemplato sopra lo Statuto del 1830 di Francia; ma vi erano altri Statuti in cui il caso è preveduto, v'era lo Statuto belgico; ciò nondimeno il nostro legislatore, ripeto, non ha preveduto caso siffatto, non ha stabilito alcuna norma, e questo da per sè significa, che veramente non si volle, che mutamento allo Statuto mai si portasse.

Io comprendo, che questo divisamento alla Licurgo probabilmente non si potrà sempre praticare; ma per praticarsi, o signori, vi dovrebbe essere una necessità urgentissima, si dovrebbe chiaramente vedere da tutti che, non facendosi nessuna modificazione allo Statuto, la cosa pubblica verrebbe a soffrire grandissimo detrimento, lo Statuto non si potrebbe reggere.

Ed allora, o signori, assai dovremmo considerare quali fossero le norme a cui ricorrere, affine di dare mano ad opera, che è la massima d'uno Stato libero.

Gallenga. Chiedo di parlare.

D'Ondes-Reggio. Signori, se mai v'ha politico reggimento, in cui per teoria il Parlamento ha una potenza stragrande, certamente è il reggimento inglese, di modo che gl'inglesi giureconsulti giungono a quella frase ampollosa di dire: Onnipotenza del Parlamento: nella parola *Parlamento* già s'intende il Re, la Camera dei Lordi, e la Camera dei Comuni.

Nulladimeno i prestanti statisti, che si tengono fermi ai principii del reggimento quali stabiliti vennero al salire sul trono Guglielmo d'Orange, e tra essi quello eminentissimo di Edmondo Burke, dicono: che vi sono delle cose *moralmente* impossibili a quella stessa sovrana potestà, come che il Re abolisca la monarchia quantunque abdicare possa la corona, che la Camera dei Comuni rinunzi o menomi la sua autorità.

E per fermo, mi pare che realmente in questo caso nostro noi renderemmo minore la nostra autorità rendendo minore la nostra partecipazione a fare le leggi, quando mai contro la lettera e lo spirito dello Statuto diminuissimo il numero di coloro, che debbono fare le leggi.

E qui giova, o signori, considerare che sarebbe desiderabile, che le rappresentanze nazionali fossero in generale in numero maggiore di quello che sono, affinchè realmente rappresentassero il popolo. Se ciò non si ha, egli è perchè un assai numero può partorire le discussioni tumultuose e le deliberazioni non savie, anzi dissennate, come appunto succede nelle popolari assemblee; il che è stata la cagione precipua della creazione delle assemblee rappresentatrici, che forse, può dirsi, trovato egregio delle società moderne. Ma se v'ha questa necessità, che milioni di popolo da pochi individui comparativamente vengano rappresentati,

che presso di noi cinquanta mila cittadini vengano rappresentati da un solo, noi non dobbiamo, non possiamo diminuire maggiormente la nazionale rappresentanza. Così facendo, non solo, come ho detto, renderemmo minore la nostra autorità, la nostra partecipazione nell'esercizio della potestà legislatrice, ma renderemmo minore quella del popolo che noi rappresentiamo, falseremmo più di quel, che a prima giunta non sembri, il concetto fondamentale del nostro libero reggimento.

E tralasciando altre considerazioni, che facilmente si affacciano alla mente di ognuno, a quest'una voglio restringermi, secondo me, di alto momento. I legislatori d'una nazione grande debbono avere con sè grande importanza morale, grande dignità morale, e pochi, che rappresentano una nazione, ne scemano e presso la medesima e presso l'universale, e quindi pochi che decretano le sue leggi, minore solennità ed imperio alle sue leggi conferiscono, onde l'attuazione loro danno enormemente patisce.

La proposta dell'onorevole deputato Broglio adunque viola lo Statuto, diminuisce la rappresentanza nazionale, la sua partecipazione all'esercizio della potestà legislatrice, quindi la partecipazione che vi ha tutta la nazione. E però conchiudo, che quella modificazione, che ne è l'obbietto, non solo non può farsi da noi con un regolamento, ma neanco dal Parlamento, da noi, dalla Camera de' senatori, e dal Re.

Broglio. Siccome la discussione è stata dall'onorevole D'Ondes portata precisamente su quel terreno che io aveva previsto, e nel qual caso diceva che era disposto a ritirare la mia proposta, così, a nome anche dei miei colleghi che mi autorizzano a ciò, dichiaro di desistere dalla mia proposta, salvo che la Camera volesse accettare in via d'emendamento la proposta dell'onorevole Gallenga.

D'ONDES-REGGIO. La proposta del signor Gallenga, non è emendamento.

Presidente. Essendo ritirata la proposizione del signor Broglio, rimane ora la proposizione del signor Gallenga che pare debba rimandarsi agli uffici per la lettura.

Gallenga. Domando la parola.

Presidente. Parli.

Gallenga. La mia proposta non essendo un progetto di legge, non so per quali ragioni la Camera non possa immediatamente approvarla come un semplice ordine del giorno.

D'ONDES-REGGIO. La proposta del signor Gallenga, qualunque sieno le parole e le sue intenzioni, sottosopra è una proposta simile a quella del signor Broglio. *(No! no!)*

(Il presidente rilegge la proposta di Gallenga.)

D'ONDES-REGGIO. Signori, si tratta d'una proposta, la quale sottosopra contiene l'argomento stesso di quella di Broglio.

Voci. No! no! *(Interruzioni diverse)*

Presidente. Lascino che l'oratore sviluppi la sua idea.

D'ONDES-REGGIO. Ma, signori, non è un' eresia il dire questo. *(Si ride)*

Ma che, volete che sia una proposta di altro obbietto? Sia pure per ipotesi. Or in generale tutte le proposte (e raramente si può derogare a questa regola, perchè noi dobbiamo fare le cose maturamente) è d'uopo passino agli uffici, perchè ne autorizzino la lettura per quindi prendersi in considerazione o no. Io non vorrei che s'introducesse oggi un nuovo procedimento. Ma, mi si oppone, è preveduto il caso dal regolamento. Ma appunto io replico: bisogna vedere se sia il caso di consentire tosto a formare quella Commissione che domanda l'onorevole Gallenga, oppure giovi meglio mandare la proposta agli uffici, perchè allora

vedremo realmente che cosa si voglia, mentre adesso non si sa. Io comprendo chiarissimamente l'articolo 53 dello Statuto, ma confesso che non giungo a capire che cosa si voglia colle parole di quella proposta.

Tornata 7 maggio 1861.

Sul disegno di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia. Discorso per sospendersene la discussione.

D'Ondes-Reggio. Signori, parmi che questa questione in breve si possa determinare, stabilendo chiaramente e nettamente ciò che importava feudo: importava una terra che alcuno possedesse, a condizione che prestasse servigio militare ad un superiore, e questo, dal canto suo, che accordasse protezione a quello. Ciò che distingueva il servigio feudale da tutti gli altri, che presso i Germani non s'ignoravano nelle loro natie foreste, e nei primi secoli della conquista erano accresciuti per difendersi le persone e le proprietà conseguite, si era che il servigio feudale si prestava in virtù del vincolo che derivava dal possedimento della terra, e tutti gli altri servigi si erano prestati in virtù di personali obbligazioni.

Niuno potrà mai mettere in dubbio, che il fidecommesso non sia stato dell'essenza del feudo; sotto fidecommesso erano i beni allodiali, come i feudali. Il fidecommesso trova sua origine nel diritto romano, nel diritto antigiustinianeo; i feudi cominciarono dai benefizi; primamente furono a tempo, ed a vita, e poi diventa-

rono perpetui. Il sistema feudale in tutta la sua amplitudine si costituì dopo i Carolingi in Francia, in Italia ed in Germania sotto Corrado II, in Inghilterra alla conquista normanna, alla conquista normanna parimente in Sicilia.

Or vi ha più per le terre, che attualmente si posseggono in Lombardia col vincolo di fidecommesso, alcun servizio militare prestato? Certamente che no. Se dunque anche feudale fosse stata l'origine di cotali terre, certo è che ora non sono più terre feudali, ma terre allodiali coi vincoli di fidecommesso. Sta bene dunque sospendere la discussione di questa legge ed attendere l'altra, che in breve sarà presentata sui fidecommessi, e maggioraschi, che sono nelle varie parti d'Italia, affine di stabilire un principio generale per tutti, e non usare di due stregue in obbietti che omai sono della medesima natura, quantunque, per avventura, l'origine loro avesse potuto essere diversa.

Non si tratta, o signori, menomamente nè del servizio militare, nè della protezione delle relazioni dell'infeudante e del feudatario; no, cose siffatte più non esistono. Si tratta bensì, e solamente di relazioni di proprietà tra attuali investiti di terre fidecommesse, ed i loro successori nelle terre medesime.

Perchè non puossi per breve tempo sospendere la discussione, la quale fa d'uopo sia ponderata e seria? Imperocchè con facilità e leggermente non si debbe porre la mano su d'uno dei cardini precipui del consorzio civile, la proprietà. Ove è questa urgenza, quale pericolo minaccia? Altro po' di tempo sarà opportuno a portare più sicuramente con giustizia le nostre deliberazioni, e la giustizia in ogni cosa debbe essere la nostra norma, il nostro fine.

Tornata 11 maggio 1861.

Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione dei feudi in Lombardia. — Proposta di emendamento e discorso.

L'emendamento fu in questi termini:

" La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti dei feudi, o aventi diritto all'investitura; per l'altra metà in coloro, che saranno i loro successori, secondo la legge comune delle successioni. "

D'Ondes-Reggio. Signori, io non sarò lungo e non porterò più la questione sulle teorie già ampiamente sviluppate, chè anzi io veramente mi congratulo con tutti noi, che abbiamo lungamente e maturamente discussa questa materia; imperocchè così mostriamo alla nazione, che deliberiamo le leggi con quella ponderazione che è degna di noi.

Mi farò dunque a dimostrare soltanto le pratiche conseguenze, che dai vari emendamenti saranno per derivare. Ma prima favellerò del progetto del ministro. Il difetto del quale è: dare agli attuali investiti due terze parti de' beni, ed ai chiamati un terzo. Non si vede perchè non sarebbe meglio che colui, il quale ha già goduto di tutto, avesse quinci la metà, e l'altra metà si desse agli altri suoi congiunti, che discendono dallo stesso stipite. Ma di più, o signori, secondo questo schema di legge, si vuole dare il terzo ad alcuni che per avventura possono non avere alcun diritto; imperocchè alla morte degli attuali investiti, alcuni chiamati potranno essere quelli stessi che sono al presente;

ma alcuni potranno non essere gli stessi; quindi vi ha ingiustizia di togliere il terzo a coloro, a cui realmente in virtù della legge dovrebbe appartenere.

Il difetto dell'emendamento della Giunta si è di voler dare tutto a quelli che sono attualmente investiti, e mi pare, o signori, che nella somma delle cose la Giunta cada in aperta contraddizione, perchè, mentre altamente lamenta che vi siano privilegiati di fidecommessi, gli attuali investiti fa maggiormente privilegiati di quello che lo sieno stati fino a questo momento; non contenta pare la Giunta, che cotestoro abbiano avuto fino ad ora il tutto, il tutto in proprietà vuole perpetuare nei medesimi; a tutti gli altri vuole togliere ogni cosa, i quali possono essere o fratelli, o cugini, i quali, se non vi fossero stati fidecommessi, avrebbero già avuto porzione dei beni che sono stati vincolati, e vi hanno diritto, perchè erano beni di comuni avi. La proposta della Giunta fa i privilegiati maggiormente privilegiati di quel che li ha fatti la legge dei fidecommessi.

L'emendamento proposto dall'onorevole Gustavo Di Cavour ha primieramente lo stesso difetto della proposta ministeriale; vuol dare ora ad individui che per avventura, secondo la legge, potranno non essere i chiamati quando verranno a morire gli attuali investiti; di più sa del difetto dell'emendamento della Giunta, poichè, senza alcuna ragione, restringe alla linea diretta la successione al terzo dei beni, dimodochè, se l'attuale investito sia un primogenito, fratello di altri quattro o cinque, costui tutto dovrà tenersi in proprietà, non bastando che finora il tutto già si abbia goduto, e gli altri fratelli, quasi non appartengano alla stessa famiglia, dovranno di menoma porzione essere privi. Io già dissi, ed ora ripeto, che

veramente uno dei vizii principali della legge dei fidecommessi, quello si è di trattare diversamente membri della stessa famiglia; e ciò è la precipua cagione di sua abolizione.

L'emendamento dell'onorevole Trezzi parmi, che non possa essere preso affatto in considerazione, ed eccone il perchè. Se questi terzi, secondo la legge, avranno acquistati i beni, ed allora i magistrati faranno loro giustizia; ma, se li avranno acquistati di mala fede o per ignoranza, allora, o signori, i diritti sono scritti pei vigilanti; allora sta bene che coloro che non lo furono, paghino il fio o della loro negligenza, o, meglio, della loro malafede; imperocchè egli è difficile che uno comperi dei beni senza sapere se essi potevano sì o no essere comprati. Noi tutti sappiamo come si faccia questa sorta di contratti.

L'emendamento dell'onorevole Pisanelli ha esso pure lo stesso difetto della proposta del Ministero, cioè vuol dare dei beni ad individui, i quali possono non essere i chiamati secondo l'istituzione dei fidecommessi. Ma avvi di più: è una condanna contro tutti i celibi, che non mi sembra noi dobbiamo portare; sa un poco della legge Giulia o Papia Poppea. Io perciò reputo, che esso emendamento sia parimente da rigettarsi.

Ora, o signori, è d'uopo che io spieghi le ragioni dell'emendamento da me proposto.

Il mio emendamento, o signori, dice nella prima parte:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti dei feudi, o aventi diritto all'investitura. »

Esso si differenzia dalla proposta del Ministero nel dare metà e non due terzi, e ciò credo sia evidentemente secondo giustizia, perchè non si vede ragione

perchè quelli, che hanno già goduto di tutto sinora, abbiano a seguitare a godere di più che tutti i loro fratelli o cugini, i quali, se mai i vincoli del fidecommesso non vi fossero stati, ripeto, avrebbero avuto la loro porzione, e che sarebbero spogliati o avrebbero tutti insieme un terzo; è certamente più equo che si abbiano metà, e forse dovrebbero avere anche di più di metà. Dice poi il secondo alinea del mio emendamento: " per l'altra metà in coloro che saranno i successori, secondo la legge comune delle successioni. " E qui, o signori, avverto, come dissi già proponendo l'emendamento, che non fa d'uopo aggiungere le parole *alla morte*, perchè sarebbe questo un vero pleonasmo.

Con quest'emendamento, signori, io credo di fare un atto di giustizia non solo, ma anche di proporre ordinamento che è più confacente a quel principio per cui tanto si affaticano i proponenti, principalmente i membri della Giunta, cioè di rendere i beni affatto svincolati ed in condizione di essere con facilità trafficati. Laonde, per il mio emendamento i beni, per metà passano a coloro che, se non vi fosse stato il vincolo, insieme col primo chiamato li avrebbero egualmente divisi, e si evita lo sconcio che, se mai l'attuale investito abbia quattro fratelli, non sarà il primo solamente di quei quattro che avrà porzione di quei beni i quali sono appartenuti al padre, e sono quindi comuni a tutta la famiglia; che se l'attuale investito abbia vari figliuoli, la metà dei beni sarà ugualmente di tutti quattro, e non si avrà la rivoltante ingiustizia di vedere dei figli dello stesso padre, ricco il primo, poveri gli altri.

Il mio emendamento, o signori, si poggia su di un principio elevato e sovraneggiante di diritto, il diritto della famiglia. La proprietà dei beni è nata colle famiglie; è anteriore allo Stato; il concetto che lo Stato

sia l'originario padrone di tutti i beni è falso, è concetto barbaro. La proprietà dei beni è delle famiglie; lo Stato debbe custodirla e difenderla; iniquità e stoltezza è a nome suo la proprietà manomettere; le famiglie sono il fondamento dei consorzi politici, e di ogni civiltà.

Tornata 27 maggio 1861.

Nella discussione dello schema di legge per convalidazione dei decreti di modificazioni alla tariffa daziaria, dimanda che si porti simile legge per convalidare il decreto del luogotenente di Sicilia sulla tariffa doganale.

D'Ondes-Reggio. Io sono favorevole alla legge, ed ognuno facilmente lo penserà, essendo una legge che ha a fondamento la libertà, solamente vorrei dire qualche cosa sulla presente materia per quanto può riguardare alla Sicilia.

Non addurrò ragioni in favore della legge che discutiamo, esse sono state bene svolte dal presidente del Consiglio dei ministri, esse sono evidenti; solo mi limiterò a domandare, perchè non si è presentata una legge per approvare il decreto del luogotenente della Sicilia sulla tariffa doganale, come si è fatto per i decreti promulgati su questa materia nel Napoletano.

Io dico questo perchè credo, o signori, che tutti i decreti, i quali non erano indispensabili acciocchè si verificasse l'unione, non sieno legali, finchè il Parlamento non li confermi con una legge.

Una legge che confermasse questi decreti, sono si-

curo che in Sicilia sarebbe lietamente accolta. Imperocchè nell'isola le idee di libertà commerciali e industriali sono più antiche di quello che sieno in Piemonte; e queste idee si sono a gran pezza attuate, ed hanno partorito ottimo effetto. Quindi, qualunque misura che miri ad ampliare l'applicazione di quelle idee, là sarà sempre riputata apportatrice di utilità.

Presidente. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Presidente del Consiglio. La questione sollevata dall'onorevole deputato D'Ondes-Reggio avrebbe delle conseguenze vastissime, poichè converrebbe esaminare se tutti i decreti luogotenenziali, per avere vigore, devono essere confermati con una legge. Io non vorrei sollevare in questo momento una questione così grave: ma si tratta ora d'una legge che è in esecuzione; nessuno ne contesta l'esecuzione. Pare adunque a me che si possa rimandare ad epoca più opportuna lo scioglimento della questione di sapere, se i decreti emanati prima della riunione del Parlamento abbiano bisogno di una legge per essere convalidati.

Io credo che, lasciando a parte la questione generale, se vi è disposizione, la quale sia giustificata dalla necessità, è quella relativa alla modificazione della tariffa daziaria. Egli è evidente che, dal punto in cui la Sicilia veniva a far parte integrante del regno italiano, si doveva ad essa estendere lo stesso sistema daziario, altrimenti vi sarebbe stata una separazione economica fra la Sicilia e le altre parti del regno italiano, ed avrebbe abbisognato che i legni, arrivando in Sicilia dalle altre provincie italiane, come i legni che venivano dalla Sicilia nei porti continentali, fossero trattati come legni stranieri. Se mai, ripeto, vi è disposizione che si giustifichi dalla necessità, quella è che si riferisce alla assimilazione della tariffa daziaria siciliana a quella del regno d'Italia.

D'Ondes-Reggio. Rispondo all'onorevole presidente del Consiglio, che io, indicando la ragione generale che mi moveva a favellare, non pretendeva' di fare oggi la questione di massima sulla legalità degli atti dei Governi della dittatura, e della luogotenenza di Sicilia e

di Napoli, ma solo chiedeva perchè, se intorno all'obbietto dei dazi doganali si passavano in legge i decreti di Napoli, non si dovessero parimente passare in legge i decreti di Sicilia.

Tornata 12 giugno 1861.

Nella discussione generale del disegno di legge per concessione della strada ferrata aretina insiste per la costruzione delle strade ferrate meridionali.

D'ONDES-REGGIO. Nulla ho da aggiungere intorno agl'inconvenienti ed ai danni della concessione della strada ferrata di cui ci occupiamo, all'ampia dimostrazione che ne fece ieri il deputato Mellana ed alle osservazioni assennate, che vi ha aggiunte oggi il deputato Depretis.

Però mi permetterò di far notare, che delle strade ferrate alcune indubitatamente sono necessarie, altre, anzi tutte, si possono chiamare utili; ma credo che, dovendosi fare la scelta tra le utili e le necessarie, ragion vuole, che quelle che sono necessarie, vengano preferite alle utili.

La Toscana, per sua felice condizione passata, ha molte strade ferrate, più di qualunque altra parte d'Italia, anche del Piemonte (non parlo dell'Italia meridionale la quale ne manca assolutamente), pur nondimeno trovo convenientissimo, che altre se ne facciano per rendere maggiormente utili quelle che già vi sono. Ma in tanto bisogno di strade ferrate credo, che sarebbe stata cosa opportuna, che il Ministero avesse portato

insieme tutti i progetti che le riguardano, affinchè noi su tutti avessimo potuto deliberare, dando la preferenza a quelle che sarebbero state più necessarie, ed allora non so se questa, di che discutiamo, sarebbe stata giudicata delle più necessarie, oppure no, e se perciò non sarebbe stata ad altro tempo rimandata l'approvazione della medesima.

In ogni modo omai pare, che la concessione di questa strada, nonostante i difetti gravi che in sè contiene, sarà dalla Camera approvata.

Intanto non lascerò io d'insistere sulla necessità, nè fa mestieri di dimostrarlo, delle strade ferrate nelle parti meridionali d'Italia, e prego il ministro a fare che tosto si deliberino le ferrovie per le provincie napoletane e per la Sicilia; prego il signor ministro che il progetto del prestito sia discusso dopo; imperocchè, o signori del Ministero, io non potrei consentire il prestito, non potrei consentire la somma che sarà dimandata, se prima quelle strade ferrate non sono deliberate; perchè io altrimenti non potrei chiaramente vedere se il prestito sia realmente bisognevole, e per quanta somma.

Prego il ministro di accogliere questa mia franca dichiarazione, la quale ho ragione di credere sia comune a molti altri deputati, e specialmente a quelli della Sicilia.

Tornata 19 giugno 1861.

Discussione generale dello schema di legge per l'unificazione dei debiti pubblici dello Stato. — Discorso affine d'esservi compresi i debiti dei Comuni di Sicilia.

D'ONDES-REGGIO. Signori, una volta che ogni maniera di leggi da noi venne informata non solo al concetto di comporre l'unità nazionale, desiderio forte e giusto di tutti, ma ancora a costituire uno Stato onninamente unizzato di tutta Italia come Francia, io non mi fo a questionare sulla necessità o utilità dell'unificazione dei debiti delle varie parti d'Italia. Non perciò io intendo approvare quell'ordinamento siffattamente unizzato, lo giudico anzi dannoso a Francia medesima, ad ogni altro popolo, a' popoli italiani con ispecialità, lo giudico infesto apertissimamente alla libertà, alla ricchezza, alla grandezza, e definitivamente alla stessa potenza delle nazioni.

Ma se, o signori, per questa conseguenza del generale sistema di reggimento, secondo me, non lodevole, fa d'uopo i debiti unificare delle varie parti d'Italia, avvegnachè di qualità molti, di quantità tutti disparatissimi sieno, meraviglia non lieve reca a me, e credo anco all'universale, il vedere come dal Ministero e dalla Commissione concordemente si è tolto dai debiti ad unificarsi quello dei Comuni della Sicilia, che debito del regno di Sicilia, prima dell'annessione sua alle altre parti d'Italia, dichiarato fu da decreto dittatoriale. Siccome quel decreto in termini chiarissimi e non contestabili è significato, obbligo del Ministero e della Commissione era di proporre, che quel debito sarebbe iscritto

tosto che la liquidazione si fosse fatta. Ondechè, o signori, allora soltanto potrà reggersi il divisamento del Ministero e della Commissione, quando si ritenga che la potestà dittatoriale in Sicilia la facoltà di portare quel decreto non si avesse avuta. E su di ciò primamente verserà il mio discorso.

Signori, non so nella storia Dittatura, la quale si abbia avuto potestà così massima ed interminata, come la dittatura di Sicilia. L'esempio antico che si è inteso imitare, la dittatura romana aveva assoluta potestà, ma confinata all'obbietto per cui veniva creata, non ebbe certamente mai quella di mutare le leggi fondamentali della repubblica.

Presidente. Osservo all'onorevole D'Ondes che credo nessuno metta in dubbio la potestà della dittatura in Sicilia. Non credo la Commissione dissenta.

Pasini, *relatore*. La Commissione non fa ostacolo.

D'ONDES-REGGIO. Mentre sto parlando, ignoro se mai alcuno contesterà o no la potestà del dittatore di cui io discorro.

Presidente. Io la pregherei di non sollevare una discussione che non pare nè necessaria, nè opportuna. Nel nostro Parlamento non fu mai sollevato alcun dubbio sulla validità e legalità dei decreti e provvedimenti che ebbero luogo durante la dittatura nella Sicilia e nel regno di Napoli. Questo nessuno ora qui lo contesta.

D'ONDES-REGGIO. Allora, signor presidente, se mai il Ministero va a cotesta sua sentenza, mi dica qual'eccezione possa opporre al decreto chiarissimo della dittatura.

Risponderò allora al Ministero, perchè io credo che nulla si potrà addurre a confutazione della mia proposizione, se non si voglia sostenere che il dittatore non avesse avuta la potestà di fare quel decreto. Che, se poi questo non si potrà dire, allora è necessità che

si confessi che hanno male operato il Ministero e la Commissione, quando hanno assolutamente tolti dal novero dei debiti che sono ad iscriversi nel Gran Libro, a carico dello Stato, i debiti dei Comuni di Sicilia, i quali il dittatore dichiarò, avanti all'annessione, di essere debiti del regno di Sicilia.

Quindi la Sicilia viene annessa con questi debiti, come il Piemonte e le altre parti d'Italia vengono coi debiti loro.

Bastogi, *ministro per le finanze...* Il Governo, o signori, ha assunto l'impegno di condurre a termine i suoi studi, e quindi presentarvi leggi speciali, per vedere se per l'indole loro alcuni debiti possano ancora essere iscritti sul Gran Libro. Sono dunque di avviso che oggi non sia opportuno di discutere se i debiti dei comuni della Sicilia, come altri debiti d'altri comuni, debbano essere iscritti o no sul libro del debito pubblico. Quando tutte le indagini necessarie saranno fatte, il Ministero si farà un dovere di sottoporre alla Camera, come vi ho detto, delle leggi speciali, per vedere se alcuni di essi possano o no nel Gran Libro essere inserti. (*Segni di approvazione*)

D'Ondes-Reggio. Il ministro non ha fatto risposta a quello che io proponeva; io intendo che risponda categoricamente e non vada divagando. (*Oh! oh! — Rumori*)

Signori, qui si tratta di un affare importante; e non capisco questi segni di meraviglia.

Io voglio sapere se mai il signor ministro muova dubbio, come si rileva appunto e dalla sua proposta e dalla relazione della Commissione, se quel debito dello Stato sia certo, oppure no. La liquidazione e l'iscrizione sono cose che vengono appresso.

Il signor ministro ha risposto con molt'arte, ma pare a me che avrebbe fatto meglio a dire con maggiore chiarezza, se intenda che si possa muover dubbio sulla realtà di questo debito. Questa, o signori, è la questione.

Io credo che sul diritto non si può muover dubbio; è una legge che ha fatta il dittatore; se l'avesse fatta alcuni anni avanti, a discolpa di sua coscienza, il Governo borbonico, credo che non si sarebbe messo in dubbio questo debito dello Stato.

Crispi. È vero!

D'ONDES-REGGIO. Se invece del dittatore, l'avesse fatto il Parlamento siciliano, certamente qui nessuno oserebbe di dire: questo non è debito dello Stato italiano (*Segni di approvazione a sinistra*). Ora il potere dittatoriale valeva tanto quanto valeva il Parlamento. Dunque, signor ministro, mi risponda: questo debito della Sicilia è fondato sul diritto, sì o no? (*Rumori al centro*)

Il ministro deve manifestare la sua opinione; non ha bisogno di difensori.

Presidente. Risponderà quando ella avrà finito di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Vorrei che mi rispondesse prima di continuare il mio discorso. (*Rumori*)

Un deputato, a destra. Si deve dirigere al presidente ed alla Camera.

D'ONDES-REGGIO. Ebbene, io non insisto piu sulla potestà dittatoriale, perchè accetto le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Camera, che nessuno la metterà in dubbio. Se mai alcuno la mettesse in dubbio, allora io dirò quello che voleva esporre.

Signori, questi debiti della Sicilia (lo dico subordinatamente, perchè non intendo menomamente offendere il diritto già stabilito, ma solo affine si sappia quale è la loro indole), questi debiti derivano precipuamente da tre cagioni.

La prima si è la pubblicazione al demanio.

A comprendere ciò fa d'uopo sapersi alcun che del diritto feudale di Sicilia. Le riversioni dei feudi alla Co-

rona avvenivano frequentissime, perchè la legge di successione dei medesimi era primamente ristretta al terzo grado in virtù della celebre costituzione di Federigo II lo Svevo, *Ut de successionibus*. Poscia si allargò invero alquanto in virtù dei Capitoli di papa Onorio, che, promulgati per Napoli, Giacomo d'Aragona, a gratificarsi i baroni, fu necessitato ad introdurre in Sicilia.

Pur nondimeno i gradi di successione furono sempre ristretti, quindi continuamente le terre feudali ritornavano al regio erario, ed il regio erario tosto le vendeva; gl'incoli pagando le somme onde erano stati compri, si vendicavano in libertà; ma il regio erario sollecito era sempre a rivenderli, onde furono Comuni che furono venduti tre, quattro, dieci e sino anche sedici volte. Ecco dunque una prima cagione dei loro debiti.

La seconda cagione dei debiti dei Comuni di Sicilia sono state le opere pubbliche, che, in tutti i paesi ben ordinati, ed anche in quelli soggetti a feudalità, si facevano dallo Stato, ed in Sicilia si facevano dai comuni. Tale è, o signori, la natura di uno dei principalissimi debiti della città di Palermo. Essa costruì il molo, ch'era senza dubbio una spesa che si doveva sopportare dallo Stato, essa per lungo tempo lo curava e ristaurava. Quante volte quella città capitale fece istanza al Governo per quella spesa! Ebbene, la risposta del Governo era sempre che si sarebbe indennizzata; le promise qualche volta di concederle qualche parte dei balzelli dello Stato; ma con tali e simili promesse, e non altrimenti, soddisfece sempre alle sue giuste dimande.

L'altra città più gravata è Messina per quel suo debito così detto *del campo*. La città fu obbligata a fare essa tutte le spese delle fortificazioni, con promessa di

rimborso. Or bene, tutte le volte che Messina si richiamava di quanto aveva speso, le veniva risposto come a Palermo, e come Palermo fu pagata sempre.

Altra cagione principalissima dei debiti contratti dai Comuni di Sicilia è stato il così detto *casermaggio.* Quei poveri Comuni furono taglieggiati e spogliati per questo casermaggio.

Alle tante rivoluzioni che abbiamo fatto per rivendicare la patria in libertà, come la fortuna si mostrava avversa, il Governo dei Borboni mandava delle colonne mobili a carico dei Comuni; e su di ciascuno pesava un numero tanto maggiore di soldati quanto maggiore l'ardimento ed i sagrifizi erano stati; ufficio di quelle orde era il fucilare, e quinci quanto più debiti si contano nei vari Comuni per il casermaggio, tanto più si contano le sue vittime.

Queste sono le sorgenti dei debiti principali dei Comuni di Sicilia.

È vero che alcuni debiti compariscono per l'amministrazione, e vero è che furono fatte spese di tale natura; ma le fecero i comuni per trovarsi già sprovvisti di ogni avere a cagione delle spese, che avevano fatte per quegli obbietti di cui sovra vi ho parlato.

Io, signori, qui non allego a sostegno delle mie opinioni l'esempio della Convenzione di Francia, che altri si è piaciuto di citare, perchè, non esito a dirlo, quella fu un'Assemblea di scellerati. (*Violente interruzioni dalla sinistra — Segni di disapprovazione da altri lati della Camera*)

Petruccelli. Io protesto contro queste parole indegne, che sono un oltraggio a una nobile nazione. Protesto in nome della civiltà e in nome della libertà. (*Rumori e interruzioni*)

Sprovieri. Protesto contro queste parole pronunziate contro i convenzionali, che primi proclamarono quei diritti che regolano i popoli inciviliti.

Presidente. Prego la Camera a far silenzio.

Petruccelli *ed altri dalla sinistra.* Queste parole debbono essere ritirate!

Presidente. Il deputato D'Ondes ha dato un giudizio storico, ed io credo che ne abbia il diritto. (*Rumori*)

Di San Donato. Ma non insulti una nazione, non bistratti la storia!

Presidente. Può essere un giudizio erroneo, ma è lecito a chiunque di poterlo dare. (Bravo! *a destra*)

Bixio. Ma è lecito pure a tutti gli altri di protestare e di disapprovare.

Presidente. Protesteranno domandando la parola. Io darò facoltà di parlare a coloro che credono di replicare, ma non credo di dover richiamare all'ordine l'oratore per questo giudizio; e prego i signori deputati di non più interrompere. (*Approvazione al centro ed a destra*)

Continui il signor D'Ondes.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io amo di fondare le mie opinioni sui principii eterni del vero e del giusto, ed è in nome del vero e del giusto, che vi prego di riconoscere questi debiti dei Comuni della Sicilia come debiti dello Stato.

Dovete considerare, o signori, che la Sicilia di necessità, e lo farà ben volontieri, si sobbarcherà a tutti gli aumenti di balzelli, a cui i pubblici bisogni richiedono che si sobbarchi. Dovete considerare le sue condizioni speciali d'isola; dovete considerare che molti vantaggi, che da certi ordinamenti possono ricavare gli altri paesi del continente, la Sicilia non ricaverà giammai.

Riconoscere, o signori, i debiti dei Comuni di Sicilia come debiti dello Stato, sarà osservanza di fede, sarà sicurtà di concordia e di pace, effetto di civile prudenza, cagione di prosperità di quell'italiana regione; in una parola, sarà giustizia.

Tornata 26 giugno 1861.

Discussione generale del disegno di legge per un prestito di 500 milioni, osservazioni pregiudiziali.

D'ONDES-REGGIO. Come altra volta ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera, mi pare che l'ordine logico degli affari porterebbe, che prima si trattasse delle spese principalmente ingenti che noi dovremo deliberare, e poi del prestito, appunto per vederne la necessità.

Altra volta ho pregato anche il ministro dei lavori pubblici a presentare le leggi sulle strade ferrate napoletane e sulle siciliane, imperocchè sono esse gli obbietti, ai quali somme rilevantissime si debbono assegnare.

Ed ora invero contro la mia aspettazione veggo mettersi in campo la discussione del prestito avanti a quella delle strade ferrate, di che tengo discorso, mentre che il ministro dei lavori pubblici nulla seppe opporre a quanto io già argomentai altra volta sulla convenienza di occuparci pria di codeste strade, e poi del prestito.

E credo poi, o signori, che anco sotto l'aspetto di politica prudenza sarebbe stato più opportuno dare la preferenza alle leggi sulle strade ferrate. Imperocchè abbiamo già deliberato l'unificazione dei debiti. Abbiamo deliberato una leva, pur troppo necessaria; si eseguirà fuor di dubbio, pur nondimeno tornerà assai dura alla Sicilia in ispecialità, perchè in essa è affatto nuova cosa. Abbiamo deliberato una guardia nazionale

mobile, la quale non si potrà negare che riuscirà anche assai grave. Abbiamo deliberato altri 30 milioni allo stesso scopo. Abbiamo deliberato parecchie altre strade ferrate, ed io sono dubbio se le medesime debbano annoverarsi tra le utili, oppure tra le necessarie.

Intanto non si portano ancora i progetti delle strade ferrate di Napoli e di Sicilia, che sono non solo utili, ma necessarie, necessarie sotto gli aspetti economici, necessarie sotto gli aspetti politici. Ed ora vediamo proposto un prestito di 500 milioni, che probabilmente, anzi certamente la Camera accoglierà.

Noi dunque parliamo sempre di pesi, sempre di sacrifizi, e non si discute ancora ciò che deve essere una specie di compenso, dirò anzi ciò che deve rendere possibile il sopportare tali sacrifizi.

Io quindi prego il signor ministro dei lavori pubblici di dire, se mai creda, che si debbano preferire per la discussione i progetti di quelle strade ferrate al progetto del prestito, oppure di darmi qualche altro schiarimento, affinchè si abbia veramente certezza, che quelle strade ferrate si faranno, e che un tanto desiderio delle popolazioni di Napoli e di Sicilia sarà veramente soddisfatto.

Peruzzi, *ministro pei lavori pubblici*... Se questa domanda, che l'onorevole D'Ondes-Reggio ha mosso al Ministero in modo veramente benevolo e cortese, del quale io lo ringrazio, fosse dettata dal timore che le popolazioni meridionali nutrissero, che il Parlamento avesse a sciogliersi senza avere deliberato quei pubblici lavori, ai quali a ragione annettono grandissima importanza, io sono pronto a dichiarare colla maggiore solennità, che il Gabinetto intero ritiene non essere possibile di assumere la responsabilità del Governo in quelle provincie se, prima di sciogliersi, il Parlamento non vota i fondi per quei lavori che sono una necessità per lo sviluppamento economico, e per il reggimento politico di quei paesi; i quali, da tanto tempo vedendo trascurati i loro interessi dai Governi, che fu-

rono, non possono ora basare la loro fiducia se non sopra la certezza, che il nuovo Governo mantiene fedelmente e prontamente le fatte promesse. (*Benissimo!*)

D'ONDES-REGGIO. Accolgo lieto le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e più non mi oppongo a che la discussione sul prestito preceda quella sulle strade ferrate napolitane e siciliane.

Tornata 29 giugno 1861.

Discussione generale del disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto dicembre 1861. — Sulla proposta di estendere alle provincie meridionali il decimo di guerra, si sostiene la questione pregiudiziale.

D'ONDES-REGGIO. Sono veramente sorpreso, come l'onorevole preopinante non creda esservi una questione pregiudiziale.

Lasciando le altre proposte, mi attengo all'ultima che ha fatto il ministro delle finanze. Egli vuole questa tassa addizionale in Napoli sopra gli oggetti di produzione interna, ed in Sicilia sopra gli oggetti di dogana. Non si sa se la tassa dovrà colpire l'importazione o l'esportazione; ma, pel modo generale con cui è formolata la proposta, pare colpirebbe tanto l'importazione, quanto l'esportazione. Ma, comunque sia, è sempre cosa contraria ai primi principii d'economia politica il disconoscere, che una tassa addizionale sopra oggetti di dogana può mutare da un capo all'altro tutta l'economia del sistema doganale.

Se si debba entrare nel merito, se non si accolga la questione pregiudiziale; sono persuaso che vi saranno

venti o trenta oratori, si discuterà per otto giorni per vedere tutti gli effetti che una tale misura possa partorire, non solamente risguardo alla Sicilia, ma anche risguardo a tutte le altre parti d'Italia. E questa non è una questione pregiudiziale? Si modifica il sistema di dogane in occasione d'un voto di fiducia da darsi al Ministero perchè continui ad esigere le imposte... (*Voci:* No! no!) Sì, signori, si tratta di mutare il sistema doganale, una volta che si aumenta il balzello sull'importazione ed esportazione di ogni specie di mercanzie.

Sendovi proposta di attendersi nuovo disegno di legge, ed opponendosi il deputato Farini.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non posso lasciare gli animi sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Farini.

Anch'io votai contro la proposta del deputato Sirtori, poichè poche ore di sospensione non potevano essere bastevoli ad esaminare l'importante materia di che trattasi, ed assennatamente definirla. Ma altrimenti va la bisogna, quando si dieno quattro o cinque giorni di tempo al ministro per presentare un maturo disegno di legge. Se il ministro stesso chiede un tale tempo, come altri si mostrano più solleciti di lui? Nè si scordi mai, o signori, che il ministro, sendo l'esecutore della legge, egli, meglio che altri, deve e può valutarne le difficoltà che per avventura potranno sorgere nell'esecuzione, onde il tempo di riflettervi pria di proporla fa d'uopo a lui sempre concedere.

Dirò poi all'onorevole Pasini che, poichè io so un pochino d'economia politica, ed egli ne sa molto, deve meco convenire, che quest'aumento di dazi in Sicilia cagionerà turbamenti nell'economia dei prodotti di quel paese. È cosa vitale; quindi non si deve andare

a precipizio, ma si deve lasciare al ministro il tempo di presentare un acconcio disegno di legge, ed à noi il considerarlo e discuterlo con ogni diligenza, affine di deliberarlo con politica sapienza.

Tornata (Seconda) 3 luglio 1861.

Discorso contro il disegno di legge per la occupazione temporanea delle case religiose.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io spero che la Camera sarà benevola a sentirmi, quantunque io preveda che la maggioranza mi sarà contraria...

Voci a sinistra. Anche la minoranza!

D'ONDES-REGGIO... ed anche la minoranza. *(Ilarità generale)* Ma ancorchè io rimanessi solo nelle mie opinioni, mi permettano che lo dica, questo non è argomento di aver torto: la terra si muove, e Galileo fu condannato. (*Oh! oh! — Rumori e risa*)

Ed io, o signori, parlo per me e non a nome degli altri, e sia che io sieda in questi banchi od altrove, io non presumo di rappresentare se non me, e coloro che mi hanno eletto, e ciò mi basta.

Se non si trattasse che della proposta del Governo, allora io terrei altro discorso.

Quindi mi perdoni primieramente l'onorevole ministro dell'interno, di necessità dobbiamo fare un'altra discussione; imperocchè non si è alzato il ministro a dire: io respingo la proposta della Commissione, nè la Commissione ha detto: io ritiro la mia proposta.

La proposta del Governo sarebbe stata da me respinta, senza entrare nel vero merito della questione.

Mi bastava dire: chiedete un provvedimento evidentemente non necessario, eccetto forse solamente per qualche picciola parte d'Italia. Imperocchè non si potranno certamente mai, e guai se si dovesse fare, tenere in Napoli, in Sicilia, in Toscana, truppe maggiori di quanto ne tenevano i caduti Governi, ond'è che luoghi per accasarsi le truppe ce n'ha a sufficienza, anzi ad esuberanza. Per il Piemonte e la Sardegna v'ha la legge dell'abolizione delle corporazioni religiose. Per la Lombardia non c'è da potere deliberare di simili leggi. Dunque solamente per l'Emilia, l'Umbria e le Marche, si sarebbe al più potuto asserire di esservi un qualche bisogno, ciò che invero neanco io credo.

Ma, o signori, la proposta della Commissione non è più di " occupare temporaneamente le case delle corporazioni religiose, ove il richiegga il bisogno del militare servizio, „ che è la proposta del Governo; ma la proposta della Commissione è: " occupare le case delle corporazioni religiose, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile. „ Ciò, s'intende già, ad arbitrio del Governo, il quale anco ad arbitrio suo " provvederà al concentramento dei membri delle corporazioni medesime, o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini. „

E si noti che cotale occupazione non debbe essere più *temporaneamente*. La Commissione, certamente per amore di stile laconico, ha tolto quella parola, l'ha detto nella sua relazione, sono sue parole: *parve inopportuna e superflua affatto... rimane, senza altra aggiunta, accertato che cessato il bisogno del pubblico servizio abbia immediatamente a cessare l'occupazione, e così abbia questa ad essere temporanea.* Pure, o signori, qui sarebbe stato preferibile lo stile asiatico. Imperocchè la Commissione

dimenticava ciò, che diceva nelle pagine avanti della stessa sua relazione, cioè che le case religiose da occuparsi dovessero servire, non solo ai bisogni del servizio militare, ma ancora a quelli della pubblica istruzione, ed anco dell' amministrazione della giustizia. Ora, signori, *temporanea* la pubblica istruzione, *temporanea* l'amministrazione della giustizia?

E di più la Commissione, per quell'amore allo stile laconico, nel testo non significa il servizio pubblico militare, della istruzione e della giustizia, ma solo usa le parole *sì militare che civile*, ed il servizio civile comprende altro che istruzione pubblica e giustizia, si estende a tutte le pubbliche bisogne.

Signori, parliamo chiari, schietti, leali! Si vuole con questa legge abolire per incidente, di rimando, o non so con quale altro modo, le case religiose, lasciando le loro sorti in balìa della sola potestà esecutrice? Or questo mai no. Se si vogliano abolire, abbiate il coraggio di prepararne la legge, ed allora discuteremo, se e come si debbano abolire.

Signori, sapete voi che cosa fate con questa legge? Modificate lo Statuto.

L'articolo 29 dice:

“ Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. „

Tutte le proprietà, senza eccezione, non le private sole, tutte, e non per interpretazione, ma per altro testo chiaro di legge.

L'articolo 418 del Codice civile dice:

“ I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o de' pubblici stabilimenti, o de' privati. „

Non v'ha eccezione quanto ai beni per la loro inviolabilità; questa è la nostra legge fondamentale. Si propone oggi dunque, o signori, di modificare di derogare allo Statuto con una legge di urgenza, o meglio, con dire al Governo: lacerate a modo vostro questa parte importantissima della nostra legge fondamentale.

Signori, vi domando: se oggi, mettendo avanti il pubblico bisogno di alloggiare le truppe, amministrare la giustizia, istruire la gioventù, e per qualunque altro pubblico bisogno a discrezione del Governo, si farà man bassa su di alcune proprietà, perchè dimani non si farà su di altre?

Gli errori hanno inesorabile la loro logica come la verità.

No, o signori, se si debbono abolire, o meglio riformare gli ordini religiosi, ciò non debbe farsi in questa maniera, no.

Io tengo a principio inconcusso, io ho chiamato questo principio, qualità perpetua del genere umano, la eguaglianza e la libertà di tutti i singoli umani. Io voglio quinci la libertà in tutto e per tutti. Mio antico proposito questo in teoria ed in pratica, che altre volte ho da qui annunziato, che ho consacrato in isvariati miei scritti, che insegno dalla cattedra. Proposito antico; l'onorevole Giuseppe La Farina, mio collega di Ministero insieme anco all'onorevole Cordova, mi piace rammentarlo, nel regno costituzionale di Sicilia al 1848-1849, istoriando la rivoluzione gloriosa di Sicilia di quegli anni, scriveva che nel Parlamento siciliano era un gruppo di cui tre erano i capi, io, Emerico Amari e Francesco Ferrara, ed eravamo addimandati dottrinari; ma quinci aggiungeva: si badi bene che la parola *dottrinari* non aveva la stessa significazione che in Francia; dottrinari si chiamavano perchè propugna-

vano le più generose dottrine, libertà in tutto, la libertà della stampa senza nessun vincolo, la libertà dell'associazione (di cui appunto parliamo), la libertà dell'insegnamento, la libertà di tutte le industrie, e miravano ancora all'abolizione della pena di morte.

Colgo questa occasione per ringraziare il La Farina di questa giustizia renduta a me, ed a quelli miei egregi congiunti ed amici politici; ma non so comprendere, come egli, pare dimentico di quello che aveva scritto, nella discussione sul prestito, rivolgendosi a questi banchi, ove io siedo, diceva la maggioranza in vari sobbietti vuole più libertà di voi. Non mai, non meno di alcuno io voglio la libertà, la voglio in tutto e per tutti; e credo che gli altri che siedono in questi banchi quantunque in alcuni argomenti fontalmente discordino da me, pure in principio convengano meco, la libertà in tutto e per tutti. (Sì! sì! Bene! *dalla sinistra*)

Ora, il principio della libertà, che debbe dirigere esso solo la riformazione degli ordini religiosi, sapete, o signori, come si debba attuare? Colle dottrine di Nicolò Macchiavelli; le istituzioni, che s'invecchiano e scapitano, debbono ritirarsi al principio loro. Il principio degli ordini religiosi è stato la libertà.

Gli ordini religiosi, o signori, non nacquero corporazioni, enti morali; uomini liberi si associarono a vivere insieme col solo vincolo della religione e della mutua carità; sono stati quindi i Governi che li hanno voluto costituire in enti morali o ideali, che hanno inceppata la loro primitiva libertà. Si sciolga adunque l'ente morale, si ritornino alle loro primitive libertà, resti nei chiostri chi vuole, vada via chi vuole, di loro non si occupi più lo Stato (1).

(1) S'intenda dell'ente morale manomorta come l'hanno stabilito gli Stati; l'ente morale libero è di diritto di natura, come in poste-

Così, così col principio della libertà si operi la loro riforma. (Bene! bene! *da varie parti*)

E presso il Piemonte intanto i religiosi sono in questa non credibile condizione. Eglino per la legge abolitiva, sovente sono presi a forza da un convento e portati in un altro, talvolta anche in un altro comune; ma se poi un religioso vuole andarsene via da un convento che ancora non è stato abolito, allora va la forza pubblica, e lo costringe imperiosamente a rimanervi.

Voci. No! no! Non è vero. *(Rumori)*

D'ONDES-REGGIO. Sì, è verissimo.

Signori, quando si farà la riforma secondo la libertà, molti chiostri cesseranno, e allora ben cessati sieno; ma altri resteranno perennemente. Signori, l'associazione religiosa è un bisogno del genere umano; io vedo che in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in qualunque religione ci sono state associazioni religiose. Io veggo là nel misterioso Oriente che sono conventi di uomini che adorano Brama e Budda; veggo che nella Palestina santa erano le associazioni dei veggenti, i profeti; veggo che in Grecia erano i sacerdoti associati di Delfo, di cui anco fu presule Plutarco; so che in Roma erano i collegi dei Camilli; so che, rivelata la religione cristiana, spontaneamente, in mezzo alle persecuzioni, si costituirono a migliaia i monaci; poi, secondo il volgere dei tempi e le esigenze sociali, si stabilirono i frati; finalmente i chierici regolari; e tutti a vicenda hanno renduto servizi immensi alla civiltà. Bisogno perpetuo è quello dell'umanità; uomini stanchi delle mondane fortune saranno sempre, che vorranno

riori discorsi si è dimostrato, specialmente in quello pronunziato il 12 luglio 1867 contro la proposta di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

finire i giorni loro in comune adorando Dio, e pregando misericordia a Lui per sè e pei simili loro.

Signori, costoro saranno pochi e voi molti; voi direte a costoro: andate dietro ad ombre, eglino vi risponderanno: voi dietro alla vanità della vanità delle cose umane (*Viva ilarità*). Ma voi molti ed eglino pochi, chi errerà? Per isventura della razza umana la verità non istà sempre col maggior numero. Io voto contro la legge.

SESSIONE PRIMA

PARTE SECONDA

Tornata 29 novembre 1861.

Per prorogarsi l'esecuzione del decreto su del nuovo Ordinamento giudiziario in Sicilia. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Non ho chiesto di parlare se non per significare alla Camera che, se il signor Pisanelli debbe tenere discorso sull'ordinamento giudiziale decretato dal ministro di grazia e giustizia per le provincie napoletane, io debbo tenere discorso per quello decretato per la Sicilia, e per pregare la Camera che assegni il termine più breve possibile affine di deliberarne la sospensione, poichè sono persuaso e non mi inganno, che se mai quell'ordinamento si mandasse in Sicilia ad effetto, esso sarebbe specie di sancita denegazione di giustizia, cagione di danni ingenti, di generale scompiglio.

Presidente. Mi perdoni, ora non sarebbe il caso di entrare in questi particolari.

D'ONDES-REGGIO. Scusi, signor presidente, è d'uopo accennare a grave motivo, affine di ottenere dalla Camera che tosto, come urgente, si tratti la bisogna.

Discorso intorno all'abolizione dei vincoli feudali nella Lombardia.

D'ONDES-REGGIO. Io, per una specie di necessità, dirò qualche cosa alla Camera su questo subbietto. Imperocchè la Camera rammenterà facilmente, che nella prima parte di questa Sessione ho ragionato a lungo intorno a cotesta legge, ed ho sostenuto una sentenza, la

quale non fu la deliberata, nè fu quella che ora sostiene la Commissione, nè l'altra che ha tenuta il Senato, ma il meno che discorda è appunto con questa del Senato.

Per gli esempi storici m'aggiusto all'opinione del signor Mancini, ma con un'eccezione, e quest'eccezione maggiormente mi conferma nel sentimento, che noi dobbiamo più presto abbracciare l'opinione del Senato, che quella della maggioranza della Commissione. Quest'eccezione, o signori, fu in Sicilia; Ferdinando Borbone, che prima là si chiamava III, ed in Napoli IV, e poi nell'uno e nell'altro regno si appellò I, sciolse con modo e fine tirannico i fidecommessi, attribuendone la proprietà tutta a coloro che ne erano investiti, e spogliando totalmente i successori, acciocchè le grandi proprietà si sciupassero incontanente, come diffatti avvenne, ed uomini potenti ed indipendenti più non fossero, che alle usurpazioni sue potessero opporsi.

E appunto perchè quella fu opera di tirannide, è un esempio, che non deve essere seguìto da legislatori di un politico reggimento informato a libertà.

Dirò poi, o signori, che pare non s'intenda di far altro con questo disegno di legge, se non se d'abolire un privilegio. Ebbene, gli attuali investiti di questi feudi, ossia fidecommessi, lo sono appunto in virtù d'un privilegio, ed ora si vorrebbe rendere il loro privilegio più grande ancora, attribuendo ai medesimi tutta quanta la proprietà, quasi poco o nulla sia il privilegio, di che hanno goduto finora.

Mi sembra che si cada in aperta contraddizione: si mira a distruggere un privilegio, facendo, dirò, privilegiati massimi coloro, che finora sono stati i privilegiati.

La prima di tutte le ragioni è la giustizia; no, non v'ha alcuna ragione al mondo, che sia ad essa supe-

riore; bugiarda la pubblica utilità che non sia la giustizia. Ed egli è giustizia che coloro, i quali già avevano delle aspettative, e per cui hanno potuto contrarre delle obbligazioni, come ben diceva l'onorevole Mancini, s'abbiano almeno alcun che di ciò a cui, in virtù della legge precedente, avevano indubbio diritto.

E per fermo poi, attesa la legge su cotali fidecommessi, giustizia sarebbe che il terzo delle sostanze, come in ciò sennatamente rifletteva un altro deputato, si attribuisse non a coloro i quali si trovino attualmente successibili, ma a coloro i quali si trovino successibili alla morte degli attuali possessori.

Ma questo la Camera non piacendosi di deliberare, veggo meno male, che si abbracci la sentenza del Senato, anzi che la proposta della Commissione; imperocchè per l'una pochi probabilmente di quelli che avranno diritto alla successione di fidecommessi patiranno ingiustizia, per l'altra patiranno ingiustizia tutti che vi avranno diritto. Si smetta, o signori, il falso concetto, che si può fare il bene pubblico commettendosi alcuna ingiustizia a danno dei privati. Ciò puzza della male famosa *ragione di Stato*.

Voto quindi per la deliberazione del Senato, e contro la proposta della Commissione.

Tornata 30 novembre 1861.

Sulla questione sospensiva intorno alla proposta di proroga del decreto dell'Ordinamento giudiziario in Sicilia. — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Credo che s'intenda, che l'ordinamento giudiziario della Sicilia debba parimente rimanere sospeso come l'ordinamento gindiziario di Napoli,

imperocchè ieri io ho chiesto alla Camera facoltà d'interpellare il ministro appunto per ottenere la sospensione di cotale ordinamento, come perniciosissimo alla Sicilia; e per la medesimezza della materia consentii a fare l'interpellanza, quando l'onorevole Pisanelli avesse svolta la sua proposta.

Io poi faccio riflettere alla Camera, che mi sembra impossibile, che in pochi giorni su di tale argomento sia portata una legge.

Non basta infatti, che deliberi questa Camera, è di necessità che deliberi anche il Senato. Dobbiamo dunque convenire che, finchè non sia dal Parlamento adottata la proposta di legge di cui si tratta, non avrà esecuzione l'ordinamento giudiziario nè nella Sicilia, nè in Napoli. Bisogna parlare chiaro ed intenderci bene.

Ministro di grazia e giustizia. Io non ho alcuna difficoltà che la proposta Pisanelli sia discussa contemporaneamente alle leggi da me presentate; ma non solamente non assumo l'impegno di sospendere intanto ogni atto che sia relativo all'attuazione dell'ordinamento giudiziario, ma dichiaro che intendo procedere, come se la Camera avesse sin d'ora respinto quella proposta.

Massari. Bene!

D'ONDES-REGGIO. Benissimo! (*Ironicamente*) Parmi che ciò significhi che, riguardo a quanto noi vogliamo sottoporre alla Camera sugl'inconvenienti gravissimi che ravvisiamo nell'ordinamento giudiziario di Napoli e della Sicilia, a cagione del tempo necessario a discutere la proposta di legge e deliberare, ci si leva la parola e non ci si lascia esporre le nostre idee...

Voci. No! no!

Presidente. Nessuno le toglie la parola. Ella ha la facoltà di opporsi se vuole alla mozione sospensiva del deputato Baldacchini.

Metterò ai voti questa proposta, e se la Camera crederà dover essere del suo avviso, la respingerà, e si passerà allo sviluppo della proposta del deputato Pisanelli.

D'ONDES-REGGIO. Chiarisco, signor presidente, le mie idee; non diceva io che ella o la Camera m'impedivano di parlare, ma col fatto avveniva che non avrei potuto parlare sull'obbietto, non potendosi tra breve tempo portare la discussione della legge, ed intanto, venendo il termine in cui l'ordinamento giudiziario si metterebbe in esecuzione, non mi si toglieva di parlare direttamente, ma mi veniva tolto di parlare indirettamente.

Sulla proposta di depositarsi i documenti relativi alla dimissione di consigliere della gran Corte civile di Napoli del deputato Tofano, e dell'elezione d'una Commissione per riferirne. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Sottometterò brevemente alla Camera che questa proposta non si può accogliere, perchè non può avere nessun altro effetto che uno scandalo. Qualunque sia il risultato di questo esame, non è affatto conceduto dalla Costituzione, che noi possiamo cacciar fuori della Camera un nostro collega. Se si ammettesse cotesta massima, o signori, si potrebbe oggi per un conto, domani per un altro, escludere ora questo, ora quell'altro deputato, e sarebbe finita l'inviolabilità dei deputati. L'inviolabilità dei deputati se importa, che niuno può essere molestato per quel che dice in Parlamento, tanto più importa che non possa essere cacciato per quel che dica in Parlamento, o dica o operi fuori del Parlamento. Se alcun deputato commetta reato, e, dandone la facoltà la Camera, e nei modi legali, sarà condannato e privato dei diritti politici, allora soltanto verrà dalla Camera espulso, altrimenti non mai.

Accolta la proposta di che trattasi, cotale precedente stabilito, sapete quale sarebbe, o signori, la conseguenza? La maggioranza potrebbe disbrigarsi oggi di uno, domani di un altro della minoranza; essa diventerebbe tiranna, il libero reggimento sarebbe perduto.

Tornata 10 dicembre 1861.

Sulla questione di Roma, e sulle condizioni di Napoli e Sicilia.
Discorso.

Si sono tolte poche parole d'esordio che si riferivano al discorso del 27 marzo, che si è soppresso:

Signori, ho inteso qui dire che non si comprende che cosa importi quel principio (libera Chiesa in libero Stato). Ve lo dirò io con poche parole e chiare: libera Chiesa in libero Stato significa, che la Chiesa debba avere una esistenza libera, cioè libera amministrazione delle sue sacre cose, libera predicazione, libero esercizio di sua disciplina e di suo esterno culto, libera comunicazione col sommo suo gerarca, tutela delle persone e dei beni suoi, come qualunque individuo e qualunque associazione. Significa che ella da un altro canto non debbe godere di privilegi; lo Stato non ha da prestare mano forte alla dottrina o disciplina sua; esso non imporrà i suoi dogmi, nè astringerà i suoi membri a serbare i loro voti od ubbidienza ai loro superiori. Se la vedano eglino colla propria coscienza e con Dio. Significa che i beni dei corpi religiosi restano liberi, e che quindi questi ordini religiosi possono acquistare od alienare i loro beni, senza

che lo Stato debba loro accordare alcuna permissione, e molto meno che ne possa loro spogliare per appropriarseli esso medesimo. Significa, che non solo la Chiesa cattolica, ma qualunque altra debbe essere nelle medesime condizioni. Significa, che lo Stato non dichiari avere per sè alcuna religione. Dire che uno Stato è ateo, è parola senza senso; un essere reale Stato non esiste, non può esistere; è una idea astratta, e per un certo aspetto immaginaria.

Un essere Stato non è nato mai, cresciuto e morto; non vi sono che individui umani, e la loro associazione è lo Stato. Quanti errori e quanti mali per l'immaginario essere lo Stato!

La religione cattolica non ha bisogno dello Stato, a lei basta il Cielo; non è vero credente chi diffida, che la cosa di Dio possa sussistere senza l'aiuto delle mondane cose.

E la libera Chiesa in libero Stato non è nuova nel mondo; esiste nel Belgio e negli Stati Uniti anglo-americani. Ho inteso parlare d'inconvenienti, che alcuna volta succedono per quella libertà in quei paesi. Sarà così: ma che perciò? Inconvenienti sono e saranno ove sono opere umane, avvegnachè commiste colle divine. Abolire un ordine di cose, perchè seco porta alcun male, è un sofisma. Si debbe abolire soltanto quando il nuovo ordine, che gli si vuole surrogare porti seco male minore; questa è la prima regola delle riformazioni.

Ma se dobbiamo stabilire libera Chiesa in libero Stato, non consegue che, ove sieno delle istituzioni, delle relazioni tra cattolici di una parte d' Italia ed il sommo pontefice, relazioni avvegnachè in fatto di potestà spirituale, esse vadano abolite, e che quindi in tutte le parti d' Italia si metta in vigore il diritto co-

mune canonico, No, signori, di queste relazioni alcune sono importantissime, e tali che que' popoli vi sono fortemente e giustamente attaccati; cotali relazioni hanno informata mirabilmente la loro vita religiosa e sociale.

E voglio parlarvi dell'istituzione maggiore che sia in Italia, anzi nell'orbe cattolico, tale come mai non è esistita la simile, se non una volta nell'Ungheria santo Stefano regnante, della così detta *legazione apostolica* in Sicilia. Imperciocchè, se mai, senza aggiungervi alcuna riserva, le proposte fatte dal barone Ricasoli fossero state dalla Corte romana accolte, certamente ella ne avrebbe tratto a conseguenza che quei privilegi, di cui ora dirò, fossero stati aboliti, e che il diritto canonico comune dovesse essere omai in vigore in Sicilia.

Signori, quando il pontificato romano era nel suo apogeo, quando la potestà temporale esercitava sopra tutti i popoli e tutti i re, Ruggero Normanno, conte di Sicilia, il quale aveva coi Siciliani combattuta e vinta una guerra d'indipendenza e di religione, l'anno di grazia 1096 o 1097, da Urbano II ebbe conceduto, che egli e tutti i suoi legittimi eredi nella terra siciliana di loro potestà avessero diritto di fare, che niun legato apostolico vi andasse, ed eglino fossero i legati apostolici. E di più che, quando i pontefici convocassero i Concilii generali, i vescovi di Sicilia non potessero andare, che ove il sovrano di Sicilia lo volesse.

Sovente, come è naturale, sono sorti dei gravi dissidi sull'esercizio e sull'amplitudine di tale privilegio. Alcuni pontefici hanno cercato or di annullarlo tutto, ed or in parte modificarlo.

Quando Casa Savoia ebbe la Sicilia, e così di ducale s'innalzò a regia, nacque aspra la contesa tra

Amedeo I, come Re di Sicilia, ed il pontefice Clemente XI, la quale gravissimamente conturbò tutta l'isola. Ma, morto Clemente XI, passata la corona di Sicilia a Carlo VI, imperatore, si venne ad un concordato con Benedetto XIII, e si fermarono queste generali norme, che sono ancora il diritto ecclesiastico della Sicilia. Primieramente, come era stato già sempre, legati il pontefice non potesse mandare in Sicilia; il sovrano di essa essere perpetuo legato apostolico; esercitare intanto le sue facoltà non più da per sè o per un laico, ma per un alto ecclesiastico dignitario da lui eletto, che appunto si chiama il giudice della monarchia, e quelle facoltà essere: concedere le dispense di matrimonii, eccetto quelle di primo e di secondo grado; annullare i matrimonii; decidere gli appelli delle sentenze dei metropolitani; annullare i voti monastici; definire le questioni che insorgono tra superiori ed inferiori dei corpi religiosi; insomma quasi tutto, che può risguardare la disciplina, in Sicilia si tratta senza che si abbia alla Santa Sede ricorso.

Signori, se mai avessimo libera Chiesa in libero Stato, vorreste voi che i cattolici della Sicilia rinunziassero a questi privilegi, ed invece andassero a Roma come debbono andare tutti gli altri cattolici? Io credo certamente che no. Quello che alcuno dei Re di Sicilia non ha voluto, o non ha osato di fare, neanco Filippo II, niuno dei Borboni, vorreste farlo voi? Voi non lo potreste; questa è faccenda propria dei soli Siciliani: voi non avete questa potestà. Sto quindi sicuro, che in appresso non sarà mai trattazione, la quale possa espressamente o tacitamente in menoma parte intaccare i privilegi di Chiesa siciliana.

Altra cosa, o signori, assai censurabile nella proposta dell'onorevole presidente del Consiglio dei mi-

nistri, sono quelle parole, le quali, per avventura, accennano ad una possibilità di dissidio, in materia di religione, con il pontificato; non si parla, o signori, col papa-re, ma si parla col papa-sacerdote; io assolutamente le rigetto.

Un' Italia non cattolica sarebbe un'Italia che ha ripudiato i suoi padri, la sua storia, la sua sapienza, le sue arti, tutto quanto ella ha fatto per incivilire il mondo, la sua supremazia sul mondo, il suo splendore immortale. Un'Italia non cattolica sarebbe un' Italia snaturata.

Una voce. Quest'è coraggio!

D'Ondes-Reggio. Certissimamente ho il coraggio di annunziare le mie opinioni, e quinci sono coll'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e coll'onorevole Boncompagni, in dire che a Roma non si va con materiata forza. Il pontificato è potenza morale immensa, straordinaria, e tale quale mai non è stata e non può essere simile nel mondo. E quando alcuno ciò negasse, io gli risponderei: ditemi, ma se non è questa immensa potenza morale, come tutto il mondo attualmente pende da questa lite? E perchè noi rappresentanti della nazione italiana, tanto qui discuteremmo, se fosse cosa di poco momento? No; è cosa indubitatamente grandissima. Signori, rammentatevi quello che diceva Napoleone I: “ Ho trovato un uomo più potente di me, perchè io comando sui corpi, ed egli comanda sugli spiriti. „

Questa potenza immensa morale si deve modificare nella sua esterna attuazione, e si modificherà, perchè appunto tante volte si è modificata. La potenza di Pietro non era la potenza di Silvestro, quella di Silvestro non era quella di Gregorio Magno, quella di Gregorio Magno non era la potenza di Gregorio VII e di

Innocenzo III, quella di costoro non era la potenza di Clemente VII e di Leone X, quella di Leone e di Clemente non era neanche la potenza dei papi successori. Sua forza modificatrice deve da sè stessa ricavare, non da un'estranea potenza.

Colla forza a Roma non si va.

Voci a sinistra. Partendo i Francesi, si va.

D'ONDES-REGGIO. Non si va, e se si va, a Roma non si resta; là, come nuova Babele, si confonderanno le lingue e si disperderanno le genti. (*Bisbiglio a sinistra e movimenti*)

A me Roma pare piuttosto un tempio, che una città; si picchia alle porte del tempio, ma non si entra che quando il sacerdote apre le porte. (*Nuovo bisbiglio*)

Passo all'altro argomento.

I ministri hanno commessi dei falli indubitatamente, e credo che molti di questi falli si sarebbero potuti evitare, ma alcuni no; e in generale penso che chiunque sieda a quei posti, ritenendo questo sistema di ordinamento italiano, deve commettere simili, e, se i tempi ingrossano di più, maggiori falli.

Primieramente richiamo alla memoria della Camera un avvertimento salutare, anzi ottimo, dato dal signor commendatore Boncompagni, cioè che più d'ogni altra cosa si osservi, e santissimamente, la Costituzione; e niuno più di me, signori, insiste sempre su di questo principio. E l'onorevole Boncompagni faceva riflettere alla Camera, che doveva ritenersi come specie di violazione della costituzione, quando il potere legislativo si voleva continuamente immischiare nel potere esecutivo ed amministrativo; e certamente una delle basi costituzionali, come tutti sappiamo, è la distinzione dei poteri, ed in questa stessa distinzione si trova il sindacato, il freno dei vari poteri l'uno sull'altro.

Ma, signori, se quello che accennava l'onorevole Boncompagni è violazione della Costituzione, il volere da sè il potere esecutivo, non ostante le sue buone intenzioni, ch'io non gli niego, il volere egli da sè fare l'ordinamento d'Italia è una violazione maggiore della costituzione. Per fermo, ove esiste, o signori ministri, la legge che vi autorizza di mutare da capo a fondo tutto l'ordinamento d'Italia? Ditemi: come avete voi abolita la luogotenenza di Napoli? E qui non dirò se tornerà utile o dannosa; io credo dannosa; ancora il tempo non ha spiegato la sua logica, che l'onorevole Boncompagni aggiustatamente gli attribuisce.

Ma quel che è certo, voi non avete la facoltà di abolirla; nè si può invocare alcuna dichiarazione o di questo o dell'altro Consesso legislativo; le dichiarazioni non sono leggi. La legge significa, lo sappiamo tutti, deliberazione nostra e del Senato, e sanzione del Re.

E riflettete, o signori, che questo far da potestà legislatrice i ministri, getta discredito sul regime costituzionale, quasi che le legislatrici Assemblee non sieno alla fine molto necessarie o peggio ancora.

Ed or francamente dirò quali sieno intorno all'ordinamento d'Italia i miei divisamenti.

Noi abbiamo già stabilito un'Italia, e così indubitatamente sia; ma che cosa richiedesi a far che l'Italia sia una? Parlamento uno, Re uno, esercito uno, rappresentanza in faccia agli stranieri una, finanza, quanto necessaria a cotali obbietti, una.

Prima di procedere oltre, mi sia permesso, perchè ne verrà luce ai veri che esporrò, rilevare un errore di storia politica messo avanti dall'onorevole deputato Farini.

Egli disse, che non si concepisce un'Assemblea legis-

latrice, di cui i membri non traggano origine da una legge uniforme per tutti.

Ora i membri della Camera dei comuni d'Inghilterra non vengono per una uniforme legge; alcuni s'inviano dalle contee, altri dai borghi o città, e le Università di Cambridge e di Oxford vi mandano i loro rappresentanti. E quel solennissimo Consesso di lordi inglesi, si compone di pari inglesi ereditari, di vescovi ed arcivescovi, che sono lordi e non pari, e sono a vita; di pari irlandesi, che sono pure a vita eletti dalla nobiltà irlandese, e di pari scozzesi che sono a tempo eletti dalla nobiltà scozzese al cominciare di ciascun Parlamento. E gli stessi pari inglesi ereditari non hanno la stessa origine; gli antichissimi siedono in Parlamento per l'antichissimo mandato di convocazione in loro famiglia; gli altri proprio per il titolo della paria conferito alla famiglia.

In Sicilia nella Camera de'rappresentanti dei Comuni erano ancora rappresentanti delle Università degli studi come in Inghilterra, e nella Camera dei pari al 1848, agli ereditari si aggiunsero degli eletti.

Come dunque, o signori, non ci possono essere Assemblee legislative, delle quali i membri non abbiano la stessa origine?

Dico questa cosa, o signori, non per notare cotesto errore, ma perchè mi pare che proviene da quella tendenza, che io credo funestissima, ad una specie di necessaria uniformità, la quale s'oppone a tanta diversità di condizioni, che sempre si trova ove si trovano esseri umani.

Signori, in tutto il resto degli ordinamenti d'uno Stato, eccetto quelli che io ho rammentati, l'unità non è necessaria. Se si può con giovamento abbracciare, ed allora si deve abbracciare; ma, se per abbracciarla, se per soddisfare ad una visionaria perfezione, si deb-

bano manomettere tanti interessi, si debbano stabilire delle leggi, le quali evidentemente scompigliano ed urtano le condizioni in cui si stanno i vari popoli, sebbene di una medesima nazione, allora queste leggi non debbono essere uniformi, ma debbono essere disformi. *Unitas in necessariis* soltanto.

Io, signori, schiettamente parlando, non ho potuto mai persuadermi che agli abitatori delle gelide forre di Agosta possano convenire tutte le identiche leggi, che a quelli dei piani brucianti ove il sole pasceva i suoi cavalli, o dei monti ove ancora Encelado vomita le sue inestinguibili fiamme. (Bravo! bravo! *a sinistra*)

E qui, naturalmente cade l'argomento della luogotenenza di Sicilia.

Signori, se all'unità d'Italia, se a ciò che ho detto, che necessariamente deve essere uno, la luogotenenza, o qualunque altra amministrazione di Sicilia, osti, si abolisca tosto, lo propongo io stesso; ma, se questo non è, se al contrario con abolire la luogotenenza di Sicilia, e principalmente ora, si può creare grave danno a quelle popolazioni, e quindi nessun utile, ma anzi danno a tutto il resto d'Italia (perchè io credo che quando una parte d'Italia soffre, soffrano tutte le altre parti), allora la luogotenenza di Sicilia non si deve abolire, ma mantenere.

Io vi parlo franco. La Sicilia, la quale per sette secoli ha avuto la sua autonomia, o meglio, come là si chiama, l'indipendenza politica, la quale per quarant'anni è stata in rivoluzione permanente, appunto perchè questa le si voleva togliere, pur nondimeno, con esempio più meraviglioso che raro, attesa l'indole nostra, ha generosamente rinunziato alla indipendenza politica; ma, o signori, intese essa di rinunziare anche all'indipendenza amministrativa?

Corse voce, che le si fecero promesse di larghissime concessioni d'indipendenza amministrativa; a quelle promesse io non prestai mai fede. Ed è tanta la difficoltà di togliere in Sicilia gli ordini proprii amministrativi, che i varii ministri non sono neppur essi d'accordo sul modo di riformarli.

Infatti vi sono amministrazioni che furono totalmente distrutte, altre a gran pezza modificate, altre lasciate quasi come erano. E gli affari come vanno? Dove tutto è stato distrutto, gli affari vanno pessimamente; dove è alcun che di modificato, vanno mezzanamente, e dove l'ordinamento non si è mutato, vanno piuttosto bene che no.

Il Ministero non è in ciò concorde, non può esserlo, imperocchè ciascuno dei ministri, animato che sia, come io credo, dallo spirito di voler fare il pubblico bene; si imbatte continuamente in cento difficoltà a volere tutto uniformare in Sicilia, tutto distruggere di quanto è stato; quindi si arresta incerto, eccetto chi abbia il coraggio non invidiabile di rompere in tutto a precipizio.

Voi avete veduto che tutti i luogotenenti sono stati bene accolti; io so che la buona accoglienza in parte è dovuta alla prestanza delle persone che sono state inviate, ma si deve pure molta parte alla stessa instituzione che là si vuole, si crede indispensabile, ed è.

Signori, coloro i quali si recano dal luogotenente per qualche affare, ed il luogotenente risponde che non ha facoltà di provvedervi, sapete che cosa ripetono uno dopo l'altro? Ripetono ciò, che qui a me non piace di ripetere.

Vi sono potentissimi imperi, in cui non si crede necessaria e non si ha cotesta intiera uniformità di amministrativi ordinamenti in tutte le loro parti.

L'Irlanda, più per tradimento de'suoi, che per vo-

lontà propria, rinunziò alla sua autonomia, perdette il suo Parlamento; pure conserva il luogotenente del Re. Gli ordinamenti amministrativi di Scozia non sono quelli d'Inghilterra. Sono ancora in Iscozia alcuni forti, in cui non lice entrare il soldato Inglese, a guardia vi sta lo Scozzese.

Eppure la Scozia e l'Irlanda formano coll'Inghilterra il regno unito della Gran Bretagna, che estende il suo impero sopra 150 milioni di sudditi in ogni parte della terra, in ogni parte de'mari.

Perchè dunque sarà codesta uniformità necessaria all'Italia, codesta uniformità innaturale e la quale applicata alla Sicilia, di cui tanto diverse sono le condizioni fisiche, morali, politiche da quelle delle altre parti d'Italia, travolge e distrugge cotanti interessi?

Non di rado ho inteso dire, che i miei divisamenti sono specie di sistema federale; io ho giurato qui lo Statuto, dunque non può essere.

Federazione importa (qui lo sapranno tutti, ma fuori di questo recinto certamente sono molti che l'ignorano), importa che ciascuna parte d'una nazione, eccetto per quelle faccende su delle quali abbia delegato la suprema potestà al generale Governo, resta sovrana come appunto sono gli Stati Uniti d'America.

Or le mie idee sono da ciò lontane; io voglio che la sovranità dello Stato sia una, e però in tutto, ed in tutte le varie parti del medesimo; ma voglio che in ciascuna sieno gli ordinamenti amministrativi diversi, secondo le diverse condizioni fisiche, morali, tradizionali, storiche, anco talvolta secondo i diversi errori prevalenti; imperocchè sovente è di mestieri rispettare per alcun tempo certi errori, affinchè si faccia meglio la verità trionfare.

Quello che io non voglio apertissimamente è, che si

applicasse all'Italia il sistema francese, come appunto si sta facendo.

Signori, io, uomo della terra dei Vespri, mi scopro il capo davanti le aquile francesi quando volano dalla Senna sul Po per aiutarci a vendicare la nostra indipendenza; io voglio l'alleanza francese, la voglio per interesse e per gratitudine, ma io non voglio il genio italiano tarpato e distrutto dalle istituzioni francesi, che nulla hanno che fare con noi. (*Segni di approvazione*)

Vi dirò francamente, che quasi mi sono sentito vergognare, quando intesi che un burocratico erasi mandato a Parigi ad imparare burocrazia, ed al ritorno di colui il nome di governatore si è mutato in quel di prefetto. (Bravo! *a sinistra*)

Ascoltate, il tipo del sistema non è Francia; mandate, vale la spesa del viaggio, un vostro burocratico alla China, ed al suo ritorno il nome di prefetto sarà mutato in quello di mandarino. (Bene! *a sinistra — Ilarità generale*)

Signori, facile è l'imitare, facile il deliberare ogni cosa uniforme; il difficile è inventare, il difficile è l'uniformità coordinare colle diversità, onde sorga una vita armonica, vita vigorosa e bella.

A questo fine sublime vi vuole innata virtù di mente e pazienza per arte, tempo, e lavoro; e queste qualità sono di pochi umani.

Ma, per Dio, il genio italico è stato sovrano inventore, non servile imitativo. Sorgete, e ditelo voi Galileo, Michelangelo, Dante, Vico, Archimede mio! (*Bravo!*)

Voi, sommettendo l'Italia alle istituzioni francesi, ferite nel cuore il genio italico, l'italica nazionalità, più che non sia perchè stranieri stanno accampati in qualche parte d'Italia. Il sacro fuoco rimane nel resto ad infiammare gli italici petti, e come gli stranieri sono

stati cacciati da una parte, saranno cacciati dalle altre. Più che non sia per le perdite che io sempre deploro di Nizza e Savoia. (*Movimento*) Io non comprendo che la babelica colpa uccise per sempre negli uomini la libertà di associarsi, o che le cime dei monti o gli alvei dei fiumi sono i fattori fatali delle sorti dei popoli.

Eppure vi sono, che al genio italico danno ferite più fatali ancora; coloro i quali intendono ad introdurre in Italia le germaniche dottrine, perchè allora la sua radice si colpisce, e si tenta di far morta.

I nostri grandi si sono sempre valorosamente opposti a questo scempio della scienza italiana; nei giorni nostri sia gloria a Romagnosi, Rosmini, Gioberti.

Cogl'istituti francesi da un canto e le dottrine germaniche da un altro, noi avremo perduta la nostra nazionalità, mentre pare che la vogliamo acquistare e stabilire robusta e perenne.

A Santa Croce su di uno dei monumenti dei grandi sta scritto:

" Questo monumento fu eretto, affinchè il secolo, che per impeto d'imitazione mena a novità servile, potesse verso l'antica italica sapienza accendersi d'amore. „

A Santa Croce e non a Santa Genoveffa, andate ad ispirarvi, o ministri. (*Bravo! Bene! — Movimento generale*)

Io volevo proporre un ordine del giorno che mirasse a mutare il sistema dell'ordinamento d'Italia, ma non lo farò, perchè una maggioranza si raccoglierebbe da tutti i lati della Camera, che lo respingerebbe. Potrei proporre un ordine del giorno su di un oggetto speciale, ma io non voglio mettere imbarazzi pericolosi; la mia coscienza me lo impedisce (Bene! *dalla destra*). Io non voterò quindi alcun ordine del giorno.

Mi si dirà: dunque perchè avete parlato? (*Si ride*)

Ho parlato per il motivo, per cui Chateaubriand diceva che parlava, essendo della minoranza: per influire sulla pubblica opinione, ed attendere dal tempo che si rivolga favorevole alle mie idee. Verrà il tempo che l'Italia mi farà giustizia. (*Bravo! — Segni di approvazione a sinistra*)

Tornata 17 dicembre 1861.

Nella votazione segreta della legge sulla occupazione temporanea di edifizi appartenenti a corporazioni religiose — Dichiarazione.

D'Ondes-Reggio. Sono io che mi sono astenuto dal votare, e la ragione è questa. Nell' ordine del giorno aveva veduto prima la legge sul registro e bollo, e poi quella sull'occupazione delle case religiose. Un affare imperioso m'impedì di trovarmi nella Camera proprio al principio della tornata; ma, siccome era certo che la prima legge doveva naturalmente richiedere lunga discussione, così non dubitava di venire a tempo per parlare, ove lo reputassi opportuno, e sulla prima e sulla seconda legge. Quando invece, giungendo, mi toccò di sentire che l'ordine del giorno era mutato, e che si votava sulla legge dell' occupazione delle case religiose, quasi senza che alcuna discussione si fosse fatta. Non è lecito mutare l'ordine del giorno, poichè allora può ben succedere l'inconveniente che appunto è succeduto, che alcuno non sia più in caso di favellare su di una legge; ond' è ch' io non ho votato, e protesto.

Tornata 18 dicembre 1861.

Discussione sul disegno di legge della tassa del registro — Osservazioni sullo statuto personale e sul reale.

D'Ondes-Reggio. Mi permetto, signori, di sottomettervi qualche idea intorno a questa distinzione, su cui molto ha fatto assegno il regio commissario, di statuto reale e di statuto personale, e dalla quale poi si è cavata la conseguenza che, trattandosi degli stranieri, non si potrebbe, in certo modo, far altrimenti che come viene stabilito nel progetto di legge in discussione.

Gli statuti personali risguardano lo stato e la capacità delle persone; gli statuti reali risguardano i beni di qualunque specie. Uno Stato, in virtù della sua sovranità, stabilisce gli statuti reali o le leggi sui beni immobili o mobili che si trovano entro il suo territorio, sia che appartengano ai nazionali, sia che appartengano agli stranieri. Se l'appartenere agli stranieri portasse che lo Stato non avesse la facoltà di fare le leggi pei medesimi beni, seguirebbe che egli verrebbe esautorato di parte precipua di sua sovranità, e resterebbe in balìa di stranieri il mutare le leggi d'uno Stato intorno ai beni acquistando i medesimi, ed in uno Stato sarebbero tante leggi su de' beni, quanti gli stranieri che li possedessero. Quindi, qualunque alienazioni a titolo oneroso o gratuito si facessero dei beni che si trovano in uno Stato, non si possono fare violando le leggi di quello Stato, non ostante che gli atti si fossero fatti in un altro Stato, quindi la successione che si apre in un altro Stato, non muta le leggi riguar-

danti i beni che si trovano nello Stato. Questi sono i principii generali di diritto internazionale privato europeo. Dondechè chiaro sorge, che uno Stato può gravare di tasse i beni immobili o mobili che stanno nel suo territorio, posseduti sieno dai nazionali o da stranieri. Dondechè reputo conveniente adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Minghetti.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minghetti, il quale è così concepito:

« Art. 6. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, mobili ed i crediti esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

« Al contrario gli stabili, mobili e crediti ipotecati od esigibili nel regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Opposizioni alla istanza del deputato Boschi di darsi facoltà al procuratore regio di procedere criminalmente contro di sè stesso.

D'ONDES-REGGIO. Io avrei veramente desiderato, che si fosse atteso sino a domani a prendere una decisione, poichè dei dubbi possono concepirsi sulla medesima.

Lo Statuto dice che, per essere un deputato tradotto in giudizio, è necessario il precedente consenso della Camera. Il che suppone che la Camera pria di dare il consenso esamini la bisogna, quindi maturamente si determini a darlo o no. Si offre intanto un caso nuovo, ed è che chiede il consenso della Camera affine di potere essere tradotto in giudizio colui, sul quale appunto cade alcuna imputazione. Ma cotale imputazione ha alcun fondamento, indizi vi sono o no? Se mai alcuno indizio non sia, se non vi sieno che voci vane, come

noi possiamo dare il nostro consenso a siffatta dimanda? (*Rumori*)

Presidente. Favoriscano di tacere.

D'Ondes-Reggio. È una gravissima questione, perchè si tratta della nostra inviolabilità, e di decisioni importanti della Camera.

Fate conto che non fosse egli, che l'avesse domandato. (*Interruzione*)

Voci. **Ma la cosa cambia!**

Presidente. Favoriscano di lasciar parlare l'oratore.

D'Ondes-Reggio. Sappiamo che il diritto penale stabilisce, che non basta la sola confessione del reo per farlo condannare. Ora non altrimenti, la domanda che fa un deputato per essere tradotto in giudizio non basta perchè io vi acconsenta. Le teoriche giuridiche stanno tra loro connesse, ed a vicenda si chiariscono e confortano. Sotto l'impressione dell'onor suo leso, nel caldo della sua immaginazione viene in certo modo con questa domanda a costituirsi come se fosse un reo (*Rumori*), mentre non lo sarà; quindi io non darò il mio consenso; secondo me, non è il caso preveduto dallo Statuto per il quale si richiede il consenso della Camera. Prosegua egli le sue istanze presso il procuratore generale, e se mai quinci gli atti istruttorii giungeranno a quel punto che per procedere oltre bisogna il consenso nostro, ed allora, esaminati i documenti, lo daremo o lo negheremo.

Tornata 22 dicembre 1861.

Discussione del disegno di legge per modificazioni all'Ordinamento giudiziario di Napoli e Sicilia.

Discorso primo.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non sarebbe stata mia intenzione di occuparvi di questa materia, tanto che prima di chiedere d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, avendo preinteso quale si fosse l'indole dell'ordinamento giudiziario che e' divisava di stabilire, mi recai da lui e gli significai varie mie osservazioni che in niun modo poterono essere accolte. Allora dovetti venire alla Camera a chiedere di sottomettere ad essa le mie osservazioni.

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes di dire se queste sue osservazioni sono relative soltanto alle provincie siciliane, ovvero riguardano anche le provincie napolitane, per le quali ora si discute.

D'ONDES-REGGIO. Le mie osservazioni sono relative sì alle une, che alle altre.

Per vero dire, io principalmente mi occuperò delle provincie siciliane, ma le condizioni precedenti intorno all'ordinamento giudiziario essendo eguali per le une e per le altre provincie, e le riforme applicandosi egualmente a tutte esse, un argomento è così connesso con l'altro, che, ancorchè io non parlassi che delle provincie siciliane, implicitamente parlerei delle napoletane.

Di più, la Camera ha altra volta deliberato, che io dovessi discorrere di questo argomento intorno alle provincie siciliane, appunto quando si trattasse anche delle provincie napoletane.

Allora ben mi rammento, che il signor Pisanelli voleva fare delle interpellanze nel senso mio intorno alle provincie napoletane, e si stimò opportuno di farne oggetto di discussione, quando si tratterebbe delle interpellanze mie sulle provincie siciliane.

Presidente. Siccome oggi abbiamo all'ordine del giorno due leggi, una delle quali riguarda l'ordinamento giudiziario nelle provincie napolitane, l'altra l'ordinamento giudiziario nelle provincie siciliane, egli è per ciò che io le chiedeva se le sue osservazioni sono relative alle provincie siciliane: se si riferiscono in massima all'ordinamento giudiziario dell'ex-reame di Napoli e Sicilia, ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Quando si è pubblicato il decreto dell'ordinamento giudiziario, si ebbero a rilevare nel medesimo, intorno alla circoscrizione territoriale delle assisie, errori grossolani, ma si venne a riconoscere che quelli errori non eransi commessi dal Ministero, bensì dallo stampatore. Ond'è che ora ho specialmente da occuparmi di quella parte dell'ordinamento, che riguarda ai tribunali di prima istanza o circondariali, come ora si chiamano, a' quali è attribuita la cognizione dei delitti, che si toglie ai giudici di mandamento o, come prima si chiamavano, giudici regi o di circondario nelle provincie siciliane e nelle napoletane. Che se con asseveranza e con animo sicuro il signor guardasigilli diceva ieri di fare le sue osservazioni, colla stessa asseveranza e con animo sicuro posso farle io, che sono nato e cresciuto in Sicilia, e che per quattordici anni ho esercitata la magistratura in Sicilia ed in Napoli.

Signori, le cose vanno nel seguente modo: vi è una grande quantità di delitti, si presentano le querele presso i giudici regi, ma la maggior parte di coteste querele non si portano alla pubblica discussione, poi-

chè per mezzo dei parenti, degli amici, e dell'autorità grande dei giudici si compongono in conciliazione.

Sono quinci assai poche le querele che si recano alla pubblica discussione e su cui pronuncia il giudice regio; e di queste una parte soltanto va in appello. Si sente tanto, o signori, in quelle parti il bisogno di avere immediatamente l'opera del giudice per ricevere le querele e pacificare le parti, che è da sapersi, che in quei mandamenti che sono costituiti di vari comuni, i quali sono per avventura alquanto distanti gli uni dagli altri, si tengono dei giudici supplenti appunto per poter conoscere senza ritardo di quelli delitti, e comporre a concordia i litiganti.

Al luogotenente di Sicilia quest'ordinamento, di cui sempre si sono esperimentati ottimi gli effetti, non piacque, ed il giorno 17 febbraio, proprio il giorno prima della convocazione del Parlamento, pubblicò un nuovo ordinamento giudiziario per la Sicilia, e, pubblicandolo, gettò un pomo di discordia, con istabilire altri otto tribunali circondariali oltre a' sette che erano ne' capi provincie. Imperciocchè i circondari o, come allora si addimandavano, i distretti sendo diciassette, è nato tra di loro non lieve screzio che dura tuttora e che può essere causa di disturbi assai gravi, ciascuno di essi pretendendo il tribunale, che per quel numero neanco può avere la metà di loro.

Ed il malumore è sorto pure tra essi ed i capi provincie, che sentono non bene che più non vengano trattate presso loro, ma altrove, molte giudiziali faccende.

Il Ministero, almeno provvisoriamente, ha abbracciato un altro sistema; esso vuole attribuire ai tribunali circondariali la cognizione dei delitti, che prima avevano i giudici di mandamento; ma non punto istabilendo ora altri otto tribunali circondariali, bensì la-

sciando solamente i sette che sono stati finora ne' capi provincie; ond'è che pretende che tutti i delitti che si commettono in Sicilia (e che, per lo meno, sono quattro o cinque volte più dei misfatti) sieno giudicati da quei soli tribunali circondariali nei sette capi-provincie.

E se mai questo sistema si chiarirà rovinoso, il dirmi che è solo *temporariamente*, con buona permissione, non mi pare cosa seria, poichè noi non possiamo scrivere in Sicilia: siate, concittadini, avvertite di non commettere delitti, finchè il signor ministro abbia provveduto cogli altri tribunali ai bisogni della giustizia.

Ora vediamo quali saranno le conseguenze di siffatto ordinamento.

Ciascuno farà la querela davanti il giudice di mandamento, come è stato finora; ma il giudice di mandamento non ha più autorità di giudicare; e però neanco avrà più la morale autorità di conciliare. Quinci tutte le querele si dovranno mandare a quei sette capi-provincie, ove solo saranno per essere giudicate.

Ora vi dirò, o signori, che in Sicilia sono non uno, nè due, ma molti comuni di ciascuna provincia, i quali sono distanti cinquanta e fin sessanta miglia dal capo-provincia; e si noti ancora che in molti luoghi non sono strade nè ponti.

E per particolareggiare (poichè io conosco bene il mio paese), domanderò se in inverno non vi vogliano tre giorni dai comuni del distretto di Mistretta per andare a Messina; se non vi vogliano tre giorni dal distretto di Cefalù per andare a Palermo; se non vi vogliano due giorni da Caltagirone, Vizzini, Mineo, e quegli altri paesi che sono più in là, per andare a Catania; se non ve ne vogliano due, per le pessime strade, e per la totale mancanza delle rotabili, per

andare dal distretto di Piazza a Caltanissetta, e non meno dal distretto di Sciacca e Bivona per andare a Girgenti.

Ma questo è poco. E la spesa del pubblico erario? Mentre noi vediamo che siamo in tanta penuria di mezzi, cotesta disposizione farà sì che, se fin ora in Sicilia si è speso per l'amministrazione della giustizia penale a cagione d'esempio un milione, da oggi innanzi se ne dovranno spendere cinque o sei, perchè si debbono appunto pagare viaggi e pernottazioni a tutti i testimoni, che dovranno recarsi al capo-provincia per la pubblica discussione di tutte quelle cause.

Ma vi è più ancora. Io veramente in questa bisogna ho tenerezza, come ieri accennava il signor guardasigilli. Gl'imputati di delitti, sapete bene che devono pagare del proprio i testimoni a discolpa; ed eglino sono per lo più povera gente, la quale non ha mezzi affatto di poter pagare a quelli il viaggio e la pernottazione. Dunque saranno condannati senza difesa.

Il guardasigilli non ha questa tenerezza, avrà invece durezza, che sarà ingiustizia. vorrà che gl'imputati sieno privi di difesa.

Ora, signori, perchè veramente si è fatta cotesta innovazione? Io non trovo altro motivo, se non perchè qui in Piemonte era l'ordinamento di questa maniera.

Ma è venuto mai in mente a un siciliano, ad un napolitano di dire: in Piemonte abbracciate per forza questo sistema, perchè in Sicilia ed in Napoli è desso in vigore? Credo non l'abbiano detto mai. Ma dunque, perchè si vuol fare questa innovazione senza nessun altro motivo?

Mi si diceva ieri sera tanto dal guardasigilli, quanto dall'onorevole Pisanelli, che tutti i popoli civili omai hanno cotesto ordinamento giudiziario.

Tutti, o signori! Veramente io so che lo ha la Francia, e per voi s'intende già che, quanto a leggi, Francia è tutto.

Della Germania, in verità, io non so che sia in altri paesi, se non che nelle provincie renane.

In Inghilterra non c'è, e nella Lombardia non c'era; in altre parti d'Italia non c'era.

Ma, sul serio, o signori, si vuole sostenere che questo sia il miglior sistema escogitabile, e che gli ultimi dettami della scienza penale sono questi? E qui veramente voglio parlare, non solamente dei tribunali di circondario, ma anche degli appelli alle Corti, in materia civile; imperciocchè le varie parti del sistema stanno tra loro intimamente connesse.

Nel tribunale di prima istanza si ha tre giudici ed il pubblico Ministero. Nella Corte di appello si ha finora sette giudici ed il pubblico Ministero. Quinci può avvenire che una parte si abbia favorevoli tutti e quattro i magistrati di prima istanza, e quattro della Corte d'appello, tre giudici ed il pubblico Ministero; eppure, avendo contrari quattro giudici di questa, perderà la lite. Dunque si ha, che l'opinione di quattro prevale sopra quella di otto; ciò certamente non arguisce probabilità di verità nei giudizi.

Non credo, per fermo, che questo si debba poi ritenere come l'ottimo dei sistemi, e che i legislatori italiani non possano dare opera ad un migliore sistema.

Eppure il sistema piemontese, e che ora si vuole introdurre in Napoli ed in Sicilia, è d'indole peggiorata. Imperocchè i giudici della Corte d'appello di sette sono ridotti a cinque; onde potrà avvenire, che una parte si avrà favorevoli i quattro, come abbiamo detto, del tribunale di prima istanza, e due giudici ed il pubblico Ministero della Corte d'appello, sette magistrati,

e perderà la lite, avendo l'altra parte tre magistrati favorevoli di essa Corte; così dunque tre prevarranno sopra sette; ora, tre a petto a sette offrono gradi di probabilità minori di verità, che quattro a petto ad otto. (*Movimento*)

E questo, o signori, è il sistema di cui il meglio non si può avere, e che tutti i popoli civili del mondo debbono abbracciare!

Io credo che nella patria di Beccaria, di Filangeri, di Pagano, di Romagnosi e di Carmignani si possa fare qualche cosa di meglio. (Bene! *a sinistra*)

Forse qualcuno dei ministri, l'onorevole Cordova, mi potrebbe opporre, che anch'io una volta divisava in Sicilia una riforma dell'ordinamento giudiziario, che aveva qualche attinenza con quello, che ora si propone.

Signori, nel 1848 (chè sovente in Sicilia si è desiderato un buon ordinamento giudiziario, e nella Costituzione del 1812 se n'era fatto cenno) io, sendo ministro dell'interno, pensava ad una riforma di quel che vigeva, ed aveva a compagni gli onorevoli Cordova e La Farina, Torre Arsa, ed anco quinci l'onorevole Raeli. Tale riforma primamente doveva consistere in attribuire alle Corti criminali che sedevano in Caltanissetta, Trapani, Girgenti e Siracusa, le cause civili in appello de' tribunali di prima istanza, che erano negli stessi capi-provincie, invece di portarsi alla Corte d'appello della Capitale, come si fa tuttora; e ciò affinchè i cittadini, con minore dispendio e più celerità, si avessero i giudizi terminati. Dalla Corte di Palermo si sarebbero poi sempre decise le liti annullate dalla Corte suprema di giustizia. Secondamente consisteva in istabilire in tutti i distretti i tribunali di prima istanza, i quali avrebbero deciso in prima istanza le

liti civili, ed in appello le cause correzionali, restando ai giudici regi il sentenziare su di esse in prima istanza. E ciò anco collo scopo del minore dispendio e maggiore celerità dell'amministrazione della giustizia, tanto nel civile, quanto nel correzionale. In guisa tale, o signori, che in sostanza il mio sistema differenziava da quello ora proposto, il quale ed aumenta le spese, e non risparmia tempo.

Nulladimeno, o signori, come il mio divisamento si seppe nel paese, segni di dissidi si manifestarono, ond'è che noi giudicammo essere allora civile prudenza metterlo da banda; ma qui, si confessi, di civile prudenza non v'ha alcuna vaghezza.

Ma, o signori, prescindendo dai difetti assai gravi che ha in sè la riforma che si propone, è egli il tempo opportuno ad attuarla?

Le condizioni in cui si trova la Sicilia, in breve, sono le seguenti:

Leva, che travaglia e addolora, ma è necessità; aumento di forze, che travaglia e addolora, ma è necessità; abolizione di quasi tutte le amministrazioni, che travaglia e addolora, ed è in parte necessità per il sistema di concentramento, ma in parte è voluttà di distruzione; abolizione della luogotenenza, che travaglia e addolora, non necessità, ma voluttà di distruzione; anzi sinora voluttà di minaccia di distruzione (*Si ride*); occupazione delle case religiose, che travaglia e addolora, non necessità, ma voluttà di distruzione. Ed or anco voluttà di distruggere l'amministrazione della giustizia! E di questa distruzione l'effetto, o signori, sarà che una volta, che la gente si vedrà nell'impossibilità di ottenere subito giustizia per danni od ingiurie patite, e che manchi l'autorità efficace a conciliare ed amicare gli animi, ciascuno si farà giu-

stizia colle sue mani; e gli abitatori del mio paese sono assai veloci e destri ad imbrandire le armi.

Signori, la giustizia è il primo bisogno dei popoli, e senza la giustizia neanco vale la libertà. (*Movimento — Bene! bene! a sinistra*)

Discorso secondo.

D'Ondes-Reggio. Risponderò brevi parole al signor Mancini.

Se io vi ho intrattenuto, o signori, su leggi riguardanti la Sicilia a proposito di leggi riguardanti Napoli, non è stata volontà mia, è la Camera che così ha determinato.

Tutto ciò che ha detto l'onorevole Mancini intorno alle Corti d'assisie forse sarà indirizzato ad altri, ma non certo a me, che affatto non ho parlato di questo.

Riguardo poi alla giustizia correzionale, tutta l'argomentazione del signor Mancini si riduce a dire, che i giudici regi non sono stati onesti, dunque loro non debba affidarsi la giustizia correzionale. Ma solo tra i giudici regi non sono stati onesti in Napoli e Sicilia? Or egli sa, come so io, che tristi ne sono stati, e tra coloro, e tra quei de' tribunali di prima istanza, e tra quei di Corte d'appello, e tra quei delle Corti supreme; il passato regime lo comportava. Ma in un paese omai di libero reggimento, e colla stampa libera, i giudici tristi di ogni grado dovranno tosto finire.

Ma potrà mai tosto finire che non vi sieno strade, che non vi sieno ponti, ma potranno mai finire le spese maggiori che si vogliono appunto per quest'ordinamento? Ciò non istà nella volontà umana.

Il guardasigilli ha poi addotto un argomento che egli ha creduto potentissimo, ma che, mi permetta di dirlo, a me pare non abbia alcun fondamento, cioè che la

massima parte delle sentenze dei giudici di mandamento si portano in appello. E senza dubbio; ma vi si porteranno parimente la massima parte delle sentenze, quando verranno pronunziate da' tribunali circondariali. Imperocchè chiunque sia condannato, ha interesse di appellarsi, potendo così ottenere l'annullamento o almeno una diminuzione della condanna, non succedendo quasi mai, che i giudici d'appello pronunziino sentenza più severa della prima.

Ma di più, o signori, osservate quale sconcezza avverrà in Sicilia, se mai vi si metterà in esecuzione il progetto del Ministero! Si commette, a cagion di esempio, un delitto ad Alcamo, che è distante trenta miglia circa dal capo-provincia Trapani; debbono primamente andare i testimoni da Alcamo a Trapani, e poi per l'appello da Trapani a Palermo.

Ministro di grazia e giustizia. Mi permette una spiegazione? Ieri ho dichiarato che, se l'organamento avesse dovuto attuarsi il primo gennaio, io, per non privare la Sicilia di questo organamento, mi sarei limitato a dare forma conveniente a quei tribunali che già vi esistevano; ma ho soggiunto che, poichè per circostanze che non ho potuto evitare, questo organamento non poteva essere attuato se non fra qualche tempo, io intendeva di completare la circoscrizione giudiziaria di quelle provincie.

D'ONDES-REGGIO. Ebbene il signor ministro, come egli assevera, compirà l'ordinamento giudiziario, ma lo compirà stabilendo altri nuovi diciassette tribunali? Questa è una domanda, a cui desidererei una risposta.

Signori, l'ordinamento giudiziario quanto al numero dei tribunali bisogna stabilirlo secondo le condizioni speciali di un paese.

Infatti, mentre il signor ministro ha detto, che qui ci sono tribunali civili, i quali per avventura decidono sette od otto cause al mese, mi rammento che molti

anni addietro, sedendo io magistrato nel tribunale di prima istanza in Catania, erano in quello sessanta cause al giorno, a cui non potevano bastare i giudici.

E notisi, o signori, che, come era necessità di decidere, decideva il solo giudice commissario, a cui si rimettevano in buona fede i colleghi, eccetto nelle cause gravissime.

Ma, ritornando a quello che io stava per esporre, con il progetto ministeriale, dopo che si è fatto un lungo viaggio dai testimoni, con gran dispendio dello Stato, per la sentenza in prima istanza presso il tribunale circondariale, se ne deve fare un altro più lungo, e con maggiore dispendio per recarsi alla Corte d'appello.

Si commetterà un reato, a cagione di esempio, a Canicattì: primieramente viaggio de' testimoni e spese dello Stato per recarsi a Girgenti, tribunale circondariale, e poscia viaggio e spese per recarsi a Palermo, Corte di appello.

Pure quel che più preme non sono le spese dello Stato, no; v'ha un interesse maggiore. Un imputato povero, e poveri sono il maggior numero, come mai potrà pagare le spese per i testimoni a sua discolpa? Che si risponde a ciò? Adottate una legge adunque che toglie la difesa ai poveri; a legge siffatta io non darò mai il mio voto. (Bene! *a sinistra*)

Tornata 13 gennaio 1862.

Discussione del disegno di legge per la tassa sui corpi morali e manimorte. — Discorso, ed Opposizione alla chiusura della discussione.

D'Ondes-Reggio. Io ho chiesto di parlare specialmente perchè ho veduto, che si vuole stabilire alcuna massima di diritto pubblico, che, secondo me, è affatto erronea, tanto per il testo del nostro Statuto, quanto pei principii generali del pubblico diritto.

Si è piaciuto l'onorevole Lanza, ed altri dopo di lui, di credere, che lo Statuto all'articolo 25 prescriva, che i comuni e le provincie debbano anche pagare quelle imposte che pagano gli altri cittadini. L'articolo 25 dice: " Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. „

Quest'articolo, per la stessa sua dicitura, si riferisce all'articolo antecedente, all'articolo 24:

" Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. „

Signori, comuni e provincie dunque omai sono sinonimi di regnicoli? Godono tutti dei diritti civili e politici? Comuni e provincie sono ammessibili alle cariche civili e militari? (*Ilarità*)

Ma proprio quest'invocare l'articolo dello Statuto in questo senso mi pare, che non abbia senso.

I comuni e le provincie sono parte integrale dello

Stato; i Comuni anzi sono l'origine degli Stati: primamente Comune e Stato furono la stessa cosa. Così certissimamente fu in Europa antica, così in Grecia, così in Italia, così fu in Germania, così fu nelle Gallie. Ed attualmente le repubbliche svizzere, mi piace anche citarle, non sono altro che svolgimento di comuni, comuni ingranditi.

Quindi lo Stato sotto questo aspetto non è altro, che un aggregato di Comuni; quindi i Comuni piuttosto si possono somigliare agli Stati, anzichè si possano somigliare agl'individui.

Io dico, secondo le mie idee, che l'associazione del Comune è più congeniale allo spirito di società proprio degl'individui umani, che lo Stato stesso. Imperocchè si può concepire un'associazione di uomini in Comune, senza che vari Comuni sieno insieme uniti per formare lo Stato; ma non si può concepire uno Stato senza che vi sieno prima dei Comuni, dalla riunione dei quali appunto si compone lo Stato. Questi sono principii indubitati.

Nella fattispecie dunque, non ci ha che fare lo Statuto. Non c'è che una questione economica.

Conviene o no imporre nei bisogni che attualmente ha lo Stato, i comuni e le provincie? In altri termini: conviene, che gl'individui dello Stato (poichè finalmente e comuni e provincie e Stato sono enti astratti, che non hanno sussistito e non sussistono realmente) non solo sieno direttamente tassati sui propri beni, ma anche in modo indiretto, e secondo le varie associazioni in cui si trovano spartiti, le quali appunto si chiamano comuni e provincie? Questa, o signori, è la questione, ed è questione economica.

Io combatto quelle erronee massime di diritto pubblico non solo per il presente argomento, ma perchè,

e più, possono con effetti assurdi e perniciosi applicarsi ad altri argomenti.

Non comprendo poi, o signori, come anche alla tassa si vogliano assoggettare gl'istituti di carità, e di beneficenza. Quando noi diciamo istituti di carità e di beneficenza, intendiamo gl'istituti che sono ricovero di mendici, o di storpi, o di alienati di mente, o di altri uomini che soffrono infermità, ed ai quali è necessità che gli altri cittadini vengano in aiuto. E mentre da un canto si va in loro soccorso, dall'altro si vorrebbe loro togliere quello, che per soccorso loro è stato dato o si dà?

Io credo, che non sia nella storia di questi istituti una legge che li abbia tassati, non essendovi alcuno che abbia dei redditi superflui, chè anzi sono sempre in deficienza di mezzi.

Or dunque per la questione dei comuni e delle provincie, io voglio rimettermi alla decisione dei più; ma quanto agl'istituti di beneficenza e di carità, mi sembra veramente una mancanza di carità il volerli assoggettare alla tassa. Ond'è che io propongo, che all'articolo primo si dica, che sono espressamente eccettuati gl'istituti di carità e di beneficenza, perchè in questa questione la carità e la beneficenza assumono l'indole di rigorosa giustizia.

(Il regio commissario insistette sulla proposta di tassare le provincie ed i comuni, quindi fu chiesta la chiusura.)

D'ONDES-REGGIO. Io non vorrei si chiudesse tosto la discussione su di materia così grave.

Non dirò se si debbano o no tassare le provincie e i comuni; ho già dichiarato (mi spiace che forse non mi sono abbastanza spiegato chiaro, onde il signor regio commissario non mi ha ben compreso) che, se v'abbia in ciò convenienza o no, me ne rimetteva alla maggio-

ranza; ma non posso in modo alcuno acconsentire, che gli articoli 24 e 25 dello Statuto risguardino anco i comuni e le provincie. Egli è per questo subbietto ch'io ho domandato di parlare per rispondere brevemente al signor commissario regio.

Presidente. La prego di parlare solamente contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Parlo contro la chiusura e dico che, trattandosi di questa questione, si deve permettere che io aggiunga altre osservazioni a quelle, che già ho fatte per dimostrare, che non si può mai stabilire, che in questi articoli sieno compresi le provincie ed i comuni, quando è evidente, che essi si occupano soltanto degl'individui dello Stato.

Tornata 14 gennaio 1862.

Seguito della discussione del disegno di legge per la tassa sui corpi morali e sulle manimorte. — Osservazioni per esimerne alcuni istituti di beneficenza.

Minghetti. A me pare che coloro, i quali hanno votato in favore dell'emendamento relativo agli asili infantili, abbiano per avventura voluto favorire un istituto nascente, a quella guisa che taluni, anche ammettendo il principio del libero scambio, qualche volta pretendono di fare un'eccezione per proteggere un'industria nascente, riconoscendo poi che col tempo debba sottoporsi alla legge generale.

Se tale è stata l'intenzione di quelli, che hanno votato per gli asili infantili, io credo almeno che la logica in questo caso non troverebbe rigorosa applicazione, estendendo il principio anche agli altri istituti.

D'ONDES-REGGIO. Voleva sommettere brevemente alla Camera come mi sembri, che il principio, che deve

dirigere queste esenzioni non abbia ad essere quello invocato dall'onorevole Minghetti, ma piuttosto quel-l'altro, che noi non dobbiamo sorreggere quegl'istituti di pubblica carità, che per un eccesso di zelo favoreggiati, possano partorire l'infingardaggine, l'ozio, la scioperatezza, il vagabondaggio. Ma al contrario dobbiamo mantenere e prosperare quegl'istituti, che quei vizi non fomentano, ma anzi soccorrono l'incolpabile umana miseria.

Cotesta è una distinzione, che chi sappia alcun che di scienza economica, e dall'altro canto non dimentichi i principii della morale e della carità, è necessitato a fare. Quindi, se si tratta di pubblici istituti che accolgano storpi, muti, alienati di mente, ed anche trovatelli, siccome l'essere in tali infelici condizioni non dipende dalla volontà degli uomini, ma dalla natura inferma loro, così si possono cotali istituti bene aiutare, ed anche, se vogliate, privilegiare senza che alcun danno ne derivi al civile consorzio.

Io, ieri, gl'istituti di carità e di beneficenza tutti voleva franchi di tasse, il divisamento mio non fu accolto. Ma se ora la Camera ha determinato, che gli istituti degli asili infantili vadano liberi d'imposta, per la stessa ragione, se non per una maggiore, fa d'uopo che statuisca, che liberi ne sieno parimente gli altri, che sono ricovero di storpi, ciechi, muti, matti e trovatelli, e così appunto formulo l'emendamento al-l'articolo della legge proposta.

Tornata 15 gennaio 1862.

Interpellanza di D'Ondes-Reggio circa i giudizi e le esecuzioni per una sommossa avvenuta a Castellammare in Sicilia. — Discorso, e varie risposte.

D'Ondes-Reggio. Signori, meglio che interpellanze, io farò delle dichiarazioni intorno ad alcuni principii fondamentali dello Statuto, ed intorno ad altri principii maggiori di universale giustizia; e credo che alle mie dichiarazioni consentiranno ed il Governo, e l'Assemblea tutta.

Fatti deplorabili sono avvenuti a Castellammare in Sicilia. Qui, o signori, io non do di piglio a recriminazioni, e neppur voglio insistere in dire che si dovevano prevedere ed impedire; non è questo l'argomento; non faccio da facile Aristarco, anzi confesso, che alle volte certi fatti, anche colle migliori intenzioni, non si possono prevedere, nè impedire.

Desidero, spero che simili fatti più non si rinnoveranno, ed ho ben d'onde, tanto perchè non voglio dubitare, che il Governo d'oggi innanzi sarà più diligente nell'opera sua, quanto perchè dai fatti stessi avvenuti risulta chiaro, che il partito borbonico in Sicilia è così scarso di numero e così screditato e detestato, che al fine di poter farsi alcun credito, ed ottenere alcuni sconsigliati seguaci, è stato costretto a mutare nome e simulare intenti.

Tali fatti, come qualunque reato, indubitatamente debbono essere puniti secondo le leggi.

Intanto ho letto nel giornale uffiziale (non parlo di ciò che narrano altri giornali) che vi furono cinque, se

non erro, i quali, presi colle armi alla mano, furono fucilati.

Signori, io non credo certo, che questi cinque si vogliano considerare come degli estranei nemici. Ma, se così, omai finito è il tempo, in cui il diritto internazionale della guerra era quello di uccidere i prigioni. Passò anco il tempo in cui i prigioni si facevano servi coi posteri loro. Oramai, una volta che si sono presi i nemici, si tengono come sacra cosa, e nelle tregue e nelle paci si restituiscono.

Quelli adunque di Castellammare saranno stati dei ribelli; almeno credo che tali saranno stati, perchè appunto, non essendovi ancora giudizio, io non so che cosa veramente fossero. Credo, anco perchè così si dice, ma non ne ho certezza, che abbiano commesso omicidii, ed ogni altra maniera atroci delitti. Ebbene, per quante enormezze abbiano coloro potuto commettere, ciò non toglie che avrebbero dovuto essere condannati secondo la legge.

Lo Statuto, signori, all'articolo 71 dice:

“ Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

“ Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. „

All'articolo 72:

“ Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici, conformemente alle leggi. „

Signori, a questi principii dello Statuto nostro sono conformi i principii della giustizia, e sono dessi omai consacrati in tutti i Codici dei popoli civili.

Imperciocchè quei cinque dovevano avere il tempo ed i mezzi di difendersi, e dovevano essere giudicati da magistrati, quali dalla legge sono stabiliti.

Di quei cinque era necessario vedere quali realmente fossero stati rei, o no, se questi rei fossero colpiti dalla pena dell'estremo supplizio o di pena minore.

Poteva tra di loro trovarsi un minore, che appunto essendo tale per il suo reato non andava soggetto alla morte.

Coloro, non ostante fossero stati presi colle armi alla mano, potevano essere innocenti, poichè non è questa la prima volta, che dei ribaldi s'impadroniscono di persone innocenti, e le costringono a stare in mezzo a loro colle armi alla mano; quindi poteva anche ben darsi, che tra quei cinque si trovasse non solo un innocente, bensì un uomo che fosse d'idee liberali, e ciò nullameno sia stato trucidato. Infine, potevano essere rei, eppure potevano anche meritare perdono; altrimenti non avrebbe senso il diritto di grazia, che è consacrato nelle nostre leggi, e in tutte le leggi dei popoli civili.

Io credo che, se il Governo l'avesse potuto prevedere, avrebbe impedito quell'eccidio; e non solo il Governo di qui, ma anche il Governo locale di Sicilia. Imperocchè considero le difficoltà, che sovente vi sono ad impedire gli sdegni e le ire, che fervono ancora dopo una lotta di morti e di stragi; so anzi, che molti applaudono a questa specie di sommari giudizi, e pensano che così si salvi la cosa pubblica; io invece sono convinto, che così essa enormemente si danneggi.

Nè dubito, che in Sicilia stessa così opinino molti. E so anco che volghi plebei e volghi nobili non approveranno queste parole mie; diranno è l'antico *umanitario*. Ma io non vado in cerca di plausi, a me basta il plauso della mia coscienza. (Bene! bene! *a destra*)

Signori, in questa materia più che mai voglio schiettamente esprimere il concetto mio.

Io credo, che fra le cose che profondamente distinguono i Governi liberi dai Governi tirannici sieno queste due. Nei Governi tirannici è lecito scuotere il giogo, e, per sottrarsi al peso d'ingenti mali, fare delle rivoluzioni; imperocchè mancano i mezzi legali onde ottenere a quei mali riparo, e stabilire un regime di giustizia e di felicità; ma nei Governi liberi, nei Governi dove avvi una rappresentanza nazionale eletta dal popolo, e una stampa libera, ciò non è lecito.

Quando i popoli si lamentano dei danni, che soffrono per un cattivo Governo, loro è da rispondere: scegliete deputati che facciano meglio le bisogne vostre, e se vi sarà una stampa, la quale, invece di diffondere principii di libertà e di giustizia, dissemini germi di servitù, d'immoralità, e d'iniquità, state sicuri che un'altra stampa verrà ad investirla e vincerla; la libertà stessa è rimedio agli abusi ed ai danni della libertà.

In un paese libero è lecito fare rivoluzione allora soltanto, che il Governo viola le leggi fondamentali dello Stato. Quindi, ad esempio, giusta fu la rivoluzione del 1830 in Francia, ma non giusta quella del 1848; ambedue le cacciate degli Stuardi dall'Inghilterra furono giuste; avvegnachè la prima macchiata di sangue non necessario; giuste sono state, sono state sante le rivoluzioni, ossia la permanente rivoluzione di noi Siciliani dal 1815 al 1860.

L'altra cosa, che distingue i Governi tirannici dai Governi liberi è questa: che nei Governi tirannici impunemente si violano le leggi, si commettono violenze d'ogni maniera, i soldati ammazzano innocenti o rei, la volontà dei governanti sfrenata, ed iniqua sta per legge; ma nei paesi liberi queste enormità non possono commettersi, non debbono commettersi.

I Borboni appunto così trattavano i Siciliani, i soldati borbonici fucilavano anche dei giovinetti, che non toccavano gli anni 15; assai volte fucilarono gl'innocenti. Quando non si osservano le norme stabilite dalle leggi, non è possibile che si distinguano i rei dagl'innocenti. Ciò, che principalmente concitò in Sicilia l'odio implacabile contro i Borboni, furono queste uccisioni, che si facevano senza forme legali.

Signori, crudeli e feroci sono i selvaggi, i deboli, i timidi, gl'improbi; ma i civili, i forti, i probi, i magnanimi sono di sensi umani, vogliono la giustizia ed anche perdonano.

Io so che, se io od altri cadessimo in mano dei borbonici, questi ci fucilerebbero spietatamente senza giudizio. Ma so ancora che essi, cadendo nelle mani nostre, da noi debbono essere giudicati secondo giustizia.

Questa è la differenza fra noi e loro: ed altrimenti ove sarebbe la nostra superiorità su di loro? Perchè noi saremmo migliori di loro? (*Movimento*) E più ancora c'innalzeremo noi sopra di loro, se la cosa pubblica salvando, loro perdoneremo.

Non dico dunque desidero, non dico spero; dico chieggo, ed ho diritto di chiedere in nome della libertà e della giustizia, che niuno patisca pena, senza regolare giudizio.

Signori, libertà e giustizia cose indissolubili sono; libertà e giustizia sono i principii eterni dell'umanità, il diritto divino dell'umanità.

Prima risposta:

D'Ondes-Reggio. Mi pare che tutto il discorso del signor La Farina non abbia nulla a che fare con quello da me pronunciato. Io non ho detto, che il Governo

non debba far rispettare la legge, ma bensì che debba farla rispettare; io non ho detto, che il Governo non debba adoperare tutte le forze, affine di vincere le ribellioni e punire ogni maniera di delitti, ma ho detto e ripeto, che il Governo deve eseguire la legge; e per me il Governo è legittimo, quando osserva lo Statuto.

Seconda risposta:

D'ONDES-REGGIO. Io credo, che veramente se quei signori, che hanno difeso il Ministero non lo avessero difeso, la cosa sarebbe andata meglio, perchè io il primo ho detto, che concepiva le difficoltà che il Governo avrebbe potuto incontrare in impedire il deplorabile caso. Intanto debbo ritenere che sia avvenuto, mentre l'ho letto nel giornale ufficiale, chè, se mai nel giornale fosse scritto (e forse a questo pare che alludano le parole dell'onorevole Broglio), che nella lotta cinque furono uccisi, ed allora certamente io non ne avrei fatto discorso; ma le parole del giornale sono: “ presi colle armi alla mano, furono fucilati. „ Ciò è contro lo Statuto, è contro la giustizia: lo ripeto, non c'è questione, o signori. Tutto quello che hanno detto gli onorevoli La Farina e Paternostro non fa niente all'argomento; eccetto che eglino non intendano dire con parole chiare, ma con un giro di frasi e reticenze: non vogliamo giustizia, ma invece vogliamo energia. Ora per me, tutto ciò, che non è giustizia non può essere altro se non ingiustizia. È un errore il credere, che l'energia e la giustizia sieno cose incompatibili; no, anzi la vera energia consiste nel fare eseguire la giustizia. Quindi si spieghino chiaro: vogliono la giustizia? E la giustizia presso i popoli civili significa ciò che è dalle leggi stabilito; l'energia significa il fare eseguire rigorosamente la giustizia; parlino chiaro come parlo io.

Il signor La Farina sa, che questi sono i miei principii antichi, e sa che sovente ho avuto a combattere per sostenerli.

Quanto poi a quello, che l'onorevole Paternostro ha manifestato che avrebbe voluto adoperare, se si fosse trovato al potere, io non gl'invidio la gloria di quello che avrebbe fatto, ma so che non l'avrei mai fatto io civile europeo. (*Ilarità prolungata — Bravo!*)

(Si allude ad essere stato il Paternostro bey in Egitto.)

Terza risposta:

D'ONDES-REGGIO. Signori, il mio discorso affatto non tendeva, come ha immaginato l'onorevole Lanza, a sapere, se fosse vero o no, che cinque individui erano stati fucilati; non era questo il mio scopo; io ho ritenuto questi fatti veri, perchè li ho trovati scritti nel giornale ufficiale. Non è quindi il caso d'insistere nel questionare, se questi od altri simili fatti sieno veri o no, quello che è fatto è fatto, ed è un male non più rimediabile: lo scopo che io voleva ottenere, e credo che lo avrò ottenuto, sono franco nelle cose mie, è che in appresso simili ingiustizie non avvenissero più. Non c'è quindi bisogno di fare ordini del giorno per riescire ad una conseguenza pratica; la conseguenza pratica sarà quella, e non chiedo altro.

Quarta risposta:

D'ONDES-REGGIO. Debbo protestare contro un'asserzione del signor ministro.

Egli ha detto che i militari possono istituire giudizi; io tengo, che non lo possano mai.

Tornata 16 gennaio 1862.

Discussione sulla relazione della Giunta intorno alla petizione del deputato Tofano, d'essere giudicata la sna condotta politica dalla Camera. — D'Ondes-Reggio era parte della Ginnta. — Discorso e varie risposte.

D'ONDES-REGGIO. Signori, posso assicurarvi, che io non ho sentita mai tanta afflizione d'animo, quanta in questo momento; e che così io, come i miei onorevoli colleghi della Giunta abbiamo inteso di fare cosa, che certamente non fosse tornata in niun modo contro l'onorevole Tofano.

Il deputato Tofano vuole che la luce sia fatta; ed io posso dire a nome mio ed a nome della Giunta, che, quanto a noi, la Camera può ordinare, che si pubblichino tutti i documenti. Così la luce sarà fatta. (*Bene!*)

Ora, però, nè il signor Tofano, nè altri potranno mai pretendere, che la Camera passi ad un atto, che in un modo qualunque, o direttamente o indirettamente, o implicitamente o esplicitamente, porti giudizio sulla condotta di uno de' suoi membri, di cui la conseguenza necessaria può essere il cacciar via dalla Camera un membro suo. (*Bravo!*) No, o signori, qui non daremo l'esempio funesto di Manuel; noi non permetteremo mai che Foi e Lafayette sdegnosi abbandonino un'Assemblea italiana. (*Bene!*)

Credo quindi, o signori, che la Giunta siasi attenuta e a quanto l'onorevole presidente della Camera ha voluto che si facesse, e a quelle idee che qui si enunciarono da alcuni e principalmente da me, quando pria d'ogni altro elevai la questione pregiudiziale, cioè

che questa Assemblea non debba giudicare della condotta d'alcuno de' suoi.

L'onorevole Tofano diceva: io questo esplicitamente non ho chiesto; ma comprendo che la conseguenza sarebbe questa. Or ciò basta per giustificare quel che ha fatto la Giunta; la quale certamente non poteva essere così cieca da non prevedere la conseguenza della domanda del signor Tofano.

La conseguenza appunto era di attaccare uno dei diritti fondamentali della Costituzione, cioè, l'inviolabilità e l'inamovibilità dei deputati.

Coerentemente a questo principio, la Giunta ha detto: noi non dobbiamo esaminare questi documenti, perchè appunto la disamina di essi non può mai indurre noi nè la Camera a portare giudizio sul deputato Tofano.

La seconda domanda dell'onorevole Tofano era questa: dichiarate che io sono stato, in ispregio della Costituzione, privato della carica di consigliere della Corte suprema di giustizia.

Ecco una domanda, la quale, avendo per iscopo che la Camera determinasse se il guardasigilli abbia violata la Costituzione, indubitatamente è di competenza della medesima, perchè ciò non dipende dalla condotta di un membro suo, ma dal testo chiaro della Costituzione.

Era adunque a vedere, se l'onorevole Tofano si trovasse nella condizione d'inamovibilità, perchè per tre anni era stato consigliere della Corte suprema di giustizia.

La Giunta, tenendo presente la giurisprudenza della Camera, ed altre giurisprudenze conformi a' principii fondamentali della ragione politico-giuridica, ha portato avviso, che l'onorevole Tofano non aveva i 3 anni voluti dallo Statuto, e che per conseguenza il guarda-

sigilli non aveva violata la Costituzione colla destituzione del medesimo.

E qui non posso tralasciar di osservare, che l'esempio stato invocato dall' onorevole Tofano, vale contro, e non in favore di lui; imperocchè, appunto la Camera subalpina dichiarò una volta che, soltanto per potere essere deputato, un magistrato poteva contare tre anni di carica come sufficienti, sieno pure compiti pria della pubblicazione dello Statuto; ma, quanto al poter essere rimosso dalla carica, tenne fermo che, se pria non si compivano tre anni nella carica, dopo la pubblicazione dello Statuto, un magistrato non fosse inamovibile.

Ed altrimenti la conseguenza sarebbe stata quella, che il Governo costituzionale avrebbe dovuto mantenere tutti i magistrati del Governo assoluto, ed or avrebbe dovuto ritenere tutti i magistrati del Governo borbonico.

Ma perchè un magistrato, anzi un qualunque impiegato non sia inamovibile, ne viene, o signori, che un ministro possa ad arbitrio suo esonerare dalla carica un impiegato?

Certamente io nol credo; si deve e si può vedere se realmente da principio di giustizia è stato guidato il ministro, oppure no; ma avverto che in questa disamina bisogna andare assai guardinghi, perchè, se ogni volta che un ministro destituisca un pubblico funzionario, quello ricorrendo, noi vogliamo fare delle censure al ministro, signori (ed io non sono certamente sospetto d'inclinare verso la potenza del Governo), allora sarebbe impossibile governare.

Che se però chiaramente si scorgesse, che non per principio di giustizia, ma per qualche mira privata un ministro avesse destituito un pubblico funzionario,

quantunque non inamovibile, allora non gli si potrebbe dire, avete violata la Costituzione; ma gli si potrebbe dire, voi non siete degno di essere ministro di una nazione libera.

Ora, nel caso nostro, o signori, siccome nell'onorevole Tofano concorrerebbe la qualità di deputato e di magistrato ad un tempo, e per l'umana natura (e noi non possiamo mutare le leggi dell'umana natura) ci è tolto di separare queste due qualità, che si trovano nel medesimo individuo, nel caso che la Giunta avesse voluto esaminare se, indipendentemente dal non avere violato il guardasigilli la Costituzione, poteva avere giusto o non giusto motivo di levare il signor Tofano dalla sua carica, implicitamente si veniva a dire, che egli era degno o non degno di sedere in quest'Assemblea. A cagione di questa circostanza particolare di trovarsi pubblico funzionario e membro ad un tempo della Camera, ha divisato la Giunta di custodire inviolabile la persona del deputato, col non prendere alcuna risoluzione su di questo obbietto.

Nel caso in cui alcuno si trovasse deputato e pubblico funzionario, e privato fosse d'una carica, e volesse egli quindi farne ricorso alla Camera, dovrebbe primamente rinunziare all'uffizio di deputato. Ed allora indubitatamente la Camera potrebbe esaminare, se mai la sua destituzione fosse stata dettata da principii di giustizia, ovvero da arbitrio, o spirito di parte del Governo.

Queste sono le idee che hanno guidata la Giunta.

Con ciò si potrà dire, che l'essere deputato è una condizione inferiore al non esserlo? Rispondo di no.

L'essere deputato porta con sè l'inviolabilità, e questa è tal cosa, che qualunque altra sarà sempre inferiore; ed è per conservare questa intatta, che non

può la Camera portare giudizio sul funzionario deputato.

Di più, chi proibirà mai all'onorevole Tofano, come a qualunque altro di noi, di usare delle vie regolari della giustizia, e di andare dinanzi ai magistrati ad accusarvi di calunnia e i ministri e i giornalisti e chiunque abbia partecipato alle imputazioni, di cui egli muove lamento? Perchè l'onorevole Tofano non prenderà questa via aperta a tutti?

Dunque non è vero che noi rendiamo inferiore la condizione di deputato a quella di semplice cittadino.

Quindi, o signori, a conchiusione, in nome mio, e credo anche di tutta la Giunta, noi domandiamo che da un canto si pubblichino tutti i documenti, ma che dall'altro la Camera dichiari, che non porterà mai alcun giudizio sulla condotta del deputato Tofano, non ostante la pubblicazione dei documenti.

Presidente. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Massari. Dopo l'eloquente discorso del deputato D'Ondes, e dopo le dichiarazioni del guardasigilli, io non ho a far altro se non se pregare l'onorevole presidente a voler dare lettura dell'ordine del giorno che mi proponevo di svolgere.

Presidente. Oltre alla proposta presentata dal deputato Tofano, ne sono state trasmesse al banco della Presidenza due altre.

Una del deputato Massari così concepita:

« La Camera, invitando il Ministero a rendere di pubblica ragione i documenti relativi al deputato Tofano, passa all'ordine del giorno. »

L'altra del deputato Susani nei seguenti termini:

« La Camera, invitando il Ministero a pubblicare i documenti; ritenuto, secondo le conclusioni della Commissione, che essa non possa pronunziare giudizio di sorta alcuna sopra i suoi membri, passa all'ordine del giorno. »

Voci. No! no!

Presidente. Il deputato Susani intende sviluppare la sua proposizione?

Susani. Siccome la mia proposta non fa altro che riassumere le conclusioni dell'onorevole D'Ondes, quindi mi pare inutile il far perdere tempo alla Camera.

Presidente. Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare. (*Conversazioni*) Prego i signori deputati a far silenzio.

Prima risposta.

D'ONDES-REGGIO. Signori, la Giunta non accetta la prima formola presentata dal deputato Massari, perchè la crede monca.

Dire soltanto: si pubblichino i documenti, e nulla altro, pare che si intenda come conseguenza che quinci, veduti i documenti, si voglia pronunciare sulla materia, come appunto negli ordinari giudizi, e questo caso è specie di giudizio, i giudici, che hanno ordinato la esibizione dei documenti, pronunziano poi, fatta disamina de' medesimi, una sentenza.

Ma appunto per quello che io ho sottomesso alla Camera, e per l'avviso portato dalla Giunta, sta bene che esplicitamente si dichiari, che ciò non condurrà alla conseguenza di aversi a pronunciare un giudizio sopra un membro della Camera. A che forse ritornare altra volta sulla questione, che oggi s'è trattata tanto ampiamente? Nessuno è sorto a confutare le mie ragioni e le conchiusioni della Giunta. Dunque bisogna dedurre che intorno ai principii costituzionali siamo d'accordo; dunque è bene terminare oggi quest'affare, e non ritornarvi più. Ondechè accetto la proposta del deputato Susani, perchè toglie l'equivoco e stabilisce un principio, che noi dobbiamo consacrare, ed è che noi non portiamo alcun giudizio sopra i nostri colleghi. Se alcuno voglia presentare una proposta consimile, con qualche variazione di parole, ciò poco preme, purchè un tal principio si stabilisca definitivamente, solennemente si consacri.

(Il deputato Massari insiste sulla sua proposta; il deputato Broglio l'appoggia, perchè non vuole che la Camera stabilisca principii fondamentali, sebbene abbracci le dottrine costituzionali di D'Ondes-Reggio.)

Risposta seconda.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non voglio insistere sulla mia proposizione, sebbene io non comprenda che, quando un'Assemblea vede una verità indubitabile, dopo che confessa ch'è indubitabile, dica intanto: non voglio dichiararla; e lasci le cose nel dubbio. Questo sistema non lo comprendo. Quando siamo certi d'una verità, dobbiamo sinceramente, apertamente affermarla.

Ad ogni modo, poichè non si vogliono alcune parole, io non faccio questione di parole. Si dica allora: la Camera, ritenute le conchiusioni della Giunta, ordina la pubblicazione dei documenti. (*Benissimo!*)

Risposta terza.

D'ONDES-REGGIO. Mi perdoni l'onorevole Chiaves e tutti gli altri che, come lui, asserivano che io abbia detto, che noi non possiamo chiedere conto al ministro se egli dimetta dalla loro carica, senza alcun principio di giustizia, i funzionari pubblici; ho detto tutto al contrario; ho aggiunto poi (e questo stesso serve a confermare che ho detto il contrario) che, trattandosi di un deputato, il quale in sè riunisce la qualità di funzionario pubblico, appunto per il rispetto all'inviolabilità, che ha il deputato in virtù della legge fondamentale, la Camera non può pronunciarsi sopra cotesto individuo, sulla sua condotta. (*Rumori*)

Ogniqualvolta, o signori, si viene a dire: pronunciate che il Ministero ha agito male; se la Camera non va a questa sentenza, bensì alla sentenza contraria, cioè approva il ministro, implicitamente disapprova la con-

dotta del deputato. La cosa è più chiara della luce del giorno. (*Interruzioni e segni di dissenso al centro — Movimenti diversi*)

Ma, mi perdonino; se domani si dirà, che un consigliere della Corte suprema di giustizia è indegno di quell'ufficio, perchè è una spia, od abbia commesso altre ribalderie, questi non potrà più certo sedere con noi.

Dunque indirettamente si è attentato all'inviolabilità del deputato. (*Rumori*)

Quindi, non per iscemare le nostre attribuzioni e la nostra inviolabilità, di cui io sono tanto tenero, quanto l'onorevole Chiaves ed altri mai... (*Nuove interruzioni e segni d'impazienza*)

Presidente. Prego la Camera a non interrómpere ed a far silenzio, altrimenti è impossibile il proseguimento di qualunque discussione.

D'ONDES-REGGIO. Appunto perchè questa qualità è superiore ad ogni altra, quando questa si trovi unita ad un'altra, io dico che ogni altra considerazione si deve mettere da banda; la cosa più importante nel regime nostro costituzionale è la nostra inviolabilità, perchè noi siamo parte della sovranità dello Stato.

Signori, l'ho già detto e lo ripeto, vi sono due vie: o quella di rinunziare alla qualità di deputato e diventare cittadino come tutti gli altri, ed allora poter ottenere anche una riprovazione del Governo, o incontrare invece la propria riprovazione; poichè sarebbe strano un giudizio in cui uno non potesse essere disapprovato, ma solo la parte avversaria, cioè il Governo (*Bene! e movimento*); oppure vi ha l'altra via, quella di ricorrere ai tribunali. Ma noi siamo ancora troppo nuovi alla libertà (*Interruzioni nel centro*), per cui non si vuole andare innanzi ai tribunali ordinari a porgere accusa di calunnia. (*Rumori*) Signori, in Inghilterra,

vanno dai magistrati anche i Re ad accusare le proprie mogli.

Appunto perchè io sapeva, che l'ordine del giorno del deputato Massari non s'intendeva secondo le sue intenzioni...(*Le conversazioni e le interruzioni si fanno più vive*)

Presidente. Prego nuovamente la Camera a fare un po' di silenzio ed a voler lasciare parlare l'oratore.

D'ONDES-REGGIO... appunto perchè si voleva dalla proposta del deputato Massari trarre la conseguenza, che tutto rimaneva indeciso, ed anzi probabilmente se ne voleva anche trarre quell'altra che, una volta che noi avessimo ordinata la presentazione dei documenti, avevamo pregiudicata la questione, e che quindi si dovevano esaminare i medesimi, e pronunziare un giudizio, perciò mi vi sono opposto, ed ho detto: facciamo una proposta chiara, in cui si significhi che assolutamente noi non dobbiamo giudicare, noi non dobbiamo violare la nostra inviolabilità, non dobbiamo attentare alla nostra sovranità.

Tornata 21 gennaio 1862.

Dichiarazione relativa all'interpellanza su' giudizi ed esecuzioni in Castellammare di Sicilia.

Presidente. Darò facoltà di parlare al deputato D'Ondes-Reggio per una dichiarazione che intende di fare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non per rispondere qui ad alcuno, ma affinchè le intenzioni mie non sieno male interpretate, amo di dichiarare, che col mio discorso sui

casi di Castellammare, io non ho inteso mai di offendere l'esercito, bensì di richiamare le cose ai loro principii costituzionali, de' quali la divisione de' poteri porta che la facoltà di giudicare non si appartiene, che ai magistrati stabiliti dalla legge.

Tornata 25 gennaio 1862.

Discussione del disegno di legge per tassa sopra alcune concessioni governative — Sulla tassa concernente la concessione dei titoli di nobiltà — Discorso.

D'ONDES-REGGIO. Signori, mi pare che si è agitata come nuova questione una cosa di vecchia data. I titoli primitivamente non pagavano, e la ragione era perchè primieramente i titoli non venivano conceduti dai sovrani; alcuno aveva un titolo, perchè o bene o male se l'aveva acquistato da sè, o l'aveva ereditato dai suoi padri; i titoli di duca, marchese, conte furono nomi di uffici secondo le provincie, marche, compartimenti, città su cui si esercitavano; il titolo di barone significa nobile possessore di terra, quello di principe, di alcuno che sugli altri primeggi. Quando Ugo Capeto disse ad un conte: come tu sei conte? Questi gli rispose: come tu sei re.

Ma dopo i secoli XIV e XV cominciarono le lettere di nobilitamento e furono un atto in senso democratico; gli antichi nobili se ne richiamavano, imperocchè i sovrani così si arrogarono il diritto di far nobili gente che non lo erano, gente di popolo, conferendo loro insieme i privilegi che vi andavano uniti.

Da ciò poi venne, che una specie di tassa si esigesse al primo conferimento d'un titolo non solo, ma anche al passaggio che i titoli facessero nei successori.

Così, o signori, si è fatto in tutta l'Europa ovunque si ha avuto dei titoli. E nei tempi che corrono ne è seguìto, in alcuni paesi specialmente, che i più non hanno dimandato conferma dei titoli nelle successioni affine di non pagare la tassa. E ciò maggiormente è avvenuto, perchè naturalmente ciascuno è dall'universale chiamato col titolo de' suoi antenati, ancorchè la conferma sovrana del titolo non si avesse avuta; ed ora il titolo altro valore non ha che appunto quello di esserne dato il nome, i privilegi che vi erano annessi sendo per quasi tutta Europa aboliti.

Ondechè io sono certo che, se mai si volesse con rigore pretendere, che niuno portasse un titolo ereditario senza che ricevesse la sovrana conferma, e pagasse la corrispondente tassa, molti, e forse i più, volontieri lo abbandonerebbero, massime se la tassa si stabilisse assai elevata; e ciò tanto più quanto che gli altri, per uso o per cortesia, non lascerebbero di darlo loro, e così essi avrebbero il valore, che ora solo resta ai titoli, senza il peso della tassa. Arrogi anco, che non si perde punto l'onoranza di essere stimato di nobile stirpe perchè si perde il titolo.

Ma trattandosi di concessioni nuove di titoli, che faccia la Corona, io nulla veggo di strano, anzi assai acconcio è, che una tassa si paghi. La reputo assai conforme ai principii democratici che regolano tutte le altre cose, conforme ai principii di giustizia, conforme tanto più a quei principii, per cui abbiamo tassati sino gl'istituti di carità. Dopo che la Camera ha deliberata quella legge, non vedo più cosa che non sia tassabile. (*Bene!*)

Quando si dà un titolo, si suppone, che la persona cui si dà, sia una persona ricca. (*No! no! — Rumori — Movimenti diversi*)

Io non dico che si debbano dare i titoli solo alla ricchezza, anzi credo che allora sarebbe un invilire i titoli; si debbono dare agli uomini eccellenti per ingegno, virtù, opere egregie a pro della patria; ma dico che una persona che non sia ricca e che ora acquistasse il titolo di duca, conte o barone, diventerebbe cosa ridicola. (Bravo! *al centro*)

Molti, se non i più, che portano dei titoli ereditari non sono ricchi, ma l'averli ereditati, l'idea che la grandezza e lo splendore dei padri passa ai nipoti, quella specie di aureola di cosa antica, che circonda chiunque la possieda, fa che cotestoro non perdono, per la perduta ricchezza, la considerazione ed il rispetto, ove già non si contaminino da azioni turpi ed indegne.

Or dunque si deve sempre supporre, che alcuno abbia un gran merito affinchè ottenga un titolo di nobiltà, ma si deve anco supporre che abbia una certa ricchezza.

E quindi giusto è, che un cotale paghi una tassa per la concessione, che abbia ottenuta di un titolo di nobiltà. Che se mai la tassa proposta dall'onorevole ministro Bastogi sembri esorbitante, si riduca; ma che una tassa si paghi, cosa giusta è. È giustizia indeclinabile, poichè noi stiamo tassando tutto, mi si permetta di dirlo, anche i respiri abbiamo tassato. (*Bravo! Bene!*)

Tornata 31 gennaio 1862.

Sulla petizione di molti proprietari di Messina chiedenti compensi pe' danni recati nel 1848 dal bombardamento delle truppe borboniche. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, parliamoci chiaro. Egli è la seconda volta che, trattandosi della Sicilia, a leggi certe non si vuole dare esecuzione.

Torno sull'affare de' debiti dei comuni. (*Oh! oh! — Rumori!*)

In Sicilia sono migliaia e migliaia di persone agiate che si muoiono di fame perchè non possono avere il reddito loro. E qui si vuole questa questione confondere con un' altra, come appunto si è fatto per quella dei comuni. Io quindi ho chiesto di parlare perchè ben comprendevo quello che ci stava sotto. Ed ora l'ha detto chiaramente l'onorevole relatore: molte altre città d'Italia hanno diritto di essere indennizzate.

Sissignori, ciò è vero, ed anche la città di Palermo ha questo diritto, perchè fu per un quarto bruciata. Ma qui non si tratta di questo; quelle sono questioni che verranno in appresso, si vedrà se chi ebbe comune sorte debba avere, come è giusto, comune compenso; ma per questi danneggiati di Messina, a favore dei quali già esiste una legge, la sorte non può essere comune; questa legge è anteriore all'annessione della Sicilia; dunque annessa la Sicilia, questa legge si deve mettere in esecuzione, come pure quella che riguarda i debiti dei comuni.

Io parlo assai franco, la Camera lo sa; il motivo per cui ho chiesto di parlare è, perchè appunto mi ac-

corsi, che si vuole confondere questa questione dei danneggiati di Messina con quella dei danneggiati delle altre città d'Italia, come si è voluto confondere la questione dei debiti dei comuni di Sicilia con quella de' debiti dei comuni delle altre parti d'Italia, e quindi conchiudere per tutti, che non v'ha luogo ad alcun pagamento a peso dello Stato, senza volere tener conto che, pei danneggiati di Messina e pe' debiti de' comuni di Sicilia da pagarsi dallo Stato, vi sono delle leggi, e quindi la differenza tra questi e tutti gli altri è, che per questi v'ha una legge, e per gli altri non v'ha.

Petizione della Giunta municipale di Turi per occupare una casa di frati. — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Mi occorre di fare uno schiarimento. Si è tenuto discorso di due leggi diverse, che però non sono da confondersi. L'una è quella di cui si è occupata la Commissione ed il suo relatore colle rettificazioni dell'onorevole Di Cavour, in virtù della quale, sancita di recente, il Governo, per il servigio di utilità pubblica sia civile che militare, può occupare de' luoghi religiosi temporaneamente, coll'obbligo di pagare indennità ai corpi religiosi, se vi abbia luogo.

Io tengo per fermo, che il Governo non possa menomamente trasandare coteste prescrizioni della legge.

Tutto ciò che veramente io non voglio dire poetico, ma chiamare col nome di compassione e di amore per la carità, come ha detto l'onorevole relatore, sta bene: ma non induce punto a far vulnerare la legge; conciossiachè, mentre si vuol ricorrere a cotesto sentimento, io non veggo ragione perchè allora, invece di entrare nelle case dei frati, non si potesse, per av-

ventura, entrare anche nella casa dell'onorevole relatore (*Ilarità*), ed occuparla per servizio pubblico. (*Interruzioni*)

Quando si esce fuori dei termini stabiliti dalla legge, o signori, non c'è più termine alcuno.

Queste sono le conseguenze inevitabili, le quali, parmi, non sieno dalla nostra previdenza considerate.

L'altra legge poi è quella, su di cui ha discorso l'onorevole Chiaves, la legge della soppressione de' conventi per quelle parti d'Italia, e non per tutte, in cui quella legge ha forza. (*Bene! bene!*)

Ecco, siamo perfettamente d'accordo.

Dirò poi che sta bene in forza di quella legge, che costoro siano collocati in una casa quando ne posseggano molte, e quando i religiosi trovinsi in così scarso numero che tutti possano capire in una sola. Però ponete mente: da ciò non segue che taluno sia necessariamente costretto, una volta che non lo si vuol più lasciar abitare nella casa in cui si fece religioso, ad abitare per forza in un'altra casa.

Per esempio, se si abolisce in Genova un convento, non veggo che, per necessità, quegli individui si destinino a Savona, e per forza debbano andarvi; credo che, se ciò avesse luogo, la giustizia, l'equità, l'umanità, il diritto di cittadino sarebbero violati. Taluno potrebbe dire: io non voglio andare a Savona, come voi non volete che io stia più a Genova; perchè io, quando mi obbligai a vita religiosa in Genova, non mi vincolai per andare a Savona a piacimento del Governo. (*Rumori*)

E v'ha altro. A costoro si debbe dar da vivere.

Ora ritengo, se non m'inganno (e mi piace aver su ciò qualche schiarimento, perchè posso ingannarmi), ritengo, che tutto ciò che si dà ad un frate per abitare,

per vestire e mantenersi, sia un assegno di 220 lire all'anno. Ma parmi che questa sovvenzione, invece di essere opera di carità, di cui facciamo tante parole, sia al contrario opera di crudeltà.

Gallozzi, *relatore*. Io debbo una risposta all'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale domandava perchè il municipio non pensava a mettere asili, ospedali, in altri luoghi, e poi chiedeva perchè il relatore non lo facesse.

Per me nulla rispondo. Io non ho creduto di annoiare la Camera con dire tutto ciò, che nella petizione esiste. Il municipio non ha che 2000 lire d'entrata all'anno; io domando all'onorevole D'Ondes-Reggio: con due mila lire che cosa si può fare?

D'Ondes-Reggio. Darò breve risposta.

Veramente mi duole di cotesta condizione del comune, come di tutti quelli che sono poveri, sieno essi comuni o particolari; ma, come deputato, di una cosa sola mi debbo dar pensiero, ed è questa: se si può rimediare colla legge, si rimedii; ma se il rimedio non è possibile salvochè coll'infrazione della legge, non deve esso aver luogo. Per quanto lodevole sia la pietà, non si ha mai a prendere una determinazione contraria alla legge.

Michelini... A proposito di questa petizione, piacque all'onorevole D'Ondes-Reggio di risalire ai grandi principii della filosofia della legislazione.

Se, nella distanza in cui mi trovo da lui, ho bene compreso il suo concetto, mi pare ch'egli non faccia differenza tra la proprietà degli enti morali e quella dei privati.

. . . .

Quanto a me credo essere grande differenza tra la proprietà dei privati e quella degli enti morali, come sono gli ordini monastici. La proprietà dei primi è di diritto naturale.

Gli enti morali non esistono, e per conseguenza non possono possedere che in virtù dell'approvazione del Governo.

Ora, il Governo può apporre a quell'approvazione le condizioni che crede opportune. Una di queste condizioni, la quale, se non è espressa, deve necessariamente sempre sottintendersi,

è che la proprietà degli enti morali non è perpetua, ma dura solamente finchè piaccia al Governo stesso.

. . . .

Parvemi conveniente fare queste osservazioni, acciò non rimanessero senza risposta alcune asserzioni di uno dei più dotti dei nostri colleghi, la cui scienza del diritto pubblico e costituzionale è da tutti encomiata.

D'ONDES-REGGIO. Non ho che rispondere all'onorevole Gallozzi, perchè siamo d'accordo sul punto che, dove ci è la legge, si esegua la legge.

Quanto all'onorevole Michelini, io lo ringrazio delle sue cortesi parole verso di me.

Ma lasciamo per ora stare tutte queste gravissime questioni; le dico intanto: egli, che è più di me antico cittadino del Piemonte, perchè io lo sono solamente dal 1852...

***Una voce.* Cittadino d'Italia.**

D'ONDES-REGGIO... Al 1852 c'era il Piemonte; non è dato ad alcuno cancellare la storia. (*Bene! — Risa*) C'era l'Italia, ma c'erano vari Stati d'Italia.

Il signor Michelini, dunque, deve sapere che nello Statuto si legge: " Tutte le proprietà sono inviolabili. „ Nelle leggi civili poi sta definito quali sono le proprietà, e senza alcuna distinzione vi è sancito, che proprietà sono quelle dei privati, dei comuni, della Chiesa, della Corona, e dei pubblici stabilimenti. A che mi va dunque cercando, l'onorevole deputato Michelini, i grandi principii, quando vi è la legge positiva che decide? Venga a proporre di cambiarla, ed allora discuteremo nel vasto campo dei principii. Allora dirò che le corporazioni religiose, come ogni altra associazione, sono un diritto naturale degli uomini anteriore alle politiche società, che però queste non possono distruggerle. Allora spiegheremo i grandi principii universali del diritto.

Tornata 14 febbraio 1862.

Discussione dello schema di legge per proroga dello affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria. — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, invero io non comprendo come si sia potuto far appunto all'onorevole membro della Commissione di voler dire qualche cosa sull'utilità della legge, per quindi argomentare se si debba o no accordare la proroga.

Se mai la Camera divisasse, che questa legge fosse una legge ingiusta e dannosa, non dovrebbe accordare la proroga; ma all'incontro dovrebbe dire: se questa legge è ingiusta, è una legge che non istà, male che le proroghe si sono accordate; appunto perchè la legge è ingiusta, una nuova proroga non si deve accordare.

Questo mi pare il modo esatto di ragionare.

Signori, io qui non voglio parlare della giustizia assoluta di questa legge, non voglio dire che forse queste concessioni enfiteutiche non si sarebbero fatte, se mai avessero potuto prevedere i direttari, che poi gli utilisti avrebbero potuto affrancare il canone.

Mettiamo per ipotesi che utile sia quest'affrancazione, che la ragione economica la voglia; certamente però niuno potrà negare, che sia contro giustizia privilegiare tra l'utilista, e il direttario piuttosto l'uno, che l'altro.

La giustizia in questo caso esige, che le condizioni ad ambidue sieno le medesime, e le condizioni ad ambidue allora sarebbero le medesime, quando si statuisse che si metta il fondo all'incanto, e colui il

quale offrirà di più tra l'utilista e il direttario, quegli sia che riunisca in sè tutti e due i dominii.

Se dovessi domani proporre una legge su questa materia, certamente la proporrei informandola a questo principio. Non parlo qui delle manimorte, per le quali si potrebbero tener altre norme, ma solo di enfiteusi tra privati e privati.

Rifletto poi, o signori, che questa legge ha un difetto economico enorme, ed è quello che, stabilendo un termine, fa rivolgere all'impiego delle affrancazioni alcuni capitali, che senza di questa legge forse si rivolgerebbero ad altri interessi, a qualche industria.

Quindi è che per il principio economico, prescindendo da quello di giustizia, io insisto perchè questa proroga non si conceda.

Quando su di ciò volete fare una legge, la quale non urti con i principii inconcussi della scienza economica, dovete stabilire che si possa affrancar sempre, senza metter alcun termine, perchè allora alcuno non sarà costretto a destinare in un dato stretto termine il suo capitale all'affrancazione, ma sa che può impiegarvelo quando gli convenga, quando meglio giovi rivolgerlo all'affrancazione anzichè ad altro obbietto.

Il signor ministro significava (come si dice anche nella relazione) che avrebbe presentata una legge sull'affrancamento. Ora, io domando: perchè non volete attendere cotesta legge generale? perchè invece volete concedere questa proroga, la quale appunto ha gli sconci che ho notati?

Io quindi, o signori, sono d'opinione di respingere la proposta di proroga, e di attendere quell'altra proposta del Ministero, che voglio sperare sarà conforme ai principii di giustizia ed ai principii economici, che io ho sottomesso alla Camera.

Opposizioni contro la proposta di chiusura della discussione.

D'ONDES-REGGIO. Io aveva chiesto di parlare per un motivo importante per dimostrare le conseguenze che possono venire da un voto intempestivo, e far riflettere al signor ministro guardasigilli come non si possa in nessun modo accogliere la sua teorica, che mi sembra nuovissima, intorno all'indole dell'enfiteusi, qualificandone il canone come una semplice rendita.

Tornata 18 febbraio 1862.

Sulla proposta di mutare l'ordine del giorno. — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io mi oppongo a questo mutamento dell'ordine del giorno, come in generale a tutti i mutamenti di siffatto genere, perchè può ben avvenire che un deputato, sapendo che l'ordine del giorno era questo, si assenti perchè non ritiene importante la discussione sopra le petizioni, e perchè era sicuro che non si sarebbe passato alla discussione sopra una legge di tanto momento, e che io stimo più seria di quello che comunemente si crede, quale è quella dei cumuli d'impieghi, che, oltrechè amministrativa, parmi essere essenzialmente politica.

Il mutamento dell'ordine si può fare, quando realmente avviene qualche circostanza straordinaria, ma del resto bisogna stare all'ordine del giorno stabilito. Se così non si facesse, o signori, non ci sarebbe motivo di stabilire preventivamente l'ordine del giorno. Cotesti

mutamenti insomma portano seco, lasciatemi dire la parola, perchè è succeduto a me, una specie di sorpresa nella discussione.

In conseguenza io prego la Camera, non essendoci l'impulso di veruna circostanza straordinaria, a volere stare al regolamento strettamente, ed a non fare una eccezione sempre pericolosa. Domani poi, da cui non ci divide un grande spazio di tempo, si potrà discutere ampiamente questa legge sui cumuli degl'impieghi.

D'Ondes-Reggio. Signori, si son fatte molte opposizioni alle mie parole.

Primamente dirò all'onorevole Mandoj-Albanese che non comprendo come non si chiami mutare l'ordine del giorno, quando si fa precedere una discussione che, secondo l'ordine stesso, dovrebbe venir dopo.

All'onorevole Bottero rispondo, ch'io non intendeva fare, com'egli se ne ha arrogato il diritto, una specie di ammonizione ai nostri colleghi se non intervengano; io credo che quando qualcheduno non viene, si è perchè ha alcun motivo impellente di non venire, e questo può bene accadere; e posso tanto più dire ciò io, che di questi motivi non ne ho sovente, e sto qui sempre a fare il mio dovere.

Aggiungo poi appunto per questo, che può avvenire che un deputato il quale aveva da dire delle cose su questa legge, avendo qualche altro affare a cui attendere (e non si può mica pretendere che un deputato non abbia mai qualche altro affare a cui attendere), quest'oggi non sia venuto, sapendo che questa legge non era da trattarsi.

Noi qui finalmente siamo per far buone leggi, non per far leggi in quantità e con grande celerità; si fanno

con celerità le cose di mestiere manuale, non le leggi, fattura difficile e solenne.

Non son che pochi momenti che è stata presentata la relazione, ed io ho appena avuto tempo di leggerla.

Io ammiro, signori, l'ingegno ed il sapere di coloro che, appena letta una legge, se ne formano un concetto chiaro, e sanno mettere avanti degli emendamenti, oppure, come è più sovente, abbracciano tutta intera la legge.

Io per me non ho questa capacità. Il regolamento suppone che non si abbia, ed io me ne prevalgo; voglio almeno ventiquattro ore; onde voto contro la proposta dell'onorevole Luzi.

Petizione della Giunta municipale di Cologno contro monsignore Speranza, vescovo di Bergamo. — Opposizioni.

D'Ondes-Reggio. Dopo gli schiarimenti che ha dati l'onorevole guardasigilli, io mi restringo a questa osservazione.

Mi pare che, l'onorevole guardasigilli abbia voluto distinguere, se il vescovo abbia sospeso *a divinis* giustamente, od ingiustamente.

Ma questa è cosa che non appartiene a noi. E qui una delle due, o signori: o dobbiamo stare all'articolo 1 dello Statuto, che la religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato (*Mormorio*), e non possiamo inframmetterci; o vogliamo appigliarci all'idea più ampia, ed a cui anche io inclino, e l'ho detto sempre, sebbene si tratti *De iure condendo*, cioè di *libera Chiesa in libero Stato*, e allora mi dispiace di dover dire all'onorevole Mancini, che è un voler andare veramente tropp' oltre il pretendere d'investigare quali sieno state

le intenzioni d'un vescovo in sospendere un sacerdote dalle sacre funzioni.

Sia, che qualche volta i vescovi abusino e per opinioni politiche sospendano *a divinis*, ma assai volte poi sospendono sacerdoti non per opinioni politiche, ma per cattiva condotta.

Petizione di 1677 cittadini di Bergamo che chiedono che monsignore Speranza, vescovo di Bergamo, sia allontanato dalla diocesi. — Opposizioni.

Presidente. La parola è al deputato D'Ondes-Reggio. Lo prego però di rimanere nella questione, giacchè l'onorevole deputato Di Cavour mi ha rimproverato di aver lasciato vagare la discussione, rimprovero che per parte mia non credo di aver meritato.

D'ONDES-REGGIO. Intorno a questo mi permetta di dire, che soventi volte può parere che uno si allontani dalla questione, ma ciò proviene dal modo più ampio e complessivo, onde alcuno tratta l'argomento.

Io ignoro, o signori, di che vescovo, di che persona si parli, ma so che si tratta d'un cittadino il quale, se è reo, deve essere severissimamente punito, ed allora la punizione che si domanda con questa petizione forse potrà esser lieve; ma non comprendo però come ci siano deputati, che presentino una petizione colla quale si chiede che, senza forma di giudizio, un cittadino si cacci in bando, e così soffra una delle pene, che sono statuite dalla legge.

Lo dico altamente, sarebbe (*Con forza*) cosa scandalosa, che la Camera mandasse una simile petizione ai ministri.

Noi qui, signori, siamo con ufficio del tutto diverso, per essere custodi della libertà dei cittadini, per vigi-

lare appunto se mai il Governo calpestasse con modi arbitrari la legge. E invece ora si domanda, che noi decretassimo l'invio di una petizione, colla quale si chiede che un cittadino sia rimosso dal luogo ove esercita le sue sacre funzioni, che sia cacciato in bando.

Voci. Non è un bando.

D'ONDES-REGGIO. Coteste sono petizioni che, se la Camera accogliesse, oh! grave ingiuria apporterebbe a sè medesima, snaturerebbe, svilirebbe la sua missione! Come! i rappresentanti della nazione direbbero al Governo: violate la legge?

Chieggo adunque che su questa petizione si passi all'ordine del giorno; non si rimetta punto al ministro.

Il ministro, se crede che quegli sia reo, ordini ai magistrati competenti il procedimento penale; e se sarà condannato, allora il Governo avrà fatto il suo dovere, ed io primo sorgerò a l applaudirlo.

Tornata 20 febbraio 1862.

Discussione della proposta di legge sul cumulo degl'impieghi.

Discorso primo.

D'ONDES-REGGIO. Signori, al leggere la relazione della maggioranza della Commissione (imperocchè tutti i componenti della medesima non sono stati d'accordo in questo progetto di legge) pare che cosa più semplice e agevole non siavi, che passare in legge questa proposta. Pure, o signori, se l'argomento si consideri a fondo, si vedrà chiaramente, che vi sono di tali difficoltà da consigliare il rigetto di questa legge, la

quale, nel modo onde l'ha proposta la Commissione, invece di recare utile al pubblico servizio, come si suppone, vi recherà gravissimo danno.

Se la proposta versasse soltanto su quel cumulo di impieghi, che importano ingenti somme di 15 o 20,000 lire, oh! indubitatamente io non farei alcuna questione, e direi: abbracciamo la proposta com'è stata portata.

Ma qui si tratta, o signori, che il meno che si colpisce sono costoro, i quali hanno dei pingui stipendi; ed invece si colpiscono coloro, che ne hanno degli scarsi, si colpisce la povera gente.

Pria di portare cotesta proposta, era d'uopo (e veramente ciò si sarebbe potuto lodare quale opera utile allo Stato) presentare una pianta come si chiama degli impieghi, che si debbono abolire, poichè il numero loro è una delle piaghe che, come affliggono alcune società d'Europa, così, tra le altre, affliggono enormemente la nostra.

Non serve ad altro cotesto nuovo schema di legge, come ora vi dirò, che a riconoscere e confermare l'infausto dominato della burocrazia, la quale è puntello al concentramento del Governo.

Imperocchè il concentramento, o signori, importa che dovunque si debbono avere delle braccia, le quali dipendano dal centro del Governo. Il Governo è un novello Argo che ha bisogno di maggior numero d'occhi di quanti ne aveva il favoloso.

Vediamo quali saranno le conseguenze di cotesta proposta di legge.

La prima conseguenza è quella di aumentare appunto il numero degl'impiegati.

Se attualmente abbiamo 100 mila impiegati, una volta che questa legge passi, ne avremo 120 o 130 mila, tanto più che neppure si vogliono i cumuli degli

impieghi delle provincie e dei comuni, come neanche delle Università libere, impieghi che si misero a pari cogl'impieghi del Governo.

Una volta che passi questa legge, o signori, anzi una volta che sia messa in discussione, al Ministero verranno per lo meno 200,000 petizioni d'individui, che vogliono essere tutti impiegati. Di questi 200,000 appena se ne potranno soddisfare alcune migliaia; quindi, se mai è stato nel concetto del Governo (ciò che io non voglio supporre) che con questo mezzo si potesse accrescere clientela al suo ordine di cose, si faranno contenti 20,000 individui, ma si faranno scontenti 180,000, tutti quelli cioè, i quali non possono ottenere quelli nuovi impieghi, e si faranno scontentissimi poi tutti coloro, che attualmente accumulano più di un impiego. Che se si tratta di persone che hanno ingenti pensioni, sia, potrà essere giustizia; ma quando si tratta della povera gente, voi non farete che degli scontenti, e, vi dirò, degli scontenti pericolosi, perchè li ridurrete, e con essi le loro famiglie, alla miseria.

Ma, o signori; otterrete voi lo scopo (e qui intendo sempre di quegl'impieghi che hanno scarso stipendio) che realmente coloro, i quali rimangono con un impiego prestino servizio esclusivo allo Stato? Niente affatto; se voi volete che alcuno vi serva con cento lire al mese e non possa aver alcun altro impiego, certamente non eserciterà alcun altro pubblico impiego, ma costui deve vivere, deve vivere egli e la sua famiglia, quindi farà un altro mestiere per provvedere ai suoi bisogni, e probabilmente cercherà di fare l'impiegato di qualche ricco negoziante o farà egli stesso qualche commercio, perchè in un modo qualunque bisogna procurarsi del pane; finalmente, quando non possa vivere, farà l'accattone. E se attualmente si deplora la

corruzione di bassi impiegati, il che in gran parte dipende dagli scarsi stipendi: d'or innanzi voi accrescerete necessariamente il numero di questi impiegati che hanno bisogno in un modo qualunque di procacciarsi pane per loro e per le loro famiglie: la corruzione accrescerà.

Veggo poi una classe privilegiata nella legge, e questa classe privilegiata è quella dei professori, e, a quanto pare, dei professori dell'alto insegnamento.

Signori, io trovo ottimo che i professori non esercitino alcun altro impiego, perchè la coltura d'una scienza richiede così lungo tempo e lungo studio, che veramente non posso persuadermi come colui, il quale deve attendere all'alto insegnamento, possa esercitare insiememente un'altra pubblica e retribuita funzione.

Ma non basta il dire: non si abbia un altro impiego; affinchè realmente alcuno attenda a coltivare la scienza che deve insegnare, è d'uopo che sia al medesimo impedito di esercitare qualunque altra professione. Non potete far eccezione, se non per quelle scienze che richiedono un esercizio, voglio dire per quattro o cinque cattedre al più di medicina, per altre tre o quattro di scienze fisico-meccaniche, ma per tutte le altre cattedre delle scienze naturali, ma per tutte le cattedre delle facoltà delle scienze morali, politiche e giuridiche, voi dovete impedire che si vada al foro, che si eserciti altra professione, altrimenti non avrete mai buoni professori, professori che veramente consacrino tutta la loro vita ad insegnare alla gioventù. Vi sarà qualche rara eccezione, ma noi facciamo le leggi per i casi generali e non per le eccezioni.

Infatti, o signori, noi osserviamo che vi sono nelle varie Università professori di dieci, di quindici, di venti anni, e che pure non hanno mai pubblicato un

articolo di giornale; questo è bel frutto del modo onde essi attendono al pubblico insegnamento.

Forse alcuno mi dirà: ma allora voi non avrete valenti professori, perchè un valente professore dandosi al foro o ad altre faccende guadagna di più. Ed io posso dire che ciò non è vero; se quest'argomento fosse vero, allora non potreste avere valenti giureconsulti per magistrati, perchè finalmente un mediocre avvocato guadagna molto più di quanto si dà anche ad un presidente di Corte suprema di giustizia, nulladimeno voi avete valenti magistrati, i quali preferiscono l'ufficio della magistratura onoratissimo a quello anche onorato e più lucroso, ma più travagliato, quale appunto è quello del patrocinio.

Signori, non avranno gl'insegnanti emolumenti abbondanti d'oro ed argento, ma ne avranno di altri, che senza essere d'oro o d'argento, valgono più dell'oro e dell'argento. Vivere la vita nelle alte regioni tranquille e pure della scienza, sollevate sulle lotte di parti, su'meschini interessi; esercitare il proprio pensiero in tutta la sua connaturale libertà, bearsi nella contemplazione del vero, sentire il santo orgoglio d'insegnare il vero ai suoi simili, indirizzare l'incivilimento presente, apparecchiare il futuro, ed appartenere a quella aristocratica repubblica, che, sparsa per l'orbe della terra sin dall'origine, si è costituita da sè medesima, e da sè medesima si rifà, non riceve leggi nè da principi, nè da assemblee, nè da popoli, sdegna tutti come profani; repubblica di tali, che sono i veri perpetui principi del genere umano.

Chi non sente tanta grandezza, non è degno d'insegnare il vero ai suoi simili, nulla ha d'insegnare di grande e di elevato; sen vada in mercato a guadagnar denari.

Signori, se dunque la legge, com'è presentata, nessun'utilità apporterà allo Stato e danno gravissimo a coloro, che oramai si recheranno negl'impieghi; che diremo poi di coloro i quali, già si trovano da lunghi anni con quel cumulo d'impieghi? Del resto, torno a dire, perchè nessuno falsi la mia opinione, non parlo dei cumuli pingui; per questi sono pronto a votare il loro scioglimento, ma parlo di coloro che per avventura si abbiano, ad esempio, 100 lire da un impiego, e 50 da un altro. Con quella somma, con quello stipendio hanno contratto matrimonio, si trovano padri di figliuolanza più o meno numerosa, come dunque volete voi togliere 50 lire a costoro? Levare il terzo del loro stipendio?

Questa sarebbe un'ingiustizia enorme, un volere ingenerare dei malcontenti. In questo modo, lasciate che io lo dica, non farete acclamare il nuovo ordine di cose da un gran numero di persone, non è possibile che quando si spoglia ora una classe di cittadini, ora un'altra, si possa poi pretendere da costoro che sieno favorevoli. Voi, lo ripeto, adottando questa legge come è presentata, sancirete cosa contro alla giustizia.

Credo poi, che almeno sia da stabilire, che chi ha 2500 lire di stipendio all'anno per cumulo d'impieghi, debba continuare a conservare gl'impieghi medesimi, 500 lire all'anno si danno ad un servitore, volete voi che i pubblici impiegati siano eguagliati ai servitori? Volete voi ridurre ad una tanto vile condizione quelli che si trovano con due impieghi di così tenue entrata e che finora hanno con questi alimentato ed alimentano ancora la loro famiglia?

Uno di quegli uomini, i quali non videro mai ai loro divisamenti di riforme ostacolo; il quale sprezzava la storia, lodava sovente leggi ingiuste, arbitrarie delle

Assemblee francesi del secolo passato; che non conosceva l'indole rigogliosa e magnifica delle istituzioni della patria sua, egli il capo degli Utilitari della scuola inglese, pur nondimeno ebbe a dire, che il principio dell'*aspettazione,* cioè della sicurezza in cui si è alcuno, che non può perdere mai ciò, che gode in virtù di una legge, se non con una equivalente indennità, questo principio distingue un consorzio civile da un consorzio selvaggio o barbaro.

Io spero, signori, che noi ci mostreremo legislatori di un consorzio civile.

Discorso secondo.

D'ONDES-REGGIO. Signori, mi corre il debito di dare una breve risposta all'onorevole Mazza.

Io non so primieramente quale sia l'articolo, che forse non ho letto con *lentezza* necessaria; probabilmente sarà l'articolo 20, in cui si dice: " Nelle provincie meridionali nulla sarà innovato circa i cumuli degl'impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli, nel suo complesso, non ecceda la somma di lire 100 mensili. „ Ma io l'ho tenuto presente questo articolo, ed ho detto che è gravissima ingiustizia, e gravissimo danno il levare ad un povero uomo, che avrà famiglia, lire 50 dal suo stipendio di lire 150 mensili, e non lasciargliene che 100; vuol dire che gli togliate il terzo del suo stipendio. Riflettete che se togliate il terzo della sua entrata ad uno che abbia, per esempio, lire 90,000, egli potrà anche agiatamente vivere; ma se togliate lire 50 a chi non ne ha che 150, lo ridurrete alla miseria.

Con cotesta vostra legge impedirete il cumulo degli impieghi, ma non impedirete, che alcuno da un canto

tenga un impiego, e dall'altro faccia un altro lavoro. A questo argomento non avete mai risposto, e nessuno risponderà mai.

Per i cumuli i quali sono da evitare, io sono il primo, ve l'ho già detto, a volere che cessino, ma non per i cumuli di scarsi stipendi della povera gente.

Una voce a sinistra. La povera gente sono i contribuenti!

D'ONDES-REGGIO. Fra la povera gente vi sono dei contribuenti, ma sono anco povera gente coloro, i quali hanno molta famiglia, e servono lo Stato. (*Con calore*) Voi invece di volere solerti servitori dello Stato, volete degli accattoni.

Cotesta legge, lasciatemelo dire, come altre leggi che si fanno qui, è una legge essenzialmente aristocratica. (*Mormorio*) Sì, di quella aristocrazia che è la peggiore di tutte, quella del danaro... (*Rumori*)

Presidente. Prego la Camera di voler lasciare manifestare all'oratore la sua opinione.

D'ONDES-REGGIO... la quale ha i vizi di quella di nascita, ma non ne ha per avventura le virtù.

Signori della Commissione, s'impediranno i petenti in numero maggiore, ma sapete quando? Quando, invece di cotesta legge, aveste portata quella della riduzione della pianta degl'impiegati.

Riguardo poi al cumulo degl' impieghi che erano sotto i Governi assoluti, dirò, che veramente nei Governi assoluti di Napoli e Sicilia erano dei cumuli e sono tuttora, ma sono appunto cumuli d' impieghi miseri, ma non di pingui cariche; che in altri Governi ve ne sono stati tali, che si sono i gaudenti chiamati *settemplici*. (*Si ride*)

Riguardo poi al diritto ed all'*aspettazione*, ho l'onore di dire che *diritto* finalmente è una parola che debbe avere un senso: *diritto* significa i mezzi onesti di potere

provvedere alla propria sussistenza, e quando questa definizione sia vera, allora dovete dire che ove alcuno onestamente ha servito finora, anche con due impieghi, voi oltraggiate il suo diritto quando volete levargliene uno e ridurlo alla miseria.

Questo si comprende nei paesi liberi e civili, si comprende in Inghilterra.

Quando l'Inghilterra volle abolire la schiavitù, pagò 20 milioni di sterline a' padroni di schiavi, non volle che costoro soffrissero la perdita di quella loro proprietà, avvegnachè scellerata. Così fanno i paesi liberi e civili.

Tornata 24 febbraio 1862.

Seguito della discussione della proposta di legge pel cumulo degl'impieghi. Sull'articolo 14.

Discorso primo.

« Art. 14. I militari dell'arma dei reali carabinieri ed i militari di qualsiasi altro corpo, i custodi carcerari, i guardiani dei bagni marittimi, i guarda-spiagge, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno percevere la pensione di riposo, ritenendo simultaneamente lo stipendio assegnato a cotesti impieghi. »

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio vuol egli permettere al deputato Valerio di fornire alcuni schiarimenti?

D'ONDES-REGGIO. Lo farei di buon grado; ma ricordo che altra volta mi venne in questo modo vietato di poter dire le mie idee alla Camera. Ad evitare che

ciò possa accadermi di nuovo, desidero che mi si mantenga la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. Signori, su di cotes'articolo, corona dell'opera insigne della legge, debbo rivolgere una preghiera alla Camera.

Desidero che il corpo insegnante sia almeno agguagliato, e ciò non mi pare grande superbia, a' custodi carcerari, ai guardiani dei bagni marittimi, a' guardaspiagge, considerati in questo articolo. Non ho mosso parola quando ho inteso dire, che per tutti si doveva calcolare come stipendio la pensione di ritiro. Ma debbo pur fare osservare, che la pensione di ritiro rappresenta quello, che mensilmente o annualmente ha dovuto l'impiegato lasciare allo Stato per avere la pensione medesima; e si suppone, che il pensionato ha logorata la sua vita per una lunga serie d'anni in pro dello Stato. Quindi, torno a dirlo, la Camera si benigni almeno di agguagliare la condizione del corpo insegnante a quella dei carcerieri, dei guardiani de' bagni, dei guarda-spiagge. (*Si ride*)

È vero che in una delle trascorse tornate ho inteso un onorevole nostro collega a dire, che gli uomini di scienze e di lettere hanno minori bisogni, che non qualunque altra generazione d'impiegati.

Pure gli uomini di scienze e di lettere sudano e vegliano sui libri, travagliano intensamente lo spirito, onde stancano ed abbattono il fisico, quindi hanno ordinariamente bisogni d'alcuni conforti della vita, dei quali possono star senza gli sfaccendati, e tutti quelli che si chiamano uomini positivi, uomini d'affari. Hanno inoltre bisogno di comprare e sempre dei libri, imperocchè i professori non solo, come diceva l'onorevole Capone, ***oportet studuisse***, ma altresì ***oportet studere***.

E si rifletta poi, che i professori sono trattati con minore liberalità dei capi di divisione, dei magistrati, quasi di qualunque grado, di tutti gl'impiegati capi di qualche amministrazione. Tocca sovente ad un professore incontrare di quei funzionari già suoi scolari, e, nonostante il loro stipendio, commiserarli che sono rimasti in quello stato meschino di cognizioni, che impararono da lui nella scuola.

Si stabilì come una misura massima per un professore 5000 lire, onde, se si abbia altro impiego, delle diminuzioni sullo stipendio di questo si sono volute.

Ma infine, o signori, permetterete, che come i carcerieri ed altra specie di gente rammentata, anche i poveri insegnanti possano avere il ritiro colla pensione, e quindi, se chiamati ad altro impiego, ne fruiscano lo stipendio.

E può benissimo avvenire, che un pubblico insegnante, quantunque in generale mi paia si tenga omai come roba vecchia ed inutile, qualche volta sia abile a prestare qualche utile servizio; ma egli risponderà con una risposta di scherno ad un ministro che lo inviti ad esercitare un'altra professione, ove non ne possa avere lo stipendio.

Signori, opprimere gli studi, diceva Tacito, è cosa facile, ma sollevarli poscia è cosa assai malagevole.

Io non so se la Camera accoglierà la mia umile preghiera, ma mi basterà che sia noto, che qui è sorta qualche voce ad opporsi all'oltraggio, che si vuol arrecare alla dignità degli uomini di scienza e di lettere.

Sappiate, sì sappiate, che per gli uomini illustri di scienze e di lettere, per questi soli le nazioni sono grandi, civili, e gloriose.

Presidente. Che cosa propone?

D'ONDES-REGGIO. Propongo un emendamento che ora scritto gl'invio:

“ Emendamento. — Gl'insegnanti possono percepire le pensioni di riposo, ritenendo simultaneamente lo stipendio dell'impiego cui sono chiamati. „

Discorso secondo

D'ONDES-REGGIO. Domando alla buona fede del signor relatore se, per cancellare l'impressione che per avventura abbia fatto sulla Camera il mio discorso, convenga enumerare i soldi, i soprasoldi, le iscrizioni, i diritti d'esame che percepisce un professore, senza indicarne l'ammontare. Avrò l'onore di farlo io, che debbo saperlo.

Un professore dell'Università di Genova, e gli altri della maggior parte delle Università dello Stato, hanno 3000 lire di stipendio; se contino cinque anni di servizio, 3300. Suppongasi che percepiscano in *casuali* un altro migliaio di lire, cosa assai rara, perchè ordinariamente non ne percepiscono che 700 od 800, e così un professore, cioè un uomo che ha logorata la sua vita leggendo, meditando, insegnando, non ha che quattro mila lire circa, mentre altrettante e più ne hanno, come ho detto, impiegati che certo nè d'ingegno, nè di sapere, nè di studi sono forniti ad un professore paragonabili.

I magistrati sono coloro, che anco è da supporre, che abbiano ingegno, sapere e studi. Ma queste condizioni quanto debbono essere in maggior grado in un professore! Un magistrato basta che ne abbia, tanto quanto sappia applicare la legge. Ma un professore non solo debbe insegnare legge ed il modo di applicarla, ma debbe conoscere gli alti principii della stessa, debbe

speculare ne' suoi filosofici principii, debb'essere dotto della sua storia, deve innalzarsi alle alte teorie della morale, del giure, della politica.

L'onorevole Mazza, me ne appello anche alla sua buona fede, ha voluto mutare la quistione. Qui non si parla di cumulo d'impieghi, ma di professori i quali si sono ritirati colla loro pensione di ritiro, vale a dire che percepiscono dallo Stato ciò, che annualmente hanno già pagato; il che non può avvenire che a 60 anni, se non più in là; perchè ordinariamente non si comincia ad essere professore pria dei 30 anni, e un professore, dopo aver logorata la sua vita, viene a percepire in tutto, o signori, meno che 1000 franchi! perchè i casuali perde affatto. Nè si scordi quale era lo stipendio pria della legge Casati: lire 1500! E per iscrizioni, esami, e tutt'altro il Governo pagava loro lire 700!

Si dirà ad un professore: avete la pensione di ritiro, venite ad altro, ufficio, ma perdete tutta o parte di pensione; egli vi risponderà: datemi quel che vi ho lasciato, quello che si deve alle mie lunghe ed onorate fatiche; se volete i servigi del mio ingegno e del mio sapere ancora, date la ricompensa che spetta; è una insolenza il pretendere, che io perda alcun che di quel che è mio.

Signori, secondo il progetto di legge perderanno i professori, ma credo che vi perderà molto di più lo Stato; esso si priverà dell'opera degli uomini più eccellenti nelle scienze, e per bisogne, alle quali con altri uomini non si provvede. Prego quindi la Camera di assentire alla mia proposta.

Ripeto ciò che dissi incominciando. Si è veduto che per alcuni impieghi v'ha la necessità di far eccezioni; si faccia anco eccezione pe' professori.

Non credo, che la Camera legislatrice d'Italia porterà la sentenza, che i professori sieno da meno dei carcerieri, dei guardiani dei bagni marittimi.

Tornata 28 febbraio 1862.

Discussione del disegno di legge sul corso legale della moneta decimale d'oro. — Discorso. — Proposta d'emendamento, e ragioni del medesimo.

D'ONDES-REGGIO. Dopo lunghi, dotti, e splendidi discorsi, tornerebbe a me malagevole, ed a voi importuno, se io non parlassi parole piuttosto brevi. Ed il fo, sì perchè un' opinione mia fu citata dall'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio, sì perchè un emendamento ho da proporre alla legge.

Manifestando io a lui, che era mio concetto stabilire un tipo unico e l'oro per moneta d'Italia, il medesimo m'interrogò, se mai credessi a ciò ostacolo l'introdurre l'oro come tipo insieme all' argento nelle parti meridionali d'Italia, ove non era tipo che il solo argento, ed io ho risposto, che certamente non era d'ostacolo, anzi aggiunsi come si stabilirà il tipo oro unico, non ci sarà pericolo che i Francesi ci leveranno l'argento; se lo ricercheranno, tanto meglio, lo venderemo loro caro. Ed egli mi replicò: così ho risposto a' poco periti che mi hanno mostrato quella paura.

Ondechè ora conformemente insisto che, quanto più presto sia possibile, l'unico tipo oro si stabilisca, che questa legge sia provvisoria e non altro.

Nè qui mi accomodo a quella specie di titubanza, che pareva sentisse l'onorevole ministro per l'agri-

coltura e commercio di andare tosto al tipo unico oro, il quale è in Inghilterra.

Primamente non è di necessità, che le industrie sieno sviluppate e colossali, come per avventura sono in Inghilterra, per abbracciare l'unico tipo oro; basta che sieno arrivate ad un certo grado di grandezza, ed io credo che a questo gradò sieno giunte le industrie in Italia. Ma poi resta sempre la moneta d'argento per le piccole contrattazioni, come è in Inghilterra.

Ed invero in Inghilterra (appunto perchè pare che dobbiamo imitare quell'illustre nazione in questa faccenda, o piuttosto dobbiamo seguire i dettami della scienza che quella prima di ogni altra ha fatti suoi), in Inghilterra le cose sono andate così.

Pria dell'anno quarantunesimo del regno d'Enrico III non si coniò moneta d'oro alla zecca reale d'Inghilterra. E le monete allora coniate si dichiarò, che non erano il tipo legale. Tipo legale rimase l'argento.

Sotto Edoardo III fu la moneta d'oro stabilita tipo come l'argento. Si ebbero due tipi.

Al 1774 (per lo Statuto, anno quattordicesimo di Giorgio III, c. 42) la moneta d'argento fu dichiarata non essere il tipo legale per tutte le somme eccedenti 25 lire.

Al 1816 poi il tipo è rimasto l'oro, eccetto per le somme che non eccedano 40 scellini.

E riflettete, che l'Inghilterra ha stabilito tipo legale solo e generale l'oro, quando uscì dai grandi trambusti delle guerre napoleoniche, e quando per conseguenza le sue industrie avevano gravemente sofferto. Onde io in questo sto tranquillo, non ho alcun timore che alcun danno ne possa venire all'Italia, anzi credo, che un grandissimo bene verrà, e ad essa e a tutte le altre nazioni.

Intanto, o signori, Napoli fortemente soffre, e lasciamo d'investigare quale ne sia stata la cagione o la colpa, certo è che un rimedio vi si debba apportare. Dai Napolitani si sostiene, che altro migliore non vi sia se non d'introdurre anche colà il tipo oro.

Alcuni che si oppongono a ciò, come tra gli altri l'onorevole Busacca, presentando all'uopo un ordine del giorno, pretendono invece che una tariffa mensilmente si stabilisca alla moneta d'oro in Napoli, finchè si abbracci per tutta l'Italia l'unico tipo oro.

Or ciò, o signori, è contrario ad ogni principio di economia politica, e così evidentemente, che io non mi fo a discuterlo; ciò è lo stesso che rinnovare la meta per una data merce, e certamente nè l'onorevole deputato Busacca, nè altro economista vorranno propugnare l'opportunità di ritornare al sistema delle mete.

Ma in Sicilia, ed in Toscana si farà la medesima introduzione provvisoria del tipo oro? Per fermo no. In Toscana ed in Sicilia non sono i danni che sono in Napoli, sendovi per tipo l'argento solo; non v'ha dunque il bisogno d'introdurre come in Napoli l'altro tipo, anzi, facendolo, si recherà loro immancabilmente delle perturbazioni monetarie, e del danno.

Una voce. In Sicilia c'è per decreto dittatoriale.

D'ONDES-REGGIO. C'è il decreto, ma non è che lettera morta, non è stato mai messo in esecuzione. Ma, alla fine, una delle due: se c'è, ed allora non v'ha d'uopo di nuova legge che ve l'introduca; se non c'è, è ingiustizia che vi s'introduca per recarle male. In Sicilia, sebbene ella sia nelle stesse condizioni economiche che Napoli, si sono aggiustatamente fatti i conti, ed ogni perturbazione si è evitata. In Sicilia, ed in Toscana una tal legge non si deve applicare per la stessa ragione

per cui invece si deve deliberare per Napoli, cioè non si deve in quelle applicare per non cagionarvi dei danni, come si deve praticare in Napoli per riparare a' danni che vi si patiscono.

E voglio qui dirvi, o signori, che io sono per l'unico tipo oro, ma non a cagione delle idee di unificazione d'ogni cosa nello Stato, che predomina l'universale.

Le questioni economiche risguardano gl' interessi mondiali. Vi sono delle cose che si debbono unificare non perchè sieno in uno Stato, ma perchè da per sè giova che sieno unificate. E se mai fossimo divisi in vari Stati, sarebbe pur sempre conveniente, che avessimo unità di moneta.

Le condizioni economiche, come molte condizioni morali, come molte condizioni intellettuali, non dipendono nè da uno Stato, nè da vari Stati, nè dal modo onde si congiungono le varie parti di una nazione; esse stanno da per sè indipendentemente dai politici ordinamenti; esse stanno per volontà della natura, contro cui si rompe ogni volontà umana.

L'unificazione per l'unificazione è un concetto senza senso, un concetto fantastico; l'unificazione di leggi su vari oggetti debbe farsi quando giova che si faccia, deve bandirsi quando nuoce che si faccia. Oh quanti errori da quel falso concetto! oh quanti danni all'Italia si stanno arrecando!

Il ministro per l'agricoltura e commercio, lasciatemi che lo dica, è logico; egli che con molti altri deputati è stato sempre per l'unificazione ad ogni costo.

Appunto in forza di questo principio dell'unificazione, ora vi costringe non volenti, e vi dice: unificate, io non posso sopportare questo scandalo per l'Italia che vi sia una provincia o due, come Sicilia e Toscana, che non abbia anche l'unificazione della moneta. Ne

viene del danno; ma che importa? Vi ha il bene grandissimo di quest'unificazione.

E logico sono pur io, il quale, siccome mai mi son fatto trascinare da cotesta idea falsissima dell'unificazione per l'unificazione, vi dico: non voglio quest'unificazione, appunto perchè quest'unificazione torna dannosissima alla Sicilia ed alla Toscana; voi, unificatori ad oltranza e sempre in tutto, che cosa potete rispondere al ministro per l'agricoltura e commercio? Oh incauti Toscani! prendetevi ora queste battiture. (*Ilarità generale e prolungata*)

Emendamento.

" La moneta decimale d'oro ha corso legale nelle provincie napolitane secondo il suo valore nominale. „

Ragioni del medesimo.

D'ONDES-REGGIO. Signori, per la Sicilia, che ci sia la legge, non c'è dubbio; ma se essa sia poi stata posta in attività o no, questo è incerto; chi mi dice che lo è stata, chi no. L'onorevole Crispi mi ha detto, che lo è stata; l'onorevole Depretis mi dice, che vi era un certo termine, dopo il quale doveva attuarsi, ma ignora se poi abbia avuto o no esecuzione.

Io qui replico il dilemma che ho fatto: se ci è, allora ci stia; con questo mio emendamento non si fa che più non abbia luogo; se poi non ci è, allora la Sicilia si troverà nella stessa condizione della Toscana.

Il ministro per l'agricoltura e commercio ieri, per amore verso la Toscana, diceva: l'introduzione del tipo

oro insieme all'argento le recherà bene; sovente i popoli non vogliono il bene che loro si vuole arrecare. Ma io rispondo: le popolazioni siciliane e toscane per questo risguardo si credono felici come si trovano; voi per l'opposto le volete far felici per forza a modo vostro; ma lasciatele stare felici come esse si credono. (*Ilarità*)

Col proposto emendamento oltre alla questione dell'unico tipo, ho anche per iscopo principale che questa legge sia veramente provvisoria.

Parliamoci chiaro, se voi ora fate questa legge per tutta l'Italia sarà un provvisorio di lunghissimi anni.

Quanto poi a quello che ha detto l'onorevole Broglio per la Sicilia, altro non mostra se non che in Sicilia hanno avuto buon senso e praticati de' temperamenti tali in fatto d'economia da scansare degl'inconvenienti, che in Napoli pur troppo succedono.

Nè egli poi, nè nessun altro mi potrà negare che, introducendosi ora questo sistema in Toscana, vi succederanno delle perturbazioni economiche. (*Conversazioni e rumori*)

Tornata 14 marzo 1862.

Discussione del disegno di legge sulla privativa di sali e tabacchi. — Osservazioni a favore dell'abolizione della privativa de' tabacchi in tutta Italia. — Emendamento, e discorso per non introdursi in Sicilia.

Presidente. Prima di passare alla discussione degli articoli, do lettura di un voto motivato, stato presentato dai deputati Michelini, Marliani e Scarabelli:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un progetto

di legge di imposta sui tabacchi, mercè la quale il monopolio sia abolito nel più breve termine possibile, passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta al relatore della Commissione.

De Cesare, *relatore.* In nome della Commissione io respingo l'ordine del giorno Marliani, in quanto che, facendo noi una legge, la quale contiene molti principii nuovi da dover applicare, come sarebbe quello dell'esportazione dei tabacchi all'estero, e dovendo il Governo organizzare un servizio forse più ampio per evitare, che il contrabbando non venga a violare la legge stessa, parmi contradditorio che il Governo, nello stesso tempo che crea una legge di privativa, sia invitato a presentarne un'altra intesa a rovesciar questa che ora discutiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio. Lo prego però di non rientrare nella discussione generale stata chiusa.

D'Ondes-Reggio. Non occorreva cotest'avvertenza, perchè conosco anch'io cotesta regola.

Signori, io non comprendo che fondamento possa avere l'obbiezione fatta dall'onorevole De Cesare.

Non è già che si dica nella proposta risoluzione, che non abbia più ad avere esecuzione questa legge; allora veramente la contraddizione ci sarebbe tra cotesta proposta e la legge che stiamo discutendo; ma se si dice: questa legge sia in vigore finchè non s'introduca un'altra legge secondo i principii della scienza, ed allora torna evidente, che non vi ha alcuna contraddizione.

De Cesare, *relatore.* Domando la parola.

Michelini. Domando la parola.

D'Ondes-Reggio. Il signor De Cesare, se vuole che si rigetti l'ordine del giorno in discussione, è necessario che provi cotesta proposta sia contraria ai sani principii della scienza, e che per conseguenza non si debba stabilire ciò, che il Parlamento non dovrebbe mai approvare. Egli con un consenso tacito, perchè non

si è fatta esplicita deliberazione, la Camera tutta sino da ieri ha riconosciuto, che il vero principio è quello che ha propugnato l'onorevole Marliani. Lo stesso autore primo della legge, l'onorevole Bastogi, disse: quando vogliate procrastinare la riforma sino al 1864, io non mi oppongo, perchè io credo che, pria di venire al 1864, cotesta riforma, concorde ai principii della scienza economica e della giustizia, si debba mettere in atto.

Dunque a che cotest'opposizione? L'opposizione significa, che si ritenga che questa legge della privativa sia secondo i principii della giustizia, secondo i principii della scienza economica.

Dunque, finchè l'onorevole De Cesare non mi propugna cotale tesi, non propugna il gravissimo errore, che il sistema dei dazi riguardo al tabacco non sia preferibile a quello della privativa, egli è necessitato a rinunziare alla sua opposizione, e la Camera, coerente a sè medesima, debbe approvare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Marliani.

Aggiungo, o signori, che cotest'ordine del giorno reca seco il vantaggio di fare studiare l'argomento non solo al Governo attuale, ma anche ai Governi che per avventura si succederanno.

Non ci vogliono, o signori, leggi improvvisate; ed io non dubito di dirlo: noi, se pecchiamo, è di passare sovente in leggi alcune proposte piuttosto improvvisate, che maturamente pria considerate dal Governo.

Altre osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Le parole ultime pronunciate dall'onorevole Sineo m'inducono a pregare la Camera che, se dobbiamo intenderci sopra una risoluzione, questa

deve essere seria, e che quindi dobbiamo dire: *nello spazio di tre anni.* Riprendo io quest'idea dell'onorevole Marliani, alla quale non è stata opposta veruna obbiezione di valore. Fare un ordine del giorno, il quale poi non debba avere alcun effetto; passare, come è avvenuto in Francia, quindici, vent'anni senza appigliarsi ad alcun partito, è futile cosa, ed affatto non degna di una legislatrice Assemblea.

In tre anni, o signori, vi è tutto il tempo per preparare un nuovo sistema; se paiono troppi, mettiamone due, mi troverete sempre pel meno; ma io, per abbondare, metterei tre anni.

Questo non significa che, se anche prima la Camera potesse mutare quest'ordine di cose e stabilire ciò, che è giusto ed utile, non lo debba fare; ma bensì che al più non devono scorrere che tre anni, e questo sarà un gran compenso che si dà, almeno di aspettazione e di speranza, anzi di sicurezza, a quelle popolazioni, le quali con questa legge vengono ad essere enormemente gravate.

Per altro, signori, dico come diceva l'onorevole Marliani; è questo l'esempio che ci ha dato una grande nazione, che in fatto di libertà commerciale omai sta alla testa della civiltà, come io credo stia anche alla testa della civiltà in fatto di libertà politica.

Non posso mai acconsentire alla formola; *s'invita il Governo.* Quando la Camera può ordinare, non invita. Cotesti inviti poi si riducono ad una specie di cerimonia, a cui il Governo non presta seria attenzione.

Di più aggiungo che, quando si adopera cotesta espressione, *invito,* pare che s'invitino gli attuali ministri, e io non so se costoro resteranno tre anni.

Quindi l'ordine del giorno è una legge, la quale dice, che noi nel corso di tre anni al più delibereremo una

legge la quale sopprimerà questo monopolio, questo ingiusto ordinamento.

Io perciò emendo l'ordine del giorno proposto, dicendo *tre anni.* Quanto al sotto-emendamento dell'onorevole Castellano, cioè *si passa alla discussione degli articoli*, non ho alcuna difficoltà di abbracciarlo.

Presidente. Debbo far osservare all'onorevole oratore, che non mi sembra troppo conforme ai principii costituzionali ciò, che egli diceva, vale a dire che la Camera possa ordinare al Ministero. La Camera è libera nella sua iniziativa, ma ordinare al Governo non credo che lo possa fare.

D'ONDES-REGGIO. Mi scusi; la Camera può dire al Ministero di proporre una legge. Il che non toglie che il Ministero non possa rispondere che non reputi buona quella legge. Ciò non incontra ostacolo nello Statuto; nè viene in urto colla iniziativa della Camera e del Governo. Una legge proposta dal Governo può ordinariamente essere meglio apparecchiata, perchè il Governo è in condizione di conoscere più che altri i fatti, che vi si attengono. Se il Governo non voglia accettare quanto la Camera divisa, egli è nel suo diritto, ma la Camera allora provvederà come più opportunamente creda.

Presidente. « Art. 2. La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

« Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore. »

A quest'articolo vien proposto un emendamento sottoscritto da D'Ondes-Reggio e da molti altri, così concepito:

« La coltura, fabbricazione e vendita dei tabacchi, la fabbricazione e vendita del sale continueranno ad essere libere nelle isole, che presentemente non sono soggette a privativa. »

Devo osservare intorno a questo emendamento, che dall'articolo 2 differisce soltanto in quanto dichiara esenti della privativa dei tabacchi quelle isole, che l'articolo 2 fa esenti della privativa del sale; quindi parmi che questo emendamento formi piuttosto un oggetto di special legge apposita, che dovrebbe riportare dapprima il consenso della Commissione.

D'Ondes-Reggio. C'è una legge speciale risguardo ai tabacchi per la Sicilia, ma ciò non toglie che questo argomento possa cadere in discussione in questo disegno di legge, ed in tal modo verrebbesi ad evitare un'altra lunga discussione in appresso sopra un apposito schema di legge. Se mai la Camera andasse al divisamento, che ha a me e ad altri deputati suggerito il proposto emendamento, allora avremmo nella legge generale fatta un'eccezione non solamente pel sale, come è già stabilito, ma anche pei tabacchi.

Valerio. **Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.**

D'Ondes-Reggio. Ieri il Ministero ci dichiarò che, se approvavasi questo disegno di legge quale è proposto, non si verrebbe in alcun modo a pregiudicare la quistione della fabbrica e della vendita dei tabacchi. Ma questa non mi pare cosa, che ci possa distogliere dal discutere la materia.

Se l'emendamento venisse approvato, non ci sarebbe più da occuparsi ulteriormente di tale materia. Se poi l'emendamento fosse rigettato, allora si discuterebbe una legge la quale non solamente contenesse l'articolo per cui sarebbe stabilita in Sicilia la privativa dei tabacchi, ma eziandio di altri articoli, i quali tratterebbero dell'ordinamento da dare alla gestione di cotale monopolio.

Credo poi che, dopo la lunga discussione generale e la deliberazione che la Camera ha fatto quest'oggi, facile cosa è sostenere, che cotesta privativa non si deve introdurre in Sicilia.

Signori, non veggo in contrario che due possibili argomenti: un argomento politico, ed un argomento economico. L'argomento politico è: uguaglianza in tutto lo Stato delle medesime tasse.

Or questo primo argomento non regge in virtù della legge stessa, perchè appunto in essa sta scritto, e niuno mette in dubbio, che si possa fare diversamente, che in Sicilia, in Sardegna, ed in altre isole non dev'essere la privativa dei sali, mentre nel continente italiano è. Dunque implicitamente si riconosce, che vi sono degli obbietti per cui questa legge deve dar luogo all'unificazione economica, ed altri obbietti per cui essa la esclude, perchè vi resiste la natura delle cose, che è assai più potente della natura dell'umana volontà.

Signori, mentre in Napoli ci era la privativa del sale e del tabacco, il Governo borbonico, il quale certamente quando si trattava di empire le casse sue era molto operoso.....

Valerio. Domando la parola per la questione pregiudiziale.

D'Ondes-Reggio.....pur nondimeno, per le condizioni speciali economiche di Sicilia, non giudicò mai di mettere questa privativa nè pei sali, nè per il tabacco. Non solo il Governo borbonico, ma un Governo che in Europa è il tipo dell'unificazione, trattandosi di un isola, ha fatto sempre eccezione, voglio dire il francese per l'isola di Corsica.

Le unificazioni politiche, o signori, si possono talora stabilire anco non acconciamente, perchè sino ad un certo punto dipendono solo dall'umana volontà, ma non istà nell'umana volontà l'unificazione economica; imperocchè non istà nell'umana volontà il fare, che il suolo diverso, ed i diversi prodotti, e le diverse industrie, ed i diversi commerci conseguitanti di varii paesi, diventino uniformi. Ed infatti voi, per quanto volon-

terosi siate di unificare, non avete potuto per la Sicilia fare leggi economiche unificatrici. No, voi in Sicilia avete tassato lo zolfo; ora se io, giusta le idee vostre, vi dicessi: tassate lo zolfo in tutta Italia, mi si risponderebbe: ciò è un assurdo, perchè nell'altre sue parti non esiste zolfo: voi domani potreste tassare in Sicilia la produzione della manna, e se io vi dicessi: tassatela in tutta Italia, mi si risponderebbe: è un assurdo.....

Sanguinetti. Domando la parola sull'ordine della discussione.

D'ONDES-REGGIO. In Sicilia potreste tassare la produzione del sommaco, e si risponderebbe pure: è assurdo, se io vi dicessi, tassate anche questo in tutta Italia, e così via discorrendo di alcuni altri prodotti che in altre parti d'Italia o mancano assolutamente, o sono in iscarsissima quantità, mentre vengono abbondanti nel suolo di Sicilia, dalla natura privilegiato.

Dunque, quando si tratta di tassare lo zolfo, allora, in danno della Sicilia, si fa eccezione all'uniformità; e quando poi si tratta del tabacco, la di cui privativa sarà d'immenso danno alla Sicilia, allora si ricorre al principio di unificazione. Mi pare veramente, che questo è volere stabilire delle leggi con due pesi e due misure.

Presidente. Il deputato Valerio ha domandato la parola per una mozione d'ordine.

D'ONDES-REGGIO. L'avrà tosto ch'io finirò. Debbo dire ancora qualche altra cosa.

Valerio. La cedo all'onorevole Sanguinetti.

D'ONDES-REGGIO. Signori, quando io dico: non mettete la privativa, quest'odioso monopolio, che tale voi stessi, ed oggi stesso, con vostra deliberazione l'avete dichiarato, io non vi dico che debba soffrire la pubblica finanza, e che la Sicilia, risguardo al tabacco, non debba contribuire al mantenimento dello Stato; ma vi dico invece: mettete un dazio sul tabacco, il quale sarà

anco una prova assai ammaestrativa per il tempo in cui per tutta l'Italia, come già in massima abbiamo stabilito, si abolirà il monopolio del tabacco.

Voi avete questa felice condizione di poter fare la prova in una parte staccata dal continente, invece che, se vi ostinate a sottoporla al comune monopolio, voi, per le sue speciali condizioni, enormemente danneggerete la sua produzione di tabacchi.

In Sicilia l'industria del tabacco è assai considerevole. L'abbiamo nell'agro palermitano, nel valle di Girgenti, in Sambuca; l'abbiamo nel valle di Noto, a Vittoria; l'abbiamo poi in maggior quantità in tutto il valle di Catania.

Quanto alle manifatture, si ha, o signori, scarsezza di dati statistici, perchè il Governo borbonico non si curava gran pezza di farne tesoro.

Pure posso dirvi che vi sono nella sola Catania 1792 individui per la fabbrica dei così detti *bastoni di tabacco*, oltre a tutti quelli che lavorano nella fabbrica dei sigari.

E qui io voglio usufruttare del famoso argomento che si adduceva, che non si può levare il monopolio dei tabacchi, perchè danneggerebbe una grande quantità d'individui. Io vi dirò che non potete neppure in Sicilia mettere il monopolio del tabacco, il quale non vi esiste, perchè danneggerete non una quantità d'impiegati, ma d'industriali. Voi violate un principio fondamentale e naturale degli umani individui, il principio della libertà e dell'industria. Deploro, che questo principio è violato nel continente italiano, epperciò si è deliberato che si deve abolire il monopolio; ma sembrami un'inconseguenza che quello stesso, che qui vituperate, come contrario ai principii di libertà, di economia politica, e di giustizia, vogliate introdurre in una

parte, in cui neppure il governo borbonico giudicò opportuno d'introdurlo.

Cotesta industria, o signori, in Sicilia è così progredita, che nell'esposizione di Firenze ben cinque fabbricanti sono stati premiati e assai lodati. Se domani voi mettete la privativa in Sicilia, cotest'industria assolutamente perirà.

E di più, considerate quante spese dovete fare per istabilire l'amministrazione della privativa in Sicilia. Passeranno e quattro e cinque anni innanzi, che possiate rifarvi delle spese che occorreranno. Ma noi speriamo che in quattro, o cinque, o sei anni si abolirà questo monopolio per tutta Italia; dunque voi andrete a distruggere un'industria, a conculcare questa fondamentale libertà dei cittadini per ricavarne nessun vantaggio, soltanto per distruggere quest'industria e per ridonarle poi la libertà, come le darete la libertà in tutte le altre parti d'Italia, quando appunto il danno sarà succeduto, quando già è spenta; e chi sa allora se e come potrà rinascere.

Signori, io non mi estenderò qui più lungamente; prego caldamente la Camera a considerare, che dal nuovo ordine di cose, in tutte le faccende economiche, la Sicilia ha grandemente sofferto per le sue speciali condizioni. Io dirò alla fine: se non siete contenti della eccezione che avete fatta in Sicilia, e pregiudizievole cioè di levare un dazio sullo zolfo, che gli altri paesi non hanno, mettete qualche altro dazio sopra qualche altro prodotto, ma non imponete quest'odioso monopolio distruggitore dell'industria. Esso, oltre al danno economico, porta un gran danno morale; imperocchè le popolazioni di Sicilia, colpite da questo monopolio, diranno: noi non siamo più padroni di poter seminare, di poter coltivare quello che vogliamo; avevamo sotto

il Governo odiatissimo dei Borboni questa libertà, e voi, Governo di libertà e di civiltà, ce la togliete.

(Il deputato Sanguinetti propone all'emendamento di D'Ondes-Reggio la questione pregiudiziale, sendo in corso una proposta di legge per introdurre in Sicilia la privativa de' tabacchi.)

D'ONDES-REGGIO. Quando si presentò questa legge, il principio che ora la Camera ha deliberato non si conteneva affatto nella medesima, così nè punto, nè poco si faceva cenno di esso.

Dunque le condizioni non sono veramente come erano al principio della legge. L'argomento del signor Sanguinetti prova troppo, e per ciò prova nulla, perchè, se vero fosse, non s'avrebbe neppure testè dovuto deliberare che il monopolio deve cessare; questa, signori, è certamente stata una deliberazione molto più importante di quella che ora io sottometto alla Camera. Mi si dirà: trattandosi d'una legge generale è cosa strana un emendamento che faccia un'eccezione. Se stesse cotest'argomento, molti e molti emendamenti avrebbero dovuto essere rigettati in isvariate leggi, perchè molti e molti emendamenti sono appunto delle eccezioni.

E poi io credo, signori, che non vi può essere politica peggiore di quella, la quale innalza una spada di Damocle sopra grandissimi interessi; voi, sospendendo, lascierete ancora nell'incertezza in Sicilia quella importantissima industria. Meglio è che oggi decidiate, se così vi piace, che s'abbia in Sicilia il monopolio del tabacco; poco importa delle sue diverse condizioni economiche, fate quel che vi talenta, ma meglio vale dirlo che tenere così le cose in sospeso.

Questa è la preghiera che faccio alla Camera; non v'ha in essa, o signori, niente di sorpresa, niente certamente contro lo Statuto. Risolvete come meglio vi piaccia, ma non lasciate tanti proprietari, tanti industriali e manufattori, e tanti commercianti in quest'incertezza.

Si discuta: volete respingere l'eccezione proposta, respingetela pure.

Tornata 15 marzo 1862.

Discussione sulla proposta del deputato Petruccelli d'impedire sotto pene a' Vescovi di recarsi a Roma per la canonizzazione di Santi — Discorso contro.

(Si quistionò lungamente, essendo l'ora avanzata, se si dovesse, o no, continuare la discussione; la Camera, finalmente, decise di sì.)

D'ONDES-REGGIO. Se la Camera vuole così, io parlerò.

Dopo una lunga discussione...

Voci. Venga al fatto, venga al fatto. (*Vivi segni d'impazienza*)

D'ONDES-REGGIO. Ma, signori, se si vuol costringere, se si vuol soffocare...

Altre voci. Si lasci parlare.

Presidente. (*Con calore*) Non si vuole soffocare la voce a nessuno. Ella parli, e parli della questione di cui si tratta, e non già se si debba o no continuare ora la discussione, perchè questa questione è stata già risolta dalla Camera, ed io non posso permettere, che si ritorni sopra la medesima. (*Bene! bene!*)

D'Ondes-Reggio. Mi perdoni, io domandava soltanto alla Camera maggior compatimento del mio discorso, disadorno più del solito, e che tornerà fastidioso per la lunga discussione che ha avuto luogo.

Presidente. Accetto la spiegazione.

D'Ondes-Reggio. Ne la ringrazio.

Per essere breve, io comincio dalle conclusioni dell'onorevole Petruccelli, e dico che esse sono contrarie alla libertà, contrarie alla giustizia, contrarie allo Statuto.

Sono contrarie alla libertà, perchè, insomma, in un modo indiretto, si vuol proibire a cittadini, che sono vescovi, di recarsi a Roma.

Sono contrarie alla giustizia, perchè s'intende di applicare una pena ad un'azione che in sè stessa non è reato, perchè certamente non è reato andare i vescovi a Roma, anzi è loro dovere tosto che vi sieno chiamati dal sommo Gerarca.

Ed appunto per ciò stesso sono primamente le conclusioni dell'onorevole Petruccelli contrarie allo Statuto, perchè lo Statuto, signori, in virtù dell'articolo 1°, che dichiara la religione cattolica apostolica romana religione dello Stato, impone ai vescovi di ubbidire al romano pontefice. Lo sono secondamente, perchè l'articolo 74 dice che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, e, mentre a tutti si permette di andare dove piaccia, ad alcuni si vuole proibire.

E sono infine anco contrarie allo Statuto, perchè l'articolo 71 dice, che niuno può essere distratto dai suoi giudici naturali; e la proposta del signor Petruccelli tende a far sì, che una pena sia applicata ai vescovi non dai magistrati, ma dal Governo.

Questo è contrario allo Statuto; è contrario ancora al principio fondamentale di ogni libera Costituzione,

che è la distinzione dei poteri, mentre si viene ad attribuire al potere esecutivo ciò, che è proprio del potere giudiziario. Qualunque assoluto Governo da parecchi secoli ha smesso quel cumulo tirannico di poteri, in paesi barbari o selvaggi potrà solo ancora trovarsi.

Qual è, o signori, la ragione per cui si vuole proibire di andare i vescovi liberamente a Roma? Ella si è perchè si sospetta, che a Roma vadano a congiurare contro lo Stato. Su di che prima dirò, che per esser logici, dovete proibire ai cittadini di andare in quei paesi, i quali si mostrano a noi ostili, e si mostrano in un modo assai aperto, perchè non hanno voluto riconoscere il nuovo regno d'Italia. Dovete proibire loro di andare in Ispagna, in Germania, in Russia, imperciocchè io non vedo perchè non si debba sospettare, che in quei paesi si possa anche congiurare contro lo Stato nostro.

Per essere logici dovreste proibire, che si vada da alcuni o in Francia, o in Inghilterra, non so per quali misteriose elezioni, imperocchè io sono affatto un profano.

Ma io sto forte nel principio, che sempre propugno della libertà in tutto e per tutti, non voglio proibire nè a vescovi, nè a tutti altri di andare ovunque loro attalenti, di fare ciò che loro piaccia, e voglio solo che sia punito chiunque commetta delitto. Ma voi, che in ciò siete qui miei avversari politici non volete la libertà per tutti, volete la libertà per voi, la servitù per gli altri. (*Rumori*)

Dove mai è esistita una legge, che proibisse ad alcuno di andare fuori dello Stato? Ve lo dico io: sotto la monarchia borbonica dal 1849 al 1860 in Napoli e in Sicilia. In Austria non so ora, credo che dopo esser dato lo Statuto, se non sia una bugia, cotale

proibizione non è, ma prima era impedito di andar fuori dello Stato.

Al presente cotesto vincolo alla libertà è in Russia; e veramente il nostro sarà un gran progresso, se modelliamo la nostra libertà sulla libertà russa.

Mi si porta l'esempio della Francia nella presente questione. Ho detto più volte e lo ripeto: io ammiro l'animo generoso de' Francesi, sono gratissimo ai Francesi, i quali sono venuti a combattere con noi per la nostra indipendenza, ma io abborro, o signori, gli istituti, le leggi, gli usi, i costumi della Francia; credo che sieno stati e sieno un gran danno della Francia, credo che sieno stati e sieno un gran danno di tutta Europa... (*Rumori e interruzioni*)

Meglio che con interruzioni, si voglia rispondere con confutazioni fondate su ragioni, perchè finalmente vedo che lì non c'è libertà. Io non capisco una grande nazione che non sia nazione libera. (*Bene!*) Se io potessi cancellare tutte le leggi, gl'istituti, gli usi, i costumi che da Luigi XI sinora sono stati in Francia, ben volentieri li cancellerei. (*Rumori e interruzioni*)

Presidente. Facciano silenzio; l'oratore ha piena libertà di parola, come l'ebbero gli altri che lo precedettero.

D'Ondes-Reggio. Signori, andiamo ora un po' al diritto positivo.

Qui non voglio far questione se questa riunione a Roma si possa o no dichiarare un Concilio, e se quindi sia il caso dell'intervento de' principi temporali nei Concilii; concedo per ipotesi che sia un Concilio. In Oriente non solo la potestà temporale v'intervenne, ma anche presedette, e questa fu usurpazione che avvilì l'ecclesiastica potestà in Oriente. In Occidente, pria del Concilio di Costanza, non sono stati legati dei sovrani ne' Concilii, o almeno pare non sieno andati

come veramente rappresentanti dei medesimi. Una cosa poi è certa, nei Concilii lateranesi non sono andati mai dei legati.

I motivi, per cui mandavano primamente i loro legati era, perchè si tenevano i Concilii nei loro Stati, di poi perchè ancora la Chiesa faceva delle leggi le quali non solo erano ecclesiastiche, ma erano anco eminentemente politiche.

Vigeva la dottrina delle due spade, la dottrina del sole e della luna proclamata da Innocenzo III, e celebrata da Dante.

Le due potestà erano così connesse tra di loro, che i principi certamente avevano un grande interesse che le leggi ecclesiastiche che si sancivano dai Concili, e che avevano una forza obbligatoria come leggi dello Stato, fossero considerate dai loro rappresentanti, che la voce loro vi fosse ascoltata.

Ma, signori, come mai, gridandosi sempre che quelle sono dottrine vecchie e del medio evo, e che più non hanno che fare co' tempi nostri, ed io anco così lo credo fermamente, come mai si vogliono invocare in questa questione? Che continua contraddizione!

Veniamo ora al diritto speciale delle varie parti di Italia. Mi permetterà l'onorevole Poggi che io primamente le dica che ha dimenticato di allegare un diritto de' sovrani, il quale sta, in certo modo, contro la mia tesi; io stesso lo dichiaro: è appunto quello della Sicilia. In Sicilia indubitatamente i sovrani, in virtù della bolla di Urbano II, con cui si stabilì la legazìa apostolica, hanno diritto d'impedire ai vescovi d'andare ai Concilii.

Quanto al Piemonte, stando all'ultimo concordato con Benedetto XIV, un cotale diritto mi pare i sovrani non si abbiano.

Nella Toscana al contrario, per le leggi leopoldine, certamente si hanno quel diritto. Nella Lombardia non se l'hanno in forza dell'ultimo concordato. Ed invero mi sorprende che, un giureconsulto, com'è il signor Poggi, voglia implicitamente sostenere, che un concordato si abolisca per la volontà di uno dei contraenti; intorno a ciò dirò in brevi parole la mia teoria, che mi pare assai giusta.

Io non credo, che debbano essere i concordati perpetui, qualunque sia il danno che ne venga allo Stato; se un concordato attacca fondamentalmente alcune istituzioni dello Stato, il concordato può venir meno; ma è necessario che vi sia cotale necessità, e di più fa d'uopo di cercare il consenso del pontefice, ed in caso di ostinato ed irragionevole rifiuto si potrà ordinarne l'abolizione.

In Parma e Piacenza i sovrani hanno il diritto di impedire a' vescovi d'andare a' Concilii; per Napoli le leggi Tanucce attribuivano quel diritto alla potestà temporale, ma quelle leggi furono fatte da Tanucci solo, e secondo anco le idee del tempo, non potevano avere alcun valore contro la potestà ecclesiastica. Con il concordato del 1818 si concedette alla potestà temporale d'impedire che i vescovi andassero senza il suo consenso; ma poco fa il concordato del 1818 è stato revocato, ed una volta che è stato revocato dalla potestà temporale, non può più essa allegare a suo pro alcuna disposizione del medesimo.

Come pretendere che un concordato sia revocato quando piace che sia revocato, non revocato quando non piace che sia revocato? Sono queste per fermo, proposizioni non sostenibili.

Finalmente io non so quali leggi possano essere nelle provincie, che una volta appartenevano allo Stato ro-

mano, le quali dispongano, che i vescovi non vadano a Roma senza la permissione del Governo. La cosa, se sia, io l'ignoro; è sorprendente.

Ma che volete voi conchiudere da tutto ciò? Mi si chiederà forse: io voglio conchiudere che è omai tempo pei principii stessi di libertà da noi sempre proclamati, se mai questa parola non deve essere soltanto un nome vano, che si mettano da parte tutte queste varie disposizioni, che si esca da queste cento questioni, ed invece si abbracci la dottrina: libera Chiesa in libero Stato; si lasci andare i vescovi a Roma liberamente; che se là commetteranno delitto contro lo Stato, allora, secondo le leggi e da' competenti magistrati, saranno eglino puniti; la giustizia sempre per tutti.

Signori, una volta per sempre. Quando si dice: si faccia eccezione alla giustizia, si dice, si commetta un'ingiustizia; quando si dice: si faccia eccezione alla libertà, si dice, si stabilisca un servaggio; imperocchè tra giustizia ed ingiustizia, tra libertà e servaggio non v' ha medio alcuno.

Ma egli sarà di pericolo allo Stato, che i vescovi d'Italia vadano in Concilio a Roma?

Il pontefice ha chiamato in Concilio tutti i vescovi della cristianità; quindi andranno a Roma i vescovi delle Indie, della China, dell'Australia, della Nubia, dell'Etiopia, dell'America, di tutta Europa.

Signori, credete voi che tutto l'episcopato dell'universo sia favorevole a noi?

Io veramente non lo credo; credo anzi che l'episcopato dell'universo, quello s'intende, il quale non conosce veramente l'augusta natura della religione cattolica, sarà contrario all'Italia (1).

(1) Questo mio giudizio ed alcuni altri conseguitanti sono stati erronei, e mi rimetto alla dichiarazione da me fatta intorno al mio

Signori, io non nego che nell'episcopato italiano vi sieno alcuni, i quali sono contrari anche ingiustamente al nuovo ordine di cose; ma mi dovete concedere però, che in mezzo a questo episcopato italiano, vi sono anche degli uomini insigni per carità e per dottrina. Sì, si renda questo debito omaggio all'episcopato italiano.

Ora ditemi in buona fede: in questa condizione di cose, se persone ci sono che qualche sconsigliata deliberazione possano impedire in questo Concilio di Roma, chi potrebbero essere? Per me è l'episcopato italiano, sia che lo faccia per ispirito di carità, sia che lo faccia, se così vogliate, per mondano interesse. Tutti gli altri li avrete decisissimi contro di noi; a loro non cale d'Italia, ma all'episcopato italiano cale assai quello, che può avvenire in Italia.

Che cosa avrete fatto adunque coll'impedire, che l'episcopato italiano vada a Roma? Poco o nulla avrete scemato il numero dei nostri nemici, e avrete di colà levati coloro, che soli possono opporsi a partiti a l'Italia infesti, che possono anche essere favorevoli all'Italia.

Signori, dato che i vescovi riuniti a Roma prendano risoluzioni che sieno un delitto; è l'ipotesi più favorevole al vostro sistema, ed io la faccio. Ebbene, quando ritorneranno, saranno puniti secondo le leggi.

Perchè continuamente, in ogni questione, vogliamo manomettere le leggi? Perchè sempre vogliamo usare di arbitrii, che sono arma dei Governi dispotici, non quella di un Governo libero e civile quale noi ci vantiamo?

Signori, io non terrò più occupata la vostra benevola attenzione; pongo fine al mio discorso. Credo però

discorso soppresso della tornata del 27 marzo 1861, pag. 14 di questo volume.

che ciò, che v'ha di essenziale per sostenere la mia proposizione, io l'ho bastantemente spiegato. Voglio libertà, voglio giustizia, non voglio eccezioni, cioè non voglio servaggio, non voglio ingiustizia, non voglio persecuzione di alcuno.

Signori, lasciate ad altri essere i farisei della libertà, i quali la lodano colla bocca, la dispregiano nel cuore, e la calpestano colle opere. (Bene! *a destra*) Noi dobbiamo essere i sinceri, i fervidi credenti della libertà. Con questa fede faremo salva la patria; con questa fede la faremo veramente grande, forte, felice, gloriosa. Se quella fede rinneghiamo, ah! noi più gran male recheremo all'Italia di quello, che potrebbero arrecarle i nostri aperti od occulti nemici. (*Bravo!*)

Tornata 17 marzo 1862.

Interpellanza del deputato Gallenga sul programma politico del nuovo Ministero Rattazzi. — Si oppone la questione pregiudiziale, e si propone l'ordine del giorno puro e semplice, che è approvato.

Presidente. La parola spetta al deputato D'Ondes-Reggio per una questione pregiudiziale.

Voci. Parli il Ministero.

D'ONDES-REGGIO. Parmi sia più regolare, che prima risponda il Ministero.

Presidente del Consiglio. Per me mi professo agli ordini della Camera; ma osservo che sono iscritti trenta e più oratori, molti dei quali contro il Ministero. Ora parmi molto più conveniente, perchè io non abbia poi a rispondere un venti volte almeno, che gli oratori iscritti, almeno in parte parlino prima, ed io risponderò dopo.

Presidente. Il Ministero chiederà la parola quando crederà opportuno, siccome ne ha il diritto.

Ora parli il deputato D'Ondes-Reggio.

D'Ondes-Reggio. Il presidente del Consiglio può certamente parlare quando meglio gli attalenti, pur non di meno io debbo sommettere al signor presidente e alla Camera che forse, rispondendo il signor presidente del Consiglio, la Camera potrebbe restare soddisfatta in modo da non andar più oltre nella discussione. Ma se poi il signor presidente voglia, ch'io parli, io sono pronto.

Presidente. Parli.

D'Ondes-Reggio. Signori, io non so che cosa si debba disapprovare, come sembra pretenda l'onorevole Gallenga, come io non so che cosa si possa approvare. Manca la materia, non vi sono ancora atti del nuovo Ministero da giudicare, non proposte di leggi da discutere. Mi appello alla coscienza di tutti se possano dare un voto di approvazione o di disapprovazione.

Non si può fare, o signori, che questione di persone. E questo vuole mai fare l'Assemblea dei rappresentanti d'Italia?

Io so, che le assemblee politiche ordinariamente si dividono in due o più partiti, ed inclino a credere, insieme a considerabili autorità come Burke e Russell, che questo torni utile alla cosa pubblica; ma quando questi partiti sono per grandi principii politici, non mai se questi partiti sono per interesse di persone. (Bravo! Bene! *a sinistra*) Allora, signori, le assemblee si inviliscono e si danneggia il paese. Io non posso mai supporre che qui sieno partiti per persone; io non posso mai supporre che noi vogliamo così degradare noi medesimi, recar danno alla nostra patria, e dare tanto misero spettacolo al mondo. (Bene! Bravo! *a sinistra)*

Io fo appello al patriottismo della Camera e propongo l'ordine del giorno puro e semplice. (Bene! — *Applausi dalla sinistra e dalle tribune)*

Tornata 26 giugno 1862.

Discussione del disegno di legge sulle diserzioni militari. — Discorso contro.

D'Ondes-Reggio. Signori, cotesta proposta di legge arreca due importantissime modificazioni alla legge attuale; l'una risguarda l'aumento delle pene, e l'altra risguarda la giurisdizione, ossia i giudici i quali debbono applicare quelle pene.

Ed a me pare che cotali riforme non siano armonizzate con i principii, o meglio, con gli elementi stessi del diritto penale.

La proporzione delle pene ai reati non è per avventura, come alcuno può credere, per principio di umanità, o per mitezza che si voglia praticare verso i delinquenti, ma è invece per principio fondamentale della difesa di tutti gl'innocenti, cioè di tutti i pacifici cittadini, di tutto il consorzio civile.

Imperocchè se mai alcuno, commettendo un reato, vada soggetto a tale grave pena, che commettendone un altro maggiore non può avere una pena più grave, allora quell'eccessività della pena, la sua sproporzione, porta il delinquente a commettere un secondo reato. Onde diceva quel maestro della scienza, il generoso Beccaria, che se mai l'uccisione di un fagiano in un luogo di caccia proibita fosse punita colla pena di morte, la conseguenza sarebbe che tosto colui, che

avrebbe commesso quel reato, passerebbe ad uccidere il guardiano, perchè non potrebbe incorrere in una pena maggiore della pena della morte.

Ed egli è provvidenziale ordinamento, che tutto ciò che è giusto giova non solo agl'innocenti, ma anche agli offensori; quando appunto si osservano le regole della proporzione nelle pene i sensi di umanità concordano colle norme della rigorosa giustizia, colla sicurezza di tutti.

Credete voi, o signori, che questo aumento di pena contro i disertori tornerà di repressione assai efficace? Credete voi che le pene attuali non sieno sufficienti, e che sia necessità aumentarle di due o tre gradi, da tre anni di reclusione portarle a dieci anni? Voi v'ingannate. Altro non riuscirete a fare se non ad indurre il delinquente a commettere altri reati. Imperocchè, egli è veramente assai poca conoscenza, non dico de'principii del diritto penale, ma anche della natura umana, il supporre che alcuno il quale voglia disertare dica: se io, disertando, incorrerò nella pena di tre anni di reclusione, allora diserterò; se invece in quella di dieci anni, allora non diserterò.

Quand'anche temesse d'avere non tre anni, ma un solo anno di prigionia, state sicuri, non diserterebbe.

Si diserta e si commettono altri reati, sapete perchè? Perchè si suppone d'andare impuniti.

Quindi l'immanità delle pene non è altro se non un'inutile e dannosa prodigalità di pene, come diceva lo stesso Beccaria, senza nessuna utilità per la pubblica sicurezza.

Il mezzo di levare le diserzioni, è di punire i disertori infallantemente.

Scegliete, o signori, buoni giudici penali, fate che le pene si applichino con certezza. Questo è il mezzo d'e-

vitare le diserzioni e non quella inutile prodigalità di pene.

Ma andiamo alla seconda parte, quella che risguarda la giurisdizione, fuor di dubbio è di maggior rilievo, ed in cui veramente ogni principio anche elementare con cotesto disegno di legge viene conculcato.

Primamente è una modificazione che si arreca allo Statuto. Ed è veramente strano che la prima proposta che si fa per modificarlo, sia attaccando il fondamento della sicurezza individuale e libertà dei cittadini.

L'articolo 70 dello Statuto dice:

" I magistrati, i tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati.

"Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

" Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

" Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. „

Signori, chi sono i giudici naturali?

I giudici esistenti in virtù dell'ordinamento giudiziario; questi sono i giudici di tutti; Commissioni e tribunali straordinari non possono stabilirsi.

Voi con questa legge venite a stabilire una Commissione ed un tribunale straordinario, un tribunale militare.

Inclito è il nostro esercito; egli ha saputo mietere allori a Palestro, a Magenta, a San Martino, ed egli altri allori, l'opportunità venendo, saprà raccogliere; ma de' militari non è esercitare la giudicatrice funzione; sarebbe lo stesso che volere che i magistrati da generali comandassero le battaglie.

Ognuno faccia il suo mestiere. Quali sono, o signori, le questioni che volete deferire ai giudici militari? Sa-

pete quali sono? Le questioni le più difficili, le più complicate, le questioni di complicità, in cui anche i dotti giureconsulti sovente restano perplessi nel decidere.

Una volta che si stabilisce un tribunale eccezionale, anco per un solo reato, niuno di noi può vivere sicuro che innanzi a quello non sia tradotto, e quindi non sia distratto dai suoi giudici ordinari, dall'ordine giudiziario, il quale, per la sua indipendenza, è la guarentigia maggiore della sicurezza dei nostri diritti, delle nostre persone, della nostra libertà.

Egli è d'uopo parlarci chiaro. Una delle differenze essenziali, che passano fra i Governi liberi ed i non liberi, si è appunto che nei Governi liberi non si può essere giudicati che da magistrati indipendenti, non amovibili; al contrario, nei Governi non liberi si è giudicati da magistrati, i quali non hanno alcuna indipendenza, che possono rimuoversi a capriccio, come appunto sono essenzialmente i tribunali militari.

Dippiù che significa la proposta di cotesta legge? Significa gettare il discredito sopra i magistrati ed i giurati, fresca istituzione presso di noi. Imperocchè implicitamente si viene a dichiarare: i magistrati ed i giurati non fanno il loro dovere; è necessario che le veci loro adempiano i militari che faranno il loro dovere. Ma no, i militari si gloriano di fare il loro dovere nelle battaglie; pacifici onori lasciano alla gente togata, cui spetta per suo dovere decidere della libertà e dei beni dei cittadini.

Nella storia moderna è avvenuto un fatto, il quale primamente fu poco avvertito, e quindi è stato dimenticato; ma per la fortuna del suo capo (la quale è piuttosto di omerica grandezza che del corso ordinario delle cose umane) quel fatto passerà perenne alla posterità.

Quando nel 1836 il Ministero di Francia, tra le altre difficoltà che ebbe toccate, vi fu quella del tafferuglio di Strasburgo, egli giudicò bene di mandar libero Luigi Napoleone, ora imperatore dei Francesi; quindi i complici portò davanti ai giurati. Costoro, per debito di loro coscienza, sentivano ripugnanza a condannare dei complici, quando l'autore principale era stato mandato in libertà, quindi li assolvettero. Mossi allora da ira e da sdegno Molé e Guizot presentavano una legge chiamata di *disgiunzione*, nella quale altro non proponevano se non che, trattandosi di reati, ove fossero implicati militari e gente dell'ordine civile, si disgiungessero gli uni dagli altri; i militari fossero giudicati dai militari, i civili dai civili, e non tutti dai civili, come prima era. Ebbene, questa legge di *disgiunzione* fu fieramente attaccata; Dupin scese dal suo seggio presidenziale ad oppugnarla; si chiamò legge iniqua, fu rigettata. Or io vi chieggo quella legge iniqua in vece della vostra *(Con calore)*; la vostra legge è peggiore! (Bene! *dai banchi della sinistra*)

Signori, io non credeva che in un'Assemblea di rappresentanti del popolo italiano avessi dovuto difendere questi principii eterni di sicurezza e di libertà dei cittadini, che io difendeva un tempo con giovani amici miei sotto Governi dispotici, tutto speranzoso che una volta che avremmo avuto un libero reggimento, le prime garantie che si sarebbero acquistate, per sempre inviolabili, sarebbero state quelle. Vanità dei giudizi umani!

Non credo, no, che voi concittadini di Beccaria e di Pagano vorrete deliberare questa legge. E sapete che farete voi deliberandola? Direte in faccia al mondo, che Mario Pagano per legale giudizio andò al patibolo. Una cosa poi sarà sempre certa: col mio voto voi non ammazzerete mai la libertà. (Bene! *dalla sinistra*)

Tornata 28 giugno 1862.

Discussione del disegno di legge per l'esercizio del bilancio del secondo semestre 1862. — Discorso a favore.

D'ONDES-REGGIO. Non farò una lunga orazione, ma brevemente esporrò i motivi del mio voto. Signori, non ho negato mai l'esercizio provvisorio dei bilanci a niuno dei passati Ministeri, avvegnachè le mie opinioni per principii fondamentali fossero state avverse alle loro. Quindi ho domandato a me stesso: perchè debbo ora negarlo all'attuale Ministero, alle opinioni del quale sono parimente opposte le mie, sia nei principii, sia nella pratica dei medesimi? Non veggo alcuna differenza fra i Ministeri passati ed il Ministero presente; non veggo altro se non differenza di persone.

Quanto alle esterne faccende non c'è più da quistionare, non c'è scelta di alleanze. Imperocchè l'alleanza colla Francia è alleanza forzata non solo per noi, ma anco per la Francia medesima; quindi nulla d'umiliante per noi, come pare alcuno si argomenti. È strana idea quella di coloro, che pensano che vi possa essere in Europa una nazione, alla quale sia dato di scegliere le sue alleanze ad arbitrio. È la condizione delle cose la quale porta necessariamente che certe nazioni debbano essere tra di loro alleate. Non dipende dalla volontà d'una nazione l'essere alleata piuttosto con una che con un'altra; dipende da varie condizioni, e tra queste dalla condizione geografica a gran pezza.

Pure nei tempi andati i Reali di Savoia ingrandirono i loro piccioli Stati mutando continuamente al-

leanza; fermandola ora colla Germania, ora colla Francia, ora colla Spagna, ora coll'Inghilterra a seconda delle opportunità, ma noi non abbiamo più quella libertà.

Nelle condizioni attuali, se una guerra scoppiasse, potremmo mai noi stringere altra alleanza, che non sia con la Francia? Evidentemente no; imperocchè non possiamo mai patteggiare alleanza con Austria, attesa la querela nostra con essa per la Venezia. Alcuni per avventura pensano, che noi potremmo invece cercare alleanza con Inghilterra e colla Germania. Ma nè coll'Inghilterra sola, nè colla Germania sola, nè con ambedue unite a noi basta, perchè esse non sono con noi limitrofe, e se sieno alleate con Austria, sono nemiche nostre, ed a noi bisogna l'alleanza francese; e se sieno alleate con Francia, ed allora per ciò stesso sono anco alleate nostre. Non credo poi, che alcuno vorrebbe sostenere, che l'Italia possa stare nemica di Francia ed Austria congiunte insieme, alleandosi con Inghilterra e Germania.

Signori, mi si appone sovente che io assai vagheggio le teorie con iscapito della pratica; mi si permetta di dire che parlo molto di cose pratiche questa volta. (*Ilarità*) Nè comprendo come qualcheduno per soverchio amore di patria e di certi principii, che non so quale consistenza possano avere, voglia fare a meno della diplomazia. E per fermo che significa questa parola *diplomazia?* Significa trattare e stare in relazione cogli altri potentati; or sul serio, sarà mai possibile in Europa, nè trattare, nè stare in relazione cogli altri potentati, ma tenersi soli e far da sè? In tanta comunione d'interessi materiali e morali niuna nazione può vivere, come se l'altre non fossero; e come la civiltà maggiormente si svolge e progredisce, le attinenze tra

le varie nazioni si aumentano, la loro convivenza maggiormente necessaria torna.

Non intenderò io mai, lo dico una volta per sempre, di mettere in pericolo alcun che di quello, che noi Italiani possediamo per acquistare ciò, che ancora non possediamo.

Signori, se quello che non possediamo, è volontà di Dio che possederemo, presto o tardi lo avremo. (*Ilarità generale*)

Signori, a voi non piace la volontà di Dio, a me piace. (*Nuova ilarità — Bene! bene! e rumori*)

Sono pessimi politici quelli che sono improntì ed arrisicati. Il genio per le grandi cose sta nella pazienza; chi non ha pazienza, non ha genio per le grandi cose. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Ed or alcun che sul regime interno.

Siccome io vi dico che l'alleanza francese è necessaria, così vi dico che non solo non è necessario, ma secondo il mio modo di giudicare, è funestissimo voler seguitare a mantenere in Italia ordinamenti francesi. Ve l'ho detto sempre, e non crederò di averlo mai abbastanza ripetuto. Ecco la grande opposizione fra me e l'attuale Ministero, ed anche fra me ed il Ministero passato.

Il passato Ministero, fatalmente abbracciò tutto quel sistema e senza alcuna considerazione alle varie condizioni dell'Italia, dispregiando in alcuni paesi assolutamente la pubblica opinione, urtandone vitali interessi, lo ha voluto stabilire, e così lo ha maggiormente consolidato.

L'introduttore di quel sistema in Italia è l'attuale Ministero, e principalmente l'onorevole presidente del Consiglio; imperocchè è stato egli che, quando primieramente la Lombardia fu annessa al Piemonte, lo

stabilì in quella nobilissima provincia d' Italia, con grave danno e scontento della medesima.

Il Ministero passato lo ha poscia portato avanti, come ho accennato. Io scuso in alcun modo il Rattazzi che tanto tiene a cotesto regime: è proprio dei padri aver della debolezza pei loro figli, ancorchè sieno deformi; ma non posso scusare il Ministero passato il quale rinnegò, eccetto qualcheduno di esso, tutte le sue antiche opinioni, e fece suo il parto mostruoso altrui. (*Ilarità*)

Forse mi direte: perchè adunque voi non cercaste mai di rovesciare il Ministero passato? Perchè un uomo politico deve guardare al presente ed all'avvenire, e non dire come Metternich: dopo me venga il diluvio. Io sapeva, e lo sapevano tutti, che dopo il Ministero Ricasoli non poteva venire che il Ministero attuale, e allora chiedeva a me stesso: a che questo mutamento? Anzi ognuno facilmente rammenterà che io, opposto come ero nei principii dell'interno reggimento al Ministero Ricasoli, pure non cercai mai di abbatterlo, ma, oppugnava, come fo coll'attuale, quelle leggi che credevo non sieno nè giuste, nè utili, e sosteneva quelle che credeva utili e giuste, mentre che poi fra suoi partigiani alcuni infine lo abbandonarono, lo combatterono e lo rovesciarono, e costoro ora parimente combattono l'attuale senza intanto nei principii politici discordare nè con quello, nè con questo.

Ora, egli una cosa è certa: ove mai cada questo Ministero, prenderanno il suo posto altri individui colle stesse opinioni; a che dunque questo mutamento? il quale è sempre dannoso allo Stato, se non si fa in virtù di diversità di principii. Io non posso volerlo non solo perchè getta del discredito sul Parlamento, ma anche perchè conferma il falso sistema.

Imperocchè ognuno facilmente allora si dice: se uno, due, tre, quattro Ministeri che si sono succeduti non fanno che seguire il sistema stesso, risguardo a sistema nulla si ha da innovare.

Veramente, o signori, se non si tratta che di cambiare persone, ed allora cavalieri per cavalieri, e commendatori per commendatori, possono restare quelli che vi si trovano. *(Bene! — Ilarità)*

Sorgano in quest'Assemblea altri uomini; gli uomini che hanno le stesse mie opinioni sull'interno reggimento, poi uniti, se non avremo la maggioranza, avremo certo molti con noi. Io non so perchè non vogliano sorgere meco a propugnare i propri principii; io darò loro tutto il mio appoggio; so che il mio appoggio è debole per lo scarso mio ingegno e la mia scarsa parola; ma eglino avranno l'appoggio di due milioni e mezzo d'Italiani. *(Oh! — Movimenti diversi)* Sì, questi due milioni e mezzo la pensano affatto come me. *(Riclamazioni. Oh! — Basta)*

Voci a destra. **La libertà di parola! Parli!**

D'Ondes-Reggio. Signori *(Con calore)*, io crederei di mancare di coscienza e di coraggio, ed io non manco nè dell'una, nè dell'altro, se non dicessi che coloro i quali mi hanno qui mandato deputato, i Siciliani, non possono e non vogliono essere con questo sistema governati. *(Nuovi rumori e proteste)*

Io parlo di sistema amministrativo, ed ho diritto di dirlo e voglio dirlo *(Bravo! Bene!)*; se altri mi vuole contraddire, si alzi e dica diversamente: io dico che i Siciliani di questo sistema alla francese sono scontenti; così è: e non solo di quella parte d'Italia, ma di tutta quanta la Penisola io son persuaso, che una grandissima parte del popolo, anzi la maggioranza, è della mia opinione. *(Rumori generali)*

Voci a destra. Lasciatelo parlare!

D'Ondes-Reggio. Finchè nondimeno non sorgano altri uomini con altri principii, che con serio proposito vogliano stabilire la vera libertà in tutto il paese, che non consiste, no, nelle sole forme costituzionali, ma nella libertà amministrativa insiememente; finchè non sorgano cotesti uomini, io non amo cambiare persone, e concedo a questo Ministero quei mezzi di governare che ha domandato. (*Bravo! Bene!*)

Tornata 29 giugno 1862.

Seguito dolla discussione del disegno di legge per il bilancio.
Risposta per un fatto personale.

D'Ondes-Reggio. Io era assente, e mi si è detto che l'onorevole Bixio mi ha chiamato cattolico, feudale, federalista.

Prego l'onorevole Bixio di dare la definizione di tutte e tre le parole, e se egli non la dà, allora a me manca la materia di rispondere, a voi la materia di riflettere.

In risguardo poi alla questione, se sia vero o no che i due milioni e mezzo di Siciliani pensino come me intorno al regime interno, alla libertà amministrativa, comprendete bene, o signori, che, trattandosi di cifre, la prova è assai difficile. Ma io ne escogito una. Chi pensa diversamente si associ a me, andremo in Sicilia (*Rumori e risa*), percorreremo le città e le campagne (*Rumori prolungati e risa*), esporremo le nostre opinioni; ci sottoporremo ad una nuova specie di giudizio di Dio.

Finalmente, signori, quantunque non sia fatto per-

sonale, dichiaro che gli onorevoli senatori Ghiglini e Pallavicino sono onesti uomini, e non altro so, e contro onesti uomini e senatori non si scagliano atroci accuse in quest'Assemblea senza averne prova certa.

Tornata 30 giugno 1862.

Discussione del disegno di legge per le diserzioni militari.
Discorso primo, contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, il vero mezzo di combattere i nostri nemici è appunto osservare lo Statuto. Egli è osservando lo Statuto che si raffermò primamente il Piemonte, e poi si sono fatte le annessioni delle altre parti d'Italia. Questa è la base della nostra forza.

Mi scusi l'onorevole deputato Pisanelli e professore di diritto costituzionale a Napoli, non solo dobbiamo esaminare l'articolo 71, ma anche l'articolo 70. Quando l'onorevole Pessina ha detto, che l'ordinamento giudiziario veniva determinato da naturali attinenze, diceva cosa verissima. E pel nostro Statuto quelle naturali attinenze sono chiaramente specificate, onde non c'è molto da questionare quali esse sieno.

L'articolo 70 dice: “ I magistrati, i tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati; „ ecco quali erano i giudici secondo le naturali attinenze. “ Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge; „ ecco come questi giudici stanno in virtù dell'organizzazione giudiziaria; e tutto ciò è ancora anteriore allo Statuto, perchè appunto quelle parole dello Statuto si riferiscono a leggi esistenti.

L'articolo 71 poi dice: " Ninno può essere distolto dai suoi giudici naturali; „ cioè da quelli stabiliti dall'articolo 70. " Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie; „ e tali appunto sono i tribunali militari.

Ma, signori, voi non solo il testo, ma lo spirito informatore dello Statuto violate, quando voi abbracciate il progetto della Commissione; imperocchè, per l'indole del reggimento monarchico rappresentativo, quale è il nostro, il potere esecutivo deve essere distinto non solo dal legislativo, ma anche dal giudiziario.

Ora io domando: l'esercito appartiene al potere giudiziario o appartiene al potere esecutivo?

Credo che la risposta non sarà dubbia. Essenzialmente non è altro che parte del potere esecutivo, e infatti dipende dal Re che è capo del potere esecutivo.

Come dunque voi volete confondere un potere coll'altro? Confondendoli, attaccate le basi stesse dello Statuto, attaccate ogni libertà.

Ogni volta che si dice: vogliamo punire i complici, vogliamo punire i correi, si allega una cosa che nessuno mai mette in dubbio.

Chi vi dice che non si vogliano punire? La questione è di vedere chi debba punirli.

Finalmente, signori, il procedimento, e l'organizzazione giudiziaria, parte fondamentale del medesimo, che altro sono, prese le cose giusta la loro indole e nella loro generalità?

Il procedimento è il metodo o criterio onde conoscere la verità. Or dunque, come mai, se un reato è più frequente o meno frequente, si può mutare il criterio per conoscere la verità, quasichè la maggiore o minore frequenza di un reato richiegga, che si muti il criterio per conoscere il reato medesimo, cioè la verità!

Frequenti o non frequenti i reati di diserzione, è necessario che si conoscano i delinquenti. Non credo che si vogliano puniti gl'innocenti, affinchè meglio si spaventino i delinquenti; non credo che una tale massima si possa invocare; credo anzi che nessuno pensi ad invocarla. Ora, nell'intento di non punire innocenti, è d'uopo lasciare il giudizio d'un fatto a coloro, che la legge ha a ciò designati. Non si può fare altrimenti senza ricorrere a sofismi.

Or come mai, quando il reato è frequente, quelli che la legge ha destinati a conoscere la verità non hanno più il criterio di farlo, questo criterio passa invece ad altri? Ed a chi passa? Passa a coloro, i quali, pel mestiere che fanno, non sono adatti a conoscere questo genere di verità. (Bravo! *a sinistra*)

Il signor Pisanelli ha parlato dei tre sistemi immaginabili onde giudicarsi le diserzioni, ed ha dichiarato che uno de' tre, senza delle contraddizioni, non potrebbe attuarsi.

Il primo sarebbe quello che i giudici civili conoscessero di tutti i reati, anche quando sono reati militari. Questo certamente è regolare e civile; l'altro, secondo me, irregolare ed incivile, è quello che propongono il Governo e la Commissione. Vi è il terzo che si è chiamato, quando in Francia si propose, *iniquo;* ma siccome quello che proponete è più iniquo ancora, tra i due iniqui preferisco il meno iniquo. (*Si ride*)

Ma non è vero che questo non possa attuarsi senza contraddizione di giudizi, come ha asserito l'onorevole Pisanelli.

Quando succede un reato di diserzione, si farà prima dai tribunali militari il giudizio contro il disertore; se quello sarà assolto, se sarà riconosciuto non colpevole non solamente d'aver disertato, ma neanco d'aver ten-

tato di disertare, in questo caso non vi sarà alcun procedimento, perchè evidentemente, se non vi fu reato, nè tentativo, neppure vi fu complicità; al contrario, se sia condannato, allora si farà dei complici che non sono militari il giudizio innanzi ai giudici civili. Si possono condannare o possono assolvere i complici, ma comunque si pronunzi, non viene contraddizione di giudicati; poichè, affinchè vi fosse stato un reo principale, non fa di mestieri che vi sieno di complici, epperciò, anco dichiarando innocenti gl'imputati come complici, resta non contraddetto che vi fu un autore del reato, che vi fu un disertore. (Bene! bene! *dalla sinistra*)

L'asserzione del signor Pisanelli, che siamo in istato di guerra, attacca non solo lo stesso nostro Statuto, ma ancora la legge internazionale di tutti i popoli civili.

Si può dire, o signori, che per la cagione che abbiamo Austriaci in Italia, siamo in istato di guerra? Si può dire che, perchè presso di noi ci saranno fazioni contrarie al nuovo ordine di cose, noi siamo in istato di guerra? Signori, è questa un'espressione per mostrare che siamo in condizioni un poco pericolose, molto pericolose, se volete, ma per questa espressione di metafora violeremo le leggi, faremo noi tutto ciò che si fa in istato di guerra?

Primamente l'Europa civile ci metterebbe in bando da sè, imperocchè ne verrebbe per conseguenza della teoria del signor Pisanelli, che noi potremmo agire in faccia all'Europa come se realmente fossimo in istato di guerra; noi potremmo ordinare cordoni, blocchi ed altri simili atti che si fanno solo quando si è in guerra, o almeno in ostilità.

Ed un'altra conseguenza della teoria del signor Pisanelli, fondata su di un'espressione metaforica, sarebbe che le leggi del nostro paese, le quali solo si possono

applicare in istato di guerra, verrebbero applicate in tempo di pace, e il Governo potrebbe dichiarare, che noi non siamo più sotto le nostre leggi, che non abbiamo più le nostre guarentigie, dicendo che siamo in uno stato di guerra.

Lo Statuto ha stabilito quando il paese si trovi in istato di guerra, cioè quando la guerra è stata dichiarata da colui che solo può dichiararla, perchè neanche noi non possiamo dichiararla. Ora mi porti il signor Pisanelli una dichiarazione del Re che il paese è in istato di guerra (*Risa e bisbiglio*), ed allora io gli concederò che è in istato di guerra.

Questa legge adunque attacca i principii fondamentali dello Statuto, confonde la distinzione dei poteri, distrugge ciò, che è il fondamento di ogni Governo libero, cioè le guarentigie della sicurezza e della libertà individuale.

Io, o signori, non consentirò mai nè questa, nè altra legge che possa violare menomamente lo Statuto, che possa menomamente mutarne le disposizioni.

Io non credo che per lo Statuto vi sieno le fatali colonne d'Ercole: io credo che possa venir giorno in cui alcune sue disposizioni saranno mutate; credo anzi che alcune si debbano mutare; ma non certamente nello stato attuale delle cose. Nello stato attuale delle cose noi dobbiamo tenerci fermi a questa arca, imperocchè in questo tempo di tempesta noi non potremmo, quando mai alcun naufragio avvenisse, se non nello Statuto salvarci, come appunto (replico ciò che ho detto principiando), come appunto il Piemonte si salvò collo Statuto, e per mezzo dello Statuto ha composta l'Italia. Se voi una volta vi avventurate a violare lo Statuto, pericolo correranno le stesse sorti d'Italia. (Bene! bene! *dalla sinistra*)

Tornata 1° luglio 1862.

Seguito della discussione del disegno di legge per le diserzioni militari — Osservazioni contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, dopo d'avere ampiamente discorso dei principii, credo omai essere giovevole, discutendo i singoli articoli, l'accingerci a fare degli stretti e brevi ragionamenti: perciò invito il signor commissario regio a rispondere a quella parte dell'obbiezione dell'onorevole Pica alla quale non ha risposto; che cioè se per una semplice trasgressione di confini egli stabilisce la medesima pena, che è inflitta contro il disertore, egli spinge colui che si trova avere varcati i confini alla voglia di disertare, sapendo che alla fin dei conti se verrà colto non potrà avere una pena maggiore.

Questo fatto si riduce a quel generale principio, che io propugnava l'altro giorno dichiarando che, quando si stabilisce una forte pena ad un reato minore, ne avviene, che colui che avrà commesso il minore di due reati, che sono puniti della stessa pena, non ha alcun freno, anzi è spinto a commettere il reato maggiore.

Tornata 2 luglio 1862.

Seguito della discussione del disegno di legge per le diserzioni militari — Discorso secondo, contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io ho lottato abbastanza in questa discussione, e veramente avrei desiderato di non essere di nuovo necessitato a parlare. Probabil-

mente io soccomberò; ma quello che mi duole si è che un gran principio di libertà soccombe con me, e voi, se siete vincitori, lo sarete perchè avete uccisa una delle principali nostre libertà.

Signor commissario regio, onorevolissimo ministro della giustizia, tralasciamo di sottilizzare sopra gli articoli 70 e 71 dello Statuto: ditemi schiettamente, mettete la mano sul petto, interrogate la vostra coscienza, ditemi se questa legge non iscalza dalle fondamenta uno dei principii più essenziali delle libere istituzioni.

Voci. No! no! Sì! sì!

Presidente. Non interrompano l'oratore.

D'Ondes-Reggio. (*Con forza*) Essa confonde due poteri, come lo negare? Confonde il potere giudiziario col potere esecutivo.

Voci al centro e a destra. No! no!

Voci a sinistra. Sì! sì! (*Movimenti diversi — Interruzioni*)

Presidente. Quando parla un oratore, non è lecito di rispondergli nè per *sì*, nè per *no*. Avranno campo a rispondere in appresso coloro che non consentono nell'opinione dell'oratore; ma intanto, finchè egli parla io debbo impedire le interruzioni e mantenergli libera la parola.

Parli il deputato D'Ondes-Reggio.

D'Ondes-Reggio. Signori, chi di voi mi negherà che base precipua del regime costituzionale, anzi che la differenza tra la monarchia costituzionale e l'assoluta stia appunto nella distinzione dei tre poteri? Questa è una di quelle verità che nessuno vorrà negare. Ma se voi questa volta volete che per questo reato, per un reato che mi dite frequentissimo, ed appunto perchè frequentissimo, volete porre questa legge eccezionale, con essa voi togliete quella base della libertà, e colpite un gran numero di cittadini, lo dite voi stessi asserendo, che tali reati sono moltissimi.

L'onorevole deputato Brofferio ha risposto vittoriosamente al commissario regio, quando ha detto che appunto le disposizioni del Codice penale militare anteriori allo Statuto erano un'anomalia, una contraddizione collo Statuto medesimo; e che è stato perciò necessario il levare quella contraddizione, perchè lo Statuto, sotto quest'aspetto, essendo quella legge militare ancora in vigore, veniva ad essere nel suo spirito falsato.

Si fece quindi tale riforma; ed ora il Governo propone di togliere nuovamente quella riforma, di tornare al tempo anteriore, cioè di tornare sotto quella legislazione penale che si considerava, e si è giustamente considerata, come in opposizione alla libertà guarentita dallo Statuto.

Una voce. **Esiste ancora nel Codice di marina.**

D'Ondes-Reggio. Il Codice di marina contiene ancora cotesta contraddizione, è vero; onde che nel nuovo progetto che si è fatto, cotesta contraddizione è stata tolta, e se mai fosse venuto alla pubblica discussione, su di esso non si sarebbe deliberato altrimenti, perchè non si sarebbero voluti seguire per la marina principii diversi da quelli che pel Codice penale militare si sono stabiliti. Anzi appunto quel progetto si è fatto per mettere in concordanza la legge sulla marina tanto colla legge militare, già riformata, quanto collo Statuto.

Ho inteso poi una nuova teoria; l'indipendenza del magistrato sta nella coscienza. Or questa è una di quelle teorie che, provando troppo, provano nulla.

Con questo principio adunque leviamo assolutamente tutte le disposizioni, che concernono l'indipendenza e l'inamovibilità dei magistrati, dichiariamo che abbiamo errato Italiani, Francesi, Tedeschi, Inglesi, ogni popolo

civile; e non dico, o signori, popoli liberi, ma popoli dove è stata una monarchia assoluta, ma temperata; perchè, anco pria che in Europa fosse dappertutto il Governo monarchico costituzionale, presso quei Governi monarchici che si vergognavano di dirsi dispotici, ma soltanto volevano chiamarsi assoluti, era consacrata l'indipendenza dei magistrati.

Potrete replicare: che il più spesso veniva violata; perchè non vi erano le altre guarentigie dei Governi costituzionali; ma nessun sovrano, senza coprirsi la faccia di vergogna innanzi al mondo, avrebbe osato dire: i miei magistrati non sono indipendenti ed inamovibili, ma dipendono dalla mia volontà.

E voi per teoria vorreste mettere innanzi un principio, che gli stessi despoti si vergognerebbero di attuare? (Bene! Bravo! *a sinistra*)

Si dice che i militari devono ritenersi come giudici indipendenti.

Quando andiamo al principio già stabilito dalla coscienza, giudici indipendenti sono tutti, e i militari e qualunque altro ceto di persone; ma le istituzioni suppongono che quando non vi sono le guarentigie stabilite, quando non vi è l'inamovibilità, quando alcuno necessariamente dipende da un suo superiore, questa indipendenza allora non vi è. Altrimenti perchè statuire l'inamovibilità dei magistrati?

Indipendenti i giudici militari? Ma essi dipendono per istituzione loro, dai loro superiori, è di necessità che ne dipendano, altrimenti è impossibile aversi la milizia.

Pinelli. Domando la parola per un fatto personale.

D'Ondes-Reggio. Ed io reputo, e con me altri ancora e così ho reputato prima di sedere in quest'Assemblea, come ognuno se ne potrà accertare, che la legge del

Parlamento, la quale dichiarò inamovibili i magistrati dall'ufficio, ma non dal luogo, è stata un attentato alla indipendenza dei magistrati; imperocchè non si può dire che i magistrati sono indipendenti, quando per esempio, da Aosta o da Desenzano, un ministro della giustizia può mandarli a Noto o Siracusa, o da Ferrara o da Taranto può mandarli a Tempio od a Sassari.

Ora l'addimandare indipendenti i militari i quali si fanno un punto d'onore di obbedire ai loro superiori, sono certe teorie che veramente io non mi sarei aspettato di veder messe avanti dal commissario regio, che è un magistrato, e molto meno dal deputato Conforti, che primeggia in ragione penale nel foro napoletano.

Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per un fatto personale.

D'Ondes-Reggio. I militari, si diceva, sono periti del diritto a sufficienza, anzi si suppone che, per il reato di che discorriamo, sieno più capaci che i magistrati ordinari, altrimenti cotesta legge non si proporrebbe.

Ora io qui prego l'onorevole commissario regio e tutti coloro, che sostengono questa disposizione della presente legge di prestare attenzione a quanto sto per dire.

Finora i reati di diserzione sono stati in piccolo numero, ed i tribunali ordinari li hanno giudicati. Nessuno quindi finora ha messo in dubbio la capacità dei tribunali ordinari di giudicare di siffatti reati. Ma il numero di quelli reati è aumentato; epperciò si vuole che sieno giudicati da tribunali eccezionali, dai militari.

Or l'onorevole commissario regio si degni di rispondere precisamente, e direttamente alle dimande che gli rivolgo.

Come avviene che, se certi reati sono in piccol numero, trovasi la capacità di giudicarli in alcuni individui che compongono un tribunale ordinario; quando poi questi reati divengono in gran numero, cessa in costoro la capacità, ed invece passa ad altri individui, al tribunale militare?

Dunque la capacità di giudicare negl' individui non dipende veramente dai reati che sono chiamati a giudicare, perchè i reati sono sempre gli stessi, ma dipende dal numero di questi reati che si commettono.

Quando i reati sono in piccolo numero la capacità di giudicarli si trova appo individui la cui professione è quella della scienza legale; quando sono in gran numero la capacità di giudicarli si trova appo individui, la cui professione è quella delle armi, che nulla ha da fare colla scienza legale.

Un tal ragionamento non solo è contrario alla logica della ragione penale, ma anche alla logica naturale di tutte le menti umane; secondo queste è un assurdo.

Attendo i lumi del commissario regio su tale mia domanda.

Veniamo ai fatti storici.

Il 1795 fu citato dal commissario regio per confutare l'onorevole Crispi, e mostrare che non è vero, che i tribunali eccezionali sorgano alla decadenza degli Stati.

Il commissario regio mi permetterà di dirgli, che nel 1795 la repubblica francese era già in decadenza; erano già i preludii dell'impero che doveva sotto il dispotismo militare ridurre la Francia, onde cotest'esempio viene a confermare quelli addotti dall'onorevole Crispi, di monarchie che nel loro decadimento hanno ricorso a tribunali eccezionali, i quali non hanno loro

recato sostegno, ma piuttosto affrettata la loro rovina. (*Bene! Bene!*)

Non perciò temo, signori, che per questa legge il libero reggimento venga affatto spento in Italia, ma è certo però che, finchè sarà in vigore questa legge, non vi sarà libertà, non vi sarà sicurezza individuale (*Rumori*), e le fondamenta delle nostre istituzioni, non sarà mai superfluo il ripeterlo, saranno scalzate.

Ma a che mai sforzarmi a dimostrare, che i principii delle libere istituzioni vengono ad essere manomessi con questa legge, quando l'onorevole Conforti ha detto che questa è una derogazione alla giustizia?

Domando al signor guardasigilli se il primo fondamento dello Stato non è la giustizia. Dunque voi stesso avete confessato, che lo Statuto è scalzato, è violato. (*Nuovi rumori*)

Ministro di grazia e giustizia. Non ho mai detto...

D'Ondes-Reggio. No, l'ingiustizia non ha che fare coi liberi reggimenti. E il Governo dispotico sapete perchè è riprovevole? Appunto perchè è contrario alla giustizia, e contrario alla libertà.

Un libero reggimento ha la sua ragione di essere, soprasta ad un reggimento non libero, perchè a base sua sta la giustizia; quando dunque si viola la giustizia, si viola, si scrolla la base del reggimento libero.

Signori, io sono assolutamente per lo rigetto di cotesta legge.

Ho detto però nel mio primo discorso su questo obbietto che, se mai l'Assemblea non andasse al mio divisamento, io proponeva, come specie di emendamento, il giudicio di *disgiunzione*; vi ho rammentata la celebre proposta di Molé e Guizot in Francia al 1836, e come l'Assemblea francese dei rappresentanti del popolo l'abbia rigettata a maggioranza di un voto, ed

abbia solennemente conservata la legge in vigore, che ne' giudizi ove erano imputati civili e militari i tribunali civili dovessero sempre decidere.

Io pure vi diceva, o signori, di contentarmi della legge di *disgiunzione*, non perchè giusta sia, ma perchè meno iniqua di cotesta propostaci dal Governo e dalla Commissione.

Siccome qualche onorevole collega mi ha manifestato un dubbio, che fossero per seguirne contraddizioni di giudizi, e dichiarato, che egli si determinava ad abbracciare la mia proposta subordinata di disgiunzione, ove mai fosse certo che non potrebbero derivarne cotali contraddizioni di giudizii, così io reputo mio debito di brevemente, ma chiarissimamente dimostrare come contraddizioni di giudizii non possano avvenire.

Signori, come già dissi altra volta quando feci questa proposta, primamente sarà giudicato il colpevole di diserzione, e la condanna o l'assoluzione sarà fuor di dubbio una quistione pregiudiziale al giudizio dei complici una volta, che i giudizii sono disgiunti.

Se il disertore è assolto, come colui che non commise il reato, allora certamente non ci possono essere complici. Ma se è condannato? Quivi, signori, è la difficoltà. Condannato che egli sia, i giudici pagani giudicheranno dei pagani come complici.

Ma se per avventura essi giudicassero, che questi non sono complici, allora vi sarebbe per avventura contraddizione di giudizio?

Rispondo che no. Un disertore può essere condannato come tale, ed i complici possono essere dichiarati innocenti, e non v'ha contraddizione di giudizii.

Imperocchè, se fosse di necessità che disertando alcuno, vi dovessero essere dei complici, allora certamente vi sarebbe contraddizione di giudizii; ma se vi può es-

sere, come è certo, una diserzione senza complici, non vi può essere contraddizione di giudizii.

Infatti, o signori, si può dare che uno dica di essere disertato ad istigazione di pagani. Ebbene, i giudici militari condanneranno l'imputato di diserzione; ma poi i giudici pagani non possono accertare, che coloro che sono imputati di complicità sieno veramente rei, e li assolveranno. Che sorta di contraddizione vi sarà mai?

Qui alcuno con sottigliezza di mente, ma non abbastanza pratico de' procedimenti penali, forse si farebbe così ad obbiettare: può avvenire che nel giudizio sulla diserzione si sieno intesi quegli imputati di complicità come testimoni, e che in esso, mentre il disertore è condannato, nascano degl'indizi assai forti contro quelli imputati di complicità, i quali poi nel giudizio fatto dai giudici pagani contro di loro, eglino sieno dichiarati innocenti.

Ciò può avvenire, eppure non sarà mai contraddizione di giudizi. Ed a provarlo basta rammentare ciò, che assai sovente succede in tutti i giudizii penali ordinari.

In essi, prima di passare al giudizio definitivo, c'è il giudizio di sottoposizione all' accusa. Ora perchè contro d'alcuno imputato si pronunzi il giudizio di sottoposizione all'accusa, è di necessità che contro il medesimo vi sieno indizi sufficienti, altrimenti egli deve essere mandato in libertà; e quindi egli va ad essere giudicato, secondo l'indole del reato, sia da' tribunali correzionali, sia dalle Corte d'Assise, ed avanti lo era dalle Corti criminali. Gli uni o gli altri poi ora condannano ed ora assolvono gl'imputati, nè per ciò si è riputato che ci sia contraddizione di giudizi. Così è presso di noi, in Francia ed, in tutti i paesi, che il procedimento penale francese hanno abbracciato. Ed in In-

ghilterra, questa terra egregia di libertà e legalità, il giudizio di sottoposizione ad accusa si pronunzia dal gran giurì, e ad unanimità, e poi un secondo giurì, il così detto *piccolo*, condanna od assolve l'imputato, colui, contro cui il gran giurì gravi indizi di reità ha giudicato d'esservi: eppure quando assolve, a niuno è venuto mai in mente, che vi sia allora contraddizione di giudizii.

È chiaro dunque che *a fortiori* non si può riputare contraddizione di giudizi il riconoscersi degl'indizi di reato di complicità contro alcuni individui nel giudizio del reo principale, e l'assolversi poi i medesimi nel giudizio che separatamente si pronunzii su di loro.

Signori, io ho lottato abbastanza, e vado a conchiudere.

Le verità che io propugno sono state propugnate in Italia da tutti i suoi grandi, sono state sempre un culto di tutti gli animi generosi; voi primi ripudiate tanta preziosa eredità dei padri. Pria di dichiarare il vostro voto consultate la vostra coscienza, e vedete se qualche timore non concepiate che degl'innocenti (*Con voce sostenuta*) possano per questa legge essere condannati. Io potrò avere de'dolori, non potrò avere dei rimorsi. (*Bene! bene!*)

Pinelli. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Pinelli. Io protesto altamente, come membro dell'esercito, contro le parole dette dall'onorevole D'Ondes-Reggio, che lasciano supporre, che i giudici militari possano subordinare la loro coscienza agli ordini dei loro superiori.

Voci. No! no!

Pinelli. Il punto d'onore dei militari, signor D'Ondes-Reggio, si è di dimettersi dal servizio quando loro fosse dato un ordine iniquo, e ne abbiamo un esempio in Italia, nello stesso esercito napoletano, di un ufficiale, di cui non mi ricordo il nome, che

piuttosto di segnare una sentenza di morte contro Murat diede le sue dimissioni, ed in Francia i marescialli Soult, Davoust, Suchet, Macdonald, rifiutarono di far parte del tribunale che doveva giudicare il maresciallo Ney.

Mi limito a questi due esempi, e dirò inoltre che il patriottismo e la lealtà degli ufficiali italiani sono tali da non ammettere le supposizioni dell'onorevole D'Ondes, che io respingo ricisamente.

D'Ondes-Reggio. Signori, io respingo ricisamente cotesta protesta del generale Pinelli, della quale poteva fare a meno, perchè io non ho inteso mai di attaccare l'onor militare del nostro esercito; io lo rispetto più che altri mai; ma con cotesti concetti del signor Pinelli dovrebbe dirsi offesa tutta la magistratura, poichè si vuole che sia inamovibile, altrimenti si teme che non sia indipendente.

La magistratura è tutta onorevolissima; ma noi cerchiamo delle garantie; lo Statuto ce le dà, e non possiamo a meno di volerle. Le vogliamo noi, le hanno volute e le vogliono tutti i popoli civili.

L'esempio poi del generale Ney, mi permetta il signor Pinelli di dirglielo, è stato male scelto; sta, a favor mio, contro di lui; perchè, se vi furono generali che rifiutarono condannarlo, altri lo condannarono.

Tornata (seconda) 22 luglio 1862.

Contro una dimanda del deputato Corleo intorno al disegno di legge sull'enfiteusi dei beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia, e sulla importanza della legge — Osservazioni.

D'Ondes-Reggio. Io ho l'onore di essere presidente della Commissione incaricata dello studio della proposta di legge del deputato Corleo.

Parmi che il deputato Corleo muova lagnamento perchè non si fece la discussione di quel disegno di legge quando egli era nella Camera.

Debbono sapere, o signori, che il deputato Corleo manca da lungo tempo e che neppure volle attendere che solamente si studiassero tutti gli articoli, dicendo che aveva suoi affari importanti, ed era necessitato ad andare via.

Io non voglio apporre nessuna colpa all'onorevole deputato Corleo, perchè se ne sia partito, ma non istimo ragionevole che si lamenti che, quand'egli era qui, non potè mai ottenere che venisse quella legge in discussione.

Egli è quella una legge di altissimo momento per la Sicilia, perocchè si tratta di mettere in commercio, con le concessioni enfiteutiche redimibili, almeno il sesto del suolo della Sicilia.

Quella legge in sè racchiude delle questioni economiche seriissime, posciachè seco porterà, che il valore delle terre da concedersi per la loro stessa quantità si abbassi, e per conseguenza anco il valore di tutte le altre che sono di privata proprietà.

Quindi io credo che quando la Commissione maturamente e ponderatamente discuteva quella proposta dell'onorevole Corleo faceva il suo dovere, ed avrebbe al suo dovere mancato se mai fosse andata precipitosamente, come pare che per avventura avrebbe desiderato l'onorevole Corleo.

Una legge sapientemente concepita potrà solo far trarre vantaggio al paese in tale materia. Una legge di tale natura non può improvvisarsi. Pur troppo, o signori s'improvvisano delle leggi con un danno inestimabile della cosa pubblica.

Ma oramai la Commissione ha presentato il suo pro-

getto e la relazione. Io non so se la Camera in questo scorcio della Sessione se ne voglia occupare; certo si è che la discussione sarà lunga ed ardua; principalmente perchè nella Commissione non siamo stati d'accordo in qualche importantissimo argomento, come quello di concedere a sorte senza pubblici incanti alcune terre a dei lavoranti; io sono stato per tale opinione, ed altri, la maggioranza, di opinione contraria.

Mordini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mordini. Sembra che l'onorevole D'Ondes-Reggio sia indifferente, che la legge sulle enfiteusi redimibili in Sicilia si discnta in qnesto scorcio di Sessione, o nella Sessione ventura.

Io non posso acconsentire in ciò coll'onorevole D'Ondes-Reggio; io intendo che questa discussione si faccia nella presente Sessione.

È troppo importante questo progetto di legge; è troppo aspettata in Sicilia una risoluzione a qnesto riguardo; cosicchè nna dilazione avrebbe gravissimi inconvenienti. Io quindi domando che non sia alterato l'ordine del giorno delle nostre discussioni.

D'Ondes-Reggio. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. L'onorevole Mordini ha supposto che io abbia detto essermi indifferente che si discuta o no quel progetto di legge in questo scorcio di Sessione. Ma per fermo io non ho detto questo, solo avvertiva la Camera che o in questa o nella prossima Sessione la discussione sarà difficile e lunga, lasciando al giudizio della medesima il farla quando meglio crederà.

Tornata 23 luglio 1862.

Discussione del disegno di legge sull'enfiteusi de' beni demaniali ed ecclesiastici in Sicilia. — Dichiarazione e discorsi.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, chieggo di parlare.

Presidente. Parlerà a suo turno; prima di lei c'è il deputato La Porta e poi il deputato Gravina.

Intende di parlare contro, il deputato D'Ondes-Reggio?

D'ONDES-REGGIO. Non dovrò parlare contro tutta la proposta della Commissione, facendone io parte; ma mi è d'uopo premettere alcune dichiarazioni.

Presidente. Esprima pure la sua opinione.

D'ONDES-REGGIO. Signori, forse alcuno meraviglierà che io faccia parte di questa Commissione, la quale propone il censimento dei beni ecclesiastici della Sicilia, io che ho sostenuto sempre i principii di giustizia e di libertà, e spero sostenerli per tutta la mia vita. E questa legge indubitatamente attenta ad uno dei principii di giustizia e di libertà...

Crispi. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO... attenta alla proprietà de' beni, la quale è inviolabile, e per le leggi eterne del giusto, anteriore alla stessa politica società, e per lo Statuto nostro che sancisce che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili, e nelle leggi civili sta scritto che eguali proprietà sono quelle dei privati, dei comuni, delle associazioni religiose, della Corona e dello Stato; avvegnachè e Statuto e leggi civili, per le leggi della soppressione delle corporazioni religiose ed appropriazione de' loro beni fatta dallo Stato, si sieno nel Piemonte violati.

Pur nondimeno ho io accettato di far parte di questa Commissione, ed anzi ho l'onore, che i colleghi mi conferirono di esserne il presidente, per evitare, atteso il tristo andamento dei tempi, che mali maggiori si apportassero alla proprietà de' beni religiosi. Questa mia dichiarazione mi è necessaria, affinchè mai alcuno non possa in appresso accagionarmi di cadere in contraddizione.

D'ONDÈS-REGGIO. Per fermo non v'ha il caso di fare una discussione su di questo tema. Solamente io ho espresso una mia opinione particolare.

Io credo che, attese le mie opinioni sempre annunziate alla Camera, era un rispetto, che doveva a me medesimo di dire che cosa io pensassi intorno alla legge in generale, e come avessi accettato di far parte della Commissione.

Ma una volta che l'onorevole La Porta e l'onorevole Crispi si sono piaciuti di opporsi a quanto ho io significato, mi è d'uopo di dare ai medesimi delle brevi risposte.

All'onorevole La Porta dico: si prenda la pena di leggere le leggi civili, e vedrà che non per leggi di tempi d'ignoranza e di superstizione, come egli asseriva, ma per quelle leggi di fresca data e vigenti, i beni degli ordini religiosi sono considerati uguali a quelli dei privati e parimente inviolabili.

All'onorevole Crispi dico: che in Sicilia il conquistatore Normanno, se fu fondatore di chiese e badie e vescovadi ed a loro donatore di beni, fu più ristauratore di molte chiese e badie e vescovadi, che ricchi vi erano sino dal V e dal VI secolo, e che la dominazione musulmana aveva perseguitati e manomessi. Ma che poi, così

egli come i suoi successori, a quelli donando avessero detto che le proprietà ritenessero a sè, e l'usufrutto concedessero, non v'ha documento che lo provi, non solo v'ha canonista più inclinato a parte regia che lo sostenga; i tempi ciò non portavano, e la legazia apostolica, mi scusi l'onorevole Crispi, da lui citata, è fuori di proposito; nulla ha a che fare quel gran privilegio di Urbano II colla proprietà dei beni. Ma sia pure che l'usufrutto abbiano quel principe e suoi successori conceduto, come segue che di questo usufrutto si possano chiese e badie e vescovadi spogliare? Ma no, ripeto, diedero quei monarchi intiere proprietà; e Federico lo Svevo, che ne aveva alquante usurpate, nel suo testamento dispose che si restituissero.

Non mi parli poi l'onorevole Crispi di scrupoli dei Borboni; essi non ne avevano quando loro conveniva di non averne. E l'esempio de' Governi dispotici è male invocato per leggi, che debbono statuire Governi liberi.

D'Ondes-Reggio. In gran parte sono prevenuto dalle cose che ha detto l'onorevole guardasigilli. Faccio poi riflettere, che veramente in linguaggio tecnico *censo* non significa questo. L'*enfiteusi*, come è nel diritto romano, e come è passata nelle leggi siciliane, importa che il proprietario concede il dominio utile, e ritiene a sè il dominio diretto.

Il *censo* significa, onorevole signor Sanguinetti, che si paga una data somma e si costituisce una rendita sopra un fondo, cosa totalmente diversa.

Ma qui si tratta di concedere il dominio utile e ritenere il dominio diretto, con tutte quelle clausole proprie dei contratti enfiteutici ordinari. Dunque, secondo la scienza legale, si deve dire *enfiteusi* e non *censo*.

(Il deputato Mancini propose per emendamento di sostituire alle parole della legge proposta « tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle provincie siciliane » le parole : « tutti i beni rursli ecclesiastici esistenti nelle provincie italiane. »

D'ONDES-REGGIO. Signori, io credo sarebbe una grande sventura che la Camera abbracciasse l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Che con un emendamento rendasi generale per tutta Italia una legge la quale in tutto il suo spirito, e in tutte le sue disposizioni risguarda la Sicilia, è cosa che non comprendo. Altra volta qui è avvenuto, con grave danno della cosa pubblica che, sotto l'aspetto di un emendamento, di una legge di indole speciale si è fatta una legge organica, fondamentale, importantissima, che, permettetemi che ve lo dica, se mai sarà approvata dagli altri poteri, sarà un gravissimo danno.

Una voce. Qual è quella legge?

D'ONDES-REGGIO. Quella dell'ordinamento universitario.

Noi abbiamo fatto una l'Italia politicamente e stava nella nostra volontà di farla, ma non istà in potere nostro di fare che tante cose così svariate da secoli, e non solo per legislazioni passate, ma ancora per le stesse condizioni del suolo, diventino identiche, e che una identica legge si possa applicare con utilità.

Mi addimostri l'onorevole Mancini che le condizioni economiche di tutte le parti d'Italia, intorno ai beni territoriali, sieno le stesse che in Sicilia.

Si è incominciato per dire, che la Sicilia si trova in condizioni eccezionali, e che per ciò si voleva deliberare questa legge, ed ora si dimentica tale premessa, ed invece si vuole stabilire una legge generale senza avere innanzi agli occhi le condizioni economiche delle

altre parti d'Italia. Mi perdoni, io non so con qual coscienza si potrebbe deliberare una legge generale per tutta Italia, mentre è proposta una legge soltanto per la Sicilia, nella quale non si è considerato che le cose risguardanti solo la Sicilia, onde le varie disposizioni ben si possono attagliare alla Sicilia, ed invece tornare sconcissime a tutte le altre parti d'Italia! Una tal legge generale sarebbe una legge improvvisata.

Io mi vi oppongo assolutamente, perchè, quantunque io sia siciliano, pure io voglio il bene di tutte le parti d'Italia, ed avvegnachè la proposta dell'onorevole Mancini alla Sicilia non recasse detrimento, io la rigetto perchè alle altre parti d'Italia l'apporterebbe, e gravissimo.

D'ONDES-REGGIO. Sono stato io, che nel seno della Commissione ho insistito perchè si facesse questa eccezione. Ho riflettuto che, non ostante che la destinazione di que' beni sia per cose ecclesiastiche, pure trattandosi di un patronato laicale realmente per la loro origine appartengono a dei privati. Di modo che può anche avvenire questi beni restino nelle famiglie nel caso che non sieno persone a cui conferire quel beneficio.

Noi abbiamo in Sicilia alcuni benefizi, ai quali si chiamano alcuni membri della famiglia, a cui si debbono conferire; ora, quando questi membri della famiglia non esistono, restano quelli beni alla famiglia stessa. E questo mi basta per avere la natura di privata proprietà. Nè possiamo noi condiscendere che, non solo i beni che appartengono assolutamente ai corpi religiosi, ai corpi morali, ma anche quelli che in certi casi possano appartenere a privati, si mettano, anche forzatamente, ad enfiteusi. Ne verrebbe per conse-

guenza, se si abbracciasse l'opinione dell'onorevole Sanguinetti, che nei patrimoni laicali una famiglia, non essendovi alcuno di quelli chiamati, dovrebbe vedersi spogliata di questi beni, come ne sono spogliati i corpi religiosi.

D'Ondes-Reggio. Signor presidente, in quanto a me non sono affatto disposto ad accettare cotesto emendamento, perchè, anche concedendo tutto ciò che vuole l'onorevole Sanguinetti, io, quando si tratta d'intaccare anche menomamente le proprietà private, preferisco che alcuni di questi beni che appartengono al patronato laicale non si diano ad enfiteusi.

Io credo che è poco male, è meglio certamente, per lasciare inviolati i diritti dei privati, che quelle terre non si diano ad enfiteusi, sieno pure non aggiunte alcune moggia di terra a quelle che vanno a ridursi in enfiteusi.

Egli non è da dimenticare che allorquando si tratta di patronato laicale non ci sono più concessioni di sovrani, nè quistioni storiche.

La cosa è chiara: sono privati i quali hanno dati i beni loro, ed hanno voluto che questi beni con beneficio ecclesiastico fossero conferiti dai loro eredi. Quindi per quanti argomenti si possano mettere avanti, niuno mai dirà che non sieno di proprietà privata.

Io dunque, o signori, in nome della inviolabilità della proprietà privata (non si parla più di corpi religiosi) prego la Camera di non modificare in alcun modo cotesta disposizione del progetto della Commissione.

D'Ondes-Reggio. Mi scusi l'onorevole Pica, egli è in un grave equivoco, perchè non conosce le condizioni territoriali della Sicilia ed i titoli della proprietà.

Posso assicurare all'onorevole Pica, e niun siciliano certo potrà dire diversamente, che in Sicilia questi patronati laicali sono pochissimi. La maggior parte dei beni, che posseggono i corpi religiosi, vengono dalla munificenza sovrana. E la maggior parte di quei beni che vengono da private donazioni neppur sono a titolo di patronato laicale.

Io torno a dire: credo che la Camera, per mantenere sempre inviolato il diritto di proprietà dei privati, preferirà che anche avvenga che qualche piccola porzione di terra non si dia ad enfiteusi, anzichè mettere la mano sopra la proprietà privata.

Presidente. **Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sanguinetti, il quale consiste nel sostituire alle parole: « eccetto quelli di patronato laicale, » queste altre: « eccetto quelli che provengono dalle cappellanie laicali. »**

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo...

D'Ondes-Reggio. Chiedo di parlare prima che si metta a partito l'articolo, perchè è una quistione gravissima.

Presidente. Parli.

D'Ondes-Reggio. Signori, le ultime parole dell'articolo sono: *previo incanto.*

Ugdulena, *relatore.* **Chiedo di parlare.**

D'Ondes-Reggio. Su di ciò, o signori, noi della Commissione non siamo d'accordo. Eravamo cinque: tre erano in favore; l'onorevole Mordini ed io eravamo contro. L'importanza di queste parole è, perchè si attengono ad un sistema intero.

Io era, e sono ancora, d'opinione che alcuni dei beni di quelli corpi morali si dovessero dare ai lavoranti ai poveri, anzichè metterli tutti all'incanto. Col mezzo proposto dalla Commissione, il popolo minuto a nome

del quale si chiede questa legge, siate sicuri, che in Sicilia non avrà neppure un palmo di terra. (*Oh! oh!*)

Ve lo dico io.

Signori, io credo che una gran parte di quelli beni si deve mettere al pubblico incanto, come appunto è stabilito nel progetto di legge, ma che una certa parte, sarà il terzo, sarà il quarto, di cotali beni, i quali si vogliono concedere ad enfiteusi, si debbano dividere a sorte, e secondo il valore attuale delle terre, concedere a' lavoranti dei comuni, entro il cui territorio sono situati i beni medesimi.

Io, che sono chiamato da alcuni feudale ed aristocratico, sono per il povero, perchè so che i beni della Chiesa sono beni del povero; ma i democratici miei colleghi, al contrario, del povero e del popolo non ne vogliono sapere. (*Oh! oh! — Ilarità*)

Vengo praticamente a dimostrare, come col pubblico incanto non è possibile, che i lavoranti abbiano di quelli beni.

Una volta che si pongano all'incanto pubblico, vengono a concorrere, si dice, anche quelli lavoranti. I lavoranti non vanno a concorrere per due motivi: il primo perchè appunto non hanno dei capitali, e potrebbero coltivare quelle terre ed averne del vantaggio quando le avessero secondo il mio divisamento, quando l'ottenessero secondo il valore attuale delle terre.

Una volta che si va all'incanto pubblico naturamente le persone, che hanno dei capitali vi concorreranno, aumenteranno il prezzo, ciò il lavorante non potrà fare. Ma questa considerazione non basta, perchè si potrebbe dire: il lavorante, se prenderà le terre, le riterrà quando possa ricavarne profitto; se no, le abbandonerà. Ma io vi dirò, che neppur questo farà, e poi non sarà certamente un gran vantaggio che

oggi un lavorante acquisti una terra per smetterla domani.

Non lo farà per il secondo motivo. Benchè si mettano ad incanto tutti quelli beni, che sono sparsi sopra tutta la Sicilia, si comprende bene che un proprietario di Palermo non andrà all'incanto di beni a Siracusa, nè quel di Noto andrà all'incanto dei beni di Messina. Che succederà? Succederà che le persone più facoltose di ciascun luogo sono quelle che andranno agl'incanti per avere i fondi che sono là vicini. Queste essendo le persone le più facoltose, non c'è un povero uomo che voglia andare all'incanto pubblico contro di esse, che si chiamano potenti e che tali sono in quel paese, delle quali ha da temere, e realmente teme, poichè se vada a concorso con esse, troveranno il domani cento modi di danneggiarlo. Quindi, col sistema soltanto dell'incanto, ne avverrà che il popolo ne sarà assolutamente escluso; tutta la proprietà andrà in mani di persone possidenti e ricche.

Ma v'ha di più, una volta che non si ammettano le concessioni delle terre a sorte ed a piccole porzioni, la conseguenza sarà che quelle passeranno in gran massa dalle mani dei religiosi in quelle di altri grandi proprietari, poichè eglino, per mezzo di sette od otto dei loro aderenti, che poi faranno le dichiarazioni a loro favore, acquisteranno ciascuno sette od otto porzioni; e così, a vece di ottenere lo scopo di sminuire le grandi proprietà che ora trovansi nelle mani dei religiosi, non si avrà ottenuto altro se non che di levare cotesta massa di beni dai grandi proprietari religiosi per passarli nelle mani dei grandi proprietari laici, e così di tutta questa legge cotanto decantata che sempre si domanda in nome del povero, per cui si sentono tante compassioni, il povero non ne avrà nè punto nè poco di beneficio.

Ondechè prego la Camera di levare da questo primo articolo le parole *previo incanto* e lasciar solamente *perpetuo* e *redimibile*, e dove si parla d'incanti si dirà, che per alcune porzioni di terra si dovranno fare delle piccole porzioni e darsi in sorte a lavoranti del comune ove sono situati i beni, anzichè porli all'incanto, come propone la Commissione.

D'Ondes-Reggio. Signori, se mai il sistema dei miei oppositori sia giusto, allora bisogna venire a questa conseguenza: che si debbono impedire di andare al pubblico incanto tutti coloro che non posseggono capitali, perchè... (*Rumori*)

Scusino, signori, perchè una volta che voi non impedite che quelle persone non aventi capitali vengano all'incanto pubblico, esse verranno ed offriranno somme sempre maggiori onde ottenere una data porzione di terra. E poi, una delle due: o la potranno vendere con qualche vantaggio, e la venderanno; o non potranno venderla con vantaggio, e l'abbandoneranno. Non avrete dunque evitato l'inconveniente che avete addotto, e per cui la Commissione ha rigettata la mia proposta.

Al contrario, o signori, quando si stabilisca, che secondo il loro valore attuale le terre possano andare a dei lavoranti, tutta le presunzione è che, siccome colla fatica e col lavoro si migliorano le terre, così le terre si divideranno e rimarranno presso dei lavoranti, presso dei poveri, che diventeranno proprietari, miglioreranno la propria condizione, ed accresceranno la ricchezza del paese.

Risolvetevi dunque ad una delle due: o dare a sorte delle terre a dei lavoranti, secondo io diviso, o se a lavoranti, a poveri non volete darne, stabilite che

i lavoranti, i poveri non possano concorrere al pubblico incanto; senza di ciò la vostra opposizione al mio disegno è senza logica. Chieggo dunque la soppressione delle parole: *previo pubblico incanto.*

Tornata 24 luglio 1862.

Seguito della discussione del disegno di legge per enfiteusi di beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia.

Intorno all'articolo 18. — *Spiegazione d'un emendamento.*

« Art. 18. Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi al Consiglio di prefettura, il quale giudicherà inappellabilmente secondo le forme del contenzioso amministrativo. »

D'ONDES-REGGIO. Signori, su quest'articolo vi è stata differenza tra i membri della Commissione. Io ho opinato di rimettersi ai tribunali ordinari tutte le questioni, che per avventura potessero insorgere intorno al censimento dei beni ecclesiastici; altri, al contrario, hanno opinato che alcune questioni si rimettessero ai Consigli di prefettura, ed alcune ai magistrati ordinari. In altri termini io diceva: per cotesto censimento leviamo il contenzioso amministrativo, facciamo che tutto sia demandato al contenzioso giudiziario.

Io non entro qui in quest'ardua questione. È inutile dire, che io sono assolutamente per l'abolizione del contenzioso amministrativo, ma credo che nella fattispecie sia una indeclinabile necessità, affinchè l'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia si attuasse.

Io vi ho detto, che non sono propenso a questa legge, come non lo sono a qualunque siasi che attenti al sacro

diritto della proprietà, ma una volta che questa legge si deve fare, io poi non sono uomo da voler disposizioni d'indole così subdola, da impedire l'effettuazione della legge medesima.

Ora, signori, se voi stabilite, che alcune questioni debbano andare al contenzioso amministrativo, ed altre al contenzioso giudiziario, la conseguenza sarà che, quando sono conflitti di giurisdizione tra loro, farà d'uopo ricorrersi al Consiglio di Stato; ma Consiglio di Stato in Sicilia non esiste, restò il suo ordinamento nella carta per opera di uno degl'incliti (*Ironicamente*) Governi al plebiscito succedutosi; farà d'uopo dunque venire a piatire da Sicilia innanzi al Consiglio di Stato sedente in questa Torino; ciò significa, che l'enfiteusi non si metterà più in atto che dopo qualche secolo, imperocchè nulla mai impedirà, che de'conflitti di giurisdizione si possano sempre elevare. Ma quando tutte le questioni si rimetteranno ai tribunali giudiziari, i conflitti che tra loro potranno elevarsi non dovranno essere portati, che alla decisione della Corte suprema di Giustizia, o Cassazione sedente in Palermo.

Dippiù, o signori, ed è anche questa una delle ragioni da cui sono stato mosso a fare questa proposta, che la maggioranza della Commissione non volle accettare, qui si tratta di acquisto di beni, e piace a tutti pur troppo acquistarne, ed acquistarne a buon mercato, come si farà di quelli beni dei corpi religiosi in Sicilia; però si debbono dare tutte le guarentigie affinchè malamente quelli beni da coloro, che vogliono acquistarli non si acquistino.

Ora, presso i Consigli di prefettura per l'indole stessa della loro composizione non si trovano le stesse guarentigie di indipendenza, di lumi e di giustizia, che si trovano presso magistrati ordinari.

Io che conosco il mio paese vi dirò, che molti di coloro che amano pur troppo di acquistare quelli beni religiosi, possono esercitare degl'influssi presso i Consigli di prefettura, che non possono esercitare presso i tribunali ordinari, e quindi è in loro il desiderio che, quanto più sia possibile, le quistioni si portassero innanzi ai Consigli di prefettura, anzichè innanzi ai tribunali ordinari; e per conseguenza io sto fermo nella mia opinione, come fui nella Commissione, che quest'articolo si levi e che tutto si rimetta ai tribunali ordinari.

Presidente. Interrogo il relatore della Commissione se accetterebbe che all'articolo 18 invece di dirsi: *dinanzi ai Consigli di prefettura*, si dicesse: *innanzi ai tribunali ordinari.*

Ugdulena, *relatore.* (Dichiara che la maggioranza della Commissione abbraccia omai l'emendamento del deputato D'Ondes-Reggio, e della minoranza della Commissione.

Presidente. Allora giudicheranno inappellabilmente secondo le forme del giudizio sommario.

Crispi. Io proporrei che si dicesse il *tribunale di circondario* il quale giudicherà inappellabilmente.

Presidente. Vuol dire inappellabilmente, secondo le forme del giudizio sommario ?

Crispi. Senza dubbio.

D'ONDES-REGGIO. Vorrei una spiegazione dal deputato Crispi.

Intende egli che non si possa fare per questioni gravissime di proprietà nessun appello alla Corte di appello ?

Crispi. Sì.

D'ONDES-REGGIO. Ma ci possono essere delle questioni gravissime !

Signori, che vi debba essere il rito sommario, non c'è dubbio; in questo siamo stati d'accordo tutti della

Commissione. Ma io non posso ammettere un sistema che tolga l'appello. Nell'appello si proceda pure con rito sommario, ma non bisogna fare che degl'interessi gravissimi restino decisi solamente da tre giudici circondariali. Allora potrebbe avvenire benissimo, che in un giudizio due fossero di una medesima opinione ed il terzo d'opinione contraria, e quindi gravissimi interessi fossero decisi dalla volontà di un giudice solo.

Ondechè al divisamento dell'onorevole Crispi non mi accomodo.

« Art. 19. I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3 1/2 in misura siciliana); ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57. »

D'Ondes-Reggio. La Commissione fu e segue ad essere d'accordo su quest'articolo.

Leggendosi attentamente il medesimo si vede, che non si è stabilito alcun minimo di quantità, ma solamente il massimo di salme 57, pari ad ettari 100, appunto perchè si è considerato, che secondo l'indole dei terreni, e secondo le condizioni economiche dei luoghi poteva il minimo diminuirsi con grande utilità anche ad assai piccole porzioni; il che non è possibile determinare preventivamente.

Risguardo poi al massimo si è riflettuto, che vi sono delle terre che giova sieno almeno di 100 ettari, affinchè non solamente l' agricoltura, ma anche l' arte indispensabile che vi è unita, cioè la pastorizia, si possa usufruttare sopra quei terreni.

Tutte le considerazioni, che ha fatto l' onorevole La Porta intorno alla piccola ed alla grande coltura,

mi pregio di fare riflettere che qui sono fuor di proposito. Imperocchè omai universalmente noto è, che vi sono dei luoghi in cui giova meglio la piccola, ed altri in cui giova meglio la grande coltura, e non solamente in luoghi tra loro distanti, ma ancora in luoghi vicini. Ora, con quest'articolo non si favorisce nè la grande, nè la piccola coltura.

Quando si fa una disposizione, in cui si lascia all'arbitrio dei possessori il ritenere od il vendere i loro beni, naturalmente, ove meglio convenga che vi sia la piccola coltura, i fondi restano divisi in piccole porzioni; ove convenga meglio che vi sia la grande coltura, naturalmente le piccole porzioni si uniranno, costituiranno una estesa proprietà e la grande coltura.

Il vero modo di sciogliere cotesta questione economica si è appunto di lasciare tutto alla libertà dei possessori. In cotesta faccenda, come quasi in tutte, la libertà e l'interesse individuale ne sanno sempre più di tutti i legislatori.

Per le quali considerazioni, la Commissione sostiene concorde l'articolo 19 e rigetta l'emendamento proposto dall'onorevole La Porta.

« Art. 35. I canoni risultanti da queste enfiteusi saranno redimibili in una o più rate, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano, eguale al canone netto. »

Ugdulena, *relatore*. La Commissione propone un emendamento a questo articolo che adesso sarebbe articolo 35 o 36:

« I canoni risultanti da queste enfiteusi saranno redimibili in una o più rate, a norma delle prescrizioni che saranno emesse da una legge generale. »

Sarebbe regolare, che l'affrancazione di questi canoni enfiteutici che vanno a stabilirsi in forza della presente legge rientrino nella regola generale che dirigerà tutte le affrancazioni del regno italiano.

(Il presidente del Consiglio approvando il concetto dell'emendamento della Commissione propone il seguente emendamento: « nel modo stesso che con una legge generale si ordinerà l'affrancamento dei canoni. »)

D'ONDES-REGGIO. Io non posso affatto accettare l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, e ne esporrò le ragioni.

In primo luogo il signor presidente del Consiglio non può essere sicuro che la Camera approverà quella legge, la quale dal Senato non è stata approvata, che soltanto con la maggioranza di sette voti.

Intanto, lasciando l'articolo come è proposto, si fa la legge come si debba fare, cioè non rimettendosi alla possibilità della deliberazione di un'altra legge. Quando si discuterà quella legge, se si crederà di modificare l'articolo di cui ora si tratta, allora si dirà: " tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abolite. „ Oppure: " gli articoli 35 e 36 della legge sull' enfiteusi de' beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia restano modificati dalla presente legge. „

Facciamo dunque le cose come regolarmente si devono fare, tanto più che la legge di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio è una legge che molti non vorranno abbracciare, che io certamente non abbraccierò, perchè la credo una nuova violazione del sacro diritto della proprietà dei beni.

Io non comprendo come si possa recare tanto detrimento alla condizione di tutte le opere pie. Il presidente del Consiglio la crede una bella legge, ed io la giudico come una brutta legge.

Presidente del Consiglio. So che in questa materia non andiamo molto d'accordo.

D'ONDES-REGGIO. Lo so bene anch'io, ma c'è una cosa nella quale dobbiamo andare d'accordo, ed è di fare le

leggi regolarmente. Ora non è fare una legge regolarmente lo stabilire che dipenda da una legge futura.

Io quindi insisto perchè sia approvato l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

Tornata 6 agosto 1862.

Discussione del disegno di legge sui beni ecclesiastici da passare al demanio. — Questione pregiudiziale e varie risposte.

D'Ondes-Reggio. Signori, io prego la Camera di sospendere questa discussione.

È una legge importantissima tanto per le quistioni giuridiche quanto per le quistioni economiche, e se mai le quistioni giuridiche possono risguardare interessi di persone che alcuni giudicano specie di iloti in mezzo alla nostra millantata civiltà, le quistioni economiche però risguardano sommamente lo Stato.

Noi entriamo in un nuovo sistema, lo Stato comincia ad essere l'amministratore di beni altrui, prende di beni altrui e si costituisce debitore, quasichè i debiti, che ha al presente, sieno pochi!

E, come poi si vuole discutere cotesta legge senza avere alcuna conoscenza dei fatti? Non sappiamo quanti sono i beni che vuole prendersi lo Stato, non sappiamo per conseguenza neppure il debito ch'egli debbe contrarre. Ora, io me ne appello alla coscienza di tutti voi, se mai si possa fare una buona legge, una legge che non torni dannosa allo Stato ed ai singoli cui concerne, ignorandosi ed i beni che andranno allo Stato ed il debito a cui si sobbarcherà.

In niun Parlamento in tale maniera si sono stabilite

mai di simili leggi. Anzi io so, o signori, che nei Parlamenti stranieri, in quello d'Inghilterra specialmente, per leggi di molto minor portata si richieggono dei documenti lunghi, esatti, particolareggiati.

Ed invero i deputati debbono sapere quello che deliberano, quello che fanno; noi qui delibereremo una legge senza sapere che cosa facciamo, eccetto che dare dei beni allo Stato, costituire debitore lo Stato che dovrà pagare una somma di valore ignoto, e che forse non pagherà.

Io prego quindi la Camera di sospendere questa discussione. Non andrà certamente in rovina lo Stato se, invece d'ora, cotesta legge sia deliberata in novembre più maturamente, più consigliatamente. Delle leggi ne abbiamo già fatte di soverchio; noi facciamo ora delle leggi come se fossero un'opera manuale, mentre le leggi sono affatto opera intellettuale e da profondamente e ponderatamente discutersi. Confessiamo tutti che, dopo tanta lunga durata di questa Sessione siamo stanchi; e poi quasi alla vigilia del giorno in cui deve aggiornarsi o chiudersi la Sessione, vogliamo fare una legge di tanta importanza e tanto male apparecchiata?

Io bramerei, che a queste mie difficoltà rispondesse l'onorevole ministro per le finanze.

E non crediate, o signori, che io prediliga la Cassa ecclesiastica; io non so un'amministrazione più malversatrice di quella. Io non so chi sieno i direttori, credo saranno persone probe; ma so che nelle Marche, nell'Umbria, nella Liguria, coloro che amministrano sono gente, che non potrebbero amministrare peggio. (*Rumori*) Vi sono dei fatti vergognosissimi, impudentissimi (*Oh! oh!*); si fa uno scialacquo incredibile della cosa pubblica. Ed io qui non entro nel sistema, nè mi dica il signor ministro che appunto per

questo presenta la legge attuale, giacchè io risponderei: voi non avete buoni e solerti impiegati. E non voglio citare dei fatti chiari e permanenti.

Ministro per le finanze. Anzi, bisogna che li accenni; non è permesso di fare queste accuse vaghe e generiche.

D'ONDES-REGGIO. Che li dica? Ebbene, si vendono i beni senza pubblici incanti, si lasciano dei beni senza fitti, senza le necessarie riparazioni; vi sono amministratori che sono entrati nei conventi, hanno preso una porzione di quei corridoi e se ne hanno fatto casa di propria abitazione...

Ministro per le finanze. Ma dove?

D'ONDES-REGGIO. Dove? In Genova; io parlo di cose che conosco. Andate in Genova, nel convento dei Minori Osservanti, e troverete che vi alloggia l'amministratore...

Ministro per le finanze. Può essere che l'amministrazione invece di dare a questo funzionario l'indennità di alloggio gli avesse dato l'alloggio stesso. Io prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di misurare le sue parole, di non tacciare di disonestà e di malversazione, di non usare espressioni così vive verso gl'impiegati senza aver prove di ciò che egli asserisce.

D'ONDES-REGGIO. Ma c'è l'indennità di alloggio?

Ministro per le finanze. Non è lecito intaccare la riputazione altrui.

Capisco ch'egli possa non approvare l'istituzione della Cassa ecclesiastica: le opinioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio sono abbastanza note alla Camera ed al paese, perchè niuno si maravigli, ch'egli veda tutto male là dove si tratta di Cassa ecclesiastica, e di questione religiosa...

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare.

Ministro per le finanze. Ma da questo a lasciarsi andare in escandescenza contro gl'impiegati e venire a rivocare in dubbio l'onestà loro vi è tanta differenza che, mi permetta l'onorevole D'Ondes-Reggio, io, che ho sempre ammirata la sua cortesia,

mi credo in debito, sebbene si tratti di un'amministrazione in certo modo autonoma, di dover respingere energicamente le parole ch'egli ha adoperato verso di quegli impiegati.

D'ONDES-REGGIO. L'onorevole signor ministro delle finanze ha detto, che in questa materia i miei principii sono ben noti alla Camera ed al paese. Sì, sono ben noti i miei principii alla Camera ed al paese, e me ne onoro; sono i principii della libertà e della giustizia, sono quelli dello Statuto che ho giurato.

Quanto agl'impiegati io non ho detto che sono disonesti, non entro nelle intenzioni loro; ho detto e dico che sono pessimi amministratori, e mi appello alla buona fede di tutti i colleghi; sorga alcuno ed asserisca che i beni della Cassa ecclesiastica sieno regolarmente amministrati. Se piace al signor ministro, tengo per onesti, anzi per santi i suoi impiegati, ma sono santi che malversano la cosa pubblica, ed è dovere suo destituire cotali santi.

Tornata (prima) 9 agosto 1862.

Discussione del disegno di legge sulla leva.
Emendamento e spiegazione del medesimo.

D'ONDES-REGGIO. Io fo una nuova proposta, ed è che tutti quelli i quali si trovano attualmente all'esercito, e sono figli unici, siano tosto congedati... (*Rumori*)

La rigetterete, se vi piaccia; ma io ho diritto di farla e vi insisto.

Presidente. Domando se la proposta del deputato D'Ondes-Reggio sia appoggiata.

D'Ondes-Reggio. Mi scusi: permetta che ne dica le ragioni.

Presidente. Ho visto che aveva terminato di parlare, ed ho creduto che ella si contentasse dell'intuitiva evidenza del principio proposto. Parli.

D'Ondes-Reggio. Signori, una volta che si è stabilito che i figli unici debbano essere esenti dalla leva, non ci può essere ragione per la quale i figli unici, che attualmente sono nell'esercito debbono rimanervi, altrimenti in faccia a costoro i figli unici esentati dalla leva diventano de' privilegiati. La ragione di questa legge è che si reputa essere un danno morale e materiale delle famiglie, che un figlio unico vada a servire nell'esercito; or la stessa ragione vige a favore di coloro che stanno servendo, anzi costoro meritano maggiore considerazione, se ciò sia possibile, perchè, avendo servito, quel danno morale e materiale per il tempo decorso hanno le loro famiglie sofferto. Ciò è una evidente giustizia, se mai v'ha giustizia nel mondo.

Altro il ministro non potrebbe oppormi, che un gran danno ne tornerà alla cosa pubblica per così gran numero di soldati che fossero per essere congedati.

Un membro della Commissione mi ha detto che cotali sarebbero stati, secondo ebbe asserito il ministro, trenta mila: esagerazione che non può avere una seria risposta; ed il ministro di un subito l'ha qui diminuito di metà, quindici mila: anco evidentissima esagerazione. Probabilmente il ministro non lo sa; ma io e tutti sappiamo, che il numero per le leggi generali della popolazione e della composizione delle famiglie, deve essere immensamente minore.

Mi si oppone che se tutti cotesti individui si mandino in congedo, si scomporrà l'esercito. Ed io allora chieggo: si scompone forse l'esercito quando si mandano a casa

le classi? No. Dunque, neppure si scomporrà quando si manderà a casa cotesta classe. Ma infine, a tranquillare il signor ministro ed altri su quel timore, propongo che codesti individui unici, in vari tempi e secondo le varie classi cui appartengono, si congedino. Non godranno intieramente del beneficio della legge, ma almeno non ne saranno totalmente privati.

Così mi pare si abbia un temperamento di concordare un principio di giustizia col pubblico servizio.

Presidente. Domando se l'emendamento del deputato D'Ondes-Reggio sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ministro per la guerra. Io mi oppongo recisamente alla proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Il signor D'Ondes-Reggio ha fatto prova di non conoscere per nulla la legge di leva, me lo perdoni.

D'Ondes-Reggio. Chieggo di parlare per un fatto personale.

Ministro per la guerra. Egli ha paragonato gli effetti del licenziamento per causa dell'articolo che si discute, col licenziamento delle classi di cui si compone l'esercito.

Ora le due cose non hanno a che fare l'una coll'altra.

Nel licenziamento delle classi o si tratta di quelli che hanno terminata la loro ferma, ed è naturale che i soldati che hanno pagato il loro debito al paese se ne ritornino in famiglia. Ma in tal caso alla classe che parte sottentra una nuova classe di leva. È bensì vero che i partenti sono soldati vecchi, mentre che i nuovi giunti sono reclute, ma questa è una necessità che non si può evitare, non potendosi esigere un servizio eterno dai soldati.

Oppure si tratta di classi che non hanno terminata la ferma, ma hanno soltanto compiuto i primi cinque anni di servizio, e questi non sono già licenziati assolutamente, ma vanno a casa per rimanervi a disposizione del Governo.

Quando venga una guerra, queste classi si richiamano sotto le armi, e l'armata, come vede, non è scomposta.

Quello che la scompone è il mandare a casa individui, che

non abbiano terminato il loro tempo, e che non siano surrogati da altri.

. . . .

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola per un fatto personale. (*Rumori — Ai voti!*)

D'ONDES-REGGIO. Mi perdoni l'onorevole ministro: egli crede che io ignori una notissima disposizione della legge, che invero niuno ignora, ed io le dico che egli non ha compreso la forza logica del mio ragionamento. Egli ha detto che il congedo dei figli unici scomporrebbe l'esercito, ed io ho risposto: il congedo delle classi non iscompone l'esercito, dunque il congedo di quegli individui non lo scompone. Il potere le classi, dopo che sono state congedate, essere richiamate, non importa che pria non sieno state congedate, e quindi che l'esercito non si sia scomposto secondo l'asserzione del signor ministro. Dalla sua premessa la conseguenza logica non sarebbe stata che non debbono essere congedati i figli unici che si trovano nell'esercito, ma al più che fossero richiamati, ove ve ne fosse stato il bisogno. Ma tale bisogno non v'ha.

Tornata (terza) 9 agosto 1862.

Intorno all'aggiornamento della Camera, osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io penso che ora non c'è da prendere nessuna risoluzione.

La proposta del deputato Pessina è veramente fuori dei termini parlamentari. Non si deve dire affatto: noi continuiamo le nostre sedute finchè il Re non chiuda la Sessione; tal cosa è implicita nel nostro Statuto;

soltanto la Camera può aggiornarsi, ma quando essa non si aggiorni, significa implicitamente che prosegue i suoi lavori. Quindi non ci è d'uopo di nessuna risoluzione. Dobbiamo riunirci ogni giorno come abbiamo fatto sin qui; se poi non ci troveremo in numero, a questo non ci è rimedio; ciò significherà che i deputati in maggiore o minor numero non vorranno intervenire; ciò stando, non ci è bisogno di nessun eccitamento, perchè l'onorevole presidente l'ha fatto, e forse lo replicherà, se lo stimerà, e scriverà ai deputati che sieno solerti a ritornare.

Avverto inoltre, che il presidente del Consiglio non ha niente da fare a questo proposito, ed io non so come si possa proporre, che il capo del potere esecutivo scriva e dica ai deputati: venite alla Camera; egli non ha sopra di noi alcun diritto d'invito se non quando convoca la Sessione in nome del Re.

Quindi, o signori, io penso che non si abbia che a passare all'ordine del giorno puro e semplice. (*Bravo! Bene!*)

SESSIONE PRIMA

PARTE TERZA

Tornata 19 novembre 1862.

Discussione del disegno di legge sui conflitti di giurisdizione tra' tribunali supremi. — Discorso.

D'ONDES-REGGIO. Signori, veniamo all'argomento senza parlare di cose accessorie od estranee.

Prima d'ogni altro dirò, che intendo non sia per nessun modo pregiudicata la questione, se debbano rimanere varie Corti supreme di giustizia, oppure se ne debba costituire una sola, come l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole relatore portano opinione.

Non so quale sia su di ciò l'opinione dell'onorevole Crispi. Per me reputo dannosissima la distruzione delle varie Corti supreme, e la formazione d'una sola.

Bastano le rovine che si sono fatte senza niente edificare; basta la confusione e il caos in cui siamo gettati.

Ella è cotesta una questione importantissima di diritto costituzionale.

Si tratta dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, che, insieme all'indipendenza dell'autorità legislativa e dell'autorità esecutiva nei loro rispettivi limiti, formano il fondamento del regime monarchico-rappresentativo libero, e lo differenziano dal Governo monarchico-assoluto.

Ora, di tutti e tre i poteri quello che è più difficile a tenersi indipendente è appunto il potere giudiziario. Onde su di tale subbietto si è molto trattato in Inghilterra e in America, che di libertà ne sanno.

Signori, se fosse il potere esecutivo che dovesse designare il tribunale da decidere i conflitti delle giurisdizioni, quella indipendenza sarebbe di già intaccata, o

meglio non ci sarebbe più sicurezza della imparzialità del giudizio. Imperocchè, essendo i tribunali composti di uomini diversi, di idee diverse ben note, il Governo, facilmente, secondo le opinioni che egli ama di far prevalere, può piuttosto ad un tribunale che ad un altro delegare la decisione.

Inoltre quale autorità può avere un tribunale supremo il quale decida sopra i conflitti elevati tra due tribunali che si debbono supporre composti di individui egualmente pieni d'intelligenza ed egualmente rispettabili?

E si rifletta, che ogni ordinamento giudiziario debbe aver per base di scegliere quei modi che diano maggiore probabilità di potersi trovare la verità.

Ora, quando un tribunale eguale decide dei conflitti di due tribunali uguali, quel criterio viene a mancare anzi si può forse dire che il tribunale che decise valeva meno che il tribunale contro cui ha deciso.

Io quindi non posso accettare la proposta della Commissione, che da un canto ferisce un principio fondamentale dei reggimenti liberi, l'indipendenza della magistratura; guasta da un altro il criterio di conoscere la verità giuridica nell'importantissima materia de' giurisdizionali conflitti.

La proposta dell'onorevole Crispi ha anche dei gravi difetti, ed io non posso abbracciarla.

C'è anche questo, che ho notato poco avanti nella proposta della Commissione, che decidono, su conflitti di giurisdizione tra due tribunali supremi, giudici di grado uguale.

Ed aggiungo che quando si tratta di conflitti di giurisdizione sempre si cerca un tribunale superiore il quale decida sopra i tribunali inferiori.

Ondechè quel principio informatore di tutta la

legge sui conflitti giurisdizionali viene violato e dalla proposta della Commissione e dalla proposta Crispi.

Signori, non v'ha, affinchè secondo i dettati e del diritto costituzionale e della ragion civile si statuisca, che un supremo tribunale su di tutti stabilire. Non vi faccia spavento la spesa: sarà assai minima; e poi il coraggio delle spese assai abbonda, e non solo presso il Ministero, ma anco, sia detto francamente, presso la Camera. Oh quanto si spende per i lavori pubblici, per la marina, per l'esercito e per altre cose ancora! E l'amministrazione della giustizia è cosa, che sopra ogni altra interessa un consorzio civile, onde la spesa per essa sarebbe sempre a quella per qualunque altro obbietto preferibile.

Propongo adunque un tribunale de' più cospicui giureconsulti e pubblicisti d'Italia, eletti a vita dal Re, come tutti gli altri magistrati, ed inamovibili; il quale si dovrà riunire quando occorrerà di decidere sopra conflitti di giurisdizione tra i vari supremi tribunali di giustizia.

Ciascuno esimio uomo si recherà ad onore essere tra quelli; nè stipendio alcuno si debba a loro assegnare, ma soltanto una convenevole indennità per quei pochi giorni, in cui eglino giudici superiori a tutti sederanno.

Con questa istituzione soltanto avremo un sistema razionale e pe' principii costituzionali e pei principii giuridici, e si eviteranno i difetti dei sistemi proposti.

Laonde prego la Camera di accogliere questa mia proposta, inviandola alla Commissione, perchè in argomento così grave non mi piace che una mia proposta sia accettata improvvisamente, e desidero che si esamini, si discuta e si riferisca in altro giorno, quantunque io sia persuaso, per le allegate irrefragabili ragioni, che sia ad ogni altra da preferirsi.

Tornata 28 novembre 1862.

Discussione sull'interpellanza del deputato Boncompagni intorno alla politica generale del Ministero. — Proposizione d'ordine sui fatti personali.

D'Ondes-Reggio. Signori, con questo modo d'intendere i fatti personali ne viene, che coloro i quali sono iscritti per prendere parte alla discussione, non hanno poi tempo di parlare (*È vero! è vero!*) sugli affari che concernono tutto il paese; invece si sentono deputati, i quali parlano di affari che, secondo le loro stesse parole, non risguardano che le loro proprie persone. Vi sono certamente fatti personali di massimo rilievo: i quattro deputati, per esempio, che furono carcerati avevano diritto di parlare per fatti personali, anzi credo che avessero diritto di chiedere alla Camera che il loro affare si trattasse prima d'ogni altro e separatamente; ma i fatti personali non sono tutti di tale importanza.

Con questo io non voglio che non si senta il discorso dell'onorevole Mancini, il quale sarà al certo interessante per tutti; nulladimeno osservo, che per lo stesso motivo hanno diritto di parlare per fatti personali i deputati i quali firmarono quella protesta o lettera indirizzata al nostro presidente. Se io volessi seguire cotesto esempio, potrei, perchè scrissi particolarmente una lettera sullo stesso argomento, chiedere la parola per un fatto personale. Ma, signori, il fatto personale nel senso del regolamento e secondo le regole della logica, significa quello che non si riferisce alle cose generali, ma soltanto così tocca una persona, che è di necessità che ella dia degli schiarimenti e alleghi delle difese a suo

pro. Ora non sono per nulla fatti personali quelli di cui ora si vuole occupare la Camera; pensi che, perdendosi così altri due o tre giorni, non si potrà discutere ed insieme rispondere ampiamente all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, intorno a materie importantissime, come, a cagion d'esempio, lo stato d'assedio, lo arresto di deputati, lo scioglimento della società emancipatrice. (*Bravo!*)

Prego quindi caldamente la Camera a mettere un fine a cotest'abuso dei fatti personali, e ritornare all'ordine vero della discussione. (*Bene!*)

Tornata 30 novembre 1862.

Seguito della discussione sull'interpellanza del deputato Boncompagni intorno alla politica generale del Ministero. — Discorso su fatti personali.

(Il generale Brignone disse che desiderava che i deputati palermitani si fossero trovati a Palermo ne' giorni di agitazione che precedettero i fatti deplorabili di Aspromonte. Il deputato Crispi gli rispondeva, che non vi era andato per timore di essere arrestato.)

D'ONDES-REGGIO. Signori, io non andai a Palermo non per alcun timore di essere arrestato; bensì per le ragioni che dirò manifestando insieme una cosa, che torna a dimostrare la veracità di quanto ha detto il deputato Mordini nella sua difesa.

Egli, prima di partire, in questo Parlamento mi ha detto: io vado a Palermo, mi credo in dovere di dirlo a voi: voi non volete venir meco per cercare di far cessare i disordini, ed evitare qualche spargimento di san-

gue? Il Mordini sapeva che io era uomo d'ordine e libertà, e non uomo di ribellione. (Bene! *a destra*) Io nondimeno negai di andarvi; gli risposi: io non ho alcuna relazione col generale Garibaldi, in vita mia non l'ho veduto che una volta sola qui nella Camera, e, bisogna dire la verità, che sebbene io nutrissi della gratitudine pel generale Garibaldi, essendo andato a soccorrere la Sicilia e principalmente Palermo, che era in pericolo di restare oppressa nella sua gloriosa rivoluzione del 1860 dalle truppe borboniche; pure fui scontento assai del modo con cui egli quel giorno venne qui a contrastare col conte Di Cavour, quantunque io non fossi amico politico di costui. Gli soggiungeva: io non ho che fare in Sicilia; là tutti acclamano Garibaldi, sono in gravissimo errore, credono alla riuscita di cotesta impresa, credono che il Governo è connivente, io non ci andrei che per perdere forse quel qualunque siasi favore popolare che mi ho, senza poter affatto giovare. Dunque lasciate che io resti qui, che se i casi lo richieggano, io difenderò qui quel povero mio paese. (*Mormorio*)

Sì, è povero ed è misero in questo momento, ed ha sofferte cose che in alcun tempo non aveva mai sofferte. (Oh! oh! *a destra* — È vero! *a sinistra*)

Intanto, signori, io non ebbi mai cessato, come bene immaginate, di scrivere alle persone con cui sono in intima relazione, e che valgono qualche cosa, che si opponessero a quell'impresa che non poteva riuscire che dannosa a tutta l'Italia, e specialmente alla Sicilia, ed io non fui un bugiardo indovino. (*Basta! basta! — Al fatto personale!*)

Comprendo bene l'impazienza a sentire queste cose vere. Nonpertanto mi è debito di rendere grazie non solo al generale Brignone del modo come si condusse,

ma ancora al generale Cugia, poichè come privatamente qui ritornando gli dissi, così ora ripeto: si deve alla sua prudenza ed al suo patriottismo, se nei giorni in cui egli era in Palermo non avvenne la guerra civile; ed anco è da lodare il generale Medici che, quale comandante della guardia nazionale, gli prestò tutta la sua efficace cooperazione.

Ma non per questo potrò non biasimare altamente, e se avrò la parola lo dirò distesamente allora, per non uscire adesso dal fatto personale, tutto ciò che quinci è successo.

Io non posso fare al Ministero l'atroce ingiuria di dire che egli lo ordinasse; io non posso attribuirlo ad alcuno se prima non mi consta chi sieno stati gli autori di orribili casi, uomini o malvagi, o dementi.

Non voglio terminare senza dire, che sovente io sento che si parla di rappresentanti dell'esercito. Signori, i rappresentanti dell'esercito, come di tutti i cittadini, siamo noi, perchè i componenti l'esercito sono cittadini. (*Bene!*) Noi stimiamo l'esercito perchè valoroso in campo, perchè ubbidiente alle leggi, e perchè sappiamo che sarà sempre fedele al Parlamento. E quando dico il Parlamento intendo, come gl'Inglesi fanno, le due Assemblee legislatrici ed il Re. (*Benissimo!*)

Per conseguenza io prego il ministro della guerra in particolare e tutti i generali di non venire mai qui a parlare come rappresentanti dell'esercito, perchè i rappresentanti dell'esercito siamo tutti noi. Nello Stato non vi è che Re e popolo, e nel popolo è l'esercito; altri ceti, altre distinzioni politicamente non esistono. (*Bravo! Bene! — Applausi dalle gallerie*)

Contro la propos dtaichiusura della discussione.

D'ONDES-REGGIO. I signori La Porta e Bertolami, ai quali si è aggiunto ora il deputato Pessina, hanno già dette varie delle ragioni che aveva io in animo di esporre.

Qui non si tratta se non di una proposizione veramente (permettetemi che lo dica) contraria alla logica. Chiuderemo noi dunque la discussione quando avrà parlato questo o quest'altro? Come sapete voi ciò ch'eglino possono dire alla Camera? Per essere logici, se credete che la discussione sia esaurita, dovete chiuderla subito; e questo volete fare?

Molte voci al centro. Sì! sì!

D'ONDES-REGGIO. Io voglio parlare di considerazioni quasi, direi, personali, giacchè i luttuosi casi sono avvenuti in Sicilia, ed è una soddisfazione che si debbe a quel paese, che parlino i suoi deputati. Sissignori, sarà un pregiudizio, se volete, ma i Siciliani distinguono i loro deputati dagli altri, ed amano che in loro pro parlino i loro deputati; distinguono pure, sarà anche un pregiudizio, se volete, deputati siciliani da deputati siciliani, ed amano che a loro pro parlino piuttosto alcuni che altri: un pregiudizio! Ma quando un paese si è trovato e si trova in tante dolorose condizioni, volete voi anco in ciò urtarlo di fronte? Ah! le mie parole non sono mai state ascoltate. (*Si ride*) Ridete? Dovreste piuttosto piangere. (*Oh! oh!*) Non avete ascoltate le parole di me onesto uomo, non so di chi l'avete ascoltate, ed avete cagionato enormi rovine. Chiudete pure, se vi piace, la discussione, ma sappiate che in Sicilia cagionerà spiacevolissima impressione.

Tornata 12 dicembre 1862.

Seguito della discussione del disegno di legge su' conflitti di giurisdizione tra' tribunali supremi (1). — Ragioni in favore d'una proposta di legge definitiva.

(Il deputato Capone propose la seguente deliberazione:
« La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare in principio della prossima Sessione un progetto di legge definitiva regolatrice della materia de' conflitti giudiziari, e passa alla discussione della legge. »)

D'ONDES-REGGIO. Il discorso dell'onorevole guardasigilli non può indurre al più, che ad allargare il termine proposto dall'onorevole Capone. Non saranno sei mesi, sarà un anno; ma, parliamoci schietto, il dire una legge provvisoria e non volere stabilire un termine, è lo stesso che dire la legge è definitiva.

Ormai è esperienza nota a tutti noi, che quante leggi abbiamo fatte in questo modo provvisorio, sono leggi definitive, ed io credo che uno dei danni maggiori, che abbiamo attualmente in Italia, sia appunto il volere star sempre nel provvisorio.

Il discorso dell'onorevole guardasigilli esprime primamente suoi dubbi sulla conservazione di tutte le Corti supreme di giustizia. Io non ho affatto cotesti dubbi, ma in ogni modo gli dirò che egli non mi potrà mai dire che in un anno o due vuole abolire quelle Corti.

Dunque in un anno si può fare una legge, e questa legge si fa ritenendo le attuali Corti supreme di giustizia. Altrimenti a che accenna? Parliamoci sempre

(1) Si veda sopra, Tornata 19 novembre 1862, pag. 237.

chiaro, chè è meglio: accenna a volerle levare quando si andrà alla capitale. Ma non diciamo più di volere ordinare l'Italia quando andremo alla capitale, perchè con questo divisamento non so quando ordineremo l'Italia.

Aggiungerò, onorevole signor guardasigilli, che non mi pare stia bene, che ella si faccia propugnatore d'una legge, la quale è stata da altri presentata, e che io mi sono pregiato di dimostrare alla Camera, nella tornata in cui cominciò a discutersi, che da un canto urta essenzialmente coi principii di un libero regime, coll'assoluta indipendenza del potere giudiziario, ed urta da un altro coi principii giuridici risguardanti i conflitti di giurisdizione.

Credo inutile discettare a lungo su' principii costituzionali, perchè è evidente che, una volta che il potere esecutivo abbia facoltà di scegliere una Corte piuttosto che un'altra per definire un conflitto di giurisdizione, egli ha influito fortemente sulla decisione, perchè ha scelto appunto quella Corte composta di quei giudici, che per avventura vanno secondo le sue opinioni.

Quanto al principio giuridico poi, non si è inteso mai che i conflitti di giurisdizione tra due corpi debbano essere definiti da individui, che sieno della stessa Corte o di medesimo grado; imperocchè manca il criterio della verità giuridica, che sta appunto nello stabilire, che giudici di grado superiore decidano i conflitti di coloro che sono di grado inferiore. Io quindi, insistendo sempre sulle savie e belle parole del programma di ieri, che si vuole in tutto entrare nel campo costituzionale, insistendo sopra i principii giuridici, prego il guardasigilli ad acconsentire meco, che si ponga un termine, sia anco di un anno; altrimenti a me pare che, mentre si dice, che si vuole una legge provvisoria, si miri a deliberare una legge definitiva.

SESSIONE PRIMA

PARTE QUARTA

Tornata 28 febbraio 1863.

Discussione del disegno di legge per un prestito di 700 milioni.
Opposizione alla chiusura della discussione.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la parola contro la chiusura spetta all'onorevole D'Ondes-Reggio.

Minervini. Ho domandato la parola contro la chiusura.

Presidente. L'onorevole D'Ondes-Reggio si è inscritto fin da questa mattina contro la chiusura. (*Ilarità prolungata*)

Boggio. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Io credo che chiunque ora domandi la parola contro la chiusura avrà il diritto di discorrere su quest'argomento; ma mi pare, che il regolamento non permetta, che taluno si faccia inscrivere contro una proposta di chiusura, che nessuno ha ancora fatto, nè annunziato. (*Ilarità — Bene!*)

D'Ondes-Reggio. Domando di parlare.

Presidente. (*Rivolto verso il deputato Boggio*) Il deputato D'Ondes-Reggio si è iscritto contro la chiusura *sub conditione* che questa venisse chiesta ed appoggiata. (*Ilarità generale*)

La condizione si è verificata. Se la chiusura non fosse stata chiesta ed appoggiata, certamente egli non avrebbe avuto facoltà di parlare contro la medesima.

Parli il deputato D'Ondes-Reggio.

D'Ondes-Reggio. Mi permetto di far osservare all'onorevole Boggio che in nessuna parte del regolamento sta scritta la proibizione da esso allegata.

Io non pratico come altri, e come anche un poco, me lo permetta, l'onorevole Boggio, che sovente s'iscrivono quindici giorni prima; per tale abuso succede, che noi che vorremmo esporre le nostre idee al Parlamento,

non lo possiamo fare, e questo a me è toccato più e più volte.

Boggio. Domando la parola per un fatto personale.

D'Ondes-Reggio. Io mi oppongo alla chiusura, perchè si tratta di affare, che difficilmente in questa Camera d'un altro di tanto interesse si è mai trattato, difficilmente si tratterà.

Signori, dalla nostra risoluzione verranno molte altre risoluzioni future di altissimo momento. Qui la questione invero non è intorno al prestito; da parte mia e da parte della Maggioranza indubitatamente si consentirà.

Ma la questione è di vedere i modi come realmente sopperire alla deficienza delle nostre finanze, e potere quindi in appresso evitare nuovi prestiti.

Ora su di ciò mi pare che si è detto poco o nulla; io credo, o signori, di poter sottomettere alla Camera alcune mie riflessioni intorno alle misure con cui primieramente si può sopperire alla deficienza, cioè con dei risparmi serii, perchè a me non paiono risparmi serii quelli sull'agricoltura e commercio, quelli sull'istruzione pubblica, e quelli sopra le cose diplomatiche, io devo sottoporre alcune proposte, le quali potranno essere accettate o no, ma meritano una ponderata discussione.

Ma non sono io solo che intendo parlare, bensì molti altri, sono trenta e più gli oratori iscritti, e finora non si sono intesi che sette.

Ora io chieggo, se sia attendere ben con coscienza alla solennità del nostro ufficio il non volere più sentire degli altri. Neppure si sono intesi due oratori di ciascuna parte politica onde si divide la Camera.

Questo, o signori, francamente non è il modo di trattare le pubbliche bisogne. Col venire subito ai voti si

sono fatte delle leggi, che ora vedrete nella discussione del bilancio, che sarete costretti a dover rivocare perchè leggi pessime *(Rumori)*, come, per citarne due tra le molte, quella dell'ordinamento delle Università degli studi, e quella dell'ordinamento giudiziario. Nelle provincie napoletane e siciliane la seconda ha gravato lo Stato di oltre dieci milioni con danno inoltre dell'amministrazione della giustizia.

Io non so, se in tutti i paesi d'Italia piaccia, che i rappresentanti mandati al Parlamento discorrano sugli affari pubblici, ma so che in alcuni paesi quando vi sono delle gravi questioni, e noi ci tacciamo, noi siamo rimproverati, e ci domandano perchè non abbiamo parlato. *(Ilarità)*

Dunque non si soffochi la discussione: in questo modo si falsa il sistema parlamentare, e sapete che cosa si dirà? Che basta che una legge venga proposta dal Governo per già essere stabilito, che si debba approvare *(Susurro)*; che la discussione è inutile; che il sistema parlamentare, invece di essere una verità, è una ingannatrice menzogna.

Tornata 1° marzo 1863.

Discussione intorno all'approvazione del regolamento della Camera in modo provvisorio. — Discorso specialmente su' deputati in congedo.

(Il deputato Sella propone di approvarsi senza discussione. Il deputato Crispi si oppone e combatte la proposta della Commissione intorno a' deputati in congedo.)

D'ONDES-REGGIO. Signori, la Commissione nè si oppone, nè consente alla proposta Sella; ma D'Ondes in

particolare chiede alla Camera che si faccia la discussione, imperocchè D'Ondes non muta di dottrina secondo che muta di seggio; e siccome ieri, sedendo al mio ordinario seggio, mi sono opposto a che nella legge del prestito non si facesse un'ampia discussione, che reputo pur troppo utile, anzi necessaria, così oggi da questo altro seggio non mi opporrò parimente, anzi voglio che una ampia discussione si faccia intorno alla materia, in cui ci occupiamo.

Io credo, che non ci sono uomini politici più miserabili di coloro, i quali mostrano di avere pensatamente delle dottrine, e poi facilmente le abbandonano come i ragazzi abbandonano i loro trastulli. (*Segni d'approvazione*) Pur nondimeno, o signori, debbo dire all'onorevole Crispi, che non sarebbe incostituzionale abbracciare la nostra proposta senza discuterla articolo per articolo; imperocchè la disposizione dello Statuto è questa: “ Su ogni proposta di legge le discussioni si faranno articolo per articolo; „ quando le cose sono scritte così chiaramente, non c'è più da sottilizzare. Qui si tratta di provvisione che non è legge, di tale che a noi soli incombe il risolvere. Se la Camera ha facoltà assoluta di fare quel regolamento che giudica, purchè, s'intende, non offenda la legge fondamentale dello Stato, tanto più può fare col metodo che giudica quello stesso regolamento. Se può il più, può certamente il meno.

Signori, io non voglio dubitarne, noi siamo qui tutti di buona fede, dunque dirò: facciamo la discussione su ciò che veramente merita che si faccia, e se l'onorevole Crispi ed altri non divisano di esaminare attentamente se non se l'articolo 19, allora discutiamo quell'articolo e la Camera deliberi sul medesimo; su tutto il resto poi, se lo stima, accetti il regolamento.

Così non perdiamo tempo e faremo opera utile. Se mi si permette adunque, io vorrei entrare subito in materia e discutere l'articolo 19. Credo di essere anzi inscritto il primo; risponderei quindi all'onorevole Crispi.

Presidente. Bisognerà prima esaurire la quistione pregiudiziale, e poi passeremo all'altra discussione.

D'ONDES-REGGIO. Io posso allora nella quistione pregiudiziale ribattere gli argomenti dell'onorevole Crispi, e ciò anche varrà per la quistione in merito. Dappoichè appunto l'onorevole Crispi, per sostenere la sua quistione pregiudiziale, entrò in merito, vi entrerò anch'io, e così la discussione sarà abbreviata.

Signori, l'articolo 53 dello Statuto non può certo interpretarsi alla pura lettera, cioè la maggiorità assoluta di tutti i deputati.

Ed infatti così alla pura lettera non si è mai interpretato; perchè, se così si fosse interpretato, la conseguenza naturale sarebbe stata di dover fare il calcolo sopra i 443 deputati...

Crispi. E l'articolo 39?

D'ONDES-REGGIO... quindi la maggioranza sarebbe 222.

E niente vi sarebbe d'impossibile; perchè chi vieta, ancorachè sieno vacanti venti, trenta, quaranta collegi, che pur nondimeno fossero presenti 222 deputati? Tuttavia così non si è mai interpretato quell'articolo.

Dunque il medesimo, il quale sembra ad alcuni così chiaro che non possa essere soggetto ad alcuna interpretazione, vi va realmente soggetto, e l'ha avuta costantemente, senza che alcuno abbia dubitato che non giusta fosse quell'interpretazione.

Vediamo ora dunque, se anche si possa dare l'inter-

pretazione, che non si debbano calcolare i deputati, i quali per avventura si trovino in congedo.

Signori, quando un deputato domanda un congedo, si suppone che lo faccia per un motivo importante, e si deve poi ritenere come certo, che la Camera non lo accorda, se non per un motivo importante. Ogni qual volta la Camera accorda il congedo, e per un motivo importante, cioè per un tale, che non istà nella nostra volontà il levare, una malattia, un affare urgentissimo di famiglia, che cosa fa la Camera? Dispensa quel deputato dalle sue funzioni, dalla sua attività, direi, nel Parlamento. Dunque, se una volta lo ha dispensato e per un serio motivo, non si può mai calcolare tra coloro che hanno il dovere d'intervenire e quindi far parte del numero legale, affinchè legali sieno le sedute e le deliberazioni della Camera.

Signori, egli è con questa interpretazione, che in certi casi pieni di difficoltà e di gran momento pel paese (e che assai di rado non avvengono) vi sarà Parlamento, mentre con una contraria interpretazione può bene avvenire che non si abbia Parlamento.

Pognamo, a cagion d' esempio, de' contagiosi e terribili mali, come Italia per molti anni, e non è guari, è stata travagliata sventuratissimamente, e quanto la Sicilia! a Palermo in un mese perirono da trenta a quaranta mila anime. Dio allontani per sempre di simili flagelli! Ma se mai tornassero ora che tutta Italia è uno Stato, e con tanta distanza di sue varie parti per la naturale configurazione sua, allora gran numero di deputati fatalmente non potrebbero intervenire. (*Rumori*)

Bene immaginava che si facesse qualche rumore, ma uomini politici e savi debbono prevedere tutti i casi, ci possono essere affari urgentissimi dello Stato, allora

coloro, che sono astretti a stare in congedo, non potendo escludersi dal numero di que'che debbono essere presenti, affine che le sedute e deliberazioni sieno legali, sapete voi quale sarà la conseguenza? Che non vi sarà più Parlamento. E la conseguenza di ciò sarà che i poteri straordinari necessariamente si arrogherà tosto il Governo. Ed io, o signori, detesto gli straordinari poteri; non li concederei mai nè ai veri Fabii, nè ai veri Cincinnati, nè ai veri Washington, molto meno li concederei ad altri, che si ammantino pure falsamente di tai nomi. (*Bene! bene!*)

Io dico ancora all'onorevole deputato Crispi, che ho considerato attentamente cotesto articolo prima di consentire cogli altri miei onorevoli colleghi. Può stare egli sicuro che questo meschino bricciolo di mente che mi ho, lo impiegherò sempre ed in tutti i casi per difendere lo Statuto, quest'arca di salute d'Italia, in tutti i suoi pericoli, perchè, o signori, senza il Parlamento l'Italia non esiste. (*Vivi segni di approvazione a destra ed al centro*)

Finalmente, o signori, l'onorevole Crispi crede, che è la minoranza che perde; mi perdoni, egli sbaglia grandemente; se attentamente consideri la bisogna, si convincerà che chi perde, è la maggioranza.

Coloro i quali si vedono in gran numero e che quindi si sentono forti non sono mai i più operosi ed ardenti, e si affidano facilmente che altri di loro saranno sempre in numero da formare la maggioranza, e così molti mancano ordinariamente. Al contrario quelli che sono in minoranza, sono in generale i più diligenti, come più concitati, quelli non possono stare neghittosi, spensierati, e debbono intervenire. E quindi voi osserverete d'oggi innanzi che la minoranza relativamente sarà maggiore.

Sapete poi, o signori, a chi non gioverà cotesta innovazione? Chi dovrebbero opporvisi se mai volessero aver interesse più per loro medesimi che per la cosa pubblica? I ministri. In una deliberazione in cui un ministro può avere per esempio 200 voti in favore, dirà: io ho tutto il paese con me, perchè ho la gran maggioranza de' deputati; ma, se in virtù di cotesta riforma ne avrà 120 o ne avrà 100, e se al contrario la minoranza relativamente sarà maggiore, allora si potrà invece dire a lui: voi non avete il paese con voi, non avete avuti, che pochissimi voti relativamente a tutto il numero de' deputati; se tutti vi fossero stati, facilmente la maggioranza sarebbe stata contro a voi. Quindi si assicuri l'onorevole Crispi, e mi permetta che glielo dica, egli in ciò parla contro gl'interessi della sua parte. (No! no! *a sinistra*); la cosa è più che chiara.

Epperò io prego la Camera, e perchè va a capello colla Costituzione, e perchè alcun detrimento non ne può venire alla cosa pubblica, e perchè infine le nostre tornate potranno essere sovente più legali, la prego che abbracci quest'articolo che noi abbiamo proposto.

Aggiungerò un'altra considerazione. Attualmente ognuno che chiede un congedo lo ottiene con facilità; non vi si bada affatto. D'ora innanzi si presterà più attenzione, e non so se la Camera, pria di dare un congedo, non vorrà avere un qualche documento, non vorrà sapere dei particolari perchè debba dare il congedo.

Quanto poi all'argomento favorito dell' onorevole Crispi, io non mi accingo qui a ribatterlo lungamente. Dico solo, che non sarà mai da assegnarsi una indennità ai deputati sotto un aspetto qualunque, non solo perchè contraria allo Statuto, ma perchè questo

sarebbe un mezzo di avere composto il Parlamento non più di persone rispettabili per virtù e per ingegno, ma d'infima gente per la moralità e per la intelligenza.

E questo mio divisamento antico mi è goduto l'animo di vederlo confermato da uno dei primi statisti d'Inghilterra in un'ultima sua opera, da Stuart Mill, considerando egli che gli stessi tristi effetti ne verrebbero nel suo paese, non ostante che si trovi incomparabilmente più avanti di ogni altro d'Europa nel reggimento costituzionale. (*Segni di approvazione a destra ed al centro*)

(**Chiedono alcuni che si studi e si proponga un regolamento definitivo.**)

D'Ondes-Reggio. La Commissione non ha ancora risposto, poichè cotesta proposta risguarda anche ciò che la Commissione disse, conchiudendo, nella sua relazione.

Io, signori, quando approvo una legge provvisoria intendo veracemente, che sia provvisoria. Gli uomini pratici della materia sanno che il miglior regolamento, preso in generale, è l'inglese; chiunque ha cognizioni su di cotesto subbietto non lo mette in dubbio. Per questo noi accettiamo la proposta Crispi, che è consentanea alle idee, che la Commissione ha accennate in fine della relazione.

Finchè la Camera non discuta quel regolamento e non l'approvi, resta in vigore il regolamento che ora è sottoposto alle sue deliberazioni e che ella pare voglia approvare; onde non v'ha ragione, perchè non si consenta che una Commissione studi e presenti un altro regolamento.

La proposta dell'onorevole Lanza pare significhi, che non si voglia nè punto nè poco provvisorio, ma bensì definitivo il regolamento ora proposto.

Voci. No! no!

D'ONDES-REGGIO. Scusatemi, io esprimo le cose come le sento: io domando all'onorevole Lanza, che mi dica sul serio qual è l'inconveniente che vi possa essere nel consentire, che una Commissione proceda allo studio di un nuovo regolamento fondato sopra principii più razionali, professati dalla prima nazione del mondo nelle libertà costituzionali, e venga poscia a proporlo alla Camera.

Gli dirò poi che abbiamo già altri esempi. Non è guari si è fatta una discussione sopra una legge importantissima per decidere i conflitti tra i varii tribunali supremi. Ebbene, io mi opponeva gagliardamente al disegno dell'onorevole guardasigilli. Si disse appunto che quella era una legge provvisoria, e che intanto si sarebbe incaricato il guardasigilli di eleggere una Commissione per fare una proposta di legge definitiva, ed il signor guardasigilli, mantenendo lealmente la promessa, ha eletta una Commissione per la proposta, ed a questa Commissione ho pur io l'onore di appartenere. S'infirmò forse per questo la legge approvata? Ma mi scusi l'onorevole Lanza: io ho portato quell'esempio fresco; ma di simili esempi ce ne sono cento e cento.

Dunque non è per altro, se non che non si ama che venga fondamentalmente corretto questo regolamento che ora sottoponiamo alla Camera. Quando si vuole il bene, non si ha da andar cavillando.

Tornata 3 marzo 1863.

Discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. — Sulla proposta del deputato Valerio di concedersi facoltà al Governo di risparmiare 70 milioni a suo arbitrio. — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Mi permetto di muovere questione, per vedere se si debba rimettere la proposta alla Commissione, oppure farle percorrere i gradi di un nuovo progetto: è di necessità esaminare l'indole della proposta medesima. Ora io dico che con questa proposta la discussione dei bilanci diventa, per servirmi di una parola dell'onorevole Boggio, una bugia. È un'altra concessione di esercizio provvisorio senza discussione.

È di più; nelle concessioni di esercizi provvisori è noto ciò che si concede, ma qui s'ignora, concedendo un arbitrio assoluto per levare 70 milioni da dove meglio pare e piaccia al Ministero.

Sanguinetti. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta. Io debbo richiamare la quistione al suo vero stato. Ora non si tratta del *merito* della proposta Valerio, ma solo di vedere se debba essere inviata alla Commissione come articoli di emendamento alla legge del bilancio, o piuttosto passare agli uffizi come proposta nuova.

D'ONDES-REGGIO. Mi scusi; la mia mente non è abbastanza capace di comprendere il suo richiamo alla quistione. Quando si deve mandare alla Commissione? Quando è un emendamento. Quando deve passare agli uffizi? Quando è una proposta nuova. Dunque io devo esaminare se sia proposta nuova oppure emendamento, altrimenti non si può vedere se debba andare agli uffizi od alla Commissione. Se vi è altro modo di ve-

derlo, mi rischiari, signor presidente, che io allora lo praticherò.

Presidente. Il deputato Valerio propone i suoi articoli come emendamento alla legge del bilancio; starà poi alla Commissione il vedere quando gli articoli le fossero rinviati, se crede che veramente abbiano carattere di emendamento, o se invece, come proposta nuova, non siano estranei alla sua competenza.

Del resto il presidente non ha facoltà di decidere egli stesso quale sia la natura della proposta; tocca alla Camera...

D'ONDES-REGGIO. Scusi, signor presidente...

Presidente. Parli pure.

D'ONDES-REGGIO. È una proposta fatta alla Camera; sull'indole di questa proposta ha diritto di decidere la Camera, e non dipende dalla volontà di un deputato di far rimettere alla Commissione oppure agli uffici una sua proposta soltanto perchè egli la chiama piuttosto con un nome che con un altro.

Or bene, io penso, e mi pare chiarissimo, che non è quello il nome che le si debbe applicare. Cotesta è una vera proposta di legge, proposta radicale che dà al Ministero poteri straordinari, poteri tali che io non so che sieno stati concessi mai in altro Parlamento.

Se non volete fare una discussione dei bilanci, è meglio dire: concediamo di nuovo un esercizio provvisorio, e se si fosse fatta cotesta proposta affine si discutesse poi e tosto il bilancio definitivo del 1864, probabilmente non mi sarei opposto, come non mi sono opposto nè all'esercizio passato, nè agli altri esercizi precedenti.

Cotesta è una proposta di grandissima importanza imperocchè veracemente attacca, non la lettera soltanto, ma più della lettera, lo spirito della Costituzione. *(Bisbiglio a destra)* È così che io l'intendo. Voi l'intendete diversamente, ma io nella mia pochezza l'intendo così.

Io ritengo pertanto che cotesta proposta dev'essere mandata agli uffizi, per vedere se s'abbia a prendere in considerazione, perchè è una legge nuova.

Dire diversamente, o signori, è un negare la verità manifesta.

Tornata 5 marzo 1863.

Sulla petizione del municipio di Monreale (Sicilia), affinchè si aboliscano le case religiose e specialmente quella dei Benedettini della loro città — Opposizioni.

Crispi. Prego la Camera a voler mandare agli archivi questa petizione del municipio di Monreale. Allorchè il Ministero presenterà la legge sulla soppressione dei conventi in Sicilia, sarà il tempo di occuparsene. Al momento il Ministero che cosa potrebbe fare? Esso non vorrebbe al certo abolire un solo monastero, e lasciare gli altri.

In materie siffatte vuolsi una legge generale e non mai una legge speciale. In ogni modo, quand'anche la petizione fosse rimessa al ministro di giustizia, di cotesto argomento sarà sempre la Camera che se ne occuperà; sarà dessa che dovrà aver sott'occhio tutte le petizioni, che si fossero all'uopo presentate onde prenderle in esame.

D'Ondes-Reggio. Concordo coll'onorevole Crispi che si mandi cotesta petizione agli archivi, ma non comprendo come egli aggiunga, che si prenda in esame quando il Ministero presenterà la legge sull'abolizione degl' istituti religiosi in Sicilia. Io non ho inteso mai parlare in quest' Assemblea di progetto di siffatta legge, e non so che il Ministero l'abbia promesso; spero che non la presenterà mai, ed ove la presenti, la combatterò.

Io credo, che invece la Camera debba prendere

in considerazione i debiti dei comuni di Sicilia, che per legge dittatoriale sono al presente debiti dello Stato, e quindi al più vedere il modo, come effettuare che coi beni degl'istituti religiosi vi si provveda; più di questo, quanto a me, non potrei mai concedere; non è stretta giustizia, ma è ingiustizia minore di quel che per avventura da altri si va ruminando. Una cosa poi è certa, che i beni degl'istituti religiosi della Sicilia sono dei Siciliani.

Un deputato. Sono proprietà della nazione.

D'ONDES-REGGIO. Proprietà dei Siciliani! Abbiamo fatta la fusione politica, ma non quella dei beni; col plebiscito non abbiamo deliberato il comunismo! *(Rumori)*

De Boni. Volevo solamente notare che la promessa, che il ministro ha fatta, della presentazione di una legge per sopprimere le corporazioni religiose, ritarda anzi molto, e che per me, malgrado molto onori il nostro onorevole D'Ondes-Reggio, la mia opinione è che tanto più presto si farà...

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

De Boni... tanto meglio sarà; imperocchè ogni convento è una cittadella contro di noi, e quindi se il Ministero non presenta una legge, qualcuno di noi prenderà l'iniziativa per proporre l'abolizione delle corporazioni religiose in Italia.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, chiedo di parlare.

Presidente. La parola è al deputato Gallenga per una mozione d'ordine.

D'ONDES-REGGIO. *(Fra i rumori della Camera)* I conventi di Sicilia sono stati cittadelle di libertà!

Tornata 6 marzo 1863.

Sulla dimanda di congedo di un deputato, ed opposizioni di altri alla medesima. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signori, era mio intendimento, quando sostenni quest'articolo tanto contrastato del regolamento, che la Camera dovesse mostrarsi un po' meno corriva ad accordare i congedi che si domandano. Ma quando si dà un congedo, si deve dare seriamente. L'onorevole Gallenga suppone che tutti i deputati stieno a Torino, come fortunatamente vi sta egli; ma la cosa non è così: quelli delle provincie meridionali d'Italia, specialmente quando il viaggio si faccia per mare ed il tempo non sia buono, in quindici giorni non possono che appena giungere a' luoghi natii, e tosto ritornarsene.

Piuttosto io credo, che da oggi innanzi sarebbe mestieri, che ogni deputato che volesse chiedere un congedo ne significasse i motivi, se per affari di famiglia, di salute, e simili... *(Rumori — Interruzioni)*. Intendo i motivi in generale, poichè certo non vorrei che venisse a palesare le cose intime sue. Che se uno domanda un primo congedo, e poi un secondo, come sovente è avvenuto, a cagione solo, che i suoi interessi non gli permettono di venire alla Camera, in caso tale reputerei più opportuno che la Camera lo negasse; perchè essendo egli uomo di coscienza, invece rinunzierà al suo ufficio e darà luogo ad un altro deputato.

Ma a fronte di questi temperamenti non se ne possono stabilire altri: tutto sta nella prudenza della Ca-

mera; essa vedrà se quel deputato è stato solerte o no; se ordinariamente sia intervenuto, o sia stato assente.

In fine poi la proposta Gallenga si deve rigettare, perchè vale diniego di congedo.

(Sulla proposta del deputato Valerio, di deliberare insieme tutti i bilanci, e concedere facoltà al Ministero di risparmiare 70 milioni).

D'ONDES-REGGIO. Signori, si tratta di questioni così evidenti che poche parole bastano.

Le due proposte non istanno nelle stesse condizioni.

Contro quella fatta dal deputato Valerio c'è la pregiudiziale, ma non c'è ancora contro l'altra.

Se mai la Camera venga nel divisamento che, come io credo, la proposta Valerio sia incostituzionale, allora certamente non la manderà agli uffizi o alla Commissione, come vuole l'onorevole Broglio.

L'altra proposta invece, s'ignora se sia o non sia costituzionale.

Dunque è di necessità, una volta che la questione pregiudiziale è posta, venga discussa e risolta.

E qui, se la Camera lo permette, giacchè ho anche la facoltà di parlare in favore della questione pregiudiziale, aggiungerò altre due parole. Permettono?

Voci. Parli! parli!

Presidente. Parli sulla pregiudiziale.

D'ONDES-REGGIO. Signori, se questi si debbono chiamare bilanci non provvisori, allora indubitatamente bisogna convenire, secondo lo Statuto, che si debbono discutere articolo per articolo.

Se poi non si vogliano chiamare definitivi, ma invece provvisori, allora convengo che non fa più d'uopo di quella discussione, articolo per articolo, non perchè

nello Statuto così non sia scritto, ma perchè omai si è introdotto che per le pubbliche necessità si fa questa dispensa e si concedono i bilanci provvisori.

Al più dunque, o signori, non si può pretendere altro se non se, che si approvino come bilanci provvisori, ed allora la questione sarebbe se veramente questa necessità c'è oppure non c'è. Ma, ancora che vi sia questa necessità, ne viene per conseguenza che si debba approvare la proposta Valerio?

Non lo credo; e qui metto la questione ne' termini più favorevoli all'onorevole Valerio. Quando noi, o signori, accordiamo gli esercizi provvisori, come per l'innanti abbiamo fatto, sappiamo ciò che accordiamo, sappiamo quali facoltà concediamo. Ma per la proposta Valerio questo non sappiamo. Noi diamo un arbitrio di fare risparmio per 70 milioni, senza sapere in qual ramo di amministrazione questo risparmio si farà. (*Rumori*)

Ecco la ragione per cui non possiamo approvarla. Cotesta proposta vulnera non solo quegli articoli dello Statuto, ma anche la sua sostanza. Domani il Ministero farà un risparmio nelle cose della guerra, a cagion d'esempio, quando noi non crediamo che si debba disarmare: che cosa diremmo al ministro? Gli diremmo che ha fatto male, ma non avremmo mezzo di poterlo censurare. O farà risparmio nei lavori pubblici, o nella pubblica istruzione, e che so io, e noi non vorremmo che in tale ramo se ne facesse, o se ne facesse meno di quanto ne farà.

Io credo, o signori, che è inutile insistere maggiormente; e se è vero che la Camera non vuol perdere tempo in futili discussioni, io la prego di approvare la questione pregiudiziale, e così rigettare assolutamente la proposta dell'onorevole Valerio; il che servirà di

esempio ad altri deputati di non fare mai proposte così evidentemente incostituzionali.

Discussione del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Chiede di parlare la dimane.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io avrei da sottoporre alcune idee alla Camera, tendenti principalmente ad introdurre dei risparmi nell'insegnamento universitario, e nel tempo stesso a levar via le ingiustizie, che ci sono per la legge Matteucci, e quelle disparità che hanno dispiaciuto a molte delle Università d'Italia, e recato grandissimo detrimento agli studii; io credo, che una legge così contraria ed alla giustizia ed alla prosperità degli studii, e quindi alla coltura generale della nazione, come quella, difficilmente si possa immaginare.

E se cosa peggiore ci può essere, egli è per avventura il regolamento, il quale ha pure violato le leggi fondamentali di tutte le Università.

Il mio discorso principalmente deve consistere in ciò, e non avrei difficoltà di farlo ora, non ostante che sono già le 5 ed 1|4, se non mi sentissi poco bene in salute.

Io mi accomodo alla proposta dell'onorevole Torrigiani, purchè si facciano le discussioni generali; e prego la Camera di udire le mie proposte, affinchè il ministro possa tenerle in considerazione.

Se la Camera mi permette che io rimandi il mio discorso a dimani, le prometto di farle guadagnare colla brevità il tempo, che per avventura possa perdere quest'oggi. (*Sì! sì!*)

Dunque si aggiorna la seduta?

Voci. Sì! No!

Presidente. Il deputato D'Ondes-Reggio propone che la seduta sia rinviata a dimani. (*No! no!*)

Altri invece desidera che la seduta continui. (*Sì! sì!*)

In questo caso il deputato Scarabelli avrebbe facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, mi permette dunque la Camera che io parli dimani? (*Sì! sì!*)

Presidente. Parlerà dimani.

Tornata 7 marzo 1863.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. — Discorso.

D'ONDES-REGGIO. Signori, l'imprendere a discorrere sopra tutti i rami della pubblica istruzione sarebbe opera assai lunga e probabilmente non attuabile in questa trattazione del bilancio. Io quindi parlerò solo dell'alto insegnamento, principalmente che negli altri obbietti dell'insegnamento a gran pezza sono d'accordo colle idee dalla Commissione significate nella sua relazione.

Signori, premetto questo pensamento mio, che, sebbene la scienza sia certamente di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e colleghi fra di sè le varie generazioni, che si succedono nella scorsa dei secoli, pur nondimeno è indubitato che ciascun popolo, come ciascun individuo, per la sua varia intellettuale tempera, segue una specie di metodo differente da quello degli altri sia per fabbricare, sia per imparare la scienza; e quindi la scienza presso vari popoli prende una propria stampa, che distingue la scienza di un popolo da quella di un altro;

e dico ciò, perchè in questa importantissima materia voglio piuttosto mirare al genio italiano quale è stato e quale è per le vicissitudini della storia, anzichè andare dietro a quanto si divisi o pratichi appresso gli stranieri.

Premetto ancora che non è possibile, secondo mio giudizio, un insegnamento officiale sopra basi normali e certe, senza che sia coordinato colla libertà dell'insegnamento, e questa colla libertà delle professioni; su di che, come ho promesso già alla Camera, nella nuova Sessione mi recherò a dovere di presentare una proposta di legge.

E perciò le cose, che per avventura oggi sottometterò alla Camera, nel mio intendimento stanno così ordinate, che risulteranno armonizzanti e colla libertà dell'insegnamento e colla libertà delle professioni.

Esaminiamo la legge da cui siamo retti.

Io credo che questa legge sia ingiusta verso i valorosi professori, gli esimii cultori della scienza, e sia insieme dannosa all'universale, posciachè ed arresta il progresso della scienza medesima, e sciupa inutilmente il pubblico danaro.

Signori, questa legge, che non venne che come un emendamento improvvisamente presentato alla Camera in una proposta di legge di pochissimo momento, stabilisce che in sette Università i professori di qualunque merito si fossero, e soltanto in ragione d'anni avessero dei pingui stipendi, che prima non si avevano, di 5 e di 6 mila lire.

Al contrario in altre Università stabilisce che, di qualunque merito eglino fossero, soltanto riguardando anche agli anni, si avessero uno stipendio assai inferiore, di 3000 o 3600 lire. Così si dichiarò che in alcune Università tutti erano eccellenti; in altre tutti

mediocri; e quelle si chiamarono fastosamente Università di prim'ordine, queste di secondo.

Ma i valentuomini di queste chiamate d'ordine secondo, se hanno sentito sdegno, più si sono risi di quella sancita preminenza; la preminenza nel sapere ed il suo impero non si consegue nè per leggi di Assemblee, nè per decreti di ministri, nè per plebisciti. nè per grazia di Re, ma per la virtù dell'intelletto dal cielo largita agli umani, e dalla loro volontà adoperata nella conquista del vero.

E, fermato che un professore non ha da avanzare negli emolumenti suoi se non solamente in forza degli anni, si è tolto lo sprone per cui egli si affatichi allo studio, vegli e sudi, cerchi solertemente il vero, ed intenda diligentemente ad insegnarlo; egli sa che, indipendentemente da ciò, quando raggiunga gli anni, si avrà l'accrescimento de'suoi emolumenti. Al contrario un altro professore sa che, qualunque sieno i suoi lavori, egli non avrà, che scarso compenso, perchè non si trova a sedere in un luogo privilegiato, ma invece in uno de' degradati.

Un professore il quale sempre non istia tutto ad investigare il vero ed a far progredire la scienza, sapete a chi potete assomigliarlo? A quell'impiegato il quale non si reca mai al Ministero per esercitare le sue incumbenze, oppure a quel soldato il quale non fa la sentinella.

L'ufficio di professore non è l'andare ogni giorno a ripetere qualche cosa vecchia ed accattata da uno o due libri, ma il suo ufficio è bensì quello che ho rammentato, il suo indefesso studio nella ricerca della verità, il saperla insegnare ai simili suoi, missione solenne, se ve ne abbia in questo mondo.

Ad una siffatta legge poi si aggiunge un regolamento, che per molti versi l'ha peggiorata.

La legge Casati, contro cui molto si è gridato, ha certamente molti difetti, pure, se mai sapeste tra quali miserie giaceva pria la pubblica istruzione, converreste che essa per parecchi risguardi fu un gran progresso. Fu essa la prima che ruppe i ceppi onde era avvinto l'insegnamento, ed aprì il varco ad una certa libertà che allora a' preoccupati, cioè al comune, parve scandalosa licenza. Essa innalzò la dignità dei professori, perchè voi non sapete quali erano gli stipendi che prima loro si riserbavano; i professori dei licei e financo delle scuole infime erano meglio retribuiti che quelli delle Università.

Il difetto della legge Casati fu quello di avere ceduto alla voga del tempo, ed alla servile imitazione di Francia risguardo alla creazione di quella schiera di provveditori e di ispettori, i quali veramente non solo sono dannosi per lo sciupo del pubblico danaro, bensì ancora perchè intralciano con regolamenti inopportuni e molestissimi la pubblica istruzione.

Or tra le altre cose la legge Casati disponeva, che i giovani avevano libertà di fare i corsi nel modo che credessero migliore, quindi andavano ad iscriversi tosto che entravano all'Università piuttosto da alcuni professori che da altri, ordinariamente preferendo coloro che sopra gli altri eccellevano, perchè, credete pure, ottimi giudici dei professori sono i giovani scolari.

Ondechè avvenne in qualche Università, quantunque di second'ordine, che vi furono dei professori che persino si ebbero cento e più scolari, che mai non ne ebbero in appresso meno di settanta; e per la legge in vigore, ora non ne hanno una decina!

Inoltre, signori, sia considerato che quando un giovane può scegliere il corso che meglio gli piaccia, principia da quello che è secondo il suo genio, quindi meglio

profitta, e si riserva per ultimo quei corsi, per i quali non si sente per natura inclinato.

Si rifletta pure, che non tutti i giovani, che cominciano l'alto insegnamento, procedono poi nel medesimo sino al compimento; alcuni perchè presi da noia, altri perchè da bisogni di famiglia impediti, altri perchè s'introducono in diversa carriera, abbandonano le Università. Ora, quando seguono quel corso che meglio loro attalenti, e sotto quel professore che è più prestante, fanno di assai profitto; al contrario, se sono obbligati ad andare da un professore loro mal volentieri, poco o nulla ne traggono di costrutto.

Il difetto in ciò della legge Casati era, che gli scolari potevano inscriversi in quanti corsi volessero, di modo che molti s'inscrivevano in otto o dieci corsi, e tornava loro impossibile studiare tante scienze ad un tempo. Quella facoltà si doveva restringere, non si doveva permettere d'inscriversi a più di quattro o cinque corsi, ma non togliersi la scelta, come ha fatto il nuovo regolamento. Ciò dico nelle condizioni, in cui libertà d'insegnamento e libertà di professioni sono desiderate.

Quanto poi alla somma da pagarsi per le iscrizioni ai corsi, certamente non la vorrò io esorbitante, ma moderata sì; non solo giova al pubblico tesoro, ma è necessaria, altrimenti l'insegnamento libero non è possibile.

Una volta che per fare corso in una Università un giovane debbe pagare una data somma per iscrizione, egli considererà e la valentìa del professore ufficiale, e la valentìa di un libero insegnante, e quindi preferirà il libero insegnante al professore dell'Università, ove l'uno sia più valoroso che l'altro. Ma una volta che nulla ha da pagare per l'iscrizione, sia pure insigne un libero insegnante e meschino il professore dell'Univer-

sità, andrà ad ascoltare costui, che nulla gli costerà, anzi che l'altro a cui un emolumento dovrà corrispondere immancabilmente.

Altra magagna del regolamento in vigore sono i programmi, magagna che sovente esistette anche nelle leggi antecedenti.

Egli non vi può essere cosa più stolta di quella che altri, e non il professore, il quale ha insegnato una scienza, componga i programmi su cui debbonsi esaminare gli scolari. Come mai esaminare col medesimo programma scolari che hanno fatto il corso da varii professori, per quale soprannaturale virtù ottenersi che que' professori avessero insegnate le cose medesime? E non si dica che, se la scienza è la stessa, la diversità delle cose insegnate può essere poca; codesta diversità può essere moltissima; una scienza ha campo larghissimo, ed il modo di percorrerlo diversificherà secondo l'ingegno e la dottrina di chi la professi.

A cagion d'esempio tolgo il diritto internazionale. Un professore potrà trattarlo esponendo la storia, e specialmente d'Italia, dalla pace di Westfalia in poi, o da altro tempo più remoto movendo, secondo l'importanza che egli può attribuire a qualche successo: un cotal professore avrà certamente fatto opera utile e lodevole. Altro professore rimonterà ai sommi principii della scienza, e riconoscerà per avventura, che questa si trovi indietro di tutte le altre scienze morali e politiche; sia rimasta nei termini in cui Wolfio l'ebbe lasciata, della scuola storica di Germania non si piacerà, nè della Bentamiana, quindi si proverà di stabilire nuovi principii, e dare a cotesta importantissima scienza, che lega fra di loro le varie nazioni. fondamento saldo e vero. E questo farà per fermo opera mirabile e superiore ad ogni altra. Ma ci potrà essere ancora un altro

professore, il quale insegnerà quello che si chiama diritto pubblico europeo, cioè quella somma di norme tanto razionali quanto positive, che sono quasi universalmente ricevute. E questo insegnamento ha anco suo pregio. Io invero preferirei quello di cui ho parlato in secondo luogo.

Ora, come è possibile che collo stesso programma si vogliano fare gli esami agli scolari, mentre hanno potuto eglino avere degl'insegnamenti così diversi, avvegnachè sulla medesima scienza?

Ciò sempre più mi persuade di quel mio concetto fondamentale, che la scienza è l'augusta sorella della libertà, e che l'ignoranza è la compagna della stupida uniformità.

Ma come poi spogliare le Università della facoltà di dare gli esami e di conferire il dottorato? Ciò distrugge l'essenza stessa delle Università, viola tutte le leggi che le costituiscono, poichè appunto quella facoltà distingue l'Università dagli altri istituti, ove pure s'insegnino le stesse scienze che in quelle.

Passiamo a vedere quale è l'effetto di cotesta legge.

Perchè almeno non dichiararsi apertamente, che tutte le Università, che non sono state privilegiate di primo ordine, si vogliano abolire? Niuno mi negherà che questa non sia la conseguenza.

Ora, o signori, che cosa si sarebbe detto, se mai i Governi dei duchi di Parma e di Modena, del granduca di Toscana e di Ferdinando II avessero abolite le Università di Parma, di Modena, di Siena, di Messina, di Catania? Noi avremmo tutti gridato: oh barbari! oh tiranni! distruggete la pubblica istruzione, la base della civiltà dei nostri paesi. E credete che questo facendo voi, non vi attirerete gli stessi rimproveri, e meritamente? Una cosa trista in sè stessa non muta nè di-

venta buona perchè si faccia da altri uomini; resta sempre quale è, trista e vituperosa.

Ma che volete distruggere?

Distruggerete l'Università di Catania? Una volta che si volle stabilire una sola Università primaria in Sicilia, indubitatamente si ebbe a preferire quella di Palermo, antica capitale popolata di circa 250,000 anime, fornita di grande ospedale, ove convengono infermi anco di tutta la provincia, che avanza il mezzo milione di anime; ricca di altri svariati istituti medici, e d'un manicomio; ricca di famosa specola, d'orto botanico, non secondo ad altri in Italia, anzi in Europa; ricca d'un collegio nautico, d'un collegio di musica, di molte doviziose biblioteche destinate a pubblico servizio. La stessa Università poi, sin dal suo nascere ebbe sempre numero di cattedre e dottissimi professori.

Ma sapete, o signori, che Catania è stata fino al principio di questo secolo l'unico Ateneo dove accorrevano tutti i Siciliani ad imparare, e dove ricevevano la laurea in leggi, in medicina, in teologia, ecc.? Quella città, popolosa essa di 80 mila anime, va superba, e ne ha ragione, della sua Università; la quale non ha difetto nè di biblioteca, nè di svariati e preziosi musei.

Distruggerete, o signori, l'Università di Messina? Nel 1837 Messina chiese ed ottenne il ripristinamento di quell'Università che già in tempi remoti era stata splendidissima. Messina ha dato una scuola di pittura primeggiante in Sicilia: Antonello da Messina è colui senza del quale noi non avremmo le tele ad olio di Raffaello, di Tiziano, di Correggio.

Le Università di Siena, di Parma e di Modena le volete voi distruggere? Da quelle mura sacre sono uscite schiere dei nostri grandi, sono desse glorie primarie d'Italia. Direte forse: è storia! C'è storia che non è che

passato, ma c'è storia che è la vita perpetua delle nazioni, senza di cui una nazione non è mai grande, non è mai veramente civile.

Una delle antiche Università d'Italia è quella di Genova; Genova si trova inoltre in queste condizioni: ha uno dei maggiori ospedali d'Italia, l'ospedale di Pammatone, ove vanno gl'infermi, non solo dei 120,000 abitanti che ella possiede, bensì quelli dei circostanti villaggi; di più vi si ricevono gli ammalati che giungono con navi straniere o nazionali da porti lontani, e che offrono svariata e molteplice materia di osservazioni, e cure, che in altri ospedali non v'ha occasione di aversi; ha un museo anatomico per alcuni risguardi pregevolissimo; ha il manicomio; ha il collegio dei sordomuti; ha vari musei di storia naturale (non saranno di primo ordine, ma mi pare che non si debbano annientare); ha un orto botanico prezioso. Pisa e Pavia sono elevate ad Università di prim'ordine: eppure gli studi di medicina pratici non possono farsi in quelle città per la scarsezza degli ammalati, sendo poco popolose, ed è d'uopo si facciano a Firenze od a Milano, e l'Università della città di Genova, ove quegli studi si possono fare mirabilmente, si vuole distruggere. E Genova possiede ancora un archivio importantissimo per la storia patria, varie pubbliche biblioteche e la biblioteca dell'Università, la quale per alcuni argomenti sovrasta a quella di tutte le altre d'Italia.

Io, o signori, risguardo alle scienze morali e politiche, ho voluto a bella posta visitare tutte le biblioteche delle Università, ed altre primarie che sono in Italia; e non ho trovato nelle medesime quanto concerne alla scienza dei Governi o del dritto costituzionale, come si addimanda, un solo libro della scuola americana, nè un libro della scuola inglese; eppure finora in cotale

disciplina quelle sommamente primeggiano. Sola l'Università di Genova è fornita a dovizia di cotali libri. Invito il ministro d'istruzione pubblica a scrivere ai varii bibliotecari delle Università, di chiedere a quello di Genova quali sieno dessi libri. Nondimeno si vuole distruggere quell'Università, chè ciò significa averla dichiarata di second'ordine. Alessandro impedì a' Macedoni di distruggere la casa di Pindaro; volete voi distruggere l'Università degli studii, ove Cristoforo Colombo imparò a fare la scoperta dell'America? Volete voi essere più barbari in Italia di quello che, furono i Macedoni barbari nella Grecia? (*Sensazione*)

Ma vediamo, quali sono i motivi per cui si vogliono distruggere quelle Università d'Italia.

Si dice che non vi sono professori buoni in tanto numero quanto se ne richiede per provvederne tutte le Università.

Ora a me pare sia meglio di aver mediocri professori che insegnino in un dato luogo, anzichè non averne alcuno. Il ragionamento degli avversari è simile a questo: Siccome grandi fiaccole non si possono accendere per illuminare un dato luogo, è meglio tenerlo in una totale oscurità anzichè mettervi una mezzana lucerna.

Ma, ritenendo molte Università e quindi molte cattedre, si avranno buoni professori in maggior numero che non si avrebbero, ove fossero soppresse alquante Università.

Di ciò facile è la dimostrazione, poichè la bisogna sta sotto la legge generale della domanda e dell'offerta.

Imperocchè se non si manterranno che sette Università, chi sarà colui che vorrà consacrarsi allo studio di una scienza per la speranza così scarsa di ottenere una cattedra? Ma quando il numero dei posti da occu-

parsi sarà doppio, troverassi più facilmente chi vorrà coltivare quelle scienze, ondechè, seppure in tutte le Università non si avrà degli egregi, il numero per tutta Italia sarà maggiore di quando molte Università si distruggeranno.

Riflettete di più che, affinchè un'Università torni utilissima e salga in grande rinomanza, bastano tre o quattro distinti professori. Ciò prova l'esempio della Germania. Diffatti quando si ha un valente professore in uno dei rami dello scibile, il suo modo d'insegnare assai può sopra i progressi degli studenti nelle scienze affini, di cui pure i professori non sieno che mediocri. Imperocchè nelle Università non s'impara per fermo tutta una scienza, ma s'impara meglio il modo di studiarla. Non si può uscire dall'Università, direi, con la mente scientifica, ma colla mente già ordinata a diventare scientifica.

E riflettete ancora che, mentre non si fa altro se non gridare *democrazia!* questa è una legge altamente aristocratica, e dell'aristocrazia non molto luminosa, quella del danaro.

Un artigiano, un bottegaio di Messina, di Catania, di Siena, di Genova e così dell'altre, potrà mandare e manda suo figliuolo a fare il corso di legge o di medicina nelle Università che sono nelle città medesime, ma non potrà mandarlo in una città lontana, poichè non può spendere quanto è necessario per vivere in quella e fuori della famiglia. Dimodochè restringere il numero delle Università è fare, che la scienza si restringa fra il numero di coloro che sono ricchi, escludendone coloro che si travagliano in bassa fortuna. I vantaggi naturali della ricchezza si vogliono congiungere a quelli del privilegio del sapere. A tutto ciò si risponde: la spesa dello Stato è ingente. Dalla mia

proposta avrà una diminuzione. Ma quand'anche questa non si effettuasse, quand'anche la spesa dovesse rimanere qual è, io vi dirò che, pria di distruggere una Università, leverò quelle somme che si largiscono a certi funzionari civili o militari affine di dare lauti banchetti e brillanti danze (*Bravo! bravo!*); pria di distruggere una Università, diminuirò il danaro che si prodiga per costruire stazioni di strade ferrate con lusso che neppur ha il pregio della bellezza dell'architettura (*Bene! bene!*); pria di distruggere una Università, di 300,000 uomini che si hanno, ne leverò 3000 ed ho risparmiato 3 milioni, e posso abbondantemente dotare la scienza, la vera forza, la vera grandezza, la vera gloria dell'Italia.

Signori, in Germania le Università sono circa 30, e non si è mai pensato di abolirne alcuna nè per il timore che vi manchino valenti professori, nè per la spesa.

In Francia, l'esempio che voi sempre imitate, coll'ultima legge del 1854 le Accademie, che corrispondono alle nostre Università, giacchè l'Università di Francia significa tutto l'insegnamento, furono accresciute da 13 a 16.

In Inghilterra le Università vanno continuamente aumentando; nè monta il dire: esse sono associazioni piuttosto private e non a carico dello Stato, poichè tale risposta, se vale per la spesa, non vale per il numero dei buoni professori. Ma per la spesa ciò dipende dall'ordinamento sociale e governativo d'Inghilterra, in cui lo Stato s'ingerisce poco; se voleste imitare l'esempio d'Inghilterra, quanti risparmi non si dovrebbero fare in altri rami di pubblico servizio, ne' quali piace appo di noi di profondere il danaro! Ah! non è certo colpa mia se, invece di imitarsi l'Inghilterra, in Italia s'imita la Francia!

No, niun popolo in Europa ha dato tanto miserabile spettacolo; noi soli, quando siamo liberi, invece di aumentarle, o almeno di mantenerle, vogliamo diminuire le Università!

Lodo altamente i Toscani: non mancarono all'antica fama di loro civiltà quando, tostochè risorsero a libertà, non ostante si avessero nel picciolo loro territorio, due Università, sotto il nome d'*Istituto Superiore*, ne fondarono un'altra in Firenze.

Viva la Toscana, e vergogna a noi se le aboliamo!

Ma si dice: badate al numero scarso degli scolari, i quali imparano in alcune Università, e la spesa che v'ha necessaria.

Io pria rispondo: meglio avere pochi che imparino, anzichè non averne alcuno.

Per la spesa una domanda rivolgerò a codesti signori, i quali molto si piacciono di cifre, che il comune con facilità abbraccia come argomenti non confutabili. Le cifre nelle materie morali e politiche da per sè stesse non significano nulla, non significano che delle quantità discrete sommate insieme. Le cifre tanto significano quanto hanno relazione coll'obbietto di cui si discorre, quindi coteste statistiche hanno bisogno di criteri superiori per conoscere ciò, che significano. In Italia non è lecito su di ciò movere de' dubbi dopo quel che scriveva Gian Domenico Romagnosi.

Ora, o signori, io domando a costoro: con qual criterio determinerete, quanto alla spesa, che l'Università deve restare, o no? Quando avrà 150, 200, 300, 400 o 1000 scolari?

Ditemi come farete per istabilire cotesto rapporto?

Ditemi, l'ingegno d'Archimede per quante lire si deve valutare? Per quante l'ingegno di San Tommaso, di Dante, di Galileo, di Vico, di Volta? Io sdegno e ri-

getto cotesto osceno materialismo, e ringrazio Dio, che per la dignità del genere umano trovare cotesto rapporto sarà impossibile eternamente! (*Movimenti*)

Io anzi, o signori (doveva dirlo prima, ma non preme, lo dico ora), se dipendesse da me, nel Napolitano, dove non c'è che la sola Università di Napoli, stabilirei, se non altro, una facoltà di filosofia nella patria di Telesio e di Campanella. (*Mormorio*)

Ora, mi si chiederà finalmente che cosa proponete voi?

Signori, io propongo una cosa assai semplice, una cosa nota, una cosa ragionevole e giusta.

In tutte le Università, che sono e debbono mantenersi, si distinguano i professori in ordinari e straordinari. Coloro i quali, per esami riusciti lodevolmente, mostransi cultori della scienza, ma non ancora per opere sono conosciuti egregi, saranno professori straordinari, o aggregati che vogliansi addimandare, e con un discreto stipendio, si ponga lire 3000 annue. Coloro, e coloro solamente, i quali per opere importanti già sono grandi nella scienza, saranno innalzati a professori ordinari con istipendio di 6000 o più lire. S'intende che ciò non abbia effetto retroattivo; io non propongo ingiustizie.

Così, o signori, si leva la differenza odiosa e nociva tra Università ed Università. Così non dipenderà dagli anni, che nulla hanno a che fare colla scienza, ma solamente dal merito ottenere maggiore o minore rimunerazione. Così ogni professore avrà incentivo a fare progredire la scienza ed alacremente insegnarla, si acquisterà riputazione che andrà anche congiunta col miglioramento della sua fortuna. Così resteranno sempre straordinari e con iscarsi stipendi; quei tapini i quali non si sanno elevare, e prendere posto tra gli

ottimati della letteraria repubblica. Così, o signori, anco della spesa si verrà a risparmiare allo Stato. E se così si fosse operato, non si sarebbero dati, come per la legge vigente,* cinque o sei mila lire non so a quante centinaia di professori delle sette Università privilegiate, de' quali se alcuni certamente chiarissimi, altri abbastanza oscuri; ma invece, credo, a 150 al più, a tutti i prestanti in tutte le Università; lo Stato non avrebbe fatta l'enorme spesa che fa; i grandi non si vedrebbero privi della debita rimunerazione, i piccoli non avrebbero avuto un compenso che non meritavano.

Signori, conchiuderò questa materia con dirvi, che per la prosperità dell'alto insegnamento si metta da banda ogni maniera vincoli o regolamenti; nuocciono sempre; non si vogliono che tre cose solamente, come tre ne voleva Demostene per l'oratore. La prima è ottimi professori, la seconda è ottimi professori, la terza è ottimi professori.

Su d'un altro argomento voglio infine brevemente parlarvi.

In Italia si ha monumenti vetusti e solenni d'arte in ogni luogo; regina delle arti è salutata l'Italia da tutto il mondo. Ma c'è un luogo in cui si sono accumulati o per successi felici, o per successi sventurati, antichità di varie età e stupende. In Sicilia sono le antichità greche del secolo d'oro che non si trovano in nessun'altra parte d'Italia; antichità romane, antichità arabe, antichità normanne, ed anche qualche rudero di antichità remotissime fenicie.

Ora, in quali condizioni si stieno, meglio che con mie parole, ve lo dirò leggendovi alcuni passi, che non sono assai lunghi, di due lettere a me inviate dal direttore del museo di Palermo. Nella prima:

« Il nostro Museo possiede: 1° Tre metope ritrovate

nell'acropoli di Selinunte; primo periodo ed infanzia dell'arte e di tale importanza archeologica, che sono conosciute in tutta Europa, nè vi ha opera moderna d'archeologia che non ne faccia menzione come di cosa unica e di altissimo interesse.

« 2° Altre quattro metope ritrovate anco a Selinunte fuori l'acropoli, ed in cui si vede il progresso dell'arte che giunge alla quasi perfezione greca. Diversi frammenti anco bellissimi delle stesse sculture Selinuntine. Di questi bassorilievi chiamati metope pel posto che occupavano nell'alto de' tempii, a Londra, ove possiedono gran numero delle metope del Partenone, opera di Fidia, non si è disdegnato di mettere nel museo britannico le copie in gesso, e la stessa cosa si è fatto al Louvre a Parigi.

« 3° Il Fauno, statua greca, di vera perfezione; la musa Talìa, statua greca; la Minerva e la Cerere, statue eginetiche; un piccolo Satiro ed un piccolo Mercurio, una Diana cacciatrice, tutte statue greche di cui ho scritto l'illustrazione, non ancora pubblicata; un Ercole, due Esculapi; un Lucio Commodo in vestimenta sacerdotali, uno stupendo candelabro romano, un dio Mitra, due sacerdoti mitriaci, ed altre statue romane di cui ho anco scritta l'illustrazione. In tutto le statue esposte sono 30, ed altre 10 non si sono potute collocare per mancanza di spazio. Venti bassorilievi, oltre le metope, sono collocati; ma altrettanti giacciono in magazzino per mancanza di luogo. E per ciò stesso, altre 200 lapidi tra greche e romane, e circa ottanta tra ceppi ed urne cinerarie con bassorilievi rimangono gittate sotto una tettoia.

« 4° È stata esposta sin dal 1861 una ricca collezione di ceramica, e di bronzi greci e romani. Nella prima figurano bellissimi vasi di Agrigento, e tra essi

uno che è il più bel vaso greco-siculo che vi sia; e tra' bronzi un Ercole che abbatte il cervo, conosciuto da tutti gli uomini dell'arte e della scienza.

" Di cotale stupendo bronzo ho fatta, come per le statue in marmo, l'illustrazione. Un gran numero di oggetti in ceramica si conservano nelle casse per mancanza di luogo; e per ciò stesso rimangono non collocati tutti gli oggetti di archeologia arabo-normanna, tra' quali bellissimo un gran disco illustrato dal Gregorio. "

Ed in una seconda lettera quanto all'architettura mi si scrive:

" Nel nostro Museo esistono (non collocati per mancanza di luogo) capitelli, cornici, intere edicole, triglifi, cariatidi, grondaie figurate e molti altri ornamenti architettonici di grande importanza e bellezza, dappoichè non pochi provano il cominciamento, ed altri il progresso ed il perfezionamento di un'arte di tanta utilità e di tanto decoro.

" Per questo ramo di archeologia si ha già nel Museo oggetti da potere occupare più stanze, oltre i moltissimi che giacciono negli stessi campi ove sorsero parte di superbi e maestosi tempii, e per mancanza di sito restano esposti alle ingiurie del tempo, degli animali, e dell'ignoranza e della cupidigia degli uomini, che spesso li adoperano per nuove abitazioni come rozze e semplici pietre, mentre non di rado sono per la scienza nuove scoperte.

" Potrei citare un'edicola in Selinunte, un capitello in Segesta, ed altri ornati d'Imera, che quando si pubblicheranno per le stampe, saranno dall'Europa considerate come nuove e grandi scoperte. "

Voci. Alla questione. (*Rumori*)

D'ONDES-REGGIO. Signori. Vengo alla questione, ed è questa.

Il Governo borbonico gli trascurò, e dal Governo italiano non si è fatto nulla finora per la loro conservazione; i Siciliani sperano dal loro concittadino, il ministro Amari, che vi provveda. Nè sono io che non confidi, che egli colla sua dottrina e col suo amore alle arti corrisponda a quelle speranze, faccia cessare cotanta barbarie.

Signori, vi ringrazio della benevolenza con cui mi permetteste ieri, a cagione della mia salute, di parlare oggi, e della benevolenza con cui oggi mi avete ascoltato.

Tornata 9 marzo 1863.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di pubblica istruzione. — Su varie proposte propone l'ordine del giorno puro e semplice.

D'ONDES-REGGIO. Signori, la mia proposta è una quistione d'ordine.

Nella discussione dei bilanci ciascuno può certamente manifestare la sua opinione sulle leggi, che reggono le materie che i bilanci risguardano, e così ho fatto io pure intorno all'istruzione universitaria nel mio discorso dell'altro giorno; ma non credo che convenga di andare più oltre, poichè, discutendo i bilanci, non si debbono fare delle leggi organiche. E però non mi sembra opportuno di spingere il ministro a manifestare quali concetti si abbia di leggi sugli svariati rami della pubblica istruzione ora qui con una specie d'improvvisazione.

E sotto quest'aspetto avrei pregato l'onorevole Bog-

gio di desistere da quelle molte interrogazioni, che al ministro ha indirizzate.

Ed a dimostrare quanto io mi apponga al vero sulla difficoltà dei subbietti e sulla necessità di maturamente considerarne l'indole, dirò, come esempio, all'onorevole Boggio, che egli ha errato quando ha creduto, che io nel mio discorso dell'altro giorno abbia asseverato, che in virtù dell'Università fossero nati gl'ingegni sublimi di Archimede, di Galileo o di altri straordinari esseri umani; io ebbi quelli nominati per corroborare un mio concetto evidentemente vero, cioè che tra la cultura degl'ingegni, ed il danaro che per essa si spende, non vi ha rapporto possibile, ondechè alcuna base non ha il ragionamento di doversi abolire un'Università, perchè il numero degli scolari è di cento e non di cinquecento e simile. Come altro esempio allegherò, che lo stesso onorevole Boggio, parlando della libertà d'insegnamento, testè ha confuso la medesima coll'abolizione dell'insegnamento governativo, l'una e l'altro non solo potendo esistere insieme, ma anzi potendo ottimamente coordinarsi e prosperare.

Presidente. Faccia la questione d'ordine.

D'ONDES-REGGIO. Faccio appunto una questione di ordine, poichè con queste considerazioni intendo dimostrare, che dobbiamo approvare l' ordine del giorno puro e semplice, e non mica qualche ordine del giorno che con poco peso e consiglio pregiudichi qualche importantissima questione.

Quanto al regolamento non è d'uopo, che il ministro chiegga, nè la Camera dia alcuna facoltà per modificarlo. Esso fu fatto da un ministro sotto la propria responsabilità, il ministro attuale è libero di riformarlo come stima, sempre sotto la sua responsabilità, chè se esso contiene delle disposizioni violatrici di

leggi, come io anco credo, il ministro attuale non rivocandole, correrebbe la stessa responsabilità del passato che l'ha decretato.

Il regolamento non è un atto del potere legislativo, bensì dell'esecutivo.

Prego quindi la Camera di approvare l'ordine del giorno puro e semplice.

Tornata 13 marzo 1863.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. — Osservazioni contro la proposta di levare l'indennità ai rettori e presidi dell'Università.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ondes-Reggio.

(*Il ministro dell'istruzione pubblica si alza per parlare.*)

D'Ondes-Reggio. Permetta il signor ministro poche parole per dare schiarimenti di fatto.

L'onorevole Bonghi è in errore.

Egli ha asserito che generalmente i professori delle Università hanno guadagnato.

Or bene, io gli so dire che vi sono alcune Università, come quelle di Messina, Catania e Genova, nelle quali, ben lungi dal guadagnare, i professori hanno perduto, e ne ho prova certa.

Fra le ingiustizie cagionate dalla legge Matteucci, avvi cotesta, che ad alcuni si aumentò lo stipendio senza alcun motivo, mentre ad altri si tolse sino a mille e più lire tra iscrizioni ed esami, che significa, a quelli che hanno tre mila lire di stipendio, si tolse il quarto di quel che avevano.

Colla stessa legge venne ancora commessa un'altra ingiustizia.

In virtù della legge Casati dovevano i professori avere, dopo scorsi cinque anni, l'aumento del quinto dello stipendio; ora, essendo scorsi tre anni, ad altri anni due l'avrebbero ricevuto; ebbene per la legge ultima con effetto retroattivo si è stabilito, che il quinquennio cominci a decorrere dal gennaio di questo 1863.

Infine, signori, se i rettori e i presidi delle Università debbono, oltre alle loro funzioni di professore, fare qualche altra cosa, credo che qualche emolumento sia loro dovuto.

Or il rettore, specialmente al principio ed alla fine dell'anno scolastico, ha moltissime fatiche, è necessitato ogni giorno a recarsi all'Università e spendervi lunghe ore. Egli è poi incaricato dell'andamento di tutta l'Università, a lui è affidata la tranquillità della medesima. Or chi sarà che per nulla vorrà sobbarcarsi a tanto peso? I presidi delle facoltà non hanno certamente gravissimi pesi, ma avendone la buona volontà, debbono praticare varie incombenze, e non avendone alcun compenso, o non accetteranno d'essere presidi, o negligenteranno quelle incombenze.

Io vorrei che vi persuadiate, che pretendere che i professori dell'Università attendano indefessamente alla medesima e sieno nel tempo stesso male retribuiti, non può partorire che uno di questi due effetti: o che vi attendano sbadatamente, o che si ritirino dall'insegnamento con danno della pubblica finanza, e con danno della pubblica istruzione.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare. (*Rumori*)

Voci. È chiusa la discussione.

D'ONDES-REGGIO. Avendo parlato altri posso parlare anch'io.

Voci. È chiusa.

D'ONDES-REGGIO. Dopo chiusa la discussione ha parlato Bonghi, dunque posso parlare anch'io. (*Rumori*)

Faccio riflettere alla Camera che, anzichè accettare la proposta Bonghi, è meglio che si levi tutta la cifra, perchè una somma di 20 mila lire è cosa così misera, che sembra piuttosto scherzo che altro.

Ondechè propongo, che al più la somma si riduca alla metà di quella stabilita nel bilancio, cioè a lire 32 mila; che così di metà, e non è poco, verranno ad essere ridotti gli emolumenti che sinora hanno ricevuti i rettori delle Università ed i presidi delle facoltà.

Tornata 11 aprile 1863.

Discussione del bilancio del Ministero dell'interno. — Opposizioni a levare l'indennità di rappresentanza de'prefetti.

D'ONDES-REGGIO. Non ho voluto parlare in questa questione, su cui credo meno si sarebbe dovuto discutere finchè una legge organica non si presentasse, ma omai, temendo che si abbracciasse il sistema proposto dalla maggioranza della Commissione, mi corre l'obbligo di dire che tale sistema a me sembra pessimo (*Sensazione generale*), perchè fa pagare allo Stato quasi lo stesso che il vigente, senza intanto avere il vantaggio, che i prefetti sieno obbligati a spendere le

somme di danaro che ricevono per assegnamento di rappresentanza. Le cose dette dall'onorevole De Blasiis non montano punto. Io non faccio allusioni, parlo sempre schietto. Egli non voleva dirlo, ma intendeva toccare di rimando con circospezione alle rappresentanze dei generali dell'esercito. Egli pare creda, che una volta che si tolgano le rappresentanze ai prefetti, si possano poi togliere ai generali senza che se ne muova lamento, sendo già regola comune che tutte si debbano abolire. Ed io invece apertamente dico, che siccome le condizioni dei prefetti e dei generali sono affatto diverse, si può benissimo lasciare le rappresentanze ai prefetti e toglierle ai generali; e, per citarne alcune, i prefetti sono uomini politici, i generali no; i prefetti hanno stipendii non pingui, e pingui li hanno i generali; i prefetti possono essere destituiti a volontà del ministro, non hanno stabile posto, i generali non possono essere destituiti, sono generali per sempre.

Or se, come pretende la Commissione, la rappresentanza de' prefetti si muti in soprasoldo, si avrà aumentato il denaro ch'eglino possono intascarsi, e senza che si possa chiedere loro perchè non l'abbiano speso. Se poi si vogliono diminuire le somme delle rappresentanze, allora si faccia pure per alcune prefetture, che invero sembrano esorbitanti; ma, meglio che diminuire la cifra totale, gioverà che più aggiustatamente si distribuisca fra le varie prefetture.

In ogni modo quest'anno si può diminuire pochissimo, perchè la maggior parte delle somme sono spese, sendo scorsa la stagione invernale. E non vorrei che ora si diminuisse la somma, e poi dovesse il ministro dell'interno venire a chiedere un supplemento di spesa, che non si potrà negare.

Scansiamo, o signori, di dovere, come sovente è av-

venuto, la dimane correggere ciò che il giorno avanti si è deliberato.

Conchiudo non si accetti la proposta della Commissione.

Tornata 17 aprile 1863.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero dell'interno — Sulle cagioni di malcontento in Sicilia. Discorso.

D'ONDES-REGGIO. Cento interessi lesi, come ha detto lo stesso signor ministro per l'interno, sono delle primarie cagioni del malcontento in Sicilia.

Io qui ora non mi farò ad enumerarli alla Camera, giacchè ella abbastanza li conosce.

A quelli interessi già lesi si aggiunge la minaccia di colpirne un altro, e gravissimo, che può cagionare una grande perturbazione nell'isola, e ci vuol poco a prevederlo.

Quando si parla dei beni ecclesiastici, che io non credo sieno il terzo di quelli della Sicilia, tuttavia indubitatamente ascendono ad una somma ingente, a tutti coloro che sono profondamente cattolici, cioè alla massima parte dei Siciliani, torna molesta l'abolizione delle corporazioni religiose. (*Mormorio e risa — Oh! oh!*)

Signori, la Sicilia io la conosco, non voi che non l'avete mai veduta neanco da lontano; direi che alcuni non sanno se sia isola o continente. (*Nuovi rumori e proteste*)

Voci. Questo è troppo, non siamo scolari.

Presidente. Non interrompano, risponderanno.

D'ONDES-REGGIO. Sì, la massima parte dei Siciliani alla loro abolizione è altamente avversa; pure a taluni,

io non taccio nulla, probabilmente non dispiacerà, ma tutti poi sono unanimi nel volere, che i beni non vadano che alla Sicilia, e non in comune a tutta l'Italia.

Nelle altre parti d'Italia, da tempo più o meno remoto, sono le corporazioni religiose abolite, e quando ciascuna parte formava uno Stato a sè, e perciò i beni delle corporazioni sono rimasti ad utilità di ciascuna parte. Ma in Sicilia cotale abolizione non è stata mai; sono beni che si accumulano sino dalla conquista normanna, anzi alcuni rimontano ad un tempo anteriore, onde in Sicilia si dice: Cotanti e beni nostri altri si vogliono prendere! (*Mormorio*)

Quella è una misura ingiusta ed imprudentissima, ed io spero che il Ministero farà senno, e se mai abbia avuto quello divisamento, ormai lo smetterà.

Ma, signori, la cagione principale poi deriva dal sistema governativo, ed io l'ho detto dal primo giorno che sono venuto in questo Parlamento, lo dico e lo dirò sempre finchè non si muterà.

Vari uomini hanno governato e governano; ve ne sono stati e ve ne sono onorandi, e di abilità non comune: ma con questo sistema non vi è alcuno, che possa ben governare l'Italia, e molto meno la Sicilia.

Signori! Non cambiano i popoli ad un tratto, perchè un giorno politicamente si sono uniti; non ricavo mai dalle storie, che i popoli possano allora ordinarsi secondo il sogno d'una notte de'loro rappresentanti o de'ministri. Credere che i popoli italiani, perchè politicamente si sono uniti, possano assoggettarsi al regime di accentramento francese, regime affatto opposto all'inclito genio loro, è un'idea che piuttosto sembra follìa, anzichè serio concepimento politico.

Il difetto è nel sistema. Un povero uomo, per qualunque meschino affare, è necessitato dagli ultimi an-

goli della Sicilia venire qui, vi sciupa il tempo e quel poco di denaro che si abbia, infine riesce a parlare una volta al ministro, che non può che appena ascoltarlo, e quinci senza aver nulla ottenuto bisogna fare ritorno. Ed egli griderà all'insopportabile vessazione, griderà che non ha ottenuto giustizia. E il ministro non vi ha alcuna colpa, giacchè a provvedere a tutto dovrebbe essere un Dio, e invece egli è un misero mortale come gli altri. Quindi gli affari ordinariamente si determinano dagli ultimi degl'impiegati, e i deputati sono abbassati al mestiere di sollecitatori, anzi già si stabiliscono qui de' sollecitatori di professione.

Fatale fu quel giorno in cui si volle abolire la luogotenenza di Sicilia (*No! no!*); io lo dissi e non fui ascoltato: d'allora in poi, nè potete negarmelo senza mancare di buona fede, gli affari della Sicilia sono andati sempre di male in peggio: si dice che il Governo ha bisogno di forza, e però di ridursi tutto in un centro; eppure la cosa va al contrario, il Governo è nei luoghi distanti mancante di forza, perchè appunto in un punto concentra tutta la forza; ne' luoghi distanti non c'è Governo.

Venne già in mente ad uomini di Stato di fare l'ordinamento che convenga all'Italia; di essi sono precipuamente l'onorevole Minghetti presidente del Consiglio, l'onorevole Peruzzi ministro dell'interno, l'onorevole Amari ministro dell'istruzione pubblica, non posso dire lo stesso degli altri ministri. Ancora la grande bisogna non è definitivamente risoluta, voglio ancora sperare che eglino bene si avviseranno. Ma, signori ministri e deputati, se si vuole con ostinazione persistere nell'attuale sistema, tenete in mente quello che vi dico, e conchiudo: la Sicilia avrà giorni tristi, ma per tutta l'Italia non saranno lieti.

Tornata 18 aprile 1863.

Svolgimento della proposta di legge del deputato Lovito per delegazioni legislative. — Ragioni in favore della questione pregiudiziale d'incostituzionalità.

Boggio. Ed io appunto sostengo l'opportunità non solo, ma la legalità e la necessità della questione pregiudiziale. Io credo coll'onorevole Romano che la questione pregiudiziale può, anzi deve ammettersi.

Deve ammettersi, se non vogliamo che esca da questa discussione un voto, che nel momento il più inopportuno, cioè quando fuori di questo recinto il sistema parlamentare è fatto segno a ogni genere di insinuazioni e di accuse, lasci credere che anche noi pensiamo che il sistema parlamentare è impotente a reggere l'Italia.

Laonde la ragione d'essere della questione pregiudiziale sta in ciò che taluni deputati... almeno almeno in due ci siamo già, e spero che anche l'onorevole D'Ondes-Reggio, doppiamente mio collega, si unirà a noi per far il terzo... (*Ilarità*)

D'Ondes-Reggio. Domando di parlare per un fatto personale. (*Ilarità*)

Boggio. Si associerà, spero, anche l'onorevole mio collega nella Camera e nell'Università a quest'opinione che la proposta Lovito è incostituzionale...

D'Ondes-Reggio. Io dichiaro, che accetto tutte le considerazioni costituzionali che ha fatto l'onorevole mio collega Boggio per respingere la proposta del deputato Lovito. Dirò di più, che l'articolo 44 del regolamento non concerne la questione pregiudiziale; esso invece risguarda il merito di una proposta, la quale sia costituzionale. Ma se una proposta si attacca come incostituzionale, allora si ha una questione pregiudiziale che si può ampiamente discutere, e tale appunto è quella di cui si tratta.

A tutte le ragioni che si sono dette aggiungerò ancora qnest'una.

Signori, se un Parlamento c'è, il quale abbia sterminati poteri, egli è appunto il Parlamento inglese; onde è motto presso gli statisti inglesi, che esso ha onnipotenza. Pur nondimeno Burke dice (e niuno lo contraddice): vi sono cose per il Parlamento moralmente impossibili, cioè che il Re abolisca la monarchia, e che la Camera dei deputati e la Camera dei pari rinnnzino alle loro funzioni.

Or con cotesta proposta non si vuole niente meno, se non che noi rinunziassimo alle nostre funzioni. Si pretende, che per una lunga lista di leggi fondamentali importantissime noi, invece di farla da legislatori, eleggessimo alcuni che fossero i legislatori, noi fossimo un'Assemblea di elettori di secondo grado.

Egli, non è una scoperta meravigliosa, ma cosa ben conta, che le Assemblee legislative non fanno le leggi con quella celerità con cui le fanno i Governi assoluti. I decemviri poterono fare le dodici tavole molto più presto che non avrebbero fatto i solenni Comizi del popolo; ma in mezzo ai decemviri si trovano gli Appii. (*Bene!*)

A scansare la tirannide, le Assemblee legislative non debbono abdicare la loro potestà. Il tempo lungo, che spendono le Assemblee legislative, giova alla libertà,

Signori, sapete a che somiglia la presente proposta? Ad un colpo di Stato. Pare che si voglia levar di mezzo il Parlamento ed eleggere dei dittatori; io non voglio dittatori, nè deputati, nè ministri, non altri io voglio dittatori. (*Bravo!*)

Tornata 20 aprile 1863.

Discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Proposte e discorso.

Presidente. Leggo la proposta del deputato D'Ondes, il quale avrà facoltà di svilupparla. Propone

Quanto alla ragione penale:

" 1° Attribuire come era prima, nelle provincie di Napoli e Sicilia, ai giudici di mandamento la cognizione dei delitti e delle contravvenzioni, eccetto quelli soggetti a gravi pene, i quali si dovrebbero portare innanzi alle Corti d'Assise;

" 2° Accrescere le guarentigie giuridiche risguardo alle qualità dei giurati ed agli effetti dei loro verdetti. „

Quanto alla ragion civile:

" Una riforma dell'ordinamento giudiziario, conforme ai principii del criterio delle verità giuridiche. „

D'ONDES-REGGIO. Ben si è avvisata la Commissione che, trattandosi di questo bilancio, vano tornerebbe un esame delle varie cifre e partite, e che altro non si potrebbe fare di utile, se non di significare alcune opinioni sopra le gravi questioni che toccano le leggi di ordinamento e di procedura giudiziaria, perchè da una riforma ne potrebbe quinci derivare diminuzione di spese.

Pur nondimeno, o signori, siccome la buona amministrazione della giustizia è il primo bisogno dei popoli, se mai io fossi persuaso che non solo la spesa attuale, ma anche una spesa maggiore fosse necessaria a tal uopo, non dubiterei di proporre non solo che non si facesse alcuna diminuzione, ma anzi che si facesse

aumento della spesa. Le cose intanto sono in tale condizione che io credo che le riforme da praticarsi, da un canto provvederanno assai meglio all'amministrazione della giustizia, e da un altro molti risparmi apporteranno al pubblico erario.

E primamente, non dico *mi gode l'animo*, anzi, al contrario, mi duole in vedere che, ciò che altra volta ebbi l'onore di sottomettere ma invano alla Camera, ora viene proposto dalla Commissione risguardo ai giudizi de' delitti e delle contravvenzioni. Se le mie opinioni opposte al progetto del Ministero fossero state accolte, i danni che si sono sperimentati, gli sciupii che si sono fatti sarebbero stati evitati.

Egli è assoluta necessità che ritorni ai giudici di mandamento come era già in Napoli ed in Sicilia, la cognizione dei giudizi sui delitti e le contravvenzioni.

Strana cosa è che, per una ingiuria, una lieve percossa, un furto di poche frutta, si vada innanzi al tribunale circondariale invece che innanzi ad un giudice di mandamento, il quale per lo più concilia le parti senza spesa delle medesime nè dello Stato. Quando al contrario, come nelle provincie settentrionali è stato, e come è piaciuto d'introdurre in Napoli e Sicilia, bisogna andare dal tribunale circondariale, la conciliazione diviene più difficile, le spese delle parti e dello Stato moltissime. O peggio la parte offesa sovente sceglierà di non portare querela, gli animi resteranno inimicati, e quindi il varco verrà aperto per lo spirito di vendetta a reati assai maggiori, ed anche atroci.

Che se mi si dirà, che nelle parti settentrionali d'Italia la bisogna va a gran pezza altrimenti; che per esserci buona amministrazione della giustizia in materia correzionale, è di necessità che ne giudichino i tribunali circondariali, allora io risponderò che ciò non

è certamente ragione perchè nelle parti meridionali debbasi abbracciare un sistema che loro nuoce; quindi o si vuole in ciò avere differenza di legge, sia pure, nulla vi trovo di danno; ma, se si vuole uniformità, ed allora siccome il sistema di Napoli e di Sicilia ha il vantaggio su quello del Piemonte di recare un risparmio alle pubbliche finanze, è di mestieri che il napolitano e siciliano sia al piemontese preferito.

La difficoltà, che allora si faceva di qualche peso, era risguardo a quei delitti che portano grave pena; vi sono dei delitti tali, quando i rei sono recidivi, che la pena può aggiungere a dieci anni di carcere, e pare poca sicurtà, anzi esorbitanza che si affidino ad un solo giudice. Ma a ciò primamente rispondo, che v'ha l'appello al tribunale circondariale, e, trattandosi di casi simili e rari, sta bene che si sperimenti sempre cotale secondo grado di giurisdizione.

Ma ad altro ordinamento si può dar di piglio: cioè deferire alle Assise anco quei delitti i quali traggono seco l'applicazione di forti pene. Il certo poi è, che non è lecito il volere ostinatamente mantenere il procedimento piemontese introdotto testè in Napoli ed in Sicilia, che io già qui dimostrai a lungo che doveva riescire dannoso e dispendioso, e la esperienza ormai ha confermato la previsione mia.

E qui, mentre parliamo delle varie parti d'Italia, credo essere opportuno il dire che, come regola generale, i giudici debbono essere naturali dei luoghi, dove debbono amministrare la giustizia. Ed il contrario ha da essere qualche rara eccezione.

Signori, se un giudice è buono, egli è buono in qualunque luogo; se un giudice non è buono, non è buono in qualunque luogo.

E mi corre debito di dichiarare, che l'attuale mini-

stro di grazia e giustizia ha dato alcuni provvedimenti secondo questo mio divisamento, ed in Sicilia ne ha ottenute lodi e ringraziamenti, imperocchè egli ha restituiti a' loro posti, ed in Sicilia alti magistrati siciliani, che con evidente ingiustizia erano stati destituiti, e da ciò voglio trarre fidanza, che altri vorrà ancora ritornare a' loro posti, da cui parimente per arbitrio o peggio sono stati rimossi.

In questa bisogna amo di rammentare all'onorevole ministro guardasigilli, che il suo concittadino Gaetano Filangieri pensava, che i giudici dovevano essere naturali di ciascun luogo nello stesso unico Stato di Napoli, calabresi in Calabria, pugliesi in Puglia, abruzzesi in Abruzzo; perchè altrimenti, diceva, principalmente per la ragion penale, manca una gran parte del criterio onde poter giudicare quali i rei, quali gl'innocenti. Chi di noi soggiungeva, malgrado la pienezza della prova, non condannerebbe piuttosto Anito come calunniatore che Socrate come delinquente?

E qui, o signori, non voglio parlare di un affare deplorabile, e che ancora pur troppo è pendente, perchè io voglio dare il primo l'esempio come legislatore di rispettare l'indipendenza del potere giudiziario; ma quando sarà fatta la luce, spero che il guardasigilli opererà ciò che deve; altrimenti provvederà il Parlamento.

E mentre siamo nella ragion penale, mi è debito di favellare alquanto intorno ai giurati.

Signori, è comune opinione, ed io fino ad un certo punto acconsento, che una gran guarentigia danno i giurati sotto l'aspetto politico.

Michelini. Anche Filangieri credeva così.

D'Ondes-Reggio. Eglino danno quella guarentigia per l'indipendenza loro dal Governo; ma i giurati non

danno cotal guarentigia se non sieno bene scelti, in faccia a quella che si chiama opinione pubblica ossia volgare, la quale sovente è tirannide. (*Bisbiglio*) Sì, o signori, ora in Europa tirannidi ve ne sono più d'una; una volta non ce n'era che una sola.

Affinchè i giurati dessero non solo la guarentigia politica ed in faccia al Governo, ed in faccia al predominio delle moltitudini, ma anche, per quanto è possibile, dessero guarentigia giuridica, è di necessità che si scelgano fra quegli uomini, i quali e per lo studio e per le professioni, abbiano sufficiente svolgimento delle loro intellettuali facoltà. Ora, secondo la nostra legge, sono giurati tutti coloro, i quali sono elettori politici.

Non è difficile che gli autori della legge, seguaci indefessi delle cose francesi, abbiano inteso sottosopra la questione che si agitò in Francia regnante Luigi Filippo; si voleva, lì, che tutti i giurati fossero elettori politici, e ciò stava bene, poichè indubitatamente a pronunziare una decisione in materia penale si richiede una capacità maggiore, che ad eleggere dei deputati al Parlamento. Ma per ciò stesso la capacità d'essere elettore politico non implica quella d'essere giurato; eppure così stoltamente si è ritenuto nella nostra legge.

Signori, in materia penale vi sono delle questioni gravissime, circa le quali gli stessi giureconsulti si trovano sovente perplessi. Come pretendere che un falegname, un ciabattino, perchè possono essere elettori politici, possano giudicare bene cotali questioni? Le giudicheranno, ma le giudicheranno pessimamente, con danno di quegli sventurati, che sono sotto il loro giudizio, e con danno di tutto il consorzio civile. (*Mormorio*)

Io quindi, non rigetto il giurì, ma voglio che si componga di gente, che sieno forniti di alquanti studii

ed attendano a professioni, che richieggano alquanta intellettuale capacità; a cagion d'esempio (io qui non formulo con particolarità la legge) sieno giurati tutti gli avvocati, i medici, gl'ingegneri, i notai, gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni, i negozianti, proprietari e simili; sieno giurati coloro, che hanno imparato almeno le discipline che si chiamano di studii secondari. Ma voglio escludere tutti quelli, che sanno appena leggere e scrivere, che esercitano manuali mestieri; e come volere mai che costoro decidano della vita e della libertà degli uomini?

Una voce. Eppure così si usa in altre parti d'Europa!

D'ONDES-REGGIO. Poco m'importa, se nelle altre parti d'Europa si fa così: io lo veggo contro la ragione e contro la giustizia, ed io lo rigetto. C'è dovere di praticare una stoltezza o una iniquità perchè in altri luoghi si pratica? Si pratichi pure in tutto il mondo, io la rigetto.

Mi si dice: sono giudici soltanto del fatto. Rispondo: tutti i giureconsulti sanno che non è possibile il determinare come reato un fatto senza che se ne faccia il paragone colla legge. Vi ha poi delle questioni importantissime, come quelle della premeditazione e della complicità, che non possono con aggiustatezza definire gente di poca mente e non abituate a fini e rigorosi ragionamenti, eglino con facilità commetteranno gravissimi errori.

Passiamo ad altra enorme magagna.

Secondo la nostra legge, se i giurati hanno pronunziato il verdetto alla semplice maggioranza di sette, i giudici possono sospendere con voto unanime la sentenza ed inviarne ad altre Assise il giudizio, ma se i giurati hanno pronunziato con otto o più, i giudici sono necessitati ad infliggere la pena. Se poi alle nuove Assise i giurati pronunzieranno anco con sette voti ver-

detto conforme al primo, allora i giudici sono necessitati ad infliggere la pena. Il giudice così è nella condizione più misera di quella dell'esseré misterioso e tristo, che come macchina vile toglie la vita ai suoi simili; costui almeno non sa se la vittima sia innocente o rea; ma il giudice in sua coscienza può vedere innocente il dichiarato colpevole, eppure deve mandarlo al patibolo! Poco, poco mi preme se così è per tutta l'Europa, per tutto il mondo; io so che ciò è manifesta ed orribile immoralità. Io, giudice, non applicherei mai la pena, quando la mia coscienza vi ripugnasse. Diamo noi Italiani quest'esempio di moralità, che è pure di giustizia, stabilendo che il giudice non sarà mai necessitato a pronunziare la pena contro la sua coscienza. La legge a portarsi sarebbe questa: che anco se ad unanimità sia il verdetto nelle prime Assise, i giudici possano rimettere il giudizio ad altre Assise, e che in queste siano non solamente nuovi giurati, ma anco nuovi giudici; ed anco ove i nuovi giurati confermino il primo verdetto, i nuovi giudici possano non applicare la pena ed invece dichiarare innocenti gl'imputati. In somma non basterà il giudizio dei giurati, vi bisognerà parimente quello de' giudici per condannare. Così vi sarà specie di coordinamento del criterio morale e del criterio legale, così solo possono essere sicurati la vita e la libertà de' cittadini, così solo può sperarsi che non avvenga il caso orrendo, la gran sventura d'un civile consorzio, la condanna d'un innocente!

Ed ora passo ad esporre alcuni miei divisamenti intorno all'ordinamento giudiziario per le faccende di ragion civile.

Il nostro ordinamento giudiziario, checchè si dica, è tolto di peso da quello di Francia: Corte di Cassazione, Corte d'Appello, tribunali di prima istanza.

Primamente è da riflettere, che questo gran trovato francese delle Corti di Cassazione, suprema d'ogni altra, è ordinato con tali facoltà, che mostra il legislatore non essere stato molto sollecito del trionfo della giustizia. Impotente essa a definire il merito del giudizio, non ostante veda chiaro che ingiustamente si sia sentenziato, pure, non essendovi lesione della legge, non può annullare il giudizio; e quindi ella sovente apporta rimedio in litigi di poco momento, e non punto alcuno in litigi d'interesse ingente, come in quelli che concernono l'interpretazione dei testamenti.

Pure a sostegno di tale istituzione si è allegato in Francia, e si allega anco presso di noi, il vantaggio dell'uniformità dell'interpretazione della legge, e costanza della giurisprudenza.

Signori, l'uniformità in ogni maniera di giudizi umani è contraria alla natura umana, e così l'esperienza immancabilmente dimostra. Uno stesso consigliere può pensare oggi in un modo e domani in un altro, può mutar avviso, anzi in coscienza sovente deve mutarlo. Ma vi ha poi un mutamento naturale ne' giudizi, che viene dalla morte: oggi muore un consigliere, dimani un altro, e così ogni uniformità va via.

Diffatti, se si osservino le decisioni della Cassazione di Francia alla distanza d'un dieci anni, esse paiono pronunziate come sopra leggi diverse.

In Francia primamente, prevalendo presso il pubblico i principii chiamati democratici, onde si voleva la divisione, per quanto più fosse possibile, dei beni, tutti i testamenti si trovavano nulli. Passato un certo tempo, altre idee prevalsero, e tutti i testamenti furono trovati validi.

Le quali considerazioni non sono veramente da indurci a conservare in Italia le varie Corti di Cassazione

che vi sono. Le quali o si debbono abolire tutte, o debbono restare tutte; imperocchè, per quel che vi ho detto, tant'è lo averne una come averne quattro, risguardo alle contraddizioni fra i varii giudicati.

Ma io credo che dobbiamo andare ad un sistema affatto diverso.

Il tribunale di prima istanza si compone di tre giudicanti e di un rappresentante il Pubblico Ministero, il tribunale di Appello si compone di cinque giudicanti e di un rappresentante il Pubblico Ministero; or può bene avvenire che tra due litiganti uno abbia avuto in suo favore i tre giudicanti ed il Pubblico Ministero nella prima istanza, e due giudicanti ed il Pubblico Ministero in appello, e l'altro in suo pro soltanto gli altri tre giudicanti in appello, eppure questo vince il litigio, quindi tre voti prevalgono contro sette; così è capovolto ogni criterio della verità giuridica, i gradi di probabilità sono più per il predominio dell'ingiustizia, che della giustizia.

Per l'ordinamento giudiziario di Napoli e Sicilia i giudici di appello erano sette, quindi poteva guadagnare il litigio chi aveva quattro voti e perdere chi ne aveva otto, falsato pure il criterio, scempio pure della giustizia, ma in grado minore, poichè la differenza tra 3 e 7 è maggiore che tra 4 ed 8; ma in Napoli e Sicilia si è voluto a forza applicare l'ordinamento piemontese.

Quindi, signori, primamente propongo non solo che si abolisca la Corte di Cassazione, ma anco che si metta da parte nei giudizi il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero rappresenta il Governo; onde in un reggimento di libertà, come il nostro, è specie di attentato contrario all'indipendenza della potestà giudiziaria, la quale intanto è base del medesimo reggimento.

Diviso poi il seguente ordinamento giudiziario: in prima istanza un giudice, in seconda quattro, in terza quando vi sarà luogo, come dirò, sette.

Decidendo il primo giudice e portandosi appello, se di quattro giudici tre convengano nella medesima sentenza, il litigio viene definitivamente deciso ed allora almeno si avrà tre contro due, e così vincerà il litigio quella delle parti che avrà avuto in suo favore il maggior numero dei voti, dunque probabilità maggiore che la verità abbia prevaluto, che non è secondo la forma attuale dei giudizi.

Nel caso però, in cui i quattro giudici della seconda istanza si dividessero due e due, allora il litigio si porterebbe alla terza istanza; ove giudicherebbro, come ho detto, sette, i quali, quando anco si dividessero tre e quattro, al più si avrebbe così combinati i voti delle tre istanze, uno della prima istanza, due della seconda e tre della terza, che sommano sei, e due della seconda e quattro della terza, che sommano pure sei; quindi la parte che guadagnasse avrebbe per sè voti uguali a quella che perderebbe; ma per voti di giudici di grado superiore, la probabilità della prevalenza della verità sempre di gran lunga maggiore non solo del giudizio secondo la legge piemontese, in cui tre voti prevalgono sopra sette, ma anco secondo la legge già in vigore in Napoli e Sicilia, in cui quattro voti prevalevano sopra otto.

Io non so se chiaramente abbia espresso il mio concetto. (*Varie voci*: Chiarissimamente!)

Non pretendo, che questi divisamenti miei sieno gli ultimi che si possano escogitare sulla materia, ma credo che i medesimi possano meritare che vi si rifletta, come lungamente vi ho riflettuto io pria di manifestarli in questa Assemblea. Una cosa mi pare

certa, il sistema che io propongo è preferibile a quelli finora praticati. Possa, se non altro, servire ad attirare l'attenzione di altri sulla importantissima materia, e dare occasione ad alcuno più felice di me di concepirne altro migliore.

Signori, dalle cose che ora ho dette, e da quelle che ebbi dette altre volte in quest'Assemblea, è chiaro che, quando si tratta di offendere dritti acquisiti, la custodia de' quali differenzia un consorzio civile da uno selvaggio, o di attentare alle grandezze che abbiamo ereditate dai gloriosi avi, io sono assai circospetto anzi ritroso riformatore; ma quando si debbono mettere in pratica veri solenni, contro ai quali non istanno che errori e la corrente delle insipienti moltitudini, allora io sono ardimentoso riformatore, senza che perciò voglia calpestare la legge dell'opportunità.

E quelle riforme di un'altra, di tutte maggiore, anzi massima, debbono essere coronate.

Io e voi, signor ministro, siamo antichi in propugnare l'abolizione della pena di morte. Voi ieri diceste, e ne raccoglieste meritati plausi, che i vostri concetti d'oggi ministro, sono gli stessi di voi una volta esule; io non sono facile a mutare i miei; e non rinnegherò certamente l'esempio dei vetusti miei padri, i quali quando vinsero i barbari, per premio della vittoria imposero loro, che cessassero i sacrifizi umani, e così pattuirono per tutta l'umanità.

Coraggio, signor ministro, andiamo all'opera, scarse avvegnachè sieno le mie forze, io sarò con voi. (*Bene! Bravo!*)

Tornata 7 maggio r863.

Discussione sull'elezione del deputato del collegio di Castroreale in Sicilia. — Discorso per dichiararla nulla.

D'ONDES-REGGIO. Signori, cotesta elezione si presenta con vari motivi di nullità. Io credo che sia uno così essenziale, che si possa fare a meno di discutere sopra tutti gli altri, e quindi si possa provare e definire con certezza la nullità di cotesta elezione.

Egli sovente s'introducono degli usi, o, se meglio piaccia, una giurisprudenza che osta sia alla lettera, sia allo spirito della legge, senza che si avverta o vi si ponga seria attenzione, ma poi continuandosi si osserva che va a falsare la legge e partorire perniciosi effetti.

L'articolo 97 della legge elettorale così dispone: " non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. „

Qual è il senso di quello articolo?

È che coloro i quali abbiano un impiego, cui va annesso uno stipendio sul bilancio, non possono essere deputati, a differenza di quelli i quali sendo anche impiegati, ma o non aventi stipendio alcuno o l'aventi non a carico dello Stato possono essere.

La ragione, o, come suol dirsi, lo spirito della legge è il supporsi, che gl'impiegati in generale non possono essere indipendenti dal Governo. Io non entro nella questione se cotesto spirito della legge sia giusto o no; se convenga fare diversamente, se vi sia necessità che nella Camera sieno certi impiegati, come io credo, o se torni opportuno che altri non ve ne sieno; queste

quistioni sono estranee. Io parlo di quello spirito della legge che ben armonizzante colla lettera debbe dirigere le determinazioni sulla materia.

Al principio generale dell'esclusione degl'impiegati si sono fatte delle eccezioni.

Sonvi degl'impiegati che, attesa la natura del loro impiego, che si ritiene non renderli dipendenti dal Governo, possono essere deputati; ma anche per questi la legge è stata guardinga e come sospettosa, avendo disposto che, se costoro eccedono un dato numero, a sorte si escludano quanti sarà d'uopo per conservarsi quello.

Così essendo le cose, come mai, signori, si può credere ragionevole giurisprudenza quella che si è praticata finora, cioè che basti che qualcuno impiegato dello Stato, avente uno stipendio sul bilancio, rinunci al suo stipendio per essere deputato? Non poteva mai essere questo il senso della legge, e neppure ciò può dedursi standosi alla pura lettera. La legge non aggiunse che ancorchè si lasciasse lo stipendio non si avrebbe capacità di essere deputato, poichè non era certamente da prevedere cotesta falsa interpretazione, che si è data finora in taluni casi.

Io domando: chi rinuncia allo stipendio cessa di essere impiegato? Si riterrà come indipendente mentre conserva l'impiego, e può rientrare nell'esercizio del medesimo, anzi avere delle promozioni? E che abbiamo noi veduto? (Non parlo delle persone, che sono tutte onorevolissime, esamino il fatto per dimostrare quali possono essere le conseguenze pratiche di cotesta falsa interpretazione). Abbiamo veduto talun deputato dopo un paio di mesi avere ottenuto importante impiego, andarlo ad esercitare, e dopo un altro paio di mesi farsi mettere in aspettativa o disponibi-

lità (chè così non perde nè l'anzianità, nè le promozioni, ove gli tocchino) e lasciare lo stipendio per farsi eleggere di nuovo deputato; essere eletto, e venire di nuovo a sedere. E potrà poscia ottenersi un avanzamento, e tornare dopo poco tempo all'aspettativa o disponibilità, e rinunziare allo stipendio per essere eletto deputato, ed esserlo, e venire di nuovo alla Camera per ottenersi un altro avanzamento, e via discorrendo, così si ha una carriera mista d'impiegato e deputato che si avvicendano.

Abbiamo veduto per la stessa falsa interpretazione deputati eletti prefetti, rinunziare allo stipendio, e rimanere deputati.

Se c'è cosa contraria allo spirito della legge, è questa. I prefetti non possono essere deputati perchè necessariamente non possono avere un'opinione diversa da quella del Ministero; e se l'abbiano diversa, allora o essi sono degli uomini immorali, o il Ministero è troppo stolto che non li destituisce.

V'ha di più: con questa falsa interpretazione potrà la Camera essere popolata, sapete di chi? Del più basso ceto d'impiegati; di guardie di dogana. (*Si ride*) Senza dubbio, rinunciano essi allo stipendio e vengono qui a sedere deputati.

Anco della bassa forza militare. Un soldato rinuncia al soldo e potrà essere deputato.

La legge dice espressamente, che al disotto di maggiore non si può essere ammessi nella Camera: ma, in opposizione a ciò, un soldato, purchè lasci il suo stipendio, potrà essere deputato.

La legge elettorale è così mutata da capo a fondo, e con effetti assai deplorabili.

Dobbiamo noi dunque persistere in cotest'errore? È il caso di dire: *legibus, non exemplis judicandum.* Noi

dobbiamo decidere secondo la legge e non secondo la falsa giurisprudenza finora seguìta.

Signori, quando si aprì questo Parlamento italiano trovammo due giurisprudenze del Parlamento subalpino; una delle quali era, che alcuno il quale si avesse un impiego che lo rendeva incapace ad essere deputato, ed un altro che non recava impedimento ad esserlo, poteva essere deputato. Io combattei come affatto erronea cotesta giurisprudenza, e la Camera la rivocò definitivamente. L' altra giurisprudenza è questa, di cui stiamo discorrendo: essa invero non fu notata quando primamente si validarono le elezioni generali e si costituì la Camera, e quindi dapprima si continuò all'insaputa di molti, e, confesso, tra costoro era io. I relatori sovente non significavano la qualità d'impiegato nell'eletto che rinunziava allo stipendio, forse giudicando che non c'era motivo di farlo.

Ma omai per le considerazioni che ho sottomesse alla Camera, io credo che cotale giurisprudenza sia da rivocarsi; che alla retta applicazione della legge debba venirsi; sia urgente che si venga, affinchè non si falsi la rappresentanza nazionale, anzi interamente non si corrompa, essa che è la base del nostro libero reggimento. Io dunque voto contro l'elezione del deputato di Castroreale.

SESSIONE SECONDA

PARTE PRIMA

Tornata 29 maggio 1863.

Sulla risposta da farsi al discorso della Corona. — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Cotesta proposta dell'onorevole Mellana, neppure è da porsi a partito.

Come mai, signori, la Camera dirà che vuole fare una parafrasi? Essa farà come crederà; non deve mai ella stessa qualificare così le sue risposte. (*Rumori*)

Mi scusino, risponderanno dopo, mi lascino parlare. Ora è d'uopo che si nomini la Commissione, la quale farà la proposta della risposta, la quale conterrà o no delle questioni politiche, sarà accettata o no, modificata o no dalla Camera, ma non si può, nè si deve determinare avanti che cosa sarà per contenere. Nè ora, nè mai, dirà la Camera che intende fare parafrasi.

Voci. No! no! (*Movimenti*)

Altre voci. Si è sempre fatto così.

D'ONDES-REGGIO. Scusino, ciò vuol dir nulla, e se si è sempre fatto così, si è fatto male.

Signori, io non comprendo che si possa dire avanti: la nostra risposta sarà una risposta che non contenga nulla, e ciò significa risposta che è parafrasi.

Per fermo io credo, che sia ottimo fare così, e non dar luogo a delle discussioni politiche, quando si tratta di rispondere al discorso del Trono, ma che non solo non abbisogni, ma neanco sia convenevole cosa che si dica che così si voglia fare; anzi si suppone, anche quando nella risposta niente si contenga d'importante, che pur nondimeno una risposta seria si sia fatta.

Questo mi pare il modo di vedere giusto, e quindi io

credo che su di ciò non possa aver luogo deliberazione alcuna.

Credo si deva scegliere la Commissione, la quale farà la sua proposta; sulla medesima, se piace discutere si discuterà, si delibererà, infine la risposta si invierà alla Corona.

Ella è questa la maniera più logica, più regolare ed anche più dignitosa che deve tenere la Camera. (*Benissimo!*)

Tornata 11 giugno 1863.

Interpellanza sulla pubblica sicurezza in Sicilia.

Discorso primo.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io non mi farò ad esporre lungamente e particolarizzando le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia; imperocchè è abbastanza noto che, principalmente le provincie di Palermo, di Trapani, di Girgenti, ed alcune parti della provincia di Caltanissetta sono assai travagliate da omicidi, furti, sequestri di persone, e da ogni altra maniera ribalderie.

E neanco mi farò ad indagare lontane cagioni, e discutere su d'alte dottrine, e sul generale ordinamento dello Stato, ma invece esporrò quelle, che io credo cagioni immediate di tanto male e proporrò quelli che io giudico immediati ed efficaci rimedi.

Signori, io reputo che una delle cagioni precipue si è la mancanza di un centro per la pubblica sicurezza in Sicilia, il quale possa dirigere tutti i movimenti della forza, e provvedere contemporaneamente e pronta-

mente, secondo le circostanze, ovunque si commettano i delitti.

In Sicilia non essendo che dei prefetti, ciascuno di essi non deve attendere che alla sicurezza della propria provincia; quindi sovente può anche avvenire contro la loro volontà, che alcuno provvedendo alla sicurezza della propria provincia reca detrimento a quella delle provincie limitrofe.

Non è possibile, secondo mio avviso, principalmente nelle presenti condizioni straordinarie in cui si trova la Sicilia, che da Torino si diriga la pubblica sicurezza nella medesima.

Signori, i Borboni sovente ebbero voglia di tutto concentrare a Napoli, la quale non è tanto distante da Sicilia, come è la capitale d'Italia.

Naturale assai quella voglia dei Borboni, imperocchè il concentramento di Governo mirabilmente armonizza col Governo dispotico. Pur nondimeno non pensarono mai di non lasciare in Sicilia il centro di pubblica sicurezza. Comprendevano abbastanza, che altrimenti impossibile sarebbe stato mantenere la pubblica sicurezza, e molto meno ritornarla, ove mai già fosse turbata gravemente.

A mio giudizio un direttore di polizia, un funzionario pubblico così elevato, con potestà su tutta l'isola, potrà mirabilmente ristaurarne la sicurezza; su quelle assai calde immaginazioni quel nome e quella carica opererà molto opportunamente a risvegliare idee d'energia, la quale non sarà unita a violenza, come era nei tempi dei Borboni, ma unita a giustizia, e la giustizia fa più energica ogni energia.

Ed oltre a ciò, quando vi sarà uno che sopraintenda alla pubblica sicurezza dell'isola, si potrà scegliere un personaggio ragguardevole, che avrà molta

autorità morale, indispensabile qualità all'azione efficace delle sue funzioni.

Al presente in Palermo non si ha che un questore, carica secondaria, che assai facilmente manca dell'autorità morale necessaria per mantenere la pubblica sicurezza nella capitale della Sicilia. E tenete per certo, o signori, che quando Palermo ed i suoi dintorni sono tranquilli, l'isola tutta è tranquilla. Le tradizioni, la storia, le speciali condizioni d'una città da secoli potente capitale, popolosissima, non si mutano per volontà di pochi sognatori.

Bertolami. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Io chieggo, che quel funzionario in Sicilia, non sia di nome, ma che vi abbia ampii poteri, e tra gli altri quello di traslocare e destituire i così detti delegati.

In Sicilia si muove generalmente lamento, eccezione per alcuni, contro dei delegati; quella è una nuova specie d'impiegati che in Sicilia e nelle provincie napoletane era ignota, e mentre si è gridato la croce addosso ai Governi provvisori di Sicilia e Napoli per aver fatti alquanti impiegati, si stabilisce quell'altra schiera d'impiegati, i quali con iscarso stipendio, gente di poca considerazione, privi di qualunque morale autorità, sono incapaci e peggio ancora a praticar con costrutto le loro funzioni. Io vorrei che le loro funzioni, in alcuni luoghi, dove si vedrà opportuno, si confidino di nuovo ai giudici di mandamento, i quali ne erano già investiti, ed alla pubblica sicurezza molto meglio provvedevano che gli odierni delegati non fanno.

La Porta. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Fra i mali onde è travagliata la Sicilia, vi ha quello di essersi un grandissimo numero di malfattori usciti dalle carceri nel 1860, i quali sin dal

bel principio naturalmente sono stati di pericolo assai, onde il prodittatore Mordini con molto accorgimento fece ordine di sottoporli a certi regolamenti di polizia, e sotto pena di prigionia ai trasgressori. Superfluo è il dire, che si dovrebbero in tutto rigore osservare quei regolamenti. Oltrechè e per gente siffatta, e per altri di vita vagabonda e sospetta v'ha la legge di pubblica sicurezza, la quale fa d'uopo che anco si esegua, avvegnachè io non approvi tutte le sue disposizioni, che alcune reputo poco conformi ad un libero regime.

Credo poi, che due riforme in questa materia possano con grande utilità introdursi: una sarebbe che i giudici di mandamento conoscessero delle trasgressioni di quelle prescrizioni, invece di rimetterle ai tribunali circondariali, i quali sono pochi, sono in luoghi lontani, e quindi con difficoltà ed assai tardi i colpevoli vengono ad essere puniti. Io spero che il guardasigilli non solo per quelli reati, ma per altri ancora proporrà che sieno dai giudici di mandamento puniti.

Egli è urgente, che le punizioni dei delitti in Sicilia ritornino ai giudici di mandamento, io lo dissi sin dal principio quando lo sciagurato nuovo ordinamento giudiziario si volle introdurre in Sicilia, sarà forse acconcio per le altre provincie, ma certamente è nocevolissimo per la Sicilia; è impossibile di avere giustizia pronta ed efficace, e prevenire reati maggiori, senzachè i correzionali ritornino ai giudici di mandamento.

L'altra riforma è di mutare la pena della prigionia in altra pena, forse in quella del confino; imperocchè, quantunque cotesta pena non sia maggiore di quella della prigionia, pur nondimeno per gl'isolani, principalissimamente per i Siciliani, l'allontanamento dal suolo natìo grava come una pena molto più forte della prigionia, e probabilmente assai più efficace riuscirà.

Quanto ai misfatti, o signori, egli è indubitato, che al presente ce n'ha tanta quantità, che non è possibile che i magistrati nel numero che sono, possano prontamente portarne a compimento i processi.

È impossibile, che la Corte d'accusa di Palermo sentenzii prontamente su tutti gl'imputati delle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta: è necessità che in Girgenti, in Trapani, in Caltanissetta se ne stabiliscano delle altre. E se sarà di necessità in questa urgenza che anche qualche altra Corte d'accusa si stabilisca in altro luogo, io non dubito che il ministro di giustizia vorrà farne la proposta, e le Camere legislatrici approvarla.

Così pure sarà indispensabile di moltiplicare le Corti d'Assise. Con quelle che vi sono attualmente non si può neppure provvedere prontamente alle condanne. Signori, non dimentichiamo che uno dei mezzi più efficaci per reprimere i delitti, si è quello non solo di punirli, ma di punirli prontamente. Quando molto tempo scorra tra il delitto e la condanna, non è più la pena un esempio efficace presso l'universale, e sovente anche nei giudici e nei giurati cessa il sentimento dell'avversione al delitto, e piuttosto s'ingenera un sentimento di pietà.

Io poi, quanto ai giurati in Sicilia, specialmente trattandosi di delitti di furti o di aggressioni, non temo la debolezza o la mitezza, piuttosto temo la severità eccessiva.

E qui non posso far a meno di ripetere cosa, che ho detto ancora nella discussione del bilancio. Io potrò ingannarmi, ma siccome sto fermo a certi principii io non cado in contraddizione con me medesimo, non isconfesso oggi quello che altra volta ho propugnato. I magistrati, e massime i penali, per quanto è possibile,

giova sieno dello stesso luogo in cui esercitano le loro funzioni. È impossibile, che magistrati dell'alta Italia vadano ad amministrare la giustizia nelle provincie meridionali, e molto meno in Sicilia senza commettere dei gravi errori. Di che abbiamo avuto caso assai deplorabile a Palermo testè, che qui basta rammentare perchè a tutti è noto: uomini innocenti, anzi intemerati presi per rei di misfatti atroci, e gettati a gemere in carcere, e colpevoli restano ancora ignoti e forse ignoti per sempre.

Il che sarà ammaestramento, che dovrà infine determinare il ministro di giustizia a richiamare quei magistrati, i quali non nati nell'isola non sanno le varie relazioni, usi, costumi, tutto ciò che è necessario conoscere profondamente per poter apprezzare le prove, che per avventura si mettano innanzi contro gl'imputati.

Finalmente, credo sia indispensabile una forza di numero veramente straordinario ed imponente nei tempi che corrono; la quale vada divisa nei luoghi ove principalmente si commettono quei reati. Io credo che un forte corpo di truppa sia, a cagion d'esempio, da collocarsi per la provincia di Palermo a Corleone, per la provincia di Trapani ad Alcamo, che è prossimo a Castellammare, ove sovente sono accaduti gravi fatti; che un forte corpo per la provincia di Girgenti giovi in Canicatti.

Eccovi, signori, una serie di misure, se vi piace, eccezionali, ma eccezionali quali io so proporre, che non offendono la giustizia, che non turbano la mia coscienza perchè non violano alcuna libertà dei cittadini, nè levano alcuna guarentigia, che ingeneri il timore atroce che invece dei rei vengano condannati degl'innocenti.

Io non so, che cosa si possa a questi divisamenti miei opporre se non la esotica teoria di fondere, rifondere

ed uniformare. Cotesta teoria è, secondo me, la cagione precipua dei gravi mali che affliggono al presente l'Italia. Essa è sempre un grande errore, ma diventa inescusabile colpa, ove si voglia anco applicare in sagrificando inevitabilmente le sostanze, la libertà, la vita dei cittadini. (*Bravo!*)

Tornata 12 giugno 1863.

Seguito dell'interpellanza sulla pubblica sicurezza in Sicilia.

Discorso secondo.

D'Ondes-Reggio. Domando di parlare.

Presidente. Per schiarimenti su alcune parti del suo discorso che non furono intese?

D'Ondes-Reggio. Appunto. Sarò breve, o signori.

Io veramente credeva che dopo la mia interpellanza, e dopo che gli onorevoli ministri di giustizia, e dell'interno erano d'accordo con me, e che soltanto per la questione di un potere centrale di polizia in Sicilia, il ministro dell'interno dichiarava, che d'un subito non poteva accogliere la mia proposta, ma l'avrebbe considerata attentamente, non vi sarebbe più luogo ad una lunga discussione, molto meno poi all'opposizione di alcuni deputati della Sicilia.

Ma veramente in questo io ho torto, perchè la passata esperienza mi doveva insegnare altrimenti.

Risponderò primamente all'onorevole Paternostro. Egli in sostanza mi pare non altra obbiezione facesse alla mia proposta di un direttore generale di polizia in Sicilia, il quale fosse centro di forza, e armonicamente

la potesse spiegare ovunque fosse necessario, se non questa, che allora i prefetti scenderanno ad una condizione inferiore all'attuale, non saranno che specie di porta-lettere, non avranno più che fare. I prefetti saranno sempre i capi dell'amministrazione civile, quindi molti affari resteranno sempre di loro esclusiva competenza. Inoltre io non ho detto mai, che i prefetti non debbano avere ancora la polizia di ciascuna provincia cui essi presiedono; ma bensì che per la polizia generale, invece di ricevere gli ordini da un ministro il quale siede in Torino, li ricevano da un funzionario che stia in Sicilia, imperocchè un ministro che sta a Torino non può mai dare le disposizioni con la celerità, opportunità e cognizione indispensabili alle gravi bisogne.

Signori! Ve l'ho detto ieri, i Borboni, malgrado la loro voglia di unificare, fondere e rifondere, pur nondimeno videro che era ineluttabile necessità di mantener separata quell'amministrazione da Napoli; ed ora un direttore di polizia, ora un luogotenente dimorante a Palermo dirigevano le bisogne della pubblica sicurezza.

Ora io sono fermo nella mia opinione, che nelle straordinarie circostanze, in cui versa attualmente quell'isola voi non vi restituirete mai la sicurezza pubblica da Torino; voi rovinerete le sostanze, i beni, la vita dei Siciliani per la vostra esotica teoria.

Signori! le istituzioni si fanno per i popoli; non si tormentano i popoli per un visionario sistema. (*Rumori*) Queste parole, se foste meglio informati delle politiche materie, sapreste che le diceva Burke in Inghilterra.

Andiamo ora all'onorevole Bruno. In Francia, i direttori di polizia hanno abusato, ei dice! E senza dubbio hanno abusato; ma non solo in Francia, bensì in tutto il mondo le autorità, che hanno la forza nelle loro mani possono abusare, ed hanno abusato, ed abuseranno;

e ministri e magistrati, ed alti e bassi funzionari hanno abusato, abusano ed abuseranno; e chi sa quanti deputati hanno abusato, abusano, ed abuseranno in tutte le parti del mondo. Ma che ne volete inferire da ciò? Forse che tutte quelle cariche e funzioni si aboliscano? Io invece traggo conseguenza che si cerchi di mutare cotesti cattivi ministri, cattivi funzionari di ogni specie e se ne creino dei nuovi, e si cerchi e si speri che alle nuove elezioni non si eleggano più quei deputati, che non hanno fatta buona prova del loro mandato! (*Risa e richiami*)

Ed infine andiamo al deputato Bertolami.

Egli ieri ha fatto un paragone tra le condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia del 1848 e 1849, quando io aveva il peso di servire la mia patria come ministro di pubblica sicurezza e dell'interno, colle condizioni della pubblica sicurezza dei giorni presenti: ma colla sua buona pace, l'onorevole Bertolami doveva ancora fare un altro paragone tra la forza, che aveva il Governo di Sicilia al 1848 e 1849, colla forza che ha il Governo attuale d'Italia.

Ora vi ha un Governo costituito con 300,000 uomini, forza che può bastare a mantenere la pubblica sicurezza in un paese anco più esteso e popoloso, che non l'Italia.

Ma quale era in Sicilia al 1848 e 1849 la forza che aveva quel ministro della pubblica sicurezza?

Ve lo dico io. Aveva una forza raccolta tra i più facinorosi del paese per tenere in freno la moltitudine dei meno facinorosi! (*Scoppio di risa generali*)

Signori, queste cose le sanno, come me, gli onorevoli La Farina, Cordova, e Torrearsa, che in allora erano della mia opinione e con me al Governo! (*Ilarità*)

Questa adunque era la forza generale; vi era poi un

piccolissimo esercito, e di quello esercito quando a Palermo io poteva avere 400 uomini, credeva di avere a mia disposizione un formidabile esercito, ed allora io dormiva sonni tranquilli. Ma sovente ne restava senza, poichè era necessitato ad inviarli in vari luoghi delle provincie per l'esazione del pubblico denaro, e per la pubblica sicurezza. Ma vi erano altre non liete condizioni, e precipuamente questa: v'erano, sebbene in assai minoranza, certi uomini che formavano certi partiti, ora che si accordavano tra loro, ora scordavano e prendevano varie forme e sembianze, e cotestoro non facevano che intorbidare ed indebolire il Governo; furono gran parte della rovina della Sicilia, e per accennarvi quale era se non altro la loro assennatezza, vi dirò che, quando accadde la sventurata battaglia di Novara (io più non era al potere), alcuni di costoro erano raggianti di gioia, e cantavano inni per la distruzione dell'esercito del traditore, proclamavano di cacciare l'austriaco d'Italia co' circoli, e col popolo che si solleva come un solo uomo.

Bertolami. Dei pazzi ve ne sono dappertutto.

La Farina. Indichi i nomi.

D'Ondes-Reggio. Io non ho da indicare nomi: qui si tratta delle cose e non delle persone; le cose furono così, quando lo dico sulla mia parola d'onore, basta.

Signori, un'ultima osservazione.

Varii Ministeri si sono succeduti, e varii deputati di Sicilia hanno dato loro de' consigli, quando alcuni e quando altri, io non ne ho dato mai in segreto, ho espresso in pubblico le mie opinioni, le quali non sono state seguite.

Io non dico: se i miei divisamenti fossero stati praticati in Sicilia, vi sarebbe stata pace, tranquillità, sicurezza, prosperità; potrebbe anche essere che non avreb-

bero fatto buona prova, ma se dagli effetti si deve argomentare la qualità delle cause, indubitato è che i consigli e le opinioni di tutti quei deputati siciliani evidentemente sono stati pessimi.

Tornata 25 giugno 1863.

Discussione del disegno di legge sulle aspettative, le disponibilità ed i congedi degl'impiegati civili — Discorso — Opposizioni alla chiusura della discussione.

D'ONDES-REGGIO. La Commissione ben s'avvisava in notare gli abusi, che si rilevano dall'elenco degl'impiegati sia in disponibilità, sia in aspettativa.

È veramente strano, che in quello elenco si leggano ed alle volte qualificate con altre parole, che ***disponibilità*** ed ***aspettativa***, delle persone imputate di delitti.

Ministro per le finanze. Da quell'epoca in poi se ne sono levate.....

D'ONDES-REGGIO. Tanto meglio, se sono levate!

Ministro per le finanze....più di 450.

D'ONDES-REGGIO. La conseguenza naturale di quella condizione di cose, come col fatto ha dimostro il ministro, è che coloro non abbiano più a godere di nulla, ed inoltre che si debbano stabilire delle categorie e dei titoli legittimi onde gl'impiegati essere posti in disponibilità, od in aspettativa. Ed altra conseguenza poi, che gl'impiegati che fossero messi in disponibilità, od in aspettativa non per volontà propria, e molto meno per propria colpa, abbiano stipendio conveniente finchè non sieno richiamati in attività.

Mi pare che queste cose sieno dettati assai semplici della ragione. Non c'è bisogno di alte teorie nè legislative, nè politiche, nè morali. Chiunque ha il senso del retto e del giusto va a quelle conclusioni.

Di più, sono stati messi in disponibilità molti impiegati degli antichi Governi, eglino dovevano essere considerati come gl'impiegati che sono rimasti in attività e che appartenevano all'altre provincie, giusta certe norme, come appunto ieri diceva l'onorevole Mordini: imperocchè non si vede ragione che, mentre le parti d'Italia hanno fatto fra di loro comunione in tutto, vi debbano essere i privilegiati, e vi debbano essere gli sventurati.

Ma quei dettati di logica e di giustizia non sono seguìti nè dal Governo, nè dalla Commissione; invece si è fatta la presente proposta di legge, e giova leggere gli articoli 1, 3 e 6.

„ Art. 1. Gl'impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi, o per riduzione di ruoli organici.

„ Non possono del pari essere posti in aspettativa, salvo per cause d'infermità ovvero, dove il chiedano, per motivi di famiglia. „

Art. 3. (Leggo quello della Commissione:)

„ La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

„ L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

„ L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

„ Art. 6. Agl'impiegati collocati in disponibilità, e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio; e

non maggiore di un terzo, se conteranno meno di dieci anni. „

E qui di passaggio si noti, pria di andare avanti, ed affinchè si vegga tutto lo spirito di giustizia che informa la legge, che il ministro può dare anche un centesimo agl'impiegati in disponibilità od aspettativa, perchè il *minimum* non è stabilito! Ma su ciò parleremo più lungamente. Ed un'altra osservazione ancora, poichè sta bene il fare aperto con qual criterio si è proceduto e si procede in questa faccenda, a danno degl'individui ed a danno dello Stato, del quale i signori della Commissione ed altri si vantano strenuissimi sostenitori.

Cotesta legge vien dopo la famosa legge con cui si sono impediti i cumuli, anzi privati d'un impiego coloro che da lungo tempo ne avevano due. Dall'un canto si accresce il numero degl'impiegati, da un altro canto poi si vuol mettere una gran quantità d'impiegati in disponibilità ed in aspettativa. Vedete come i criteri sono sempre gli stessi, mirabilmente armonizzanti!

Senza cotale legge sui cumuli, ogni volta che alcuno per un motivo qualunque cessasse di essere impiegato, venivano meno due posti; sarebbero, se non altro, venuti meno in caso di morte dell'impiegato. Senza commettersi ingiustizia, sarebbero allora diminuiti i posti.

Un'altra osservazione ancora.

L'onorevole ministro, il quale primieramente divisava la presente legge che deve diminuire gl'impiegati, ed alleggerire di gravi dispendi lo Stato, ha composto il Ministero delle finanze di 535 impiegati, e credo che in Europa non sia Ministero che contenga tanti impiegati. Altra prova dell'armonia di tutti i criteri governativi!

Ma vediamo, signori, quale sia l'effetto immediato di cotesta legge.

L'impiegato certamente non ha grandi aspettazioni nè di menare una vita ricca, nè una vita splendida; purnondimeno preferisce cotesta carriera a qualunque altra occupazione per avere la sicurezza che durante tutta la vita, quando non manchi al proprio dovere, potrà alimentare sè e la sua famiglia. Ma con cotesta legge, o signori, non può più essere sicuro della sussistenza sua e della sua famiglia, se per un capriccio o per un divisamento qualunque del ministro può essere posto in disponibilità, e se, ove abbia la sventura di cadere ammalato, si vedrà dopo due anni necessitato ad accattare il pane e ad andar a morire all'ospedale.

Quando sarà sancita cotesta legge, quali persone si avrà per impiegati? Si avrà la bordaglia della società; non ci sarà più alcuno onesto ed intelligente che vorrà servire lo Stato. Gli stipendii essendo scarsi, e da un giorno all'altro l'impiegato potendo esser posto sul lastrico a domandare l'elemosina, la feccia della società sarà quella che occuperà d'ora innanzi gl'impieghi dello Stato. E così, o signori, si ordinano le pubbliche amministrazioni! E così si fa florido lo Stato! E così si fa gloriosa la nazione!

Io sono certamente il primo a lamentare il gran numero degl'impiegati, ma si debbono avere dei buoni impiegati, degl'impiegati ragguardevoli, poichè eglino sono quelli che fanno camminare la macchina dello Stato. Pensate, o signori, che i primi impiegati sono i ministri che debbono essere personaggi rispettabilissimi, sono i consiglieri della Corona.

Pure per la natura stessa delle cose, la minima parte degli affari fanno i ministri: i più fanno gl'inferiori impiegati; è quindi interesse dello Stato che probe ed illuminate persone sieno costoro. E voi, con questa legge, giova ripeterlo, farete che d'ora innanzi

non vi sarà più, che la bordaglia che vorrà servire lo Stato.

Io so quanta cura si sia presa il guardasigilli per avere dei buoui magistrati: ma uomini intelligenti ed onorati si ricusano d'esserlo, e sapete perchè? Solo perchè possono essere trasferiti da un punto all'altro dello Stato. Or bene, d'ora innanzi non sarà più difficile e quasi impossibile che vogliano abbracciare la magistratura, quando, o per una malattia o per altro motivo, possono esser messi in mezzo alla strada?

Dunque non avrete che magistrati ignoranti, e peggio ancora; andrà in rovina l'amministrazione della giustizia, primo bisogno dei pòpoli.

E qui, o signori, mi cadono in acconcio altre ed importantissime considerazioni.

La magistratura deve essere inamovibile, come è stabilito dallo Statuto, e così deve essere affinchè vi sia libero reggimento, poichè al libero reggimento è indispensabile l'indipendenza del potere giudiziario.

Primamente appresso di noi lo Statuto e quell'ordinamento proprio di tutti i liberi Governi è già falsato da quella legge che fu fatta mercè i pieni poteri (dai quali io abborro sempre perchè non danno mai buone leggi); per essa i magistrati possono essere trasferiti da un punto all'altro dello Stato. E riflettete che quando quella legge fu pubblicata quello era un attentato minore all'indipendenza de' magistrati, di come lo è al presente, perchè lo Stato era meno esteso, ma ora che dall'Alpi si può essere mandati all'Etna, i trasferimenti equivalgono in certi casi a vere destituzioni.

Sotto questo aspetto adunque l'indipendenza dei magistrati non esiste per le leggi vigenti.

Aggiungetevi ora cotest'altra disposizione di poterli mettere in aspettativa in caso di malattia, o in dispo-

nibilità secondo il capriccio di un ministro, e ditemi dove sta il regime costituzionale, dove l'indipendenza della magistratura?

Egli è stata questione assai agitata da tutti i pubblicisti d'Europa, e più d'America, determinare in qual modo il potere giudiziario si debba ordinare per essere indipendente dall'esecutivo e dal legislativo, e sempre si sono vedute difficoltà per la natura stessa di essi poteri; si è però sempre convenuto, che indispensabile se non altro era ciò che appunto si è generalmente fatto, rendere i magistrati inamovibili, ed inamovibili non solo quanto alla carica, ma eziandio quanto al luogo.

Quindi c'è una legge, la quale ha falsato lo spirito delle prescrizioni dello Statuto sul potere giudiziario, e cotesta che ora volete fare distrugge totalmente le medesime, è una legge che sotto questo aspetto si può dire indubitatamente anti-costituzionale.

Vi sono altri funzionari inamovibili, i professori dell'Università. Colla vostra legge cessano di esserlo; un ministro, a cagion di esempio, che in economia politica sarà protezionista, metterà in disponibilità un professore che insegnerà la libertà d'industria e di commercio, ma poi verrà un ministro che sarà per la libertà, e metterà in disponibilità il professore che terrà per il protezionismo, e così di seguito. Quindi oggi la verità sarà il protezionismo, dimani, cambiato il ministro, la libertà; un altro giorno di nuovo il protezionismo, e così via discorrendo, secondo il beneplacito del ministro. Così dicasi di altre scienze, filosofia di storia, filosofia del dritto, filosofia morale e simili. In vero i ministri dell'istruzione pubblica non sono obbligati a sapere di tutte le scienze, e non è poi difficilissimo accadere, che qualche ministro dell'istruzione pubblica non sapesse di alcuna scienza.

Eppure egli sarà quello che determinerà i veri delle scienze, che si debbano insegnare in Italia. È questo il modo di far progredire la scienza, e di provvedere alla sua indipendenza? Mi si permetta, signori, che io lo dica: voi qui fate una legge senza considerare nè punto nè poco quali saranno le sne perniciose conseguenze. Ed ancora non parlo della retroattività, ne parlerò in appresso.

La Commissione vuole, ed a ragione, levare l'ultima parte dell'articolo 5 che aveva proposto il Ministero, ed il Senato aveva approvato, dove si faceva eccezione per le disponibilità dei direttori generali, dei prefetti, dei presidenti delle Corti e dei tribunali, e dei procuratori generali del Re.

L'articolo veramente è strano, perchè ha uguagliato i presidenti delle Corti, che necessariamente sono inamovibili, con altri impiegati, dei quali alcuni sono essenzialmente amovibili, come i prefetti che non possono avere opinione diversa dei ministri, tranne il caso che si contentino di diventare umili impiegati pronti a servire sotto tutti i Ministeri, che si succedono.

Signori, da quello che ho detto voi rilevate, che tutto il sistema degl'impiegati presso di noi è affatto al rovescio di ciò, che dovrebbe essere. Gl'impiegati dovrebbero essere in picciol nnmero, e larghissimamente pagati ed altamente onorati. In questo modo anche i casi di disponibilità e di aspettativa sarebbero più rari, e la cosa pubblica sarebbe ben governata.

Il gran numero che si ha d'impiegati in così miserabile condizione, ed omai, per cotesta legge, messi a discrezione del potere esecutivo, è una grande magagna per le libere istituzioni, imperocchè questo è un servidorame dipendente necessariamente dal potere esecu-

tivo; e si debbe pensare non solo al presente, ma anche all'avvenire.

Su cotale subbietto Tocqueville rifletteva, che mentre in America il capo del potere esecutivo non aveva scelta che di 12 mila impiegati, e senza assoluto arbitrio, perchè per alquanti ed importanti era necessario il concorso del Senato; in Francia al tempo stesso il capo del potere esecutivo eleggeva a sua voglia 137 mila impiegati, vale a dire undici volte più, mentre la popolazione di Francia era una volta e mezzo di più che quella d'America. E ciò non riputava la minor cagione di quel che hanno in Francia sofferte le libere istituzioni.

La libertà, ed il mantenimento delle libere istituzioni richiede, che vi sieno pochi impiegati, che il potere esecutivo non abbia quello basso servidorame. E voi colle leggi che avete fatto, e con coteste che or volete fare, peggio che in Francia apparecchiate pericoli e danni alle libere istituzioni in Italia.

Signori, sinora abbiamo parlato di coloro, i quali saranno in appresso impiegati, ma parliamo ora di coloro che già sono impiegati; parliamo dell'effetto retroattivo di cotesta legge.

Per la magistratura e per i professori della scienza vi è patto espresso, e voi mancate a cotesto patto; essi sono inamovibili, quindi commettete la più grave ingiustizia, se mai approviate cotesta legge.

Riguardo poi agli altri impiegati non esiste quello contratto (perchè è un vero contratto), ma vi è un contratto maggiore, che è quello della buona fede.

Io principalmente qui voglio parlare per le provincie meridionali d'Italia, perchè io non sono così conoscitore delle cose dell'altre parti; e quindi ne parlo con riserva, e desidererei che quelli, i quali delle parti meridionali

ne sanno quanto io possa saperne delle settentrionali, ne parlassero anche con molta riserva.

Or nelle parti meridionali non si è mai pensato, che chi si metteva in una carriera potesse essere mandato via, se mai non avesse mancato al proprio dovere. La differenza c'era indubitatamente tra funzionari inamovibili e gli amovibili; ma la differenza non consisteva che i secondi potessero essere mandati via a capriccio del Ministero; ma solo, che per essi bastava un decreto d'un ministro che si riteneva essere determinato da giusti motivi; e per i primi non istava al ministro, ma, secondo le leggi ed i rispondenti procedimenti, potevano eglino essere privati della carica. Ed una tale differenza fa d'uopo essere in un Governo libero: ma non toglie che un ministro sia risponsabile se manda via un onesto ed intelligente impiegato per atto arbitrario.

L'onorevole Nisco parlava di diritto al lavoro.

Io veramente non comprendo cotesta teoria di diritto al lavoro in questo argomento. Se si pretendesse dagli oppugnatori della legge, che si è stabilito un diritto in ognuno di dire al Governo: datemi un impiego, io lo voglio, allora vi sarebbe questo diritto al lavoro; ma qui si tratta che alcuno è stato eletto impiegato, e però delle obbligazioni vi sono tra esso e lo Stato già fermate; egli deve servire lo Stato onestamente, e lo Stato non deve quindi rimandarlo a suo arbitrio. Se ciò è il diritto al lavoro, è il socialismo, ed allora non vi è contratto che non possa sciogliersi a capriccio, affine di non esservi diritto al lavoro. Alcuno vuole fabbricare una casa e fa un contratto con un maestro, sarà quindi a suo capriccio il dire al maestro, a metà dell'opera: non voglio più che si continui, andate via. E sarà il diritto al lavoro, il diritto che si avrà colui alla

continuazione della fabbrica? Veramente non si comprende come qui si tratti del diritto al lavoro; non mi pare che faccia d'uopo più a lungo discorrerne.

Quanto alla retroattività della legge, o signori, voglio dirvi che essa è veramente contraria alla giustizia, ed a quest'oggetto vi citerò un'autorità certamente non sospetta, anzi un'autorità che voi sovente dovreste invocare, e che mi meraviglio che quasi mai non la invochiate, e questa autorità è Geremia Bentham; egli dispreggiatore delle storie, volenteroso a mutare da capo a fondo ogni istituzione, delle cose religiose e della morale, che vi si attiene, non curante, ed egli nondimeno stima che il principio della non retroattività delle leggi e del rispetto alle giuste aspettazioni è ciò, che distingue un consorzio civile da uno barbaro e selvaggio; scegliete tra questi due consorzi a quale voi volete che appartenga l'Italia. (*Sensazione*)

Intesi poi dall'onorevole Melchiorre, se non erro, che veramente non è giustizia cotesta retroattività della legge, ma che vi sono delle necessità dello Stato che la consentono.

Vi sono dunque cose non giuste che si debbono fare per il bene dello Stato? Si debbono dunque fare da noi legislatori delle ingiustizie? Imperocchè non v'ha medio, le cose o sono giustizie o sono ingiustizie. Antica la massima *fiat iustitia et pereat mundus*, sia fatta la giustizia e perisca il mondo; io pure non l'abbraccio; io dico invece; *fiat iustitia*, sia fatta la giustizia, perchè essa sola può salvare il mondo. (*Bene! bene!*)

Si parla, o signori, delle finanze dello Stato.

Certamente le finanze del nostro Stato sono in condizioni deplorabili; ma non per questo si debbono fare ingiustizie. Secondo quello che ha detto l'onorevole De Blasiis sugl'impiegati in disponibilità, costano 8 mi-

lioni, ma questi certamente non resteranno per sempre: una tale somma ogni anno, ogni mese diminuisce naturalmente. Ma per ciò, o signori, ed avendo un bilancio di circa un miliardo, ed avendo testè contratto un debito d'un altro miliardo, commetterete tante ingiustizie, comprometterete l'avvenire dell'amministrazione pubblica con pessimi impiegati, manderete all'elemosine tante onorate famiglie? Voi con il risparmio di quelle somme salverete lo Stato?

Ed anco allorquando in altri rami dell' amministrazione, per esempio, nell'agricoltura e commercio, nell'istruzione pubblica, ho veduto deliberare risparmi di poche migliaia di lire, ho inteso delle lunghe discussioni, non mi pare che si sia fatta cosa seria, non mi pare che si sia arrecato alcun bene allo Stato.

Parliamo chiaro, se risparmi importanti si possono ottenere, egli è in due soli rami di pubblica amministrazione, nell'esercito e nella marina: nell'esercito diminuendo 100 mila uomini, e nella marina scemando di metà la spesa attuale, si avrà risparmio di 150 milioni. Ma se questi risparmi non si vogliono o non si possono fare, gli altri risparmi nulla giovano allo Stato, anzi sendo delle ingiustizie, di grave detrimento tornano al medesimo.

E qui non entrerò in lunga discussione se possa o no diminuirsi l'esercito, attese le condizioni nostre e di tutta Europa, ma soltanto farò questa dimanda: perchè volete tenere in armi 300,000 uomini?

Certamente, perchè temete una prossima guerra, non dico da qui ad un mese, ma da qui ad un anno, per esempio.

Ma in un anno, o anche due, che cosa potete fare per la marina? Non farete altro che dei legni, che, se mai si dovesse essere in guerra con una delle potenze ma-

rittime d'Europa, non servirebbero che ad essere preda d'una di esse.

Non s'improvvisano le marine. La Francia dal 1815 a questa parte spende danari immensi per avere una potente marina.

Tralasciate adunque di profondere tesori in quella, spendete ciò che è indispensabile, e rinunciate a cotest'idea che ingoia una gran parte delle entrate dello Stato.

Io poi vi dico, o signori, che quello che più mi fa senso in questa legge, che veramente ripugna alla mia coscienza, è che un impiegato per causa di malattia, dopo due anni di aspettativa, si butta in mezzo alla strada a chieder l'elemosina.

Volta che perde il braccio, perchè estrae la miracolosa scintilla che deve mutare da capo a fondo le relazioni degli uomini sulla terra; Galileo che acceca perchè fissa gli occhi al cielo e scuopre la legge del movimento degli astri, sono da voi condannati, come inutili al lavoro che prestavano, ad accattare il pane per le vie ed andare a morire in un ospedale!

Or sono coteste cose proprie di popoli civili, o di popoli selvaggi e barbari? (*Mormorio*)

Io non so veramente che in tutta Europa una legge simile si sia escogitata mai, ma quand'anche lo fosse stato, io vi dirò che sdegno cotale legge, e m'inspiro alla legge prima e sovrana, la legge dell'umanità.

Nè mi si replichi: quando vi sarà un Volta od un Galileo, ed allora ad uomini cotanti si provvederà. Io risponderò due cose: l'una che anco un umile impiegato, il quale abbia sempre strettamente adempito il suo dovere, quando tocchi la sventura di cadere infermo, ha diritto di non essere condannato a morire di fame, o finire i giorni suoi in un ospedale. L'altra, che attesi

questi tempi corrotti e scapestrati, se sarà infermo Tommaso d'Aquino, egli si lascierà nelle strade a chieder l'elemosina e perire; se poi sarà infermo qualche meschino espositore dell'empia dottrina hegeliana, ed allora indubitatamente sarà egli con ogni larghezza compensato.

E quando poi, o signori, mi si dice che queste ed altre simili misure necessarie sono all'unità d'Italia, io vi rispondo: voi l'unità d'Italia calunniate; poichè, se queste misure ingiuste necessarie fossero all'unità d'Italia, ed allora l'unità d'Italia sarebbe ingiustissima cosa. (*Rumori a destra*)

Ma no, difendo io l'unità d'Italia; a mantenerla e consolidarla non vi vogliono opere ingiuste (Bene! *a sinistra*), ma invece opere generose, magnanime, umane le quali si compendiano in quella sublime parola, la giustizia.

D'Ondes-Reggio. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

D'Ondes-Reggio. Io mi oppongo alla chiusura, perchè le principali obbiezioni fatte dall'onorevole Sella furono dirette a me, ed egli ha esposta la condizione dei fatti non esattamente.

Voci. Non può parlare...

Presidente. Si limiti a parlare contro la chiusura.

D'Ondes-Reggio. Debbo dire perchè mi oppongo alla chiusura.

Io debbo osservare all'onorevole Sella, che i fatti non sono veramente quali egli li ha esposti. Per esempio, egli domanda se sarà poi tanto facile ritrarre dalle imposte gli otto milioni, che si spendono per cotesti impiegati. Ed io gli risponderò, che se non si ap-

prova questa legge, non si dovranno spendere otto milioni tutti gli anni. Quando la pianta sarà ridotta allo stato normale, io credo che lo Stato non dovrà pagare per gl'impiegati in disponibilità ed in aspettativa molto più di cento mila lire all'anno, e mi pare che cotale somma si possa pagare per non istabilire una legge retroattiva ed ingiusta.

L'onorevole Sella chiede: lo Stato sarà obbligato a continuare sempre lo stipendio ad un impiegato che dopo sei mesi di servizio sia inutile od inabile? Ma io gli replicherò: è giusto mandar via senza alcun assegno un impiegato che abbia prestato servizio di ventiquattro anni ed undici mesi e ventinove giorni?

Presidente. Lo prego di parlare contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Io mi oppongo alla chiusura, perchè la Camera delibererebbe senza lasciar confutare gli argomenti addotti dall'onorevole Sella. Se poi la Camera non vuole udire cotali confutazioni, approvi la chiusura.

Tornata 26 giugno 1863.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle aspettative, le disponibilità ed i congedi degl'impiegati civili — Sull'articolo 1, discorso — Sull'articolo 3, emendamento e discorso.

D'ONDES-REGGIO. Signori, l'articolo 1 stabilisce, che gl'impiegati non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi o per riduzione di ruoli organici; poi statuisce sulle aspettative. Distinguiamo i due casi come li distingue la legge.

Io ho già detto per le disponibilità, e mi è d'uopo ripetere, che esse dipenderanno dall'arbitrio dei ministri.

L'onorevole Sella mi rispondeva, che ciò non era vero, e che io non aveva forse letta la legge, perchè appunto la riduzione dei ruoli organici e la soppressione di uffizi non si potranno fare che in virtù di una legge.

Ed io rispondo a lui, che questo potrà essere in appresso, ma non è ora. Infatti, siccome l'onorevole Sella aumentò il numero degl'impiegati del Ministero delle finanze portandolo a 535, così un altro ministro può diminuirlo. Noi abbiamo già veduto soppressi dal Ministero degli uffizi primarii; e senza andare a tempi remoti, l'onorevole ministro pei lavori pubblici ha testè soppresso due direzioni, una in Palermo ed un'altra in Napoli. Dunque non è vero che i ministri attualmente non possano farlo; in appresso, ma chi sa quando, forse non potranno, ma per ora lo fanno e nessuno loro accagiona, che abbiano violata la legge.

Quanto poi alla magistratura, si dice: essa è intangibile. Rispondo primieramente che non è così; noi abbiamo deliberato, a cagion d'esempio, dei tribunali circondariali nelle provincie meridionali con gran danno delle finanze, ed allora cotesti risparmiatori d'oggi non si opposero, nonostante che io facessi manifesto alla Camera, che sarebbero otto o dieci milioni di più di spesa all'anno; ma no, allora si doveva fare così. Io soggiungeva: la giustizia sarà male amministrata. Non importa, in Piemonte v'ha cotal ordinamento, dunque deve essere lo stesso in Napoli ed in Sicilia. Ebbene, si diede facoltà al Ministero di stabilire cotali tribunali circondariali ne' luoghi che gli piacesse. E se il Ministero ebbe allora cotesta facoltà, si ritiene che l'ha ancora per levarli dai luoghi in cui si trovano e stabilirli in altri: certamente cotali mutamenti può fare come ne fa per tutte le altre amministrazioni.

De Donno. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Sarà quindi impedito al Ministero di mettere in disponibilità i magistrati che stanno in quelli tribunali che sopprimerà? Per la logica che qui predomina, certamente no.

Ma, signori, qui si tratta di cosa assai importante, dell'indipendenza del potere giudiziario. Epperciò, non solo noi dobbiamo considerare quali sieno le disposizioni della legge, ma quali abusi si possano commettere dal potere esecutivo, tirando partito dalle medesime.

Immaginiamo, che un Ministero divisi che una Corte, poniamo quella d'Ancona, si debba abolire; egli sarà sicuro che, facendone proposta alla Camera, essa sarà abolita.

Nei due o tre mesi prima egli manderà in quella Corte quei magistrati di cui non si piace, poi verrà alla Camera e proporrà l'abolizione della Corte; e quindi metterà in disponibilità tutti quei magistrati. Vi potrà così essere indipendenza del potere giudiziario? Non temerà ogni magistrato di toccare quella sorte, ove non decida per avventura a talento del Ministero?

Ma havvi di più. Come io accennava ieri, questa materia dell'indipendenza del potere giudiziario è ciò, che ha più occupato la mente dei pubblicisti, e specialmente dei pubblicisti americani.

Ora, affinchè il sistema delle libere istituzioni non venga falsato, l'indipendenza della magistratura non solo dev'essere rispetto al potere esecutivo, ma altresì rispetto al legislativo. Ed egli è fuor di dubbio che sono più temibili le usurpazioni del potere legislativo, che quelle del potere esecutivo, sul giudiziario. Onde fa d'uopo che la magistratura sia costituita in modo che non solamente i magistrati non possano essere amovibili per volontà dei ministri, ma neanco per volontà della Camera legislativa.

Or dato che la Camera abolendo una Corte, i suoi consiglieri vadano ad essere posti in disponibilità, e quindi affatto licenziati; e dato che innanzi cotesti magistrati si presentino in litigio, non dico uno che non sia deputato ed uno che lo sia, ma due deputati, di cui uno indipendente, isolato, fermo ne' principii di giustizia, che non è per *servire temporibus*, e molto meno agli uomini; e l'altro un deputato che per lo più si accorda con tutti i Ministeri, che è ligio quasi a tutte le maggioranze (*Si ride*), che è stato ministro, che ha voglia di esserlo e che lo sarà probabilmente, che se propone una legge per sopprimere qualche Corte con quasi certezza la vincerà, sarà mai possibile che quei magistrati decidano a favore del primo, anzichè del secondo? Del primo, da cui nulla hanno da sperare? Del secondo, da cui tanto hanno da temere?

Dove allora sarà dunque l'indipendenza del potere giudiziario?

Torna dunque chiaro, che non debba esservi legge per cui i magistrati possano essere messi in disponibilità, e quindi privati delle loro funzioni non solo per volere del potere esecutivo, ma neanco per volere del legislativo.

Senza di ciò è falsato lo Statuto, senza di ciò non si avrà un vero libero reggimento.

Signori, quanto alle aspettative per motivi di famiglia, non fo opposizione alla proposta; se i proprii interessi così consigliano ad alcuno, non c'è ragione di dargli alcuna retribuzione. Ma quanto all'aspettativa per cagione d'infermità, non potrò mai dare il mio consenso alla proposta.

Onorevole Sella, ella ha fatto degli studi nell'Università, avrà facilmente avuti valenti professori specialmente in quelle scienze, nella coltura delle quali omai

si ha acquistata tanta lode; di più ella avrà potuto avere dei litigi, ed ottenuta giustizia da alcuni magistrati onesti e dotti. Per la legge ch'ella propone, può bene avvenire che uno di quei professori, che uno di quei magistrati se acciechi, vada elemosinando per le strade; ella lo incontrerà, e gli darà del denaro; mi dica: non si sentirà a quella vista stringere il cuore? Se queglino le diranno: per la vostra legge ingiusta noi siamo in questa miserabile condizione, non sentirà rimorsi nella sua coscienza? Io non avrei più pace nell'animo mio, avrei per sempre lacerato il mio cuore.

Signori, io son uomo e sono composto di corpo, di anima e di cuore, e ringrazio Dio che in me soprabbonda il cuore. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

L'onorevole Sella vi diceva ieri: ma, volete voi che dopo sei mesi, un anno, che alcuno sia impiegato, ammalando, lo Stato si sobbarchi a delle ingenti spese? Signori, l'onorevole Sella metteva innanzi casi estremi e rari, ma perchè non parlare di casi più ordinari, perchè non parlare di funzionari che infermano dopo quattro o cinque anni o dieci, o anche venti e venticinque, meno alcuni mesi, o giorni?

Ebbene, per questa legge, cotestoro, sieno pure ottimi impiegati, sieno integerrimi magistrati, eminenti uomini di scienze e lettere vanno tutti all'elemosina; si potrà mai sostenere che questa sia giustizia? Per me sarà sempre enorme ingiustizia.

L'onorevole Sella vi diceva ancora, sono otto milioni all'anno che si spendono per le disponibilità. Sta bene, sono otto milioni ora, a cagione della abolizione di tutti gli uffici de' vari Governi antichi d'Italia, ma questo non è lo stato normale. Se costantemente si fosse praticato quello che ora s'è proposto, cioè che non si fossero impiegati, che coloro che erano in disponibi-

lità; se egli, il signor Sella e gli altri che furono ministri con lui, ed i loro antecessori avessero seguìto cotesta norma, a quest'ora gl'impiegati in disponibilità sarebbero molto meno numerosi di quel che sono, e non si pagherebbero otto milioni. Questa somma dunque si paga per colpa vostra e dei vostri colleghi e dei vostri predecessori, signor Sella.

Or, poste le cose nello stato normale, io credo che per le aspettative non si potrà mai pagare più di 150 a 200 mila lire all'anno. Di più, siccome le piante organiche si debbono ridurre; siccome finalmente si debbe stabilire un aggiustato ordinamento per gl'impiegati; siccome si debbe abbandonare questo sistema francese, di una specie di esercito d'impiegati, ma allora anche quelli in disponibilità saranno assai rari, pochissime le somme che si spenderanno per loro.

Dunque, signori, le cifre dell'onorevole Sella sono evidentemente esagerate; non si tratta per sempre di assai milioni; ma di cinque o sei milioni in tutto per una volta; io per me dico ai contribuenti: pagate cinque o sei milioni piuttosto, che una enorme ingiustizia si commetta.

Non ho inteso bene alcune parole dell'onorevole Michelini; ma, se mai furono pronunziate, è d'uopo che vi risponda, mi hanno detto alcuni colleghi che l'onorevole Michelini abbia fatto allusione a professori di larghi stipendi, che sedevano qui nella Camera.

Or, sappia l'onorevole Michelini che qui sedono professori i quali si hanno acquistato la cattedra non per favore di alcuno, ma in virtù del proprio ingegno e dottrina, che hanno lo scarso stipendio di lire 3,000, che in qualunque altra cosa spendessero il loro tempo potrebbero guadagnare molto di più; amano la scienza, prestano eminente servizio allo Stato, servizio che non

tutti possono prestare. Sappia che alcuno di cotestoro ha buttato in faccia al Governo carica alta e lucrosa di circa 20,000 lire all'anno, e l'ha buttato in faccia all'uomo che era idolatrato da tutti, dicendogli: io rinunzio a questa carica perchè le mie opinioni in diritto, in morale, in politica sono diverse dalle vostre; non sono molti al presente che così fanno in Italia! (1)

Voci a sinistra. È verissimo! Benissimo! Bravo!

« Art. 3. La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

« L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno. »

D'ONDES-REGGIO. Io propongo un emendamento alla Camera.

Coerentemente a quanto ho già sostenuto e nel discorso di ieri ed in quello d'oggi, la mia proposta a quest'articolo 3° sarebbe di sopprimere il primo alinea del medesimo, che dice che la disponibilità non può durare oltre i due anni. Siccome non è per volontà dell'impiegato che è messo in disponibilità, così sarà cura del Ministero chiamare in attività colui il quale è messo in disponibilità. Io non posso stabilire un termine a danno di un impiegato che senza la sua volontà, servendo onestamente lo Stato, viene posto in disponibilità.

L'altra parte poi dell'articolo, risguardante le aspettative, da me viene così modificata:

" L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa; scorsi due anni, sarà

(1) Si allude alla rinunzia della carica di procuratore generale della Gran Corte de'Conti in Sicilia che l'oratore fece, e pubblicò il 31 ottobre 1860 in Genova, e si allude a Cavour ministro.

dato all'impiegato un sussidio a proporzione degli anni che ha servito, secondo le norme stabilite nella legge sulle pensioni.

" Art. 4. Per gl'impiegati inamovibili sarà provveduto con legge particolare. „

Io veramente credeva che, dietro quanto aveva discorso oggi stesso in confutazione ad obbiezioni ieri fatte dall'onorevole Sella, qualche cosa si sarebbe risposto di più peso, mi permetta l'onorevole De Blasiis che io lo dica, di quanto egli rispose alle mie ragioni.

De Blasiis, *relatore.* Io risposi parzialmente.

Voci. Non interrompa.

D'ONDES-REGGIO. Quanto a me le interruzioni non mi fanno paura. (*Si ride*) Io credo dunque che le ragioni da me allegate non patiscano confutazione. Pure qualche cosa replicherò all'onorevole De Blasiis.

Egli diceva: come mai parlate tanto male di questa legge, come la chiamate ingiusta, mentre dessa è una legge che era in Piemonte ed in Toscana?

Veramente, o signori, io omai fo le meraviglie superiori a tutte le meraviglie, che faceva ieri l'onorevole Sella. Come? Perchè una legge esisteva in Piemonte ed in Toscana, non può essere una legge cattiva, una legge ingiusta? (*Si ride*) Sventuratamente abbiamo ricevute noi Meridionali tutte le leggi del Piemonte, quantunque ci riescissero dannose; ma ora poi dobbiamo ancora accettare le leggi ingiuste? Vorrà l'onorevole De Blasiis che, perchè abbiamo fatto l'unione, dobbiamo far nostre anco le ingiustizie? E veramente io non mi attendeva anco questo. (*Si ride*)

In Napoli ed in Sicilia non fu esempio in tempi ordinari, che si mettesse un impiegato sulla strada: sotto gli stessi Governi dispotici queste ingiustizie non furono commesse; piuttosto avveniva che qualche cat-

tivo impiegato non era, come avrebbe dovuto essere, destituito. Al 1821 non solo, ma anco al 1849 vi furono impiegati onesti destituiti, ma per motivi politici dopo due rivoluzioni. Ed al 1821 anco in Piemonte, e per motivi politici, moltissimi si destituirono. Forse il signor De Blasiis per la sua teoria che una legge, sendo del Piemonte, deve abbracciarsi dalle altre provincie, ancorchè cattiva, o meglio perchè allora non può essere cattiva (*Si ride*), vorrebbe che ora o in appresso facessimo noi quel che si fece al 1821 in Piemonte?

Signori, voglio farvi riflettere che questa legge congiuntamente a quella delle pensioni produrrà l'effetto che magistrati e professori delle Università si ritireranno con gran danno delle pubbliche finanze, dell'amministrazione della giustizia, e dell'insegnamento. (*Rumori di dissenso*)

Lo vedrete, perchè ci sono molti valentuomini, che hanno più anni di quello, che crediate, di servizio; voi siete poco informati, signori (*Oh! oh!*), siete poco informati delle condizioni della magistratura e dei professori.

Ed egli potrà sembrare cosa assai sorprendente, come mai vi sia tanto accanimento dalla parte dei propugnatori di questa legge per voler per forza ragguagliare i magistrati e i professori delle Università, inamovibili, a tutti gli altri impiegati. È di mestieri che io ciò spieghi, e il modo di spiegarlo me lo porge ciò che diceva ieri l'onorevole Minghetti. Non importa che non sia presente, perchè certamente non significherò cose per cui sia necessaria la sua presenza.

Egli diceva che non c'è bisogno di far le leggi nell'ordine logico, purchè nel concetto di ognuno di noi ce ne sia sistema ben ordinato ed armonizzante, di modo che ognuno, quando si fa una legge, sappia quello che

deve fare in un' altra legge, che per ordine logico avrebbe dovuto venir prima.

Egli sono omai presso la mente di alcuni due progetti altamente riposti. Coll'uno si vogliono abolire tutte le Corti supreme di giustizia, Napoli, Palermo, Firenze, Bologna, e lasciarne una sola. Io spero, anzi sono sicuro, che l'attuale guardasigilli non farà questo gran danno all'amministrazione della giustizia, ma verrà facilmente un altro guardasigilli che lo farà.

L'altro progetto è quello di abolire tutte le Università. Il nome resterà, ma tutte saranno abolite, non solamente le secondarie, ma anche le primarie. (*Interruzioni*) So quel che mi dico (*Si ride*). Si dovrà dunque abolire ciò che ha formato il vero splendore, la vera gloria, la vera grandezza d'Italia! Si dovranno abolire le Università di Bologna, Pavia, Pisa, Palermo.

Ascoltate: resteranno di nome tutte quelle Università, poche vi si terranno cattedre, quattro o cinque di diritto, quattro o cinque di medicina, tanto da formare dei legulei e degli empirici, tutte le altre levate via. (*Rumori — Voci:* Alla questione!)

La questione è questa; non vi piace che si discorra di questi grandi progetti... che sieno fatti palesi. Si stabiliranno poi tre istituti primi, solenni, ove si collocheranno una quarantina di professori degnamente pagati, e in questi tre grandi istituti sarà tutta compresa la sapienza italiana! Si vuole quindi avere la presente legge affinchè si mandino via e magistrati di quelle Corti supreme, e professori di quelle Università, si mandino via cotesti uomini onorevolissimi più di qualunque altro. (*No! no! — Rumori — Interruzioni*)

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio a volere esporre le sue idee e non fare supposizioni che.....

D'ONDES-REGGIO. Mi pare che l'alta magistratura, gli

nomini di scienza non sieno inferiori a qualunque altro, mi pare chiaro. Lascio di riferire la parabola di *Saint-Simon.*

Si aboliscano le Università; signori, i barbari le edificavano, noi chiamati civili le distruggeremo! (*Segni di approvazione a sinistra*)

Tornata 20 luglio 1863.

Discussione del disegno di legge per imposta sui redditi della ricchezza mobile — Sulla proposta della Commissione per tassarsi i fittaiuoli delle terre — Osservazioni contro la questione pregiudiziale.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io credo che non vi sia luogo di ricorrere al regolamento. La questione è se mai su di cotesta proposta della Commissione sia stata oppur no alcuna deliberazione.

Io penso che deliberazione non vi sia stata, perchè l'emendamento Devincenzi portava di togliere l'espressione, se io non erro, l'*industria agraria!*

Voci. L'*occupazione agraria!*

D'ONDES-REGGIO. Bene, l'*occupazione agraria,* termine generalissimo. Quindi poteva ben avvenire che io ed altri non volessimo abbracciare quell'espressione così estesa, che comprendeva tutto e non escludeva niente, ondechè si è approvato l'emendamento Devincenzi. Ma se cotesta proposta, invece di essere così comprensiva abbracci un numero limitato di coloro che erano compresi nell' espressione generale l' *occupazione agraria,* evidentemente non è più lo stesso emendamento.

Infatti v'ha di coloro, i quali vogliono, che alcuni i

quali si danno all'occupazione, o meglio, all'industria agraria paghino l'imposta di ricchezza mobile, ed altri no. Ed appunto l'articolo, come è proposto dalla Commissione, non comprende tutti, ma esclude alcuni, ed invece indica altri, cioè coloro i quali esercitano l'industria agraria con grossi capitali.

Adunque non è propriamente la stessa questione; questa è una materia più ristretta. Alcuni possono volere e vogliono che l'imposta gravi su questa sola parte dell'industria agraria, e non su tutta la medesima; e coll'emendamento Devincenzi appunto si levò via l'imposta su tutta l'industria agraria, ma non si determinò che su d'una parte non si potesse stabilire.

Dunque non c'è luogo a ricorrere al regolamento; è una proposta come qualunque altra; è una proposta sulla quale non si è ancora deliberato. Dunque si può intavolare la discussione.

Voci a sinistra È un'aggiunta.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, sento a dire che è un'aggiunta all'articolo; invece io sostengo che è un articolo nuovo.

Consideriamo le cose come sono. Noi abbiamo un articolo in cui l'industria agraria in termini generali è stata esclusa dall'imposta. Ora viene la Commissione a proporre un nuovo articolo; cotesto nuovo articolo è contrario a quello che già si è approvato coll'emendamento Devincenzi?

Io ripeto che quello era generale, complessivo, questo è speciale.

(*Il deputato Mellana fa sotto voce qualche osservazione all'oratore.*)

Io ho potuto credere ingiusto, che pagassero tutti coloro, i quali in un modo qualunque esercitassero l'industria agricola, epperciò ho potuto approvare l'emen-

damento Devincenzi, ma ora posso benissimo approvare l'emendamento della Commissione, perchè comprende nell'imposta alcune industrie le quali io reputo giusto che vi sieno comprese.

Qui io non voglio entrare nel merito. Ma non posso astenermi dall'osservare, che mi sembra ingiusto che tutti coloro, che ricavano profitto piccolo dalle più piccole industrie, sieno colpiti dall'imposta, e quelli che ritraggono grossi guadagni dall'industria agricola ne sieno esenti.

Quando si tratta di scansare enorme ingiustizia con una nuova deliberazione, nel dubbio se si possa fare o no, è chiaro che si debba fare.

Tornata 21 luglio 1863.

Seguito della discussione del disegno di legge per imposta su' redditi della ricchezza mobile — Discorso in favore della proposta della Commissione.

D'Ondes-Reggio. Signori, avvegnachè io riconosca il pregio delle osservazioni fatte dall'onorevole Boggio intorno all'interpretazione degli articoli del regolamento su questa materia, pur nondimeno, come ieri ho detto così oggi ripeto, voglio io invece appigliarmi al merito intrinseco dell'emendamento, affinchè noi fossimo tutti persuasi, che non è vero, che veniamo a deliberare di cosa della quale già abbiamo deliberato. Imperocchè, nè sarà mai superfluo il replicare quanto ieri ho dimostrato, quando si approvò l'emendamento di Devincenzi, trattossi d'un obbietto complessivo e generalissimo, ora invece si parla d'un obbietto particolare.

E si osservi che propriamente non fu, che si ponesse come emendamento un articolo, con cui si scartasse nelle nostre deliberazioni l' industria agraria in generale, ma si tolse via un paragrafo d'un articolo che si approvò.

Una voce. Non era un paragrafo.

D'Ondes-Reggio. E se non era un paragrafo distinto, era un inciso d'un articolo che si approvò.

Quindi, per l' indole stessa di quella deliberazione, nella mente dei più stette, che non si rinunziava alla facoltà di tassare qualunque parte d'industria agricola, e specialmente quella che si praticasse con grossi capitali.

Laonde io in vedere che con tanta pertinacia si sostiene che non si possa più discutere il merito di questa materia, che essa cosa sia definitivamente risoluta, argomento che cotesti oppositori conoscono bene che hanno torto; mi paiono simili a coloro i quali nei lítigi civili non avendo alcun diritto da opporre a chi fa alcuna legittima domanda, oppongono la odiosa eccezione della prescrizione.

Se voi vogliate lasciare stare le cose come sono, l'industria agricola la quale risulta dai capitali che si impiegano nella terra non viene punto tassata, ma invece vien tassata solamente la terra, viene solo a levarsi la tassa della fondiaria.

Io credo che la dimostrazione torni facilissima con un esempio: ponete due campi l'uno a lato all'altro, uno in cui il padrone altro non fa che raccogliere l'erba che spontanea nasce, e se ne serve per il suo armento, e l'altro in cui il padrone stesso od un altro individuo versa grossi capitali; questo campo evidentemente darà prodotto di maggior valore che l'altro; ma se voi non volete tassare quelli capitali che vi s'impiegano, ma so-

lamente la terra, allora voi tassate egualmente tanto questa terra su cui si sono impiegati capitali e che dà abbondanti profitti, come l'altra che ne dà assai scarsi. Quindi è certo che ogni volta che si tassa soltanto la terra, indipendentemente dai capitali che s'impiegano, coloro i quali fanno uso di quelli capitali vanno esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile, che si vuole stabilire su tutti, la quale eccezione è ingiustizia evidente.

E siccome dall'ingiustizia non si genera mai alcun bene, ma solo un danno alle private ed alle pubbliche cose, così l'immediata conseguenza è, che i capitali andranno ad investirsi nell'agricoltura assai di più che altrimenti non si farebbe, a preferenza di andare ad investirsi in altre industrie manofattrici, imperocchè ciascuno sarà spinto ad impiegare i suoi capitali nella terra, per la ragione chiara (*Bisbiglio*), che i capitali impiegati in essa saranno esenti da tassa, mentre i capitali impiegati nelle altre industrie saranno a tassa assoggettati.

Quindi si opererebbe contro ad un principio fondamentale della scienza economica, che è: i capitali non doversi come per forza farsi rivolgere più ad una industria che ad un'altra, non doversi stornare il loro corso naturale, imperocchè è esso sempre il più utile.

Io conosco appieno, o signori, i difetti di cotesta legge; ma se questa legge può riuscire meno disacconcia, l'unico modo è di far sì che l'imposta si paghi dal maggior numero possibile d'individui.

Io conosco appieno i difetti di cotesta legge, purnondimeno io l'accetto per due motivi: l'uno perchè evidentemente la nostra finanza ha bisogno di danaro; l'altro perchè se mai cotest'imposta non si stabilisse, o si ordinasse in modo che i suoi inconvenienti risultassero nell'applicazione gravissimi, ed allora si comune-

rebbero alle altre provincie, e specialmente alle napoletane ed alle siciliane, l'imposta personale mobiliare e l'imposta sulle patenti, e simili, le quali, siccome sono false in teoria, così nella loro applicazione tornano ingiuste e dannosissime.

Io non posso consentire alle speranze concepite dall'onorevole ministro delle finanze nei calcoli, che esso ha fatti per provvedere alla deficienza delle nostre finanze.

Io credo che, secondo i divisamenti del ministro, mettendo insieme tutti i risparmi, non si potrà ottenere gran che oltre alla somma di un diciotto o venti milioni, i quali, unendosi ai 30 milioni che si ricaveranno da cotest'imposta, non si avrà in tutto che 50 milioni; ma si sa da tutti, che il disavanzo è molto maggiore!

Signori, non è così che possono assettarsi le finanze dello Stato. A tanta bisogna da un canto fa d'uopo imporre un solo balzello, il quale gravi su tutti i ventidue milioni d'Italiani, e che perciò potrà montare a 100 milioni; e da un altro fare dei risparmi seri che altra volta ho anco indicati; ridurre l'esercito attivo di 100 mila uomini, risparmio di 100 milioni; diminuire di metà la spesa della marina, risparmio di 50 milioni; così la pubblica finanza si avvantaggerebbe di 250 milioni annui! Ma per fare ciò vi vuole coraggio civile, e questo veramente non è qualità propria di coloro che governano al presente l'Italia (*Ilarità ed approvazione dalla sinistra*); tra coloro che governano intendo specialmente il Parlamento.

Tornata 28 luglio 1863.

Discussione del disegno di legge per la leva militare — Sull'articolo 11 risguardante i vincoli de' surroganti — Discorso contro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, mi fa d'uopo cominciare con dire falso intieramente il concetto annunziato dall'onorevole Valerio intorno all'indole delle surrogazioni, e quindi false le conseguenze che egli ne ha tratte, e false le conclusioni.

La surrogazione non è un privilegio, non è una grazia; se tali fossero, io proporrei di abolire subito cotesto privilegio e cotesta grazia.

Non si ha un'idea chiara di ciò che significa privilegio, e di ciò che significa grazia.

Privilegio importa, che alcuno in virtù di una legge può fare una cosa ed un altro non può farla, e grazia presso a poco lo stesso, concedere ad alcuno ciò che è vietato all'universale.

Ora a chi è mai impedito di dare il surrogato? Ogni Italiano può darlo, che se alcuni lo danno, ed altri no, perchè queglino hanno il mezzo di pagarlo, e questi no, ciò non significa che gli uni hanno un privilegio, una grazia per sè, e gli altri no, ma significa che posseggono dei mezzi pecuniari, di cui gli altri sono privi; gli uni esercitano un diritto, che gli altri sventuratamente non possono esercitare.

Signori, uno ha 100 mila lire e compra un podere, un altro ne manca, e non lo compra, sarà dunque una grazia, un privilegio del primo a danno del secondo? Quel danaro o viene da propria industria, o dall'essere ereditato, e bisogna che si abbraccino le assurde

dottrine del socialismo per chiamare privilegio ciò, che si ottiene per mezzo de' propri beni. (*Si ride*)

Alla stessa stregua si dirà, per esempio, che è privilegiato un uomo, il quale sortisce dalla natura prestante ingegno e bello eloquio, ove un altro sia tapino d'ingegno e scarso di parola; ma non sono privilegi quelli, quelli sono esercizi delle proprie facoltà; anzi considerare quelle differenze, e custodirle in virtù di legge a tutti i cittadini, è affermare l'uguaglianza dei diritti di tutti, praticare la giustizia, promuovere la civiltà.

Quindi è affatto erroneo il concetto dell'onorevole Valerio in chiamare privilegio o grazia la surrogazione.

Dirò meglio: la surrogazione è una necessità sociale, è un'utilità sociale; nella società sono necessari gli eserciti, ma sono anche necessari i magistrati, necessari i medici, necessari gl'ingegneri, necessari gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, necessari gli amministratori della cosa pubblica, gli uomini di Stato, necessari gli uomini di scienze e di lettere.

La società non si può costituire soltanto dell'esercito, anzi, senza gli altri ordinamenti civili e politici, gli eserciti non possono sussistere, molto meno possono essere poderosi e forti.

Nè è la stessa cosa fare il soldato per colui il quale sia nato in una condizione civile, agiata, bene educato alle lettere, alle scienze, e per quell'altro che non sia che manovale od agricoltore.

Assai sovente, materialmente parlando, l'agricoltore si avvantaggia, imperocchè meglio si veste e meglio si ciba; ma il primo va evidentemente a soggiacere ad una condizione inferiore assai a quella che aveva, soffre naturalmente molto di più che non soffre l'altro.

lo so bene, che c'è una perdita comune per tutti, la perdita della libertà, la quale è la vera sorgente della moralità e della civiltà, della grandezza così degl'individui come dei popoli. Ma anche in ciò è da riflettere, che soffre più colui il quale ha già colta la mente ed educato l'animo ad elevati sensi, che non l'altro, il quale per necessità della sua condizione ha speso il suo tempo a vangare la terra, od esercitare qualche altro mestiere.

Quindi, signori, se voi voleste togliere le surrogazioni sotto pretesto di un'eguaglianza di diritto, fareste tutto al contrario; verreste ad offendere enormemente alcuni, mentre mantenendo, non difficoltando le surrogazioni, voi fate che tutti coloro, i quali posseggono beni, che si hanno acquistati essi stessi, o i loro padri, possano da un canto non essere assoggettati all'esercizio onerosissimo della milizia, e dall'altro canto possano rendere servizi non meno utili, anzi sovente più utili, quali sono quelli appunto de' magistrati, dei medici degl'ingegneri e di qualunqne altra professione, che ha bisogno di ingegno e coltura non poca, come testè anche ho detto.

Ieri l'onorevole Torre si piaceva di discorrere a lungo sul Belgio, sicchè per un poco mi pareva, che piuttosto noi avessimo dovuto fare una legge pei Belgi anzichè una legge per gl'Italiani.

Primieramente rispondo all'onorevole Torre, che gli esempii da per sè nulla dicono, eccetto che non sieno conformi a ragione e giustizia, perchè se a fare delle leggi si vogliono tenere a regola soltanto esempi, allora non c'è cosa ingiusta, ed iniqua che non si possa sostenere in ogni argomento. Di esempi si ha Tiberii e Neroni, la Convenzione francese, gli eserciti di Attila e Genserico, di Gengiskan e Tamerlano! (*Rumori*) E

che cosa volete voi ricavare da quelli esempi? Voi dovete addurre esempi conformi a ragione ed a giustizia. Tutti gli altri esempi, invece di stare a favore, stanno contro di voi.

Ma andiamo agli esempi.

L'onorevole Torre si limita all'esempio del Belgio, mentre avrebbe dovuto invocare gli altri esempii che tutti stanno contro di lui. Perchè non allegare l'esempio di nazioni, le quali certamente si debbono ritenere e sono più guerriere di quel che non sia il piccolo Belgio, che per tutt'altro può valere, ma non certamente per le sue imprese militari?

Perchè non parlare della Francia? Perchè non parlare dell'Austria, paesi eminentemente guerrieri? Perchè non parlare della Spagna, della Russia?

Egli si limita al Belgio, e credete dunque che noi dobbiamo fare le nostre deliberazioni non secondo ragione e giustizia, nè secondo i grandi esempii, ma secondo il meschino esempio del Belgio? (*Bene! Bravo!*)

Signori, ora esaminiamo la cosa in sè stessa. Colui il quale dà un surrogato non lo dà certamente a suo capriccio e piacimento, lo presenta al Consiglio di leva, si fanno gli esami rigorosi, e si oppongono sempre cento difficoltà. So io quali difficoltà in Sicilia si ha avute per ottenere l'accettazione dei cambii; come pur nondimeno si replica che i cambi non valgono? Ma se i cambi non valgono è colpa vostra: chi vi disse di accettarli? Usate di rigori maggiori.

Si commettono delle falsità. Se si commettono delle falsità vi sono i tribunali, i quali mandano ai ferri i falsari. Ma perchè vi sono i falsari si farà una legge draconiana? Per evitare un danno non si fa una legge ingiusta, che metta sottosopra tutte le famiglie ed il civile consorzio.

Si commettono delle frodi. Ma la colpa è vostra. Noi paghiamo delle somme abbastanza grosse per i Consigli di leva, e vuol dire che essi non valgono nulla, se non sanno scoprire le frodi che si commettono.

L'onorevole Valerio diceva: volete che lo Stato sia mallevadore dei surrogati? E come mai è possibile che la Stato possa dirigere la volontà di un surrogato? E come mai, vi rispondo, volete voi che il surrogante sia egli che debba dirigere la volontà del surrogato? Ma voi volete attribuire al surrogante una virtù che non è invero propria della natura umana. È strano che si pretenda, che più facilmente possa impedire la diserzione il surrogante, e non il Governo, il quale ha in mano la rigorosa disciplina militare. Che travolgimento d'idee!

Ho visto nella relazione del Ministero citare l'autorità del Codice civile (per verità non credo si sia fatta mai citazione così a sproposito) per sostenere, che si può essere mallevadore dell'opera altrui.

Il Codice per fermo non ha mai stabilito tanta assurdità. Il Codice rende soltanto mallevadori i padri ed i tutori de' figliuoli minori e dei dementi, perchè cotestoro, privi di ragione, sono assoggettati ai voleri ed alla autorità dei padri e dei tutori.

Ma, ditemi, i surrogati sono di età minore o dementi? Sono assoggettati ai voleri ed alla autorità dei surroganti? Che travolgimento d'idee!

Signori, l'esercito è necessario, l'esercito presta grandi servigi allo Stato, ma desso è certamente un peso enorme per lo Stato, perchè, se si compone di 300 mila uomini, esso costa 300 milioni, anzi, errava, costa 321 milioni, perchè l'Italia non ha i denari per mantenere l'esercito, e contrae dei debiti come fanno tutte le nazioni d'Europa, delle quali gl'ingenti debiti

sono in massima parte per mantenere tanti smisurati eserciti.

L'esercito di più porta seco un altro danno a cui non si pone mente, specialmente all'agricoltura, da cui vengono il massimo numero dei soldati; sono 300 mila braccia le più poderose che si tolgono al lavoro, viene meno la loro gran produzione, ne patiscono le entrate dello Stato.

La nostra agricoltura, essa, la principale sorgente di ricchezza dell'Italia, soffrirà gravissimamente. Chiedetene, o signori, agl'imprenditori d'industrie agrarie, chiedetene ai proprietari di terra, e sentirete come vi rispondano, che la mano d'opera è rincarata, e che sovente ancora non si trovano braccia. (*Rumori!*)

Di più i numerosi eserciti producono alla lunga il danno che già hanno cagionato in Francia. Gli eserciti napoleonici hanno cagionato il degeneramento fisico della razza. (*Oh! oh! — Rumori*) Questo è un fatto incontestabile, gli uomini contraendo matrimonio ad una età non più fresca, e dopo aver sciupato la vita, non possono generare prole robusta di corpo e vigorosa di animo.

Io non sono certamente di coloro, che vogliono incoraggiare i matrimoni, nè l'agricoltura, come altra volta si voleva da alcuni onorevoli deputati, ma io non voglio che si facciano delle leggi che viziino le umane generazioni, e danneggino l'agricoltura, fondamento ambidue delle civili società. Ora gli effetti di legge quanto alla surrogazione saranno anco più perniciosi della stessa levata di 300,000 uomini. Imperocchè per essa si tengono in sospeso tutti i cittadini, niuno più potrà contrarre matrimonio, niuno si darà più ad alcuna professione, niuno imprenderà un'industria, una manifattura, quando non si sa se dimani, per colpa non sua,

perchè il surrogato ha disertato, può essere chiamato a fare il soldato, e sovente un soldato diserta perchè è male trattato (*No! Sì! — Rumori*); sì! sì! Vi sono uffiziali buoni ed anco affezionati coi soldati, ma ve n'ha taluni durissimi; anco questo volete negare?

Signori, se l'esercito italiano è necessario, esso non può stare senza gli altri ordinamenti politici, poichè sono di necessità le famiglie, sono di necessità le robuste generazioni, sono di necessità le entrate dello Stato, che presso di noi vengono specialmente dall'agricoltura; senza di tutto ciò l'esercito non potrà sussistere. Con tutte coteste spese e con cotesta dura legge che proponete voi, tra tre o quattro anni, non avrete più come mantenere un esercito florido, voi non manterrete più un esercito anche del numero, che sta attualmente in piede.

I savi legislatori non solo debbono provvedere ai bisogni del tempo presente, ma anco a quelli del tempo avvenire.

Io credo che gli Stati, per la tristissima condizione in cui si trova l'Europa, sono ora costretti a mantenere cotali numerosi eserciti, spero però che da un giorno all' altro cotesta necessità venga meno, che quindi si potrà diminuire a gran pezza l'esercito, e che allora più che mai si dia bando a leggi draconiane simili a cotesta, che ora con tanto calore si propugna dall'onorevole Torre.

Torre. Parli piuttosto dei monasteri. (*Ilarità*)

D'ONDES-REGGIO. Ah sì, signor Torre, ella mi suggerisce parlare di un'altra ingente spesa dello Stato, a cui non pensava, per l'affare dei monasteri. (*Ilarità*)

Io qui non voglio parlare della giustizia o no della legge per cui si occupano i monasteri, bensì della spesa che si cagiona allo Stato per quella legge. Eviden-

temente si abusa quella legge, io ne ho le chiare prove.

Presidente. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di rientrare nell'argomento.

D'ONDES-REGGIO. Non è nell'argomento cotesta spesa?

Presidente. È un argomento estraneo alla discussione che ora facciamo. Quando si agiterà la questione sui monasteri, ella potrà parlarne liberamente.

Voci. Parli! parli!

Altre voci. Parli dei surroganti.

D'ONDES-REGGIO. Di quella legge evidentemente si abusa, ed io l'aveva preveduto.

Presidente. Per la seconda volta la invito a rientrare nell'argomento.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, mi scusi; alle volte può sembrare che alcuno si scosti dalla quistione, ma non è così, ciò dipende dal modo più largo di vedere la cosa. (*Rumori continuati — Interruzioni*) Abbia la bontà di sentire quello che sarò per dire, e poi vedrà se sono nell'argomento.

Io ho assunto di dimostrare, che l'esercito costa molto e pesa molto, e questo mi serve di ragione a persuadere che non si accetti cotest'articolo della legge che la rende anche più gravosa.

Io aveva dimenticato un argomento, ma l'onorevole Torre me l'ha suggerito.

Signori, io non dubitava che la legge sull'occupazione de' luoghi religiosi si dovesse abusare; che si abusi ne ho la prova certa.

In Sicilia i Borboni mantenevano un esercito certamente doppio di quello che vi è attualmente, e purnondimeno era tutto alloggiato. Ora per un esercito minore gli alloggi non bastano, e dovunque si cercano e si occupano dei luoghi religiosi. (*Nuovi rumori*)

Presidente. Per la terza volta lo invito a rientrare nell'argomento. Ora non è questione di monasteri, è questione di leva. (*Bene!*)

Valerio. Parli della surrogazione.

Massari. Stia alla questione.

Voci a sinistra. Parli! parli!

Massari. Allora sopprimete il presidente.

D'ONDES-REGGIO. Signori, per ridurre le case religiose a caserme si spendono ingenti somme.

Voci al centro e a destra. Ma questo ha nulla a che fare colla legge, colla surrogazione!

D'ONDES-REGGIO. Sissignori, che ha che fare. Alle volte si è chiesto di occupare alcuni conventi, io ho insistito presso il passato Ministero perchè cotali domande non fossero accolte, non sono state accolte, e tosto la mancanza di alloggi non ci è stata più. (*Rumori*)

Signori, conchiudo: come già vi diceva, io veggo attualmente questa dura necessità di numerosi eserciti; spero che presto cesserà; ma io veggo pure le altre necessità sociali, e perpetue, e benefiche, gli ordinamenti politici, le svariate industrie, le scienze, le lettere, le arti.

Sapete voi bene che io ho assai inclinazione per le sacre carte; io in esse trovo scritto: *melior sapientia quam vires;* la sapienza vale più della forza. (*Bene!*)

Tornata 29 luglio 1863.

Seguito della discussione del disegno di legge per la leva militare — Sull'esenzione dei fratelli per mezzo del surrogato — Osservazioni.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, io sarò breve, ma non posso accettare cotesta restrizione, poichè non ho ancora parlato per la prima volta. L'onorevole Bixio

mi costringe a darle una risposta, imperocchè egli ha asserito, che io sono ieri caduto in contraddizione con ciò che aveva detto in un altro discorso, ieri volendo che l'esercito si riducesse di 100,000 uomini, e pria, egli certamente alludeva al mio discorso sulla sicurezza pubblica in Sicilia, esprimendo il desiderio che l'esercito fosse aumentato in Sicilia. Io ho detto ieri ed altre volte ancora, che l'esercito debbe ridursi di 100 mila uomini, che significa si debbono avere in piedi 200 mila uomini e non 300 mila, ma con 200 mila uomini ce ne ha abbastanza ed anco soverchio per poter tenere numeroso corpo in Sicilia, affinchè vi fosse restituita la pubblica sicurezza, che è in tristissima condizione.

Quanto poi all'argomento su cui discutiamo, signori, se lasciate stare la legge tal quale è in Napoli, ne soffrirà per avventura l'esercito? No. Ma perchè allora volete fare una innovazione, la quale naturalmente tornerà odiosa a molti e gradita a niuno? La prudenza legislativa insegna che non s'introducano delle novità, quando da esse non si trae alcun vantaggio, imperocchè un qualche disturbo sempre se ne deriva.

Non mi farebbe maraviglia se alcuno, portando le stesse opinioni che io ieri significava alla Camera, proponesse cotesta modificazione alla legge napoletana, ma che la proponga il Ministero e la sostenga l'onorevole Torre, mi reca meraviglia grandissima, imperocchè eglino cadono in evidente contraddizione con quanto intendevano propugnare ieri. Ieri surroganti e surrogati erano per loro la stessa persona, parevano la stessa carne e le stesse ossa, per modo che si voleva che il surrogante dovesse influire sulla volontà del surrogato, anzi la volontà del surrogato doveva essere quella del surrogante, in guisa che in qualunque tempo il surrogato avesse disertato, il surrogante avrebbe dovuto es-

sere assoggettato a farne le veci. Ed oggi il surrogato non è più il surrogante, è cosa affatto diversa. Se alcuno non serve di persona, ma ha messo un surrogato, il fratello suo non è più esente da servizio, perchè il surrogato è tutt'altro che il surrogante.

Voci. C'è la legge.

D'Ondes-Reggio. Ma la legge non c'è nel Napoletano.

Voci. C'è dappertutto.

D'Ondes-Reggio. Non c'è. C'è solo divisamento d'introdurvela. Perciò vi domando perchè non volete lasciare le cose come sono? Qual vantaggio può trarre l'esercito dalle disposizioni che proponete? Nessuno.

Finzi. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Pregherei l'onorevole D'Ondes Reggio di non tornare sulla questione dei surroganti e dei surrogati.

D'Ondes-Reggio. Mi scusi, mi è stato d'uopo dimostrare che ciò, che oggi il Ministero pretende, è in contraddizione al principio che ieri sosteneva risguardo alle relazioni tra surrogante e surrogato. Quindi la questione dei surroganti e surrogati torna oggi in campo, ma sotto un altro aspetto, quello di mantenere esenti o no dalla leva un fratello, quando altro fratello ha dato un surrogato.

Una simile innovazione non recherà vantaggio all'esercito, ma grave malcontento cagionerà nel Napoletano. Egli è una delle solite leggi retroattive, che mi pare stia diventando ragion comune nel regno d'Italia!

Tornata 30 luglio 1863.

Seguito della discussione del disegno di legge per la leva militare — Intorno all'esenzione dei Chierici dal servizio militare. Osservazioni.

(Il deputato Macchi propose di abolirsi il privilegio dei chierici dell'esenzione dal servizio militare, il ministro della guerra si oppose promettendo di portarne in appresso legge speciale, il Macchi allora fa questa proposta: « La Camera prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro della guerra e passa all'ordine del giorno. »)

Presidente. Annunzio alla Camera che l'onorevole D'Ondes-Reggio aveva domandata la parola sul voto proposto.

D'ONDES-REGGIO. Se la Camera debba approvare o no l'ordine del giorno dell'onorevole Macchi, ogni deputato ha facoltà, se voglia, d'impugnarlo.

Voci. No! no! Ai voti! (*Rumori generali*)

Presidente. Prego la Camera di far silenzio; le opinioni sono libere; l'onorevole D'Ondes-Reggio ha tutto il diritto di parlare.

Voci. Ai voti!

D'ONDES-REGGIO. Io mi meraviglio, che cotesta opposizione mi venga da coloro, i quali sembrano essere conservatori. (*Rumori*)

Una voce. Parli senz'altro.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io parlo perchè ho diritto di parlare e ne ho anco specie di necessità, imperocchè so, che non è guari l'onorevole Michelini ha detto a molti colleghi, che io non mi opponeva ad abolire cotesto privilegio pe' chierici, ed invero così aveva significato ad alcuno che me ne aveva richiesto. Sì, non mi opponeva, non mi oppongo alla proposta, od ordine del giorno del Macchi; si abolisca cotesto privilegio a

favore dei chierici, ma quando si aboliranno contemporaneamente tutti gli altri privilegi che sono contro il clero e secolare e regolare. Io voglio l'uguaglianza de' dritti di tutti i cittadini, ma non vi ha uguaglianza quando gli ecclesiastici vengono considerati quanto a' pesi, come tutti gli altri cittadini, quanto a' dritti come iloti.

Il clero così regolare, come secolare, si reintegri in tutti i diritti e civili e politici.

Si possa nei seggi di questa Assemblea vedere come al 1848 nell'Assemblea di Francia, e nel Parlamento di Sicilia fu visto, uomini colla cocolla e col saio. (*Si ride — Rumori*)

Molti, molti di voi, non vi piacete dell'uguaglianza dei diritti e della libertà. (*Oh!*)

Voci. L'uguaglianza c'è.

D'ONDES-REGGIO. E voi col vostro operare mostrate, che la formola *libera Chiesa in libero Stato* non è per voi che vana parola.

Non coglierete me in fallo di contraddizione; ho sostenuto sempre, sosterrò per tutta la mia vita l'uguaglianza dei diritti e la libertà.

Tornata 1° agosto 1863.

Discussione del disegno di legge sulla competenza dei tribunali militari ne' reati di renitenza militare — Opposizioni.

D'ONDES-REGGIO. Io veramente mi meraviglio come si possa così alla leggiera pretendere, che senza alcuna discussione si debba deliberare una tale legge come se fosse di pochissimo momento. Cotesta legge è una fla-

grante violazione dello Statuto. De' cittadini sono distratti da' loro giudici naturali.

Noi qui non facciamo ogni giorno se non che mettere da parte le libertà del regime costituzionale. (*Forti esclamazioni*: No! Sì! sì! È vero! No!)

I renitenti alla leva sono de' colpevoli che debbono essere giudicati da tribunali ordinari; per quale motivo si vuole che vadano sottoposti a tribunali militari?

Badate di che si tratta! Chiunque delle vostre famiglie che debba andare a servire da soldato può essere imputato di renitenza alla leva, e quindi venire giudicato senza le guarentigie stabilite dalle leggi.

Io ritengo, o signori, che noi siamo in un regime di libertà seria, non in un regime nel quale ogni giorno dal Governo si propone una violazione dello Statuto! Se volete far senza de' magistrati, proponetelo schiettamente, almeno farete lo risparmio della grave spesa che costano. Mandateli via, meglio che trattarli così; è uno sfregio continuo che si reca alla magistratura. La magistratura è dichiarata ogni giorno o inetta o immorale. (*Rumori d' impazienza — No!*)

Ripeto, mi fa meraviglia come legge cotanto importante si voglia deliberare senza discutersi maturamente; una legge che attacca i principii fondamentali dello nostre libertà.

Io quindi prego la Camera di sospendere cotesta discussione; altrimenti io darò il voto contro la legge.

Ministro per la guerra. Credo che il deputato D'Ondes-Reggio abbia male interpretato il pensiero del Ministero nel proporre questo progetto di legge; lo scopo del Ministero si fu di rendere più facile la presentazione dei renitenti..... e proporre che loro sia fatta la grazia.

D'Ondes-Reggio. Senza dubbio accetto le lodevoli intenzioni del signor ministro, ma non posso accettare

la sua proposta. È meno male un ritardo nella spedizione di quelli giudizi che violare un principio fondamentale dello Statuto.

Una voce. Più male il ritardo.

D'ONDES-REGGIO. Per voi, ma non per me, che ho fede nei principii della libertà e della giustizia.

E noi qui siamo in virtù di quelli principii e l'Italia sta unita in virtù di quelli principii.

La celerità poi, che desidera il ministro della guerra pei giudizi dei renitenti alla leva, si può bene ottenere senza violare lo Statuto, ordinandosi che i magistrati a preferenza li trattassero.

Insisto quindi sulla sospensione della discussione.

(Il deputato Ranieri propone che invece della pena della fucilazione si possa, secondo circostanze attenuanti, applicare la deportazione. Il deputato Conforti sostiene che tale emendamento non è necessario.)

D'ONDES-REGGIO. È superfluo il dire che io mi accomodo a cotest'emendamento, come mi accomoderei a qualunque altra proposta, che renda la legge meno sanguinaria.

L'onorevole Conforti dice che, anche senza cotest'emendamento il giudice può non applicare la pena di morte. Io ne dubito molto, essendo questa una legge tutta eccezionale, ma sia pure; perchè allora non volere che espressamente si dichiari? Non facendosi, può nascere il dubbio presso dei giudici, specialmente destinandosi per giudici gente che di tutt'altro sono conoscitori, che di leggi e della penale ragione.

È dunque meglio parlar chiaro. Se la Camera vera-

mente voglia, che ci sia minore spargimento di sangue, deve approvare cotest'emendamento, senza tener conto delle obbiezioni dell'onorevole Conforti.

Io poi con cotesto o senza cotesto emendamento darò il voto contro alla legge.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE

Ad alcuni discorsi brevi, e per meglio indicarne il significato, si è dato il nome di osservazioni, opposizioni, risposte, secondo la varia loro natura. I discorsi più importanti sono segnati coll'asterisco.

PRIMO PARLAMENTO

dal 18 febbraio 1861 al 7 settembre 1865.

SESSIONE PRIMA — PARTE PRIMA.

24

SESSIONE PRIMA — PARTE SECONDA.

SESSIONE PRIMA — PARTE TERZA.

SESSIONE PRIMA — PARTE QUARTA.

SESSIONE SECONDA — PARTE PRIMA.

Prezzo L. 5.

I signori Associati sono pregati ricevendo il presente volume d'inviarne il prezzo con vaglia postale all'autore in Firenze.

Chiunque invierà direttamente all'autore a Firenze il prezzo con vaglia postale, riceverà il volume franco per posta.

Si vende anco

A *Bologna* presso Moreggiani
» *Firenze* » Sant'Antonino e Manuelli
» *Genova* » Lanata
» *Milano* » Agnelli
» *Napoli* » Stefano Dufrêne
» *Oderzo* » Pietro Dorigo
» *Padova* » Sacchetto
» *Palermo* » Pedone Lauriel
» *Roma* » Fratelli Aureli
» *Torino* » Giacinto Marietti
» *Venezia* » Saverio Merlo di G. B., Campo Sant'Apollinare, nº 1252.
» *Verona* » Cinqnetti
e presso gli altri principali librai.

Molti associati avendo chiesto all'autore, che unisse a questa edizione il suo ritratto, egli lo farà eseguire in litografia, e coloro che lo desiderano sono invitati a dichiararlo ricevendo questo 1º volume, e l'avranno col secondo inviando allora il prezzo in centesimi 40.